

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
STRUMENTI CLXXXVIII

ARCHIVIO DI STATO DI RIETI

ARCHIVIO STORICO
DEL COMUNE DI RIETI

Inventario

a cura di

MARILENA GIOVANNELLI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

2010

«(...) se si ha da fortificare luogo alcuno, ciò deve essere a' confini più lontani.

(...) Verso Sabina basterà Rieti, città assai buona et in paese abbondantissimo; et perciò non bisogna lasciar libero ai nemici».

G. Botero, *Le relazioni universali di Giovanni Botero Senese, divise in sette parti. Alle quali sono aggiunte nuovamente i capitani dell'istesso autore, con le relazioni di Spagna; dello Stato della Chiesa e di Savoia*, Venezia, Alessandro Vecchi, 1618, pp. 30-50.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III - Studi e ricerca

Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala

Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara

Cura redazionale: Maria Grazia Lippolis

Si ringraziano:

Agostino Attanasio sovrintendente all'Archivio Centrale dello Stato.

Irma Paola Tascini, già direttrice dell'Archivio di Stato di Rieti.

Liana Ivagnes dell'Archivio di Stato di Rieti.

Francesco Cianca, Silvia Dionisi, Maria Teresa Marinelli, Andrea Petrini, Mariangela Prencipe collaboratori esterni.

La Biblioteca comunale «Paroniana» di Rieti.

La Biblioteca estense di Modena.

I colleghi dell'Archivio di Stato di Rieti per la disponibilità dimostrata, in particolare nelle fasi conclusive del lavoro.

Le persone che materialmente hanno eseguito la realizzazione del volume.

© 2010 Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi
ISBN 978-88-7125-307-7

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza Verdi 10, 00198 Roma

Stampato da:
Arti Grafiche Celori - 05100 Terni

SOMMARIO

<i>Presentazione</i>	pag.	XI
INTRODUZIONE	»	XV
Archivio storico comunale	»	XVII
L'archivio dell'antico comune di Rieti	»	XXI
Ipotesi sulle origini	»	XXI
Istituzioni comunali e salvaguardia dei propri diritti	»	XXVII
Forme documentarie dell'attività istituzionale e loro custodia, frammenti di un cartulario	»	XXX
La cancelleria	»	XXXII
Organizzazione di un ufficio per la documentazione nella tarda età comunale	»	XXXII
La cancelleria e la gestione dell'archivio in età moderna	»	XXXVII
L'archivio comunale dalla Restaurazione all'Unità	»	XLII
Le magistrature cittadine e le loro trasformazioni in età moderna	»	XLIV
L'assetto istituzionale realizzato dal cardinale Albornoz e la politica pontificia del secolo XV	»	XLIV
Rapporti tra magistrature cittadine e autorità pontificie tra XV e XVI secolo	»	XLVIII
Verso le realtà regionali del secolo XVI	»	LXI
Magistrature cittadine e centralizzazione	»	LXVI
La città nelle vicende istituzionali tra la fine del XVIII e il XIX secolo	»	LXVII
L'organizzazione amministrativa postunitaria	»	LXX
Considerazioni e aspetti di alcune serie di archivio, criteri per l'ordinamento e l'inventariazione	»	LXXI
Statuti	»	LXXVI
Riformanze	»	LXXVIII
Riforme degli statuti	»	LXXXVI
Strumenti ad uso dei cancellieri	»	LXXXVII
Cava delle Marmore	»	XCI
Deputazioni e congregazioni	»	XCIII
Miscellanea	»	XCIV
Miscellanea n. 2	»	XCVIII

Libri diversorum	pag.	C
Danni dati	»	CI
Entrate e uscite	»	CV
Catasti comunali	»	CXII
Carteggio amministrativo	»	CXVII
Strutture annonarie	»	CXX
Inventari ed elenchi originari	»	CXXVI
Archivi giurisdizionali	»	CXXVIII
Magistrature giudiziarie a Rieti dalla tarda età comunale alla formazione degli Stati regionali	»	CXXVIII
Presupposti per l'amministrazione della giustizia cittadina.		
Il podestà	»	CXXVIII
Podestà e governatore del sec. XV	»	CXXIX
Evoluzione delle curie del governatore e del podestà dal secolo XV al XVII	»	CXXXV
Gli archivi giurisdizionali della città e i suoi archivisti	»	CXLII
Le vicende	»	CXLII
Nominativi dei notai appaltatori dell'archivio, 1592-1768	»	CXLVI
Nominativi dei notai appaltatori degli uffici giudiziari, 1592-1717	»	CXLVI
Entrate degli uffici giudiziari: straordinario, danno dato, governatore, podestà, 1592-1768	»	CXLVII
Entrate degli uffici giudiziari: archivio, malefici del governatore e podestà, 1592-1768	»	CXLVIII
INVENTARIO	»	1
Fondo membranaceo (1226-sec. XVIII)	»	3
Sintesi delle serie dagli Antichi regimi alla Repubblica italiana (metà sec. XIV-1798)	»	53
Archivio preunitario	»	59
Antichi regimi (1226-1798)	»	59
Periodo francese I e II (1798-1799; 1809-1814)	»	179
Restaurazione (1814-1859)	»	191
Archivio postunitario	»	203
Regno d'Italia (1860-1945)	»	203
Repubblica italiana (1946-1980)	»	221

APPENDICE	pag.	227
Inventario dei fascicoli del Carteggio amministrativo (1816-1980; con docc. 1803 e dal secc. XVII)	»	227
Carteggio preunitario	»	227
Carteggio postunitario	»	239
Raffronto delle riformanze e collettanei con gli altri mezzi di corredo	»	311
Archivi giurisdizionali	»	331
Podestà	»	335
Curia criminale del governatore	»	357
Primo ufficio civile	»	358
Secondo ufficio civile	»	383
Magistrati diversi	»	402
Curia dei priori	»	411
Consoli dell'arte dell'agricoltura	»	414
Carteggio giurisdizionale	»	417
Archivi aggregati	»	451
Comunità e delegazioni	»	451
Accademie e congregazioni	»	455
Registri parrocchiali presso l'Ufficio di stato civile del comune	»	457
NOTE STORICHE	»	463
Rieti dalla colonizzazione romana alla signoria vescovile	»	465
Lite tra la città e i castelli	»	473
Strutture annonarie	»	474
NOTE ESPLICATIVE PER CONSULTAZIONE DELL'INVENTARIO	»	479
BIBLIOGRAFIA	»	497
INDICE DEI NOMI, DEI LUOGHI E DEGLI ENTI	»	507

PRESENTAZIONE

Non lo abbiamo mai fatto, ma credo che se dovessimo dar conto di quante volte gli studiosi che da sempre hanno frequentato la sala di studio dell'Archivio di Stato di Rieti, hanno chiesto di consultare documenti dell'archivio del comune di Rieti, daremmo certezza alla convinzione che di gran lunga sia questo il fondo archivistico maggiormente consultato nella storia del nostro Istituto.

È sufficiente questo per giustificare la pubblicazione di un inventario chiamato a svolgere la funzione di agevolare la ricerca storica sulla città di Rieti e sul suo territorio.

Tale aspetto va sottolineato con grande forza perché non siamo di fronte alla pubblicazione dell'inventario di un archivio importante, semmai sia lecito chiedersi se un archivio sia più o meno importante di un altro affrancandoci dalle motivazioni della sua fruizione.

Tutti gli archivi sono egualmente importanti, ma non tutti hanno lo stesso peso riguardo ad un determinato territorio, e quello del comune di Rieti pesa come un macigno riguardo all'intera provincia.

È il ruolo storico che ha avuto la città di Rieti rispetto a tutti i centri del suo ex circondario, nella quasi totalità micronuclei di pochi abitanti e di scarse presenze economiche e ancor meno di centri di elaborazione culturale e sociale, a garantirgli una centralità che appare in tutta evidenza nella stratificazione della documentazione di questo archivio.

Se si fa eccezione per quanto concerne il ruolo svolto da Farfa e in parte da San Salvatore Maggiore, dal Medioevo fino a tutto il Rinascimento, possiamo dire che tutto quanto si è mosso in termini di progettualità politica, sociale ed economica per questa area, è stato generato proprio a Rieti.

È Rieti il centro tipico di una vasta regione; ed è qui che sono nate e hanno operato le classi dirigenti sul piano politico, ma inevitabilmente anche economico e sociale e, di conseguenza, è nell'archivio cittadino che ritroviamo la sedimentazione complessa della documentazione che attesta le vicende dell'evoluzione di un territorio vasto, ben aldilà dei suoi confini amministrativi.

Il richiamo alla complessità della stratificazione documentaria non è casuale in quanto per Rieti, così come per altre città, è difficile immaginare un apparato documentario che nasce in un determinato anno e si evolve armoniosamente fino ai giorni nostri.

Nell'archivio comunale di Rieti è possibile leggere l'evoluzione del percorso politico amministrativo dello Stato Pontificio, con tutte le sue difficoltà ad affermare la sua centralizzazione e la strutturazione della propria periferia di controllo territoriale, sviluppatasi grazie alla mediazione con i ceti locali di un territorio vasto e disomogeneo.

L'intreccio non sempre chiaro di una molteplicità di magistrature, a volte con competenze sovrapposte che hanno prodotto esse stesse una stratificazione di archivi, contribuisce a delineare un quadro tutt'altro che chiaro.

Il primo compito dell'archivista non è quello di mettere in ordine le carte, così come molti sono propensi a pensare, ma quello di ricostruire con assoluta precisione il mosaico istituzionale a cui un determinato archivio si riferisce.

È questo mosaico che genera le caselle dentro le quali collocare, o per meglio dire ricollocare, la documentazione che si è stratificata nel tempo.

È questo il pregio principale del lavoro di Marilena Giovannelli che ha dedicato molti anni a ricostruire passo per passo l'evoluzione istituzionale del comune reatino per poi, con grande pazienza, trovare di volta in volta le chiavi per collocare i documenti nel posto giusto, cioè quello deciso da chi quei documenti li ha prodotti o da chi ha svolto il compito di conservarli nelle epoche passate.

Un lavoro lungo e complesso svolto da una collega con cui condivido questo lavoro da oltre trenta anni e che, ne sono certo, consentirà di agevolare notevolmente gli studi sul nostro territorio.

Roberto Lorenzetti
Direttore dell'Archivio di Stato di Rieti

ABBREVIAZIONI

all.	allegato/i	membr.	membranaceo
a. , aa.	anno/i	misc.	miscellanea
app.	appendice	mon.	monografico
Arm.	armadio	m.p.	motu proprio
art. , artt.	articolo/i	n. , nn.	numero/i
A. , AA.	autore/i	n.n.	non numerato
b	carte bianche	n. r.	numerazione recente
b. , bb.	busta/e	orig.	originale
cap. , capp.	capitolo/i	op. , opp.	opera/e
c. , cc.	carta/e	op. cit.	opera citata
cc. sciolte	carte sciolte	p. , pp.	pagina/e
cart.	cartone	perg. , pergg.	pergamena/e
cat.	categoria	prec.	precedente
ca.	circa	prot. , prott.	protocollo/i
cod. , codd.	codice/i	prov.	provincia
circ.	circolare	quad. , quadd.	quaderno/i
cop.	coperta	q.	quondam
cfr.	confronta	r	recto
collez.	collezione	reg. , regg.	registro/i
doc. , docc.	documento/i	rep. , repp.	repertorio/i
ecc.	eccetera	r. , rr.	rigo/righi
ed. , edd.	edizione/i	rist.	ristampa
es.	esempio	rist. anast.	ristampa anastatica
ex.	exeunte	rub. , rubb.	rubrica/che
fasc. , fascc.	fascicolo/i	sec. , secc.	secolo/i
f. , ff.	foglio/i	sg. , sgg.	seguinte/i
fram. , fram.	frammento/i	s.d.	senza data
g. , gg.	giorno/i	sez.	sezione
ibid.	ibidem	SI	sigillo
Id.	Idem per l'autore	SN	signum notarile
id.	idem	s. fasc. , s. fasc.	sotto fascicolo/i
in.	ineunte	t. , tt.	tomo/i
ins. , inss.	inserto/i	vn.	vecchia numerazione
inv.	inventario	vs.	vecchia segnatura
l.	legge	verb.	verbale
lett.	lettera	v	verso
ms. , mss.	manoscritto/i	vol. , voll.	volume/i

ACap. Rieti	Archivio diocesano di Rieti, Archivio capitolare
ACRieti	Archivio comunale di Rieti
ASRi	Archivio di Stato di Rieti
ASRoma	Archivio di Stato di Roma
BCRieti	Biblioteca comunale di Rieti
RF	<i>Il Regesto di Farfa di Gregorio da Catino</i> , a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma, Regia Società romana di storia patria, 1879-1913, 5 voll.
ASRSP	Archivio della Società romana di storia patria
MGH	<i>Monumenta Germaniae Historica</i>

BDSPU	Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria
BSUSP	Bollettino della Società umbra di storia patria
BISIMA	Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e archivio muratoriano
BISI	Bollettino dell'Istituto storico italiano
ISIM	Istituto storico italiano per il medioevo
PAS	Pubblicazioni degli Archivi di Stato
QRASAS	Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato
RAS	Rassegna degli Archivi di Stato

INTRODUZIONE

L'ARCHIVIO DELL'ANTICO COMUNE DI RIETI

La documentazione del comune di Rieti fu depositata, come da deliberazione della giunta comunale n. 454 del 13 luglio 1953, presso la Sezione di archivio di Stato, non appena nacque l'istituto archivistico reatino¹. Per coordinare le operazioni relative al trasferimento e verificare l'idoneità della sede che avrebbe dovuto accogliere le carte fu istituita una commissione provinciale presieduta da Angelo Sacchetti Sassetti², sindaco di Rieti, cui prestò il suo valido aiuto Maria Carloni, direttrice della biblioteca civica.

Il fondo archivistico del comune, sebbene privo di uno strumento inventariale complessivo, risultava articolato in quei nuclei documentali che si erano stratificati in seguito agli eventi storici e alle vicende legate alla sua conservazione, rispetto ai quali gli interventi di ordinamento di Alessandro Bellucci e di Angelo Sacchetti Sassetti non avevano delineato un inquadramento sufficientemente ampio.

Successivamente, tra il 1992 e il 1996, furono acquisite dall'istituto archivistico reatino le serie dei registri della contabilità, i protocolli della corrispondenza, parte delle deliberazioni, documentazione relativa alle imposizioni comunali e la delegazione di Poggio Fidoni. Un accordo più recente prevede il deposito delle deliberazioni del consiglio e della giunta dal 1950 al 1980, già acquisite dal comune di Rieti in formato digitale e dei libri parrocchiali esistenti presso l'Ufficio di stato civile³.

¹ D.M. 15 giugno 1953, G. U. n. 155 10 lug. 1953. Per le vicende della istituzione di una Sezione di Archivio di Stato cfr. R. MARINELLI, *Memorie di provincia*, Roma 1996, pp. 111 e sgg.. Dopo la riorganizzazione degli Archivi di Stato (D.P.R. 1409 del 30/9/1963) l'Istituto reatino divenne Archivio di Stato.

² Angelo Sacchetti Sassetti nacque a Rieti il 20 ottobre 1873 frequentò la facoltà di Lettere all'Università di Roma, dove seguì le lezioni di Antonio Labriola, che influenzarono la sua formazione culturale e politica. Insegnò al ginnasio inferiore e si dedicò ad una efficace attività di ricerca storica, fondando anche il periodico «Vita sabina», che ebbe però vita breve. Nominato «Ispettore onorario ai monumenti» dal 1901 al 1926, organizzò il VII centenario francescano e contribuì al restauro di diversi monumenti cittadini. Nel periodo che va dal 26 novembre 1920 al 19 maggio 1921 divenne sindaco di Rieti, ma per motivi politici nel 1926 dovette trasferirsi a Matera, successivamente a Potenza infine ad Alatri, della quale divenne cittadino onorario. Nonostante il suo ritorno definitivo del 1944, egli aveva mantenuto sempre i contatti con la città e i personaggi più insigni, lo storico Eugenio Dupre' Theseider, il pittore Angelo Angelucci, il critico d'arte Cesare Verani, il vescovo Massimo Rinaldi che gli offrì la collaborazione della rivista «L'Unità sabina». Con le prime elezioni repubblicane del 10 marzo 1946, presentatosi nelle liste del Partito socialista italiano, fu eletto sindaco con 5954 voti. Dedicò alla città di Rieti opere che, seppure influenzate da un certo positivismo scientifico, rappresentano ancora oggi un punto di riferimento per la ricostruzione della sua storia e si fece promotore di scelte culturali destinate a lasciare un segno profondo. In primo luogo il trasferimento della Biblioteca civica, intitolata al vescovo Paroni, in un'ala del palazzo comunale, quindi nei primi anni Cinquanta, l'apertura di una Sezione di archivio di Stato. Avendo donato al museo cittadino un cospicuo nucleo di dipinti risalenti al XVII e XVIII secolo, raccolti nella sala a lui intitolata, nel 1958 gli fu conferita una medaglia d'oro per i suoi meriti culturali. Alla sua morte, avvenuta il 24 maggio 1968, il carteggio, gli schedari, gli studi e i documenti affidati a Maria Carloni direttrice della Biblioteca comunale, secondo le sue disposizioni testamentarie, furono donati all'Archivio di Stato di Rieti.

³ Nel presente inventario i registri sono sommariamente elencati tra gli archivi aggregati, anche se non sono ancora stati depositati.

Al termine dei lavori archivistici che hanno dato luogo all'inventario che qui si pubblica, l'archivio del comune risulta così distinto:

Membranaceo: 242 pergamene;

Comune antico: 2102 volumi, registri, buste;

Carteggio amministrativo: 5231 fascicoli in 1579 buste;

Giudiziario: 1490 volumi, registri e buste;

Delegazione di Poggio Fidoni: 2111 fascicoli in 468 buste e 88 registri e volumi.

Questa articolazione composita denota un sistema di archivi caratterizzato fin dalle origini da una tendenza alla scissione⁴. Come si vedrà meglio nelle pagine successive, tale struttura archivistica è il risultato di un'accurata individuazione dei diversi soggetti che hanno prodotto la documentazione, mentre dalla storia istituzionale del comune e dal concreto sedimentarsi delle carte, è derivata la riconduzione al medesimo contesto di nuclei conservati da strutture archivistiche e da soggetti differenti: il comune reatino e la curia vescovile. La complicata vicenda archivistica, non ha sminuito la centralità della «documentazione» nello sviluppo della società reatina, testimoniata da episodi sintomatici accaduti a metà del secolo XVI⁵, i quali indicano l'esistenza di un forte legame tra archivio, governo e città⁶. Le pratiche stesse dell'archivio, fin dall'età moderna, si fondarono su questo legame tra conservazione dei documenti, ruolo della città ed esercizio del potere. Pertanto si cercherà di tratteggiare il quadro dei mutamenti istituzionali e di individuare quegli eventi legati alla custodia delle carte⁷, collegandoli ai valori portanti dell'universo giuridico⁸ nell'ambito del quale sono state prodotte.

Il superamento della secolare condizione di frammentazione, caratteristico della penisola italiana, si impose all'azione dei governi restaurati, dopo l'esperienza napoleonica,

⁴ Ad esempio alcuni frammenti dello statuto reatino, ampiamente studiati, si trovano nell'Archivio generale dell'Ordine dei frati predicatori a S. Sabina in Roma, conservati insieme a 49 documenti dell'archivio del convento di S. Domenico di Rieti. Le pergamene dell'archivio domenicano reatino, pervenute nella Sezione di Archivio di Stato di Rieti, furono poste dal Sacchetti alla fine del fondo membranaceo appartenente all'archivio comunale di Rieti, il quale rimproverava ad Alessandro Bellucci di averle ignorate. Nel presente inventario la documentazione è stata ricondotta ad un proprio fondo archivistico. Il problema fu posto anche da G. Villetti nell'articolo, *Per la storia della chiesa e del convento di S. Domenico di Rieti*, in «Architettura storia e documenti», 1986/1.

⁵ ASRI, ACRIETI, Miscellanea, b. 29, c. 152 e c. 153, «Lite dei dieci castelli della Val Canera». Nel corso della causa per il pagamento dei pesi camerali, i comitatini (contadini) non avevano potuto accedere alle carte dell'archivio, perché l'agente della città era riuscito ad impedire che ciò accadesse. Quando in una lettera egli apprese dai priori che alcuni giudici romani avevano inviato degli «sbirri» per consentire ai sindaci e procuratori dei castelli di consultare i documenti, l'agente scrisse ai priori in questi termini: «Molto magnifici signori et padroni miei singolarissimi, l'affronto, il disonor et danno, tornerà sopra li contadini che ignominiosamente hanno proceduto mandar costì (delli sbirri) ad exequir un mandato tante volte sospeso et revocato». In realtà il fallimento degli espedienti da lui attuati, non costituiva solo un esito giudiziale, l'azione dei comitatini, inserita in un quadro di mutamenti istituzionali profondi, aveva scalfito le secolari prerogative delle magistrature cittadine sulla produzione documentaria e infranto il tradizionale esercizio dello «jus archivii» della città.

⁶ A. BARTOLI LANGELI e E. IRACE, *Gli Archivi*, in «La città e la parola scritta», Verona 1997. Nel saggio è riportata anche una bibliografia sintetica che affronta il tema dell'evoluzione storica degli archivi.

⁷ E. LODOLINI, *Storia dell'Archivistica Italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX*, Milano 2006, pp. 56 e segg., il requisito di «pubblico» era connesso all'autorità, che lo trasferiva all'archivio e quindi al documento stesso, perché fuori di esso e lontano dal potere dell'autorità, non esistevano garanzie di autenticità.

⁸ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 2004. L'attenzione del comune medievale è rivolta prevalentemente a quella zona del giuridico vincolata all'esercizio e alla conservazione del potere, oggi identificabile genericamente come «diritto pubblico», p. 50 e segg.

ma si raggiunse di fatto con l'unificazione amministrativa attuata dai legislatori del Regno d'Italia. Riferendosi in particolare alla tenuta degli «archivi», la produzione normativa in tal senso si sviluppò in un fervido clima culturale. Le indagini generali sulle condizioni degli archivi⁹ e gli obblighi imposti ai comuni¹⁰ di conservare i loro atti in buon ordine, furono affiancate dall'operato di diverse associazioni culturali come le «deputazioni», ma anche da iniziative private di studiosi e intellettuali, finalizzate a illustrare la storia locale, migliorare le condizioni di biblioteche, archivi e musei¹¹. In quei decenni Michele Michaeli¹² metteva mano, con un approccio annalistico ed erudito, alla storia di Rieti, opera nella quale si era già cimentato Carlo Latini, lasciando delle memorie manoscritte¹³, alquanto preziose, nonostante egli non fosse ritenuto «al corrente del progresso degli studi storici e critici»¹⁴. Nel corso della sua ricerca il Michaeli entrò in contatto con Alessandro Bellucci, insegnante al regio liceo, nello stesso tempo esperto di carte d'archivio. Appassionato studioso formatosi in quell'ambiente culturale che gravitava intorno alla Deputazione di storia patria dell'Umbria¹⁵, il Bellucci chiese e ottenne di poter riordinare l'archivio storico comunale. Il suo intervento si limitò alle prime due sezioni dell'archivio: Membranaceo e Comune antico. Il lavoro fu dedicato in primo luogo al regesto delle pergamene, a

⁹ Il RD n. 1861 del 26/3/1874, oltre agli archivi statali, istituì le Sovrintendenze per vigilare sugli archivi non statali delle provincie (art. 3), le cui circoscrizioni furono individuate dal RD n. 1949 del 31/5/1874. Sulle vicende di questi uffici, come le soppressioni del 1891 (RD n. 745 del 31/12/1891) cfr. E. LODOLINI, *Gli Archivi storici dei comuni delle Marche*, in «QRASAS» n. 6, Roma 1960; ID., *Organizzazione e legislazione archivistica italiana: dall'Unità d'Italia alla costituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali*, Bologna 1985.

¹⁰ I comuni furono obbligati a conservare gli atti, riordinarli, farne inventario e depositarlo in due copie, cfr. RD n. 445 del 9/9/1902, art. 69; Circolari del Ministero dell'Interno emanate il 23/5 e 16/6 del 1906, n. 8900/20; Circolare della Sovrintendenza degli archivi romani emanata il 22/9/1906, n. 3111. Gli inventari dovevano essere depositati presso l'Archivio di Stato di Roma.

¹¹ La Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Umbria, Marche nacque con RD n. 1003, del 27/11/1862.

¹² M. MICHAELI, *Memorie storiche della città di Rieti*, voll. I-IV, Rieti 1899. Scarse le notizie biografiche, nell'ambito della sua attività di avvocato risulterebbe un omonimo presso il decurionato di Bari dal maggio al luglio 1864, in qualità di «regio delegato straordinario», cfr. V. A. MELCHIORRE, *Il comune di Bari. Cronologia delle amministrazioni e delle attività dal 1806 al 1989*, Bari 1989.

¹³ C. LATINI, *Memorie per venire alla compilazione della storia di Rieti, raccolte da Carlo Latini di Collalto. 1830*. Il manoscritto è conservato in quattro tomi presso la Biblioteca comunale di Rieti.

¹⁴ Cfr. F. A. FERRETTI, *L'archivio e la biblioteca della cattedrale di Rieti. La lipanoteca episcopale*, Rieti 1939, p. 39.

¹⁵ Alessandro Bellucci, professore di lettere italiane presso il Regio liceo Marco Terenzio Varrone di Rieti, il 13 febbraio 1888 scrisse alla giunta municipale reatina per offrire la sua disponibilità a compilare un inventario dell'archivio comunale, senza alcun compenso, alla sola condizione che il comune si facesse carico delle spese di stampa purché inferiori a 120 lire. La giunta municipale diede il suo assenso scritto solo il 22 dicembre 1888, quando il lavoro di inventariazione era già stato avviato. Il tipografo, Salvatore Trinchi, nel 22 maggio 1890 aveva completato una prima stesura con l'appendice, nonostante ciò, sei anni dopo, non era stata effettuata ancora quella definitiva, quando sopraggiunse un altro inconveniente: Bellucci fu trasferito al Regio istituto tecnico di Roma. Egli ottenne dal municipio di Rieti l'autorizzazione a recare con sé quella documentazione di cui aveva bisogno per completare l'opera. Quando il 25 aprile del 1899 il tipografo scrisse al comune che il preventivo della stampa dell'inventario era giunto ad una somma di 420 lire, fu deliberato di saldare tale debito e di mandare al macero le pagine già stampate. Recependo immediatamente queste disposizioni, Salvatore Trinchi salvò dalla distruzione solo alcune copie dell'inventario stampato, una delle quali aveva l'appendice ancora in bozze. Alcuni anni dopo il sindaco di Rieti scrisse al Bellucci, che insegnava presso il Regio istituto tecnico di Perugia, per avere informazioni su quelle pergamene che aveva avuto in prestito, seguì un lungo e vivace carteggio.

cui seguì una descrizione delle serie principali dell'archivio antico, che rispecchiavano totalmente la struttura deducibile dall'inventario compilato nel Seicento, dal quale il Bellucci si differenziò solo per l'aggiunta di alcuni volumi e registri prodotti nel secolo successivo. Egli non esplicitò in modo chiaro l'evento che aveva provocato una frattura molto grave nell'archivio comunale, cioè lo spostamento di una parte di pergamene presso l'archivio vescovile, avvenuto a metà del secolo XVI, puntualmente individuata da Gabriel Naudé¹⁶ che definì tale documentazione come «Carte spettanti al comune». Bellucci si limitò ad inserire nelle pagine finali dell'inventario gli elenchi di quelle pergamene portate in cattedrale, elenchi, che nella seconda metà del Settecento furono più volte controllati e aggiornati per ordine delle magistrature locali e centrali. Le vicissitudini relative alla stampa del volume purtroppo, non gli consentirono di fare chiarezza sulla provenienza di quelle pergamene riportate nell'appendice, che erano la copia degli inventari settecenteschi compilati da Valerio Michelini, padre domenicano (cfr. Inventari ed elenchi). Dalla distruzione della maggior parte delle bozze dell'inventario, ordinata dall'autorità comunale per arginare le spese tipografiche, si salvarono solo alcune copie, una sintesi delle quali fu pubblicata ne' «Gli archivi della storia d'Italia» da Giuseppe Mazzatinti.

Nell'ambito delle problematiche relative all'istituzione della Sezione di Archivio di Stato, che portarono ad una ricognizione delle fonti esistenti sul territorio da parte dei funzionari dell'amministrazione archivistica, si inquadra la collaborazione di Angelo Sacchetti Sassetti, ricercatore e profondo conoscitore delle carte comunali. Egli integrò le serie incomplete dell'inventario di Bellucci in un dattiloscritto e si preoccupò di individuare quelle pergamene che le autorità comunali gli avevano consentito di condurre a Perugia per ultimare i registi¹⁷. Per rendere attuabile il trasferimento dell'archivio, Sacchetti organizzò le filze della Miscellanea, stilò un elenco sommario per gli atti giudiziari senza distinguere i diversi uffici, dal quale risultavano 781 volumi, mentre il Bellucci riportava solo 39 libri degli atti civili e criminali.

Il nucleo documentale denominato Miscellanea 2, costituito da decine di pacchetti e filzette chiuse, non era mai stato oggetto di ordinamenti né ricognizioni sommarie. Soltanto negli anni Settanta del Novecento fu avviato un lavoro di spianamento e cartulazione, la documentazione fu inserita in due buste denominate «Carte di governo» e una nelle lettere della Miscellanea.

Il Carteggio amministrativo, costituito da oltre 5000 fascicoli, non disponeva di nessun mezzo di corredo ad eccezione di 116 pezzi compresi tra il 1816 e il 1834, che erano stati censiti per ordine dell'amministrazione pontificia dopo la Restaurazione.

Un primo passo per la realizzazione di un strumento complessivo che tenesse conto delle vicende e della storia istituzionale del comune reatino è stato il lavoro di sintesi compiuto in occasione della pubblicazione della Guida degli archivi storici della provincia di Rieti nel corso del 2000. In quella circostanza fu costruita una struttura delle serie, che integrasse i nuclei documentali anzidetti, secondo l'articolazione dell'Antico regime, del Periodo francese (della prima e seconda occupazione), della Restaurazione, del Regno d'Italia, della Repubblica italiana, degli Archivi giurisdizionali, degli Archivi aggregati¹⁸.

La struttura istituzionale unitaria della documentazione comunale è stata realizzata avvalendosi del lavoro di ordinamento e schedatura effettuato nell'ambito di un progetto riguardante il complesso dei fondi conservati dall'Archivio di Stato di Rieti,

¹⁶ Sull'opera di Gabriele Naudé si ritornerà nelle pagine successive.

¹⁷ ASRi, Archivio della Direzione.

¹⁸ La voce Rieti in «Guida degli archivi storici comunali della provincia di Rieti», Rivista storica del Lazio, anno VIII, n. 3, Roma 2000.

utilizzando una base di dati informatizzata che ha consentito di salvaguardare le diverse provenienze e di non alterare la composizione dei nuclei.

Tra il 1996 e il 2000, sotto la guida di Agostino Attansio, all'epoca direttore dell'Istituto, fu attuato un piano di lavoro che prevedeva nuovi ordinamenti, ma anche la revisione e l'informatizzazione dei mezzi di corredo già esistenti nella sala di studio, nonché la digitalizzazione del fondo membranaceo e di altre importanti serie documentarie. Il programma piuttosto ambizioso, fondato sull'acquisizione di immagini e l'informatizzazione degli strumenti inventariali¹⁹, è proseguito negli anni successivi (2001-2009), durante la direzione di Irma Paola Tascini. Nell'ambito di questo piano di lavoro, l'ordinamento dell'archivio comunale è stato realizzato con l'apporto di un gruppo di persone piuttosto diversificato, che ha fornito, secondo le attitudini e le propensioni il proprio contributo, armonizzato da una visione complessiva del fondo stesso²⁰.

ISTITUZIONI COMUNALI REATINE

IPOTESI SULLE ORIGINI

Basandosi sui modelli interpretativi formulati dalla recente storiografia sulla civiltà comunale²¹, che coinvolge la critica delle fonti e la loro utilizzazione nella storia dei comuni cittadini, per affrontare il tema delle scritture del comune reatino²², ci soffermeremo brevemente sui nessi esistenti tra la realtà istituzionale che questo riuscì ad esprimere nelle sue prime aggregazioni e la sua evoluzione verso forme statuali più stabili²³. L'aumentata produzione delle fonti dal XII secolo in poi e le modalità di tale

¹⁹ Fu organizzato un laboratorio digitale dotato di macchinari che per l'epoca erano piuttosto evoluti, tra i quali due scanner e un dorso digitale. Oltre a ciò diversi computer dotati del sistema operativo Office, in particolare del database Access, per trasformare i mezzi di corredo esistenti e compilare quelli realizzati successivamente.

²⁰ Si tratta di: Liana Ivagnes, responsabile della nostra biblioteca, che ha schedato analiticamente i volumi delle Riformanze. Inoltre dei seguenti collaboratori esterni: Silvia Dionisi, curatrice dei registi delle pergamene e delle note ad esse propedeutiche. Mariangela Prencipe ha realizzato l'inserimento dei dati delle Rubricelle in una base dati autonoma rispetto a quella dell'inventario. Francesco Cianca e Andrea Petrini hanno schedato, con modalità dettagliate e scrupolose le buste della Miscellanea successive al secolo XVI, tralasciando quelle contenenti documentazione «miscellanea» vera propria, le informazioni minuziose del campo note, saranno disponibili in una base dati per consultare la quale sarà predisposta un'interfaccia semplificata. Alcune buste del fondo stesso sono state analizzate sommariamente anche da Francesca Piantoni. La schedatura del fondo giudiziario è stata effettuata da Andrea Petrini per gli atti a partire dal secolo XVII, il quale, ha analizzato anche gli antichi inventari. Infine Maria Teresa Marinelli durante l'esperienza di volontariato ha schedato sommariamente una parte della documentazione della Miscellanea n. 2, provvedendo al suo condizionamento.

²¹ *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998. La raccolta di saggi è indirizzata alle problematiche relative alla critica delle fonti e alla loro utilizzazione, in particolare a quelle che privilegiano il momento della «produzione» dello scritto. Nell'introduzione sono affrontati i nodi peculiari della «storia delle città» e delle «scritture del comune», partendo dalle cronache medievali e dalle storie cittadine coeve, attraversando la stagione erudita, illuministica e romantica fino alla produzione storiografica dell'Ottocento e del Novecento (L. A. Muratori, Sismondi, F. K. Savigny, H. Leo, C. Cattaneo e G. Tabacco).

²² A. I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in «Comuni e signorie: Istituzioni, società e lotte per l'egemonia» Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, vol. IV, Torino 1981, pp. 449-587, nell'esaminare il tema storiografico relativo al comune, l'autore sottolinea la differenza tra il concetto di comune e di città, affermando che le problematiche relative alle fonti non possono essere risolte da uno spostamento di direzioni: dalla città al comune, dal comune agli organismi istituzionali. Il saggio riporta inoltre una bibliografia molto articolata e puntuale dell'evoluzione del comune.

²³ Sull'alfabetizzazione e il «manifestarsi di una cultura dello scritto» in età medievale e moderna: J. GOODY, *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, Torino 1988 e G. R. CARDONA, *Antropologia della scrittura*, Torino 1981.

incremento erano collegate ai primi passi della vita politica istituzionale²⁴, fenomeno che dovette manifestarsi anche nel mondo urbano reatino, permeato di tradizioni legate al patriottismo cittadino e al culto dei santi. In questo ambiente culturale²⁵ agirono una sorta di «intellettuali civici» notai, giudici, bibliotecari e persino dei personaggi denominati «numerocultori»²⁶, le iniziative dei quali rappresentano la testimonianza di quella rete di rapporti giuridici tra pubblico e privato²⁷, che probabilmente ebbe scarsa coerenza topografica, ma che costituì il «preludio» e il «modello» per le nascenti autonomie comunali nella città. La storiografia è concorde nel ritenere che nei comuni dell'Italia centrale, la nascita delle istituzioni autonome si ebbe quasi con un secolo di ritardo (sec. XII); come indizio sicuro, in mancanza di fonti omogenee e abbondanti, alcuni autori indicano la presenza dei consoli²⁸. Nel caso reatino occorre partire da studi eruditi ottocenteschi, quali il Michaeli, oppure da alcuni trattatelli e memorie di epoca precedente²⁹ compilati da Galletti, Vittori e Angelotti. Nelle Memorie storiche del Michaeli, sono riportate alcune ipotesi sull'esistenza di istituzioni comunali già a partire dalla metà del sec. X, mentre i diversi studiosi che hanno affrontato questo

²⁴ Esisteva un rapporto molto stretto tra «scritture di uso pratico» e «forme di governo», G. TABACCO cfr. *Introduzione storiografica* in ID., *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 3-47.

²⁵ G. TABACCO, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in «Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII». La persistenza di una cultura dello scritto nell'altomedioevo, aveva consentito all'Occidente europeo di superare la depressione delle invasioni barbariche. Nel periodo carolingio la convergenza del potere regio e dell'autorità ecclesiastica amplificò tale uso, accanto ad un livello di produzione superiore, codici di contenuto letterario, storiografico e teologico, si ebbe una persistente redazione di *cartae* e *notitiae* di interesse privato, mentre l'attività regia anziché essere fonte di norme generali e procedimenti amministrativi, si riduceva ad una emissione disordinata di privilegi. Nel vuoto politico che dovette permeare anche la società medievale, lo scritto divenne «uno strumento» per garantire un minimo di stabilità nei rapporti sociali, mentre il diritto divenne la sua dimensione fondante: nell'apparente disordine, esisteva un ordine intimo.

²⁶ A CapRieti, Arm. IV fasc. 1 n. 9, alcune osservazioni sul documento sono riportate nelle pagine successive.

²⁷ P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991. La realtà istituzionale tra il XI e il XII secolo si esprime attraverso una produzione diversificata di documenti sciolti, i quali attestavano l'azione giuridica di un soggetto in rapporto ad un altro, consuetudine in uso presso le autorità pubbliche quando concedevano privilegi nei confronti dei destinatari, come pure presso le autorità signorili che definivano i rapporti patrimoniali con atti privati, anche quando questi rapporti coinvolgevano la sfera pubblica. Erano gli «instrumenta» che definivano i rapporti con l'esterno: autorità regia, signorie del territorio, vescovo, altri comuni. Si trattava di forme documentarie incerte, frutto del peculiare rapporto tra notaio e istituzione comunale, aventi una mutevolezza formale legata alla dipendenza dalla *fides publica* notarile, cfr. A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in «Studi in onore di Leopoldo Sandri», Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVIII, Roma 1983, pp. 759-772.

²⁸ J. C. MAIRE VIGUER, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in «Storia d'Italia», diretta da GALASSO, Utet, vol. VII, Tomo II, pp. 323-575, l'autore considera basilare questo dato, perché costituisce un elemento di continuità rispetto agli episodi di crisi, ma afferma che la storiografia più recente ha rinnovato la problematica delle origini comunali. Anziché soffermarsi alla trafilata delle istituzioni, esso procede ad un'analisi dei gruppi sociali che compongono il ceto dirigente nel corso del periodo precomunale e osserva, attraverso i cambiamenti di questa nebulosa, il progressivo rimaneggiamento delle strutture politiche. Inoltre egli ritiene che per le città del Lazio, Marche e Umbria, i documenti dei secc. XI-XII siano scarsi e troppo poco studiati.

²⁹ Si tratta delle seguenti opere: M. MICHAELI, *Memorie storiche della città di Rieti*, voll. I-IV, Rieti 1899. P. L. GALLETI, *Memorie di tre antiche chiese di Rieti*, Roma 1765. M. VITTORI, *De antiquitatibus Italiae et urbis Reatis*, (1518-1572). P. ANGELOTTI, *Descrizione della città di Rieti*, Roma 1635. Inoltre *Dissertatio uncula epistolica de Reatina Urbe, agroque, Sabinaque gente*, dal titolo *De quesiti per epistolam, libri III*, A. MANUNZIO stampato in Venezia nel 1576.

tema, Bellucci, Palmegiani, Riccardi, Cherubini, Sacchetti Sasseti, Brezzi, Verani, asseriscono che a Rieti ciò avvenne intorno al 1171. Nell'ambito di ricerche sulla topografia urbana è stata segnalata l'importanza di un documento³⁰, che anticiperebbe questa presenza consolare di circa trenta anni³¹. La produzione storiografica che ha trattato in un contesto più generale il nostro territorio, come Maire Viguer, suggerisce di affiancare alle attestazioni della presenza di consoli, un'indagine più ampia del periodo precomunale. Il rinnovato approccio alle problematiche sulle origini del comune e la scarsità e inadeguatezza delle fonti³², dovrebbero essere sorrette da uno studio del ceto dirigente e dei rimaneggiamenti di cui sono state oggetto le strutture politiche, cercando di individuare le dinamiche che avrebbero poi innescato i mutamenti politici e sociali, dai quali sarebbero sorti gli istituti comunali reatini. Il problema delle origini richiederebbe di risalire anche a quei fattori che hanno segnato lo sviluppo di questa città, come la morfologia del territorio, la conquista romana e le invasioni germaniche. In particolare la dominazione longobarda che spezzò l'Italia in due e spazzò via il ceto romano, quindi successivamente valutare l'influenza dei carolingi, infine la centralità del vescovo reatino nel processo di dissoluzione dello «stato nel Lazio». Fattori che, tra il X e XI secolo, con buona probabilità favorirono la nascita di organismi che mutuando da forme di potere vescovile si trasformarono in «istituzioni autonome». D'altronde gli interrogativi posti sono i medesimi che, in altre circostanze, espresse il Bellucci quando scrisse la «storia municipale» di Rieti³³. Gli ostacoli maggiori si incontravano nel periodo che andava «dalle misteriose origini del comune, forse nel secolo XII, all'anno 1376», poiché l'assenza o l'estrema povertà di documenti o di cronache obbligavano gli studiosi ad «induzioni desunte dagli avvenimenti generali», ad analogie con paesi limitrofi e ipotesi artificiose. Infatti per Rieti erano restati «malsicuri frammenti», «un piccolo numero di fogli di carta bambagina di riformanze dal 1266»³⁴ e «lo statuto del 1349»³⁵. La difficoltà della ricerca delle origini del comune proveniva, secondo il Bellucci, dalle condizioni in cui si trovava l'archivio:

«(...) Innanzi del secolo XIII, nessun documento esiste; di quelli che la storia di Rieti si riferiscono, conservati nel vetusto archivio della Cattedrale, i più riguardano la storia ecclesiastica; non esistono documenti né numerosi né pieni e continuativi, come riformanze o simili libri e registri, in tutto il secolo XIII e XIV, tranne pochissime iscrizioni, poche pergamene riguardanti più privati che pubblici negozi, e i libri delle Riformazioni, non senza difetti e lacune, solo a cominciare dagli ultimi dell'anno 1376. Un corpo, insomma regolare di documenti scritti che

³⁰ T. LEGGIO, *Per la storia e la topografia di Rieti nel medioevo, la nascita del comune reatino nel 1140 o nel 1141 e un documento ignorato*, in «Il Territorio», anno IV, n. 2 mag. - ago. 1988. L'autore riferisce le ipotesi del Gori che sono riportate dal Michaeli, inoltre esamina sinteticamente gli studi effettuati da Bellucci, Palmegiani, Ricciardi, Cherubini, Sacchetti, Brezzi, Verani, Maire Viguer e aggiunge un contributo personale analizzando un documento controverso, trascritto nel *Chronicon Farfense* ed edito dal MURATORI, che porterebbe ad anticipare l'origine del comune reatino.

³¹ La presenza della podestà a Rieti è attestata nel 1197, in una lettera di Celestino III, cfr. P.F.KEHER, *Italia Pontificia*, vol. IV, Roma 1909, p. 24. Inoltre T. LEGGIO, *Tarano nel medioevo. Ascesa e declino di un castello sabino*, Tarano Sabino 1995, pp. 32-33.

³² J.C. MAIRE VIGUER, *Comuni...* cit....

³³ A. BELLUCCI, *Sulla storia dell'antico comune di Rieti. Note e documenti (Dal comune alla Signoria della Chiesa)*, in «BDSPU», vol. VII, Perugia 1901, pp. 389-445.

³⁴ Non sono mai pervenuti all'Archivio di Stato questi fogli del 1266.

³⁵ Il Bellucci sosteneva che la copia dello Statuto a noi pervenuta, fosse una delle più antiche, il complesso delle problematiche relative allo statuto sono state analizzate da M. CAPRIOLI, nel suo volume *Lo Statuto della città di Rieti dal secolo XIV al secolo XV*, «ISIM», Fonti per la storia dell'Italia medievale, *Antiquitates* 30, Roma 2008.

accompagni e segua la vita del comune non si trova che dopo l'anno 1376 (...). (...) Lamentabile e doloroso è, dunque, lo stato dell'antico archivio: del quale, se un incendio o un rubesto tumulto, un cataclisma, insomma, prodotto dalla natura e dagli uomini, può spiegarci il tardivo, ma repentino apparire bello e formato e quasi adulto, le lacune però e i mancati, dal 1376 in poi, non possono essere provenuti che da una continuata e dannosa incuria nella custodia dei tesori delle patrie memorie. (...)».

Un archivio che, secondo l'immagine che ci è stata trasmessa, si costituisce quindi nella tarda età comunale e presenta alcuni problemi strutturali: i documenti sulla storia di Rieti dei secc. X-XII si trovano nell'archivio della cattedrale, mentre quelli più antichi, appartenenti al fondo comunale sono le pergamene del sec. XIII. Cercare le origini del comune di Rieti nelle carte dell'archivio capitolare, conduce inevitabilmente a porre quesiti sull'esistenza di una signoria vescovile alla fine del X secolo³⁶ e sui suoi legami con i ceti emergenti, non di meno sugli espedienti adottati per preservare la propria memoria. Diversi documenti conservati presso il capitolo³⁷ permettono di ipotizzare che intorno al Mille il vescovo di Rieti, pur non avendo beneficiato di una «concessione diretta ad esercitare un titolo giuridico» era diventato un punto di riferimento nell'aggregato sociale reatino, attuando una politica di consolidamento della base patrimoniale e perseguendo l'estensione della giurisdizione nella zona della Valle di Canera ad ovest della città. Secondo il Toubert, la curia vescovile riuscì ad acquisire una dignità signorile senza il ricorso agli istituti feudo vassallatici, ricorrendo invece a concessioni di tipo enfiteutico fino alla terza generazione (Note storiche)³⁸. Quale fosse il legame esistente tra le due istituzioni, il grado di conflittualità o di intima dipendenza è molto difficile da definire, tuttavia nell'archivio capitolare esistono testimonianze che ci consentono di formulare alcune ipotesi. Si tratta di un rotolo pergameneo³⁹, che è possibile definire come «produzione documentaria»⁴⁰ del comune reatino nel suo periodo originario, quindi come il risultato di quella attività nella quale erano coinvolte altre entità istituzionali e altri interlocutori negoziali, dove compaiono come suoi rappresentanti «soci, bibliotecari, numero cultori, consoli».

³⁶ S. TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, «PAS», Saggi 52, Roma 1999. L'autore effettua anche un bilancio degli studi a livello locale.

³⁷ G. MAZZATINTI, *Gli archivi della storia d'Italia*, vol. IV, Rocca S. Casciano 1906. Per realizzare la voce dell'Archivio capitolare di Rieti l'autore aveva utilizzato l'inventario delle pergamene di G. Naudé (1638) che insieme all'elenco di G. Marchetti Tomasi dei primi del Novecento, sono gli unici strumenti che descrivono il fondo. Le informazioni desunte dai «registri» del Naudé/Mazzatinti sono state inserite in una tabella di Access, che ha consentito l'analisi di un discreto numero di atti dei secc. X-XII, ma soprattutto il confronto dei loro caratteri estrinseci e intrinseci.

³⁸ ACapRieti, Arm. IV, B, 1, 1178. Nel 1178, l'imperatore emanò un provvedimento per confermare alla Chiesa reatina le prerogative e i possedimenti ad essa spettanti, sottolineando la necessità di tutelarla dalle ambizioni e «dei consoli» e «del comune» di Rieti, per una edizione del diploma cfr. F. GORI, *Una lapide commemorante il matrimonio celebrato in Rieti nel 1185 tra Costanza di Altavilla ed Enrico VI di Hoenstaufen*, Rieti 1898, p. 35. Tali concessioni furono confermate da Enrico VI nel 1191, cfr. ACapRieti, Arm. IV, B, 2.

³⁹ ACapRieti, Arm. IV, Fasc. K, n. 8, 1171. Il rotolo è composto da due pergamene cucite; una trascrizione della prima è riportata da M. MICHAELI, *Memorie...* cit.

⁴⁰ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia, periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, «DSPU», Fonti per la Storia dell'Umbria, n. 15, Perugia 1988. Il documento più antico della produzione comunale perugina è considerato quello dove figurano i consoli. L'autore determina in modo ampio la «produzione documentaria del comune» identificandola come il risultato dell'attività documentaria del comune che coinvolge anche altre entità istituzionali e altri interlocutori negoziali. Quindi la documentazione prodotta dal comune include: atti del comune, atti d'ufficio, registri originali ed estratti, scritture semplici, un documento lapideo, vol. I, pp. XVI-XXVIII.

Nel documento i rappresentanti più insigni della città, laici ed ecclesiastici parteciparono in modo corale allo svolgersi di un negozio che rivestiva un «interesse collettivo». Questo scritto ne costituiva una garanzia e una testimonianza, e se non separa in modo netto gli ambiti di azione delle due figure istituzionali, assume un particolare rilievo riguardo alla sua «tradizione» e alle modalità della sua «conservazione»⁴¹, perché mostra come la rete delle relazioni del comune ruotava intorno all'immediato interlocutore esistente nel territorio: il vescovo⁴². L'atto fu rogato nella cattedrale dinanzi alle figure più rappresentative della società reatina, il vescovo, i canonici, i consoli, un numero di testimoni assai significativo per l'epoca⁴³, e «molti altri» che «udirono e videro». Ulteriori elementi per chiarire il processo evolutivo del comune reatino si trovano in altre carte prodotte nell'ambito di quella attività che mirava a espandere il patto associativo, la base patrimoniale e tutelare gli interessi degli associati⁴⁴. A tale proposito si ricordano una cessione di beni al vescovo da parte dei consoli reatini, avvenuta nel 1180, redatta alla presenza di un ufficiale del duca Corrado⁴⁵ e un altro atto del 1188⁴⁶. Questi scritti, redatti ancora nella forma dell'«instrumentum», presentano differenze significative⁴⁷, che sono il riflesso della mutata attività docu-

⁴¹ P. CAMMAROSANO, *Italia...* cit.

⁴² ACapRieti, Arm. IV, Fasc. K, n. 8. Nella prima parte del rotolo è riportato un contratto di locazione, *sive precariae*, fino alla terza generazione, stipulato tra i fratelli Sinibaldi di Poggio Bustone e il vescovo, alla stesura del quale avevano partecipato i 10 consoli della città e 5 testimoni. Nella seconda è scritto, un breve «recordationis et refutationis et permissionis et obligationis», stipulato nell'episcopio reatino nelle mani del vescovo, con le sottoscrizioni dell'economista e dei canonici presenti, poi quelle dei 10 consoli della città di Rieti anch'essi presenti e otto testimoni. Il «breve recordationis» accessorio al contratto, conteneva le garanzie per il pacifico possesso del bene acquisito.

⁴³ Il PRATESI, *Appunti...* cit., ritiene che la progressiva sostituzione delle sottoscrizioni testimoniali con la semplice *notitia testium* e la riduzione del numero dei testimoni sia un primo indizio della emersione della *publica fides* del documento privato su un terreno diverso da quello della legislazione positiva (sec. X-XII).

⁴⁴ Analizzando le pergamene capitolari, si osservano le denominazioni più ricorrenti: *iudex et notarius, iudex et scriniarius, sancte Romane Ecclesie et Reatine civitatis scriniarius*. Il rogatario del documento in esame aveva usato soltanto la denominazione *iudex*, il PRATESI, *Appunti...* cit. collega questa modalità alla mancanza di un'adeguata garanzia nella prassi documentale comune, oppure al fatto che le parti contraenti non godevano ancora di piena capacità giuridica.

⁴⁵ ACapRieti, Arm. IV, L, 9, 1180 ago. 8, «(...) Nos/Reatini consules una cum Lodoyco baiulo Domini nostri (duceris) Conradi, ser Berardo Pasinellus atque Sinibaldus Crescentius atque Rainaldus Adenagonis atque (Innocentius Iannis [de] Monte) atque Alexander Paxinelli atque Rainaldus Oliverii atque Rainaldus Simeonis, hac die tempora bona voluntate (consilis) scilicet ser Sassonis numerocultores atque Malpiliu bibliotecari, investimus te presbiterum Benedictum iconomum ecclesie Reatine civitatis scilicet episcopatus, pro ipsa Ecclesia, de toto tenimento, quod fuit Gualterii de Trozo, terrarum silvarum vignarum (...) Colle de Vasca. Rainaldus Berardus rustici. Senebaldus Teodini. (Lotarius) Fragulinus. Testes Tancreda de Rocca, Gerardus Odricus. Benedictellus. Testes Rainerius de Gezo. Benedictus de (Asceriso Bonucatus), (...). Berardus Dei gratia sancte Romane Ecclesie et Reatine civitatis scriniarius ad perpetuum memoriam (...).» Si segnala l'uso di *y* per *i*; e per *ae, oe*.

⁴⁶ ACapRieti, Arm. IV, M, 1, 1188 ago. 14, «(...) Nos quod esset Lodoycus Domini Conradi ducis baiulos et consules Reatini scilicet (...) pro nobis et nostris sociis (...) concedimus et confirmamus».

⁴⁷ La struttura di questi documenti è la seguente: - invocazione, - data cronica, - testo in forma soggettiva («Nos Reatini consules» e «Nos quod esset Lodoycus Domini Conradi ducis baiulos et consules Reatini»), - sottoscrizione del redattore, - data cronica incompleta (mese e indizione) posta in fondo al documento prima delle sottoscrizioni testimoniali, - *completio* del rogatario. Nella *subscriptio* dell'atto del 1180 compare: «quam soprascriptendam nos dicte consules rogavimus Berardus Sprangonis sancte Romane Ecclesie et Reatine civitatis scriniarius, in mense et indictione superdicta»; mentre in quello del 1188 più semplicemente: «quam scribere rogavimus Berardus Sprangonis iudicem et scriniarius, in mense et indictione superdicta». Pur presentando la medesima struttura, dove la data cronica incompleta è spostata in fondo al documento prima delle sottoscrizioni testimoniali e della *completio* del rogatario, i due documenti hanno una *subscriptio* diseguale, infatti i consoli, che agiscono anche a nome dei loro soci non compaiono nella sottoscrizione dell'atto del 1188.

mentale degli organismi comunali reatini. In questa fase, avendo le autonomie cittadine reatine raggiunto un sufficiente grado di stabilità, ma non disponendo ancora di un ufficio per la documentazione, è ipotizzabile che per affermare la credibilità del documento si affidassero al notaio-scriniario, figura che, come largamente accertato dalla storiografia, permise in modo capillare tutta l'età comunale.

Il consolidamento delle autonomie avvenne in un contesto politico e culturale influenzato da quanto accadde prima e dopo la morte di Enrico VI, quando i suoi rappresentanti furono cacciati dal ducato di Spoleto, Roma giurò fedeltà, gli inviati del papa ottennero anche i giuramenti di Spoleto e Perugia, poi anche di Rieti. Nel marzo del 1198 Corrado dopo essersi offerto vassallo del ducato, si assoggettava incondizionatamente⁴⁸. Da un lato maturava l'esperienza consolare⁴⁹, dall'altro, nel vuoto di potere venutosi a creare, si inserì l'azione di Innocenzo III, che muovendosi sulle basi dei suoi predecessori, realizzò un potenziamento del potere papale⁵⁰. Egli, secondo interpretazioni tradizionali⁵¹, ebbe «la prontezza e l'audacia» di cogliere il momento propizio, per far riconoscere sui territori dell'Italia centrale, l'effettiva sovranità della Chiesa e non solo «quoad possessionem». In definitiva l'assoggettamento allo Stato ecclesiastico fu un elemento che rafforzò la posizione dei comuni del Patrimonio, in quanto riconosceva le loro libertà e rendeva legale uno stato di fatto, derivato spesso da usurpazioni di terre⁵².

Interpretazioni recenti, invece, valutano il patto tra «Chiesa e comuni» istituito nel secolo XIII, in un quadro di divergenze strutturali che sul piano pratico, furono risolte attraverso mediazioni continue e adattamenti⁵³. Un processo che presenta molti elementi costitutivi del rapporto che sorgerà tra «città e Stato della Chiesa» nel secolo XV, quali fedeltà, fisco, giurisdizione del tribunale rettorale, nomine di alcuni ufficiali, al quale Rieti non fu estranea. Nel 1226 il pontefice Onorio III concesse a Rieti il privilegio della sua protezione. Meno conosciuto è il breve inviato da Alessandro IV, nel 1254, a tutti i «podestà, rettori e comuni» della diocesi con il quale obbligava gli uomini, compresi tra i 14 e 70 anni, di prestare giuramento di fedeltà alla Chiesa⁵⁴.

⁴⁸ Nel territorio di Lugnano persistette uno stato di conflittualità, cfr. A.S. SASSETTI, *Rieti e gli Urslinger (1251- 1256)*, in «ASRSP», LXXXV- LXXXVI, 1962- 1963, pp. 1-24.

⁴⁹ Nella donazione al monastero di S. Matteo di Montecchio del 1204, in copia del 1244 ago. 24, riportata da E. DUPRÉ THESAIDER, *L'Abbazia di San Pastore presso Rieti*, Rieti 1919, p. 75, i consoli agiscono *pro nobis et populo*.

⁵⁰ Per la storia dello Stato ecclesiastico fino al secolo XIV cfr.: D. WALEY, *Lo Stato papale del periodo feudale a Martino V*, in «Storia d'Italia», diretta da G. GALASSO, Vol. II, Tomo II, pp. 229- 320. Inoltre G. ERMINI, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, in «ASRSP», Vol. XLIX, 1926, pp. 5-126.

⁵¹ G. ERMINI, *Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell'Umbria nel sec. XIII*, in «BDSPU», vol. XXXII, 1932, pp.5-28. Il territorio fu diviso in cinque «province»: Campagna e Marittima, Patrimonio, Ducato di Spoleto, Marca di Ancona e Romagna, con a capo un rettore. In seguito si ebbero circoscrizioni minori come la Sabina e il Ducato di Urbino.

⁵² La tesi è espressa da G. ERMINI, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa*, I e II, in «ASRSP», XLIX, 1926-1927.

⁵³ E. PETRUCCI, *Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale*, in «Società e Istituzioni dell'Italia comunale: L'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)», atti del congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, vol. I, pp. 91- 135. Inoltre S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in «Principi e città alla fine del Medioevo» a cura di SERGIO GENUINI, PAS, Saggi 41, Pisa 1996, sottolinea che molti elementi costitutivi del rapporto tra città e Stato della Chiesa, presenti sul finire del Duecento, quali fedeltà, censi, giurisdizione del tribunale rettorale, nomine di alcuni ufficiali, saranno ritrovati anche nel Quattrocento.

⁵⁴ ACapRieti, Arm. VIII, D, 7, 1254, questa modalità, due secoli dopo, veniva utilizzata per censire i «capi degli uomini» e imporre una tassa per provvedere alla difesa.

In questo contesto il rapporto tra il comune reatino e la sede vescovile assunse un significato diverso. Le istituzioni cittadine, nonostante la disorganicità delle leggi che le regolavano, frutto del patrimonio consuetudinario, avevano raggiunto un'organizzazione pubblica che richiedeva la tutela delle proprie prerogative. Nei decenni tra la metà del XII secolo e i primi anni del XIII, caratterizzati da una grande fluidità, si esaurì la fase consolare e si affermò la figura del podestà⁵⁵, che raggiunse la sua massima espressione durante un ventennio carico di conflitti, nati in primo luogo con la curia vescovile, durante il quale dovette imporsi il problema della «salvaguardia» delle carte che attestavano i propri diritti e, di conseguenza, anche del «duogo» per la loro custodia.

ISTITUZIONI COMUNALI E SALVAGUARDIA DEI PROPRI DIRITTI

Accettando l'ipotesi che tra il X e XI secolo si affermò un organismo comunale reatino, come derivazione delle forme di potere vescovili, si è giunti al nodo centrale di questo breve scritto, che si propone di individuare le modalità con cui il comune ebbe cura delle carte poste in essere nel corso della iniziale attività di governo, delegandone la custodia o conservandole autonomamente anche se in modo disorganico⁵⁶. L'adozione di figure che si prestavano alla documentazione degli atti doveva essere avvenuta per stadi. Inizialmente per dare legalità all'atto era stata sufficiente la presenza di un giudice e di un uomo istruito, come ad esempio un bibliotecario o un uomo esperto nel far di conto, appartenente al gruppo dei consoli, in seguito furono i notai a collaborare con gli organi comunali⁵⁷. Durante la fase consolare, seconda metà del sec. XII, il comune di Rieti si avvale probabilmente dei notai che operavano nella cerchia vescovile, come accadeva in altri comuni dell'Italia centro-settentrionale⁵⁸. Valutazione importante, non tanto per l'interpretazione intrinseca dei documenti menzionati⁵⁹, ma per la dinamica istituzionale e sociale della quale il notaio, proveniente dall'ambiente vescovile, era interprete e partecipe allo stesso tempo. I documenti

⁵⁵ Sulla comparsa del podestà reatino intorno al 1197, cfr. L. A. MURATORI, *Antiquitates Italianae Medii Aevi*, Milano, 1738-1742; P. F. KEHER, *Italia Pontificia*, vol. IV, Roma 1909, p. 24, infine M. MICHAELI. Riguardo a studi recenti sul tema, cfr. S. DIONISI, *Istituzioni cittadine a Rieti al tramonto del regimene comunale*, in «Rivista storica del Lazio», n. 9, Roma 1998, pp. 37-78.

⁵⁶ La continuità nella prassi fra il periodo consolare e podestarile trae origine da alcune tendenze in atto nel secolo XII, che portarono a stabilizzare il legame tra l'istituzione comunale, il redattore delle sue scritture, la conservazione e la riproduzione in forme pubbliche di queste, cfr. G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in «Civiltà comunale: libro scrittura documento», atti del convegno, Genova 1989, p. 103. Inoltre Id., *Il notaio ufficiale pubblico dei Comuni italiani*, in «Il notariato italiano del periodo comunale», a cura di Pierre Racine, Piacenza 1999, pp. 47-56.

⁵⁷ Le problematiche relative alle origini del notariato italiano sono troppo complesse per poter essere trattate in queste brevi note, una sintesi che riunisce le diverse ipotesi in tre grandi gruppi è riportata nel testo di A. PETRUCCI, *Notari?. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958. L'autore ritiene che alcune interpretazioni abbiano anticipato troppo la nascita del notariato pubblico, collocandola nel secolo IX, mentre invece soltanto fra il XI e il XII secolo, il notaio avrebbe acquisito la *publica fides*.

⁵⁸ L'indagine fu condotta da P. TORELLI, *Studi e ricerche di Diplomatica comunale*, Mondovì 1915, Pubblicazioni della Regia accademia virgiliana di Mantova, p. 23 e sgg.. Analizzando gli statuti, dai più antichi a quelli del sec. XIII, egli constatò che di solito il notaio eletto nell'ufficio comunale, doveva appartenere al distretto o al vescovato, per nascita o per la permanenza nella giurisdizione da 5 a 25 anni. Inoltre la facoltà di esercitare la professione poteva derivare dalla concessione della cittadinanza o dall'appartenenza ad un collegio notarile, se esistente.

⁵⁹ L'ipotesi si avvale anche della valutazione di quegli elementi documentari evidenziati precedentemente in quei «primi atti» dei consoli reatini, come ad esempio la disposizione delle formule. Cfr. G. VITIANI, *Elementi di diplomatica*, ristampe anastatiche delle lezioni, Roma 1972, p. 74, alcuni paragrafi riguardano i documenti comunali.

redatti da questi notai, cambiavano nella sostanza, ma non nella forma, erano atti del comune, e valutandoli secondo lo schema proposto per l'ambito perugino⁶⁰, non potevano definirsi ancora «atti d'ufficio». Erano scritti prevalentemente nella forma dell'«instrumentum»⁶¹, la loro conservazione era delegata al vescovo o più semplicemente rimaneva loro affidata, in quanto stesi dai notai della compagine vescovile. Questo potrebbe spiegare, almeno in parte, la presenza nell'archivio capitolare dei primi atti prodotti dall'istituzione comunale reatina, che non avvalendosi ancora di un notaio stabile, incaricava di volta in volta un professionista. I magistrati del comune, che nella fase embrionale si erano rimessi completamente ad esso, non poterono prescindere dalla sua professionalità neppure in epoca tarda, quando furono organizzati dei veri propri uffici per la documentazione, le cancellerie⁶². Il passaggio dalla fase in cui il notaio traspose al comune la sua capacità autenticatoria, a quella in cui il notaio divenne suo funzionario, non fu omogeneo nelle diverse aree regionali, nella maggior parte dei casi si sviluppò un «problema di autorità» tra le istituzioni comunali e il notariato⁶³. A partire dal XII secolo i comuni cercarono di legare a se i redattori delle scritture, ma la figura del funzionario, si impose stabilmente durante l'età podestarile, i primi «officia», le prime attestazioni di «scribae publici», si affermeranno con la crisi del comune⁶⁴. Lo sforzo attuato dai regimi popolari e oligarchici per superare la cronica instabilità da cui erano caratterizzati, sovrastando le contrapposizioni dei gruppi, era finalizzato a costruire un apparato statale ordinato, che fondava la continuità del regime comunale su un ciclico alternarsi di funzionari forestieri⁶⁵ e si concretizzava attraverso l'assorbimento di un notaio funzionario. Anche nella città di Rieti il ceto notarile⁶⁶ può aver svolto un ruolo di collegamento tra i diversi nuclei di potere, in questo contesto alcuni di loro rappresentavano, punti di riferimento per le istituzioni, come «Berardus Sprangonis iudex et scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae

⁶⁰ BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico...*cit., la definizione «atti del comune» comprende quelli compiuti o ricevuti dal comune, inoltre da persone che operano per il comune o in nome del comune, se esercitanti una magistratura. In tali atti figurano in funzione di attore o destinatario: il comune, la città, il popolo, i consoli, il podestà, rappresentanti istituzionali vari, i consigli, un procuratore negoziale, il sindaco.

⁶¹ Si ricordano i documenti dell'archivio capitolare di Rieti citati in precedenza, in particolare quelli del sec. XI, dove si riscontrano cambiamenti importanti come la data cronica spostata all'inizio, il numero dei testimoni ridotto, l'indicazione *instrumentum*.

⁶² A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006.

⁶³ G. G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in «Le scritture del comune...» cit., pp. 43-66.

⁶⁴ Se le originarie autonomie comunali per legittimarsi e dare fondamento alle strutture del potere avevano fatto ricorso ai notai, questi trovarono la propria ragion d'essere nel servizio pubblico, cfr. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in «Le scritture del comune...» cit., pp. 170-186.

⁶⁵ G. VOLPE, *Medio Evo Italiano*, Firenze 1923, pp. 94-95. L'autore, nel confutare le posizioni di alcuni storici tedeschi, affermava che «il podestà non sorse come un ufficiale ben definito nei suoi attributi», anzi per diversi decenni si ebbe una fluidità istituzionale tra podestà e consoli, durante i quali il consiglio cittadino conservò una certa importanza. Quando furono messe in atto le norme sull'elezione di un podestà forestiero giunse a maturazione il consolidamento delle organizzazioni associative popolari.

⁶⁶ BARTOLI LANGELI, *Notai...*cit., il «nuovo notariato» fu una corporazione proporzionata, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, alla dimensione e all'importanza dello stato cittadino. Nell'area reatina, dopo il Mille, si hanno: *Benedictus iudex et notarius* (1056-1075); *Benedictus iudex* (1113); *Gisfredus Reatinus iudex et notarius* (1110-1133); *Nicolaus Reatinus iudex* (1157-1178); *Alexius iudex Narniensis* (1163, 1171); *Albertus Sabiniensis* (1166); *Thomas Asculi de Esculo* (1206. 1222); *Rainerius Terampnensis iudex* (1208); *Petrus Stabillis* (1216- 1221); *Iohannes Petri civis Reatinus* (1278-1303).

et Reatinae civitatis»⁶⁷. La sua figura è essenziale per definire le carte che ci sono pervenute perché, come risulta dall'abbondante produzione documentaria, esercitò la professione per un lungo periodo, dal 1180 fino ai primi decenni del 1200, durante il quale collaborò stabilmente col vescovo, ma ebbe modo di assistere altri enti ecclesiastici, come il convento di San Domenico⁶⁸ e svolgere la sua attività per il comune reatino. Oltre agli scritti già esaminati relativi ai consoli, Berardo Sprangoni fu il rogatario di alcune scritture dalle quali si desume l'operato di uno dei podestà eletti nella città di Rieti e di molta documentazione dei primi anni del secolo XIII, durante i quali la Chiesa reatina e il comune furono protagonisti di molti conflitti⁶⁹. Queste contrapposizioni lasciavano il loro sedimento materiale in forme diverse di scrittura: querele, testimonianze, transazioni, accordi e concordie. Uno dei motivi di scontro erano alcuni «capitoli»⁷⁰ probabilmente raccolti già nel 1215-1220, che ledevano gli interessi degli ecclesiastici. Berardo, su mandato del vescovo⁷¹, fu il redattore dell'estratto di un breve, che Gregorio IX avevano inviato al podestà e al consiglio del comune di Rieti, affinché fossero revocati alcuni di quei capitoli⁷² oggetto della controversia. Allo stesso tempo era il rogatario delle scritture del podestà nell'ordinaria amministrazione e nella vertenza che si concluse con la revisione di quello che potremmo definire una raccolta normativa delle consuetudini esistenti fino ad allora, avvenuta intorno al 1222⁷³, nella quale compaiono il camerario e i buoni uomini. Quindi molti degli indizi raccolti nei primi decenni del secolo XIII, convalidano l'ipotesi che doveva esistere un'articolazione istituzionale alla quale corrispondeva una prassi orientata alla conservazione delle carte prodotte, senza però poterne definire il reale svolgimento. La mancanza di un qualsiasi riferimento ad un cancelliere in quei decenni, presuppone l'esistenza di una collaborazione sporadica con il corpo notarile senza l'attuazione di un legame ufficiale, nello stesso tempo, permaneva una effettiva supremazia del notaio del podestà nella redazione dei verbali consiliari o di altri importanti documenti, perché risulta l'esecutore più credibile delle volontà dei consigli stessi. Non disponendo di indagini accurate sul notariato dell'area reatina, si può

⁶⁷ G. SAVI, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevi*, Roma 1999, la voce *Spranco*, rinvia a *Sprinco* quindi *Sprinconis* (1105- 1130), andrebbero effettuate ricerche per verificare un eventuale legame con *Sprangonis* (1198).

⁶⁸ Una parte della documentazione del convento di S. Domenico è conservata nel fondo membranaceo dell'Archivio di Stato di Rieti, aggregata da Sacchetti al fondo comunale, la restante si trova nell'Archivio generale dell'Ordine dei frati predicatori a S. Sabina in Roma. Qui si sono conservate 49 pergamene relative al convento di S. Domenico, tra cui una copia di alcune rubriche degli statuti. Il problema della dispersione degli archivi reatini fu esposto da G. VILLETTI, *Per la storia della chiesa e del convento di S. Domenico di Rieti*, in «Architettura storia e documenti», 1986/1. L'autrice affermava che i comuni frequentemente ricorrevano agli ordini religiosi per la custodia delle carte, ipotesi condivisibile, ma non sufficiente a spiegare quello che lei chiama «caratteri di promiscuità», «commistione originaria» complicati da processi di smembramento in funzione dei destinatari.

⁶⁹ ACapRieti, Arm. VI, D, 1, 1122; Arm. IV, L, 1154, 1177. Per contrasti sul possesso di Balbiano fu stipulata una transazione tra il comune «Nos quod esset Gregorius Tosetti potestas et Sinibaldus scriniarius» e *Rainaldus*, il presbitero della cattedrale, insieme ai canonici.

⁷⁰ Testimonianze sull'esistenza di *capitularia* del comune di Rieti si desumono indirettamente da alcune controversie.

⁷¹ Egli fu anche giudice per delega del vescovo, ACapRieti, Arm. II, C, 3, 1222, sentenza di *Sprangonis*.

⁷² ACapRieti, Arm. VIII, B, 8.

⁷³ ACapRieti, Arm. VIII, B, 8. Infatti rogò l'*instrumentum*, che concluse la controversia: «(...) Nos quidam Siniballus (...) vicarius domini Jacobi Iohannis capitanei et Reatine potestatis pro ipsa potestate et populo Reatino (...), con il consenso dei *cambariorum*, e dei *bonorum virorum* (...) *cassamus* (...).

ipotizzare che, tra il ceto notarile e l'istituzione ecclesiastica, doveva sussistere un legame molto solido. Nel quadro della politica pontificia duecentesca, finalizzata a riaffermare la sovranità della Chiesa, il mantenimento dell'egemonia nella cultura e nella prassi giuridica, poteva costituire un mezzo per contrastare lo sviluppo di istituzioni autonome. In tal senso la designazione di due notai reatini «ad tabellionis officium» da parte di Innocenzo III prima e Urbano IV⁷⁴, con una investitura indirizzata al podestà cittadino, testimoniano la preminenza e la capacità di influire sulla evoluzione della professione notarile esercitata nel territorio. Intorno alla metà del secolo XIII comune, chiesa, enti ecclesiastici, comunità, famiglie, furono protagonisti di molteplici controversie⁷⁵ discusse dinanzi al podestà e al giudice cittadino⁷⁶, che dettero luogo ad una grande quantità di estratti da quella documentazione «originale», conservata, probabilmente, presso la residenza podestarile. L'analisi di questi atti permette di cogliere qualche elemento riguardo all'organizzazione degli uffici e alle procedure adottate. Degli ultimi decenni del secolo XIII si hanno diverse testimonianze di «actarum repertarum in actis comunis Reatini», estratti da un «liber accusationum et dampnationum» fatto al tempo del podestà⁷⁷, inoltre di un atto stipulato nel «palatio domini Martini nunc hospiti» del podestà di Rieti.

FORME DOCUMENTARIE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE E LORO CUSTODIA, FRAMMENTI DI UN CARTULARIO

Le originarie autonomie comunali reatine, che avevano fatto ricorso ai notai per legittimarsi e dare fondamento alle loro strutture del potere, già nel secolo XIII avevano sviluppato un'articolazione istituzionale che ruotava intorno al figura del podestà, dando luogo ad una prassi documentaria orientata alla conservazione delle carte prodotte. Si può supporre l'adozione di una modalità mista con il ricorso alle botteghe notarili e alle sagrestie delle chiese principali, dove nel corso del secolo XIV si custodivano le ricevute del censo pagato al papa. Non è escluso che nello stesso tempo una parte necessaria allo svolgimento dell'attività di governo, restasse nella sede o nelle sedi che ospitavano le magistrature, come la residenza podestarile.

La documentazione più antica appartenente all'Archivio comunale di Rieti, è costituita dagli «atti del comune» emanati dal podestà⁷⁸. Si tratta di atti giudiziali (emancipazioni), ed extragiudiziali (strumenti di deposito, censo, compravendite, locazioni, donazioni, permutate, testamenti), nei quali le modalità di redazione erano rimaste più o meno le stesse, riferibili alla forma dell'«instrumentum», ma era mutata la sostanza. Non mancano atti afferenti alla sfera politica come arbitrati, concordie, patti, trattati. Il nucleo più tardo di questo fondo⁷⁹, presenta una distribuzione quantitativa secondo un andamento cronologico interessante: 1228, 1250-1256, 1280-

⁷⁴ ACapRieti, Arm. VII/A/3, 2, Pietro Stabili e Giovanni Nicolotti.

⁷⁵ ACapRieti, Arm. VIII/A.

⁷⁶ ACapRieti, Arm. IV/Q, 1242, sentenza di Egidio Aliotti, giudice dei malefici al tempo del podestà Benvenuto di Giovanni Aldebrandi. Nel documento Arm. VIII/A/1, 1251, viene citato Galgano giudice dei malefici del comune di Rieti.

⁷⁷ ACapRieti, Arm. II/E/2, 4; Arm. VIII/A/5.

⁷⁸ P. TORELLI, *Studi e ... cit.*. Si definisce pubblico tutto ciò che *de archivio publico producitur*, «atto pubblico» è quello delle pubbliche autorità per se stesso, per ragione cioè del soggetto da cui emana e non per il notaio che lo scrive. L'autore contrappone gli *acta publica* (scritture giudiziali), a quelle extragiudiziali, considerate private perché non emanate in giudizio. Le scritture giudiziali sono emancipazioni, proteste e quanto redatto dinanzi ai giudici. Quelle extra giudiziali invece sono strumenti di deposito, vendite. Anche la lettura del banno dell'autorità giudiziaria era considerato un atto pubblico.

⁷⁹ Per il fondo membranaceo cfr. descrizione introduttiva della serie.

1390, nell'anno 1296 si concentrano trenta atti relativi alle competenze del podestà. Alle due lacune di oltre trenta anni nella sedimentazione documentaria si contrappone la concentrazione di trenta atti per un solo anno, se a questo si aggiunge il ritrovamento di frammenti di volume del 1268, 1270, 1280⁸⁰ appartenenti al giudice delle cause civili di Rieti e del guallario⁸¹ relativi al contado, possiamo ipotizzare che l'istituzione comunale reatina aveva raggiunto una discreta articolazione e andava sviluppando le sue strutture amministrative, organizzando uffici separati per la gestione delle finanze, per l'amministrazione della giustizia e probabilmente per redigere e conservare i suoi scritti. Nei documenti, man mano, alla «rogatio» si era andato sostituendo il riferimento del notaio al «mandato» dell'ufficiale comunale per il quale egli agiva.

Al tramonto dell'età podestarile, la massa della documentazione doveva essersi accresciuta in modo considerevole, accumulandosi nei palazzi del comune, delle chiese, presso i notai, e aveva acquisito un valore intrinseco, il ricorso alla custodia delle scritture era diventata una risorsa per l'azione di governo divenuta inevitabilmente più complessa. Questi fattori contribuirono a determinate operazioni messe in atto per la salvaguardia dei diritti dei comuni, come la trascrizione in «libri iurium» e in cartolari di quegli atti che si erano accumulati in abbondanza nel palazzo dei magistrati. Il cartulario, secondo la definizione di alcuni, è un libro-archivio, nel quale la dispersione si trasformava finalmente in sistematicità⁸².

Non è da escludere che ciò possa essere accaduto anche per la città di Rieti, l'ipotesi si fonda sul ritrovamento di alcuni bifogli membranacei, durante il restauro delle coperte di un libro «diversorum» e di un volume di riformanze, che con buona probabilità appartenevano ad un cartulario redatto per il comune reatino⁸³. In uno di questi fogli si legge che il 12 febbraio del 1252 «Jacobus Nicolotti sancte Romane Ecclesie ac imperiali auctoritate et Reatine civitatis iudex et scriniarius» roga, sottoscrive e pubblica l'«instrumentum», dove sono intervenuti il sindaco e sei buoni uomini «constitutis super agumentum Reatine civitatis» e per ricevere a nome della città i beni venduti. Il 2 aprile 1252 viene rogato un atto dinanzi allo scriniario, ai testimoni e a «Leonardus Arcangeli cancellarius Reatinus».

Si noti l'uso dell'appellativo «scriniario»⁸⁴ per indicare il notaio, ma soprattutto, finalmente, la presenza di un cancelliere.

Le registrazioni riportate nelle facciate residue, che presuppongono la perdita di molte pagine, contengono due trattati discussi in consiglio generale, il 25 marzo 1286 «Beradus Laurentii sancte Romane Ecclesie et Reatine civitatis notarius», rogava, sottoscriveva e pubblicava l'«instrumentum», dinanzi al podestà e alla presenza del giudice exgravatore del comune. Il 3 maggio 1287 il notaio «Berardus (Deutaiuti)» annotava il verbale di un consiglio generale radunato in seguito al mandato conferitogli dal podestà, al quale erano presenti i consoli delle arti. Nella seconda metà del secolo XIII, la magistratura giudiziaria svolgeva le sue competenze con una certa sistematicità, nel corso di un anno (1296) risultavano definite un numero consistente

⁸⁰ ASRi, Pergamene recuperate dal restauro, Album n. 39, frammenti n. 31, 33, 34.

⁸¹ ASRi, ACRieti, Statuti, sec. XIV, Libro I, cap. 26, norme sull'elezione e sul funzionamento dell'ufficio del guallario.

⁸² P. CAMMAROSANO, *Italia...* cit.

⁸³ ASRi, ACRieti, Fondo membranaceo, n. 274, A e B. L'ipotesi non è infondata, perché i diversi *Collectanea*, che si sono conservati, testimoniano l'usanza di raccogliere con sistematicità i documenti riguardanti i fatti più importanti della città e del suo territorio.

⁸⁴ A. PRATESI, *Genesis e forme del documento medievale*, Roma 1979.

di azioni giudiziarie, che si esplicavano anche nel contado (1268, 1270, 1280). I frammenti ritrovati attestano che venivano compilati libri di «atti», sia per il civile (1268, 1270, 1280) che per il penale (1282). Per adire alle curie giudiziarie, ai diversi gradi di giudizio, o per attestazioni varie, venivano effettuati estratti e copie di quegli «atti del comune», che essendo divenuti indispensabili per lo svolgimento della quotidiana attività di governo, permanevano nelle sedi istituzionali. A ciò si aggiunga che verso metà secolo (1252), il giudice e notaio (o scriniario) del podestà risulta essere affiancato anche da un cancelliere. Non si può escludere, che in tale clima, sia maturata la necessità di organizzare un'opera di trascrizione di quei documenti più significativi per la storia comunale, in un libro o in un cartulario.

Nel passaggio al comune del popolo, la produzione documentaria subì un'evoluzione ulteriore, divenne più sistematica, il consolidamento del legame tra funzionamento delle magistrature, scrittura degli atti e conservazione, rispecchiava finalmente il raggiungimento di un ruolo egemonico sul territorio, che con le dovute differenziazioni, anche Rieti aveva acquisito⁸⁵. Nella tarda età comunale la città di Rieti, per attuare le sue finalità istituzionali, poteva ormai disporre di una regolamentazione stabile, della quale lo statuto era la massima espressione. Il lungo processo evolutivo di quel nucleo di legislazione consuetudinaria esistente già a metà del secolo XIII, con le revisioni dei primi decenni di quello successivo, le riforme e le aggiunte quattrocentesche, le vicende delle copie e dei frammenti dei suoi codici, rispecchiano tutto il travaglio dell'esperienza istituzionale e amministrativa della città. Esperienza che, relegando le norme statutarie in una sorta di immobilità, si completava e si armonizzava con quei provvedimenti emanati dagli organismi del governo cittadino, trascritti sui verbali dei consigli. In tal modo la legislazione comunale si adeguava alle esigenze di una società in continua trasformazione, di conseguenza a quelle della prassi quotidiana. L'ordito su cui quella istituzione si fondava era, però, lo statuto, quello reatino contemplava la presenza di «due notai del comune»⁸⁶, uno era destinato all'ufficio finanziario, la «camera», l'altro all'ufficio che esplicava finalità politico-amministrative, la «cancelleria». Le trasformazioni della tarda età comunale avviarono le magistrature comunali verso un lento declino, compreso il podestà, che era stato il vero rappresentante del comune per decenni.

LA CANCELLERIA

ORGANIZZAZIONE DI UN UFFICIO PER LA DOCUMENTAZIONE O UFFICIO DELLE RIFORMANZE NELLA TARDA ETÀ COMUNALE

Le fonti citate testimoniano che a metà del secolo XIII, era cresciuto di importanza un ufficio destinato all'attività documentale del comune di Rieti, coordinato da un ufficiale denominato «cancellarius Reatinus». Soltanto nei primi decenni del secolo successivo, però, i dati sullo svolgimento delle funzioni del «notaio cancelliere»⁸⁷ diventeranno cospicui, quando nei documenti comparirà regolarmente il «notaio delle riformanze o dell'ufficio delle riformanze del comune». Ricordiamo che il redattore dei patti tra Rieti

⁸⁵ Soltanto nel secolo XIV la produzione documentaria relativa all'amministrazione comunitativa nel contado consentirà di individuare una rete di ufficiali minori, come i vicari dei castelli, il capitano della Valle Canera, gli ufficiali preposti ai passi strategici.

⁸⁶ ASRieti, ACRi, Statuto, cap. 21.

⁸⁷ C. CARBONETTI, *Il notaio al servizio del comune nelle città delle provincie di Campagna e Marittima*, in «Statuti e ricerca storica», Quaderno di storia del comune di Ferentino, n. 8, Ferentino 1989.

e la comunità di Cantalice⁸⁸, si definiva «notarius nunc officio reformationum comunis Reate et camerarius dicti comunis»⁸⁹, notaio dell'ufficio delle riformanze e in questo caso anche camerario. Successivamente, in un decreto del 1332 emanato dal consiglio di credenza della città di Rieti, pervenuto nell'archivio del convento di San Domenico, «Johannes Nicolai de Gonessa» si presentava come «notarius reformationem comunis Reate predicta scripsi et publicavi et more solito singo singillo singnavi»⁹⁰. Nel corso dell'età moderna le denominazioni di «notaio delle riformanze e cancelliere del comune di Rieti», saranno usate indifferentemente, talvolta anche da sole, ma faranno sempre riferimento al medesimo ufficiale, al quale era stata affidata, tra le altre mansioni, la custodia dell'archivio corrente, dove venivano sistemate anche le lettere di «nomina degli ufficiali»⁹¹ e la salvaguardia di un archivio «segreto», dove venivano riposti i vecchi statuti⁹². Di fatto la denominazione «cancelleria» sarà utilizzata diffusamente solo in epoca molto tarda, perché le autorità comunali normalmente facevano riferimento alle «funzioni del cancelliere», al quale veniva indirizzata la maggior parte della documentazione, anche quella finanziaria e giudiziaria, quest'ultima per la riscossione delle pene.

Proviamo tuttavia a definire la struttura della cancelleria attraverso le norme statutarie, tenendo conto che la legislazione comunale «fornisce la trama in cui trovano il proprio posto anche notizie saltuarie, speciali e non di rado dubbie tratte dagli altri documenti»⁹³, e che gli statuti reatini, pervenuti attraverso una copia quattrocentesca, riflettono, con la loro vicenda storica, il clima tumultuoso del secolo XIV caratterizzato da contrasti tra spinte autonomistiche e normalizzazione, durante il quale ebbero luogo diversi tentativi di riorganizzazione dei territori dello Stato della Chiesa.

Il comune di Rieti disponeva di un ufficio per attuare le sue finalità politico-amministrative, al quale destinava «il cancelliere e notaio delle riformanze» e di un altro per la gestione finanziaria dove veniva nominato «il notaio della camera»⁹⁴ per «scrivere i libri» del camerlengo. Questi due notai, in quanto designati dal comune, erano veri e propri «ufficiali comunali»⁹⁵, con una notevole differenza però, mentre il cancelliere svolgeva una funzione di coordinamento preminente nell'amministrazione, il notaio della camera era «complementare» alle funzioni del camerlengo.

Al notaio delle riformanze era richiesto il possesso di speciali requisiti per esercitare l'ufficio. Egli veniva selezionato tra quei forestieri che provenivano da un «paese del papa» non «sospetto», ma principalmente si richiedevano qualità culturali adegua-

⁸⁸ L'università della comunità di «Roche Castri Cantalicis et villarum ipsius», località a confine con il Regno di Napoli, docc..

⁸⁹ *Phylippus quondam domini Bolognitti de Bomania*, docc. cit..

⁹⁰ ASRieti, A. Convento S. Domenico, 1333 lug. 18, vn 147.

⁹¹ ASRieti, ACRieti, Riformanze, n. 33, 1468, c. 13. L'originale della lettera «delle commissioni» affidate dal papa a Baldassarre da Pescia, quindi del commissario apostolico, tesoriere della camera apostolica reatina, governatore della città di Rieti, dopo essere stata letta in consiglio e trascritta dal cancelliere nella riformanze, veniva riposta, secondo la nota a margine riportata «in cassecta archivii».

⁹² ASRieti, ACRieti, Statuti, probabilmente «l'archivio segreto» doveva essere una stanza della residenza priorale, dove venivano collocate delle «casce» o «cassettoni» di legno chiusi con le chiavi, affidate agli stessi priori, al cancelliere e a qualche religioso.

⁹³ P. TORELLI, *Studi e ... cit.*

⁹⁴ ASRi, ACRieti, Statuti, Libro I, cap. 21. Statuto a stampa, cap. 22. «Ordinamus quod in civitate Reate sint duo notarii ad servitium officii communis, (...) notarius reformationum et notarius camerae».

⁹⁵ I notai della curia podestarile saranno legati alla compagine familiare, fino a quando nel secolo XV, subentreranno modifiche strutturali, che ridimensioneranno la sua autonomia e alcuni notai saranno scelti dalla città.

te: doveva essere un «bonus rethoricus et bonus scriptor et homo discretus bene sollicitus legalis et fidelis», come ci si aspettava da un notaio. Si cita l'episodio di un candidato all'ufficio civile escluso perché risultava iscritto nelle liste dei debitori del comune⁹⁶, quindi inadeguato a rivestire incarichi pubblici. Questa attenzione nel valutare l'abilità e l'esperienza di ufficiali così importanti, si riscontra anche nella determinazione che imponeva di sottoporre uno dei due giudici del podestà all'esame di un collegio, composto da sette notai eletti dai priori⁹⁷. Insieme a questi ultimi il cancelliere presenziava ogni consiglio generale, di credenza, dei consoli, di pace e scriveva tutte le eventuali mozioni, che per essere avanzate in credenza, dovevano prima essere discusse nel collegio priorale. Una volta scelte e deliberate, queste venivano scritte e condivise da tutti i consiglieri. L'obbligo di registrazione riguardava anche «ordinamenta et ordinationes et reformationes» espresse dai consiglieri o da uno qualunque di essi, che dovevano rispecchiare la forma prevista dallo statuto, ad eccezione di quanto era proibito. Era suo compito «quas scripturas primas originales seriatim et solemniter» scrivere in un «libro autentico» che deve rimanere nel comune di Rieti e «sine ullopretio vel mercede et cuncta alia scribat quae sibi committuntur et quae ad eius spectat officium per formam statutum», utilizzando «cartam ceram et tinctam». Qualora qualcuno si fosse rivolto a lui «petendi libros ad copiandum», egli era tenuto ad esibire le sue scritture e i suoi processi e se alla seconda richiesta non li avesse esibiti, il richiedente insieme ad un testimone poteva fare eseguire la pena prevista. In seguito ad alcune riforme statutarie, fu aggiunto un capitolo che attribuiva al notaio, sotto il vincolo del giuramento, il seguente obbligo: «omnes reformationes scribendas per ipsum spectantem et pertinentem alicui speciali persone» della città di Rieti e distretto, entro cinque giorni nel libro delle riformanze. Inoltre le doveva assegnare al camerario del comune affinché chiunque potesse averne una copia. In quanto depositario di una verità amministrativa e politica⁹⁸ i legislatori avevano attribuito al funzionario un compito delicato, una sorta di controllo di merito. Qualora fosse venuto a conoscenza di propositi espressi dai priori, contrari all'interesse del comune o alle norme dello statuto, doveva formulare la sua protesta in consiglio di credenza per iscritto, affinché ne fossero informati anche i priori. Tra le attribuzioni del notaio vi erano la registrazione del nominativo del podestà «semper nomine cuiuslibet potestatis extracti concordetur cum scripto nomine in libro notarii reformationum manu ipsius notarii scripto tempore celebrationis electionis praedictae», del suo giuramento e dell'avvenuta rassegna dell'ufficiale con la sua famiglia.

I ripetuti tentativi di ristabilire la propria autorità da parte dei pontefici dei secoli XIV-XV, le differenti modalità della loro azione politica per riconquistare il controllo del territorio, secondo la storiografia, favorì un processo di burocratizzazione che ebbe i suoi riflessi anche nelle cancellerie dei comuni dove l'attività amministrativa ebbe una decisa accelerazione e furono favorite nuove articolazioni di uffici e ampliate le competenze dei notai addetti⁹⁹. Il sistema di relazioni che si istituì tra le autorità centrali, le autorità provinciali e le istituzioni cittadine si rifletteva nella documentazione, dando luogo ad una dilatazione della produzione documentaria stessa, in seguito ai provvedimenti del rettore, venivano indetti consigli, nominati ambasciatori e sinda-

⁹⁶ ASRieti, ACRi, Riformanze n. 40, 1488-1492, c. 52. Il notaio Ricciuti, eletto con decreto del governatore come notaio civile del podestà fu escluso dall'incarico perché iscritto nelle liste dei debitori.

⁹⁷ ASRi, ACRieti, Statuti, Libro I, capp. 3-14.

⁹⁸ ASRi, ACRieti, Statuti, Libro I, cap. 46.

⁹⁹ M. T. CACIORGNA, *Scritture ed ufficiali pontifici nella Campagna e nella Marittima del primo Trecento*, in «Offices, écrit et papauté (XIII-XVII siècle)», a cura di A. Jamme e O. Poncet, Ecole Française de Rome, 386, 2007, pp. 47-71.

ci, reperiti fondi, trascritti lettere e mandati, utilizzati formulari. Qualche interessante osservazione può essere ricavata da un esame delle provenienze e della durata in carica degli ufficiali, che esercitarono la loro attività nella seconda metà del secolo XIV, epoca tumultuosa che conobbe una grande dispersione documentaria. Il cancelliere del volume di riformanze più antico che ci è pervenuto è «Iacobus quondam Rondi» di Amelia, egli restò in carica per circa quattro anni (1376-1380), il reatino «Iacobus Matthei» quasi dieci (1384-1394), negli anni successivi la presenza di cittadini reatini divenne sporadica, come il breve periodo di cancellierato di Tommaso Moroni. La maggior parte dei notai provenivano dall'Umbria, quindi da città come Orte, Amelia, Assisi, Narni, altri da Fermo, Bologna, più raramente dalle località del basso Lazio come Alatri.

L'ufficiale responsabile della cancelleria, risentì del mutato clima politico, venutosi a creare dopo il 1424, quando cessata l'esperienza del vicariato, la città, inserita nella politica di riorganizzazione perseguita dai pontefici del secolo XV, perse, tra le altre prerogative, anche la facoltà di scegliere il cancelliere. L'ufficiale fu nominato dalle diverse autorità di nomina centrale, Camera apostolica, camerlengo, talvolta dal rettore-legato e tesoriere provinciale. Divenne più accentuata la scelta di membri appartenenti a famiglie legate alle istituzioni provinciali e cittadine dell'Umbria, della Marca, della zona di Viterbo e dell'Alta Sabina. Il processo di soggezione non fu né semplice, né lineare, vi furono anche flebili e circoscritti segnali di contrasto, come l'adozione di «un registratore degli atti del comune», che si riteneva potesse danneggiare l'attività del cancelliere nominato dal «legato»¹⁰⁰. Nel corso dei numerosi patteggiamenti, assidue furono le richieste della città di mitigare gli accordi di Martino V ed Eugenio IV, fino a che il papa Niccolò V concesse alla città la facoltà di scegliere il cancelliere¹⁰¹.

Di fatto nella prima metà del secolo XV, la risoluzione repentina dei problemi finanziari, cioè la remissione dei debiti verso la Camera apostolica, necessitò di organismi istituzionali più snelli, che implicarono il loro ridimensionamento, non di meno di ufficiali competenti, onesti e di provata fedeltà la cui nomina fu avocata dall'autorità pontificia. Tra gli ufficiali del comune, il cancelliere, era un elemento chiave della gestione di governo, in quanto esecutore materiale delle finalità politiche, pertanto sembra alquanto ovvio che la sua elezione fosse gestita da organismi centrali, come la nomina di Fatio Boccabianca di Ripatransonis¹⁰² da parte della Camera apostolica. Il suo predecessore, Ciccho di Alatri¹⁰³, di comprovata fede, esperienza e virtù, venne designato per condurre «i negozi pubblici» della città, con il mandato di Martino V e l'autorità spettante all'ufficio del camerario. Egli era stato investito dell'incarico con «la consuetudine e la giurisdizione» pertinente all'ufficio di cancelleria, perciò doveva essere ricevuto dal comune e dagli uomini della città di Rieti, come di consueto, in caso contrario il papa e il camerario, avvalendosi della loro autorità diretta, avrebbero punito i ribelli e quanti non lo avessero accettato.

«Artimisius ser Benedicti Rondi» di Amelia, nominato nel 1436 dal commissario e legato della Santa sede provinciale del Patrimonio, nonostante le diverse interruzioni, rivestì l'incarico dal 1436 al 1459. Un periodo di oltre vent'anni, alla fine del quale subentrerà «Tadeus» (1459-1465) un suo consanguineo. L'influenza esercitata da questo nucleo familiare nella storia cittadina, fu piuttosto rilevante. Artemisio, notaio e

¹⁰⁰ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 22, 1433 gen. 1, c. 35.

¹⁰¹ ACapRieti, Arm. I, A, 17, 1453. Niccolò V concede al comune di eleggere il cancelliere a sua facoltà.

¹⁰² ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 22, c. 25.

¹⁰³ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 21, c. 1. La durata dell'incarico era di un anno, talvolta gli ufficiali venivano riconfermati con emolumenti e prerogative identiche.

giudice ordinario, nel definire il suo incarico di cancelliere fu il primo ad utilizzare l'espressione «comune della città di Rieti». Le sue verbalizzazioni custodiscono con discrezione, nella struttura formale, espressioni più dirette, che mostrano le trasformazioni in atto. Si cita ad esempio la trascrizione di un giuramento dei priori riportata all'interno del protocollo delle riformanze. Da un lato si sottolineava il compito primario di questi magistrati di recuperare la giurisdizione della città che era stata usurpata e di riacquistarne il controllo, dall'altra si rimarcava il ruolo svolto dal governatore che riceveva il loro giuramento «a nome e per conto» di Callisto III, quest'ultimo artefice di alcune innovazioni nella struttura giudiziaria¹⁰⁴. I priori, in quanto persone «stipulanti a nome del comune e del popolo», dovevano giurare e promettere al cancelliere di mantenere la città nella devozione della Chiesa e del papa, in pacifico stato. Artemisio, il cui ambiente culturale aveva risentito, probabilmente, dell'influenza di uomini di legge e funzionari papali, come Francone Rondi di Amelia, esperto di diritto, cancelliere in molte località dell'Umbria e delle Marche¹⁰⁵, esercitò la cancelleria nei decenni in cui si manifestava la presenza di un «governatore generale», il cui ruolo avremo modo di approfondire in seguito.

L'usanza di trasmettere l'ufficio tra membri della stessa famiglia, di solito figli o fratelli era piuttosto usuale, come si può constatare anche nel caso di «Baptista Honofrii Balutii» e «Lucas Bartholomei Balbutii» di Montefalcone (1444-1447 e 1449-1453), di nuovo «Baptista quondam Honofrii Balutii» e «Benedictus ser Baptista Honofrii Balutii» di Montefalcone (1468-1471 e 1471). Per brevi periodi nella cancelleria reatina vi furono anche personaggi provenienti da cittadine laziali, come Corneto, Velletri, Petrella nel Cicolano (1479-1482), da Sutri, la famiglia «de Pythhiis».

Nel 1482, al termine del cancellierato di «Fabritius Mutius» di Tuscania, per alcuni decenni si avvicendarono diversi cittadini di Rieti, tra i quali ricordiamo «Bonifatius Bernardi de Sanctis, Bonannus Angelutii de Podio, Marianus ser Petri Jacobi, Blasius quondam Malchyioris de Castello, Joannes Hyieremie de Sonantibus». Il loro servizio intermittente, effettuato solo per brevi intervalli di tempo e per sopperire a periodi di vacanza nelle nomine, rifletteva il cambiamento in atto nelle realtà provinciali. Nei suoi verbali Giovanni Ieronimo Sonanti¹⁰⁶ sottolineò questo fenomeno, che, nei primi anni del secolo successivo, si accentuò al punto da richiedere l'intervento del cardinale Colonna, il quale ordinò al consiglio dei ventiquattro di deliberare sull'elezione della cancelleria «sine nomine»¹⁰⁷. I capitoli istituiti con il commissario apostolico della legazione di Perugia, Bartolomeo Farratino di Amelia, che si era occupato della cancelleria reatina dal 1495 al 1501, regolamentavano, oltre al versamento dei pesi, le modalità dell'ingresso in carica degli ufficiali, tra i quali il cancelliere. Per sanare una situazione piuttosto fluida furono convalidati tutti gli atti registrati dai sostituti che si erano alternati in quel periodo¹⁰⁸.

¹⁰⁴ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 31, 1455 mag. 10, c. 4. Copia della bolla di CALLISTO III, che separa le cariche di governatore e podestà.

¹⁰⁵ FRANCONI celebrò le gesta di Giacomo della Marca con lo scritto: «*Oratio pro fratre Iacobo de Montebrandone ordinis osservantiae*», riguardante la predicazione ascolana del 1430 di Domenico Cangale da Monteprandone, noto come Giacomo della Marca, poi San Giacomo della Marca, cfr. A. GATTUCCI, *Francone Rondi degli Artenisi di Amelia, cancelliere del comune di Ascoli Piceno nel 1430*, e la sua *Oratio in difesa di S. Giacomo della Marca*, in «*Picenum Seraphicum*», 14, (1977-1978), pp. 289-382. Sulla missione diplomatica conferita a Giacomo da Eugenio IV, torneremo nelle pagine successive.

¹⁰⁶ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 40, 1488-1492 cc. 145-146.

¹⁰⁷ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 45, 1504-1506, cc. 55v-56, c. 115 v.

¹⁰⁸ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 45, 1504-1506, c. 157. *Jacobus Marchesini de Ameria* attesta la validità anche degli atti scritti da altri.

Il secolo XV, che si era caratterizzato per la netta prevalenza di ufficiali di origine umbra, fu anche quello durante il quale, con una certa consuetudine, le città di Rieti e Terni furono riunite nella medesima giurisdizione affidata al podestà-governatore. In realtà le ingerenze nella gestione del governo cittadino, divennero sempre maggiori, oltre a quelle del cardinale protettore¹⁰⁹, alcune direttive emanate dal pontefice avevano ridimensionato pesantemente la legislazione e la consuetudine osservata nella città. Nel 1478 era stata imposta l'ottemperanza di tutti gli atti indirizzati dal governo centrale alla cancelleria comunitativa, mentre nel 1484, la città aveva dovuto uniformare la sua legislazione statutaria alle costituzioni della Marca¹¹⁰, che furono copiate in fondo allo statuto¹¹¹.

A metà del secolo successivo, quando si era in qualche modo formalizzata l'appartenenza della città all'Umbria, la gestione della cancelleria fu affidata a personaggi che adottarono procedure tali da imprimere ad essa la fisionomia di un ufficio burocratico tipico dell'antico regime. Si tratta di Domenico de Sanctis di Monte Monaco della diocesi di Fermo (1510-1527), Giovanni Bernardino di Antonio di Chercherasio di Monteleone di Spoleto (1529-1536) e suo figlio Claudio (1536-1548), artefice di quelle «rubricelle» dove sono state riunite note e appunti sulla storia cittadina. Quindi Fatio del fu Bernardino Piccioli di Giove, cittadino di Amelia, (1572-1580), infine Giovanni Francesco Tagliaferri di Monteleone (1584-1610), quest'ultimo autore dell'inventario manoscritto e forse uno degli ultimi personaggi di rilievo dal punto di vista istituzionale.

LA CANCELLERIA E LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA COMUNITÀ IN ETÀ MODERNA

Dopo un lungo e controverso processo evolutivo, lo Stato pontificio di metà secolo XVI aveva consolidato la sua centralizzazione. Lo sviluppo degli uffici amministrativi centrali¹¹² e periferici assicuravano un flusso regolare di informazioni per le necessità di governo, successivamente la diffusione della stampa contribuì al dilagare della scrittura amministrativa¹¹³ e ad amplificare la caratteristica del documento come espressione simbolica del potere statale. Le città erano divenute la periferia dove il papa inviava i suoi ufficiali.

Nella piena età moderna l'organizzazione comunitativa reatina e la sua cancelleria avevano acquisito i requisiti indispensabili per la gestione di un «archivio della città», che nei riguardi di quella documentazione non più occorrente all'attività quotidiana, assunse subito il carattere di «archivio segreto», particolarmente quella che rappresentava le prerogative godute dal comune¹¹⁴. L'usanza di affidare la documenta-

¹⁰⁹ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 32, cc. 49, 53, 1465 set. 30. Il protettore riforma e interferisce nell'elezione del podestà, nel definire i prezzi di vendita di legna, calce e grano, per questo ultimo ordina la istituzione di un ufficiale che censisca le quantità ammassate nella città.

¹¹⁰ ASRI, ACRieti, Rubricelle e colletanei.

¹¹¹ Sui manoscritti delle costituzioni egidiane cfr. P. COLLIVA, *Due manoscritti seminoti o ignoti delle costituzioni egidiane*, in *Il cardinale Alborno: Lo Stato della Chiesa. Le Constitutiones Aegidianae*, Real Collegio de Espana', Bologna 1977, pp. 163-171.

¹¹² Sul tema esiste una storiografia sterminata, si citano: M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (sec. XV-XVIII)*, Roma 1984. E. LODOLINI, *L'Archivio della Sagra Congregazione del Buon Governo, (1592-1847)*. J. SPIZZICHINO, *Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930. D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella II° restaurazione: 1814-1823*, Macerata 1978.

¹¹³ A. BARTOLI LANGELI e E. IRACE, *Gli Archivi*, in «La città e la parola scritta», Verona 1997, pp. 401-428. La diffusione della scrittura rimase circoscritta ai funzionari, agli aristocratici, agli ecclesiastici, in misura minore agli artigiani e commercianti.

¹¹⁴ ACRieti, Statuti, sec. XIV, Libro I, cap. 142. Gli statuti si conservavano insieme agli altri «libri e documenti». Quelli vecchi invece venivano riposti in una cassa le cui chiavi dovevano essere conservate dal camerario e dai priori. Le ricevute del censo da pagare al papa venivano riposte nello «scrinio» del comune e nella chiesa di S. Francesco. A fine secolo XV la documentazione era custodita in un armadio chiuso, ACRieti, Riformanze 1492-1495, c. 342 v.

zione contabile e il bussolo delle elezioni alle sagrestie, l'avvento del governatore-tesoriere, che nel secolo XV si sovrappose spesso con l'incarico del vescovo della città, quindi con lo spostamento della sua residenza presso la cattedrale, incise in modo radicale nelle modalità di conservazione di questo archivio. Le accresciute esigenze amministrative portarono un incremento di carte tale, da accrescere il conflitto tra salvaguardia della propria memoria ed esigenze gestionali. L'usanza di destinare all'archivio segreto quelle carte non più occorrenti alle necessità pratiche, quindi riporle in casse o armadi chiusi, istituzionalizzò la frattura che si era venuta a creare nell'archivio comunale, durante il periodo del «vescovo-governatore-tesoriere», come vedremo in seguito. Nel consiglio di credenza del 1548 fu presa la decisione di consegnare a «domino Marianpietro (Vittori)»¹¹⁵ e a due priori, le carte conservate nella cassa presso S. Maria, delle quali il cancelliere doveva redigere l'inventario. Alcuni ritengono che la documentazione fosse stata affidata al Vittori per consentirgli di scrivere una storia cittadina¹¹⁶, in realtà i magistrati cittadini si occuparono ripetutamente di quella documentazione, e deliberarono più volte di fare l'inventario di questa¹¹⁷. Quando, nel 1581, furono ritrovate altre «polverose scritture nel tamburro» della residenza priorale, anziché redigere un nuovo inventario che comprendesse «anche quelle conservate nella cassa presso la cattedrale»¹¹⁸, il consigliere Emilio Vittori, propose di mantenere il vecchio elenco redatto da monsignor Mariano Vittori, e di aggiungere in fondo ad esso, le carte recuperate di recente. Il lavoro di completamento fu affidato a don Serafino Grifoni e allo stesso Emilio Vittori, mentre le chiavi della cassa furono consegnate una al presidente del Monte, una ad un uomo della Compagnia del sacramento, l'ultima alla comunità.

Nel corso della lite tra la città e i castelli, iniziata a fine secolo XVI, alcuni documenti erano stati portati a Roma per essere esibiti, altri nascosti, altri ancora, secondo l'usanza di alcuni camerlenghi venivano trattenuti nelle loro abitazioni¹¹⁹. Queste abitudini venivano contrastate con provvedimenti specifici, dopo la morte improvvisa dell'agente Cesare Giudici, la comunità cercò di recuperare «scritture e libri della cancelleria» che egli aveva portato con sé a Roma e a Rieti¹²⁰. Nel contempo la revisione delle carte che si trovavano presso il vescovato, era divenuto un compito ordinario assegnato dal consiglio al cancelliere (1603). Nell'amministrazione pontificia gli archivi¹²¹ ebbero un ruolo non secondario, infatti furono emanate numerose disposizioni per la tenuta delle scritture e la loro conservazione, anche se in conseguenza della politica finanziaria papale, si consolidò la prassi di dare in appalto gli archivi. Il pontefice Paolo IV, revocando i provvedimenti presi dalle magistrature locali sulle cancellerie, le trasformò in uffici vacabili, ad eccezione di quelle che erano rimaste a disposi-

¹¹⁵ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 59, 1548- 1558, c. 20.

¹¹⁶ MARIANO VITTORI (1518-1572) fu l'autore di *De antiquitatibus Italiae et urbis Reatis*, cfr. A. S. SASSETTI, *Nuovi documenti intorno a Mariano Vittori*, Rieti 1948.

¹¹⁷ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 70, 1576- 1580, c. 42 v e sgg. .

¹¹⁸ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 71, 1580- 1583, c. 114v.

¹¹⁹ Durante la causa tra Rieti e i castelli, molta documentazione subì una sorte incerta. La perdita di un volume di entrate e uscite venne giustificata dal camerlengo con la necessità di trattenere i volumi da lui compilati presso la sua residenza.

¹²⁰ ACRieti, Riformanze, n. 72, 1583-1584, c. 32, cc. 35-36. Morto improvvisamente Cesare Giudici, agente in Roma, il consiglio deliberò di riprendere i libri e le scritture che egli aveva portato fuori dell'archivio, a Roma e Rieti. Il 25 agosto Scipione Aligeri, riconsegnò le carte trovate presso la residenza di Rieti. Il consiglio deliberò di reinserirle nell'archivio, insieme al sommario delle scritture che si trovavano presso S. Maria, sommario compilato dal capitano Giovan Battista Nobili e ser Ortenzio. Le carte portate a Roma da Cesare furono recuperate da Angelo Nobili.

¹²¹ *Sollicitudo pastoralis officii*, di SISTO V (1588).

zione delle comunità. Le sue decisioni furono confermate da Pio IV, ma il sistema fu modificato da Clemente VIII¹²². La città, che era riuscita a mantenere per sé l'archivio, non poteva esimersi dall'applicare le disposizioni che la Sacra consulta emanava sulla sua tenuta, norme minuziose che regolavano le cancellerie comunitative e quelle criminali, la nomina del cancelliere, la locazione degli uffici e indirizzavano le regole adottate dai consigli sulle attribuzioni del cancelliere comunitativo (19 gennaio 1610). Queste direttive prevedevano la compilazione di un inventario da consegnare al cancelliere entrante in carica, da parte di un notaio pubblico. Nell'aprile del 1610, il notaio cancelliere Giovanni Francesco Tagliaferri compilò l'«inventario de li libri et scritture della cancelleria dell'illustrissima comunità di Rieti», riscontrato nella sua veridicità dal governatore Paolo Cittadino, insieme ai priori e al procuratore fiscale, prima dell'ingresso del nuovo ufficiale, Raffaele Galdolato, al quale i priori stessi e i deputati dell'archivio consegnarono tutti i libri e le scritture riportate nell'inventario e le chiavi della cancelleria. Nel verbale redatto in proposito, era stabilito che a fine mandato, egli doveva riconsegnare ai deputati, l'archivio ordinato insieme alle scritture prodotte nel corso del suo incarico¹²³. Inoltre venivano indicate alcune attribuzioni del cancelliere come fare a sue spese due libri, uno per annotarvi le riformanze, l'altro per annotarvi gli atti e le comparse nelle cause del danno dato. Spettava invece alla comunità predisporre un registro di bollette, un registro di lettere, uno per le patenti e le commissioni. Egli, senza alcun compenso aggiuntivo, doveva registrare i brevi dei governatori, dei commissari e dei superiori in genere, invece il podestà per copiare la patente rilasciata dai superiori, i capitoli approvati dalla credenza, l'elezione, il giuramento, gli versava un compenso, come gli altri ufficiali comunitativi. Tra le sue competenze «d'ufficio» vi erano la redazione in forma pubblica di decreti, riformanze, istrumenti, scritture e «raggioni» della città, nonché la registrazione di bollette, in caso di gabelle l'appaltatore lo remunerava personalmente. Infine per l'estrazione delle diverse tipologie di documenti (sentenze, suppliche, accatastamenti e estrazioni catastali) gli interessati dovevano pagare una cifra stabilita secondo una tabella. La Congregazione del buon governo, prescriveva alle comunità la tenuta dei libri dei consigli generali e dei «trenta», dei registri di lettere, dei libri di sentenze e sindacati, degli istrumenti, delle «recordanze» delle ricevute, delle entrate e dei proventi, filze di lettere dei superiori, dell'agente, dei negozi della comunità, catasti¹²⁴.

La città, inserita in uno stato regionale che rispecchiava totalmente gli aspetti più caratteristici delle società di antico regime, padroneggiava diversi archivi cittadini, quello della comunità presso la cancelleria del palazzo priorale, quello segreto risalente all'antico comune condotto in epoca remota presso il Capitolo, poi l'archivio dei protocolli notarili versati dagli eredi obbligatoriamente dopo la morte dei notai titolari¹²⁵, infine gli archivi giudiziari. Questi ultimi, che erano articolati in primo e secondo ufficio civile del governatore, ufficio civile e criminale del podestà, da un certo momento in poi furono appaltati al collegio dei notai cittadini. Fu questo il periodo in cui probabilmente nacque una gerarchia tra gli archivi, nella quale quelli cittadini erano

¹²² E. LODOLINI, *L'Archivio della Sagra*,...cit.. I proventi furono destinati alle comunità dietro la corresponsione di un canone annuo, o tassa degli archivi destinata a pagare i pesi camerali, la comunità aveva la possibilità di affittarli. Pio VII (1801), sopprime tale tassa, che fu interamente della comunità.

¹²³ Le scritture prodotte dall'ufficiale erano: un libro di riformanze (1610-1612, cc. 229), un libro di atti (1610-1612, cc. 162), nove filze di scritture varie, mancavano perché estratti, infine un libro di assegnamenti delle entrate della comunità (1484-1510) e la quietanza per l'estinzione dei luoghi di monte.

¹²⁴ E. LODOLINI, *L'Archivio della Sagra*,...cit.. Si citano gli ordini per il buon governo della comunità di Leprignano, 23/9/1630, A.S. Roma, B.G., b. 347.

¹²⁵ Gli eredi dei notai che avevano cessato la loro attività avevano l'obbligo di versare gli atti nell'archivio cittadino, cfr. Statuto. I notai reatini avevano redatto dei capitoli che regolavano la loro professione, dei quali si conserva una copia redatta nel 1543, cfr. *Libri diversorum*.

un punto intermedio, tra il centro e la periferia, ciascuno era permeato dal principio della segretezza¹²⁶. I ceti dirigenti che avevano fondato la propria preminenza su un patto di lealtà con il sovrano pontefice, patto soggetto a mutamenti legati ai margini di manovra su esenzioni fiscali, prassi giudiziaria, accesso all'apparato burocratico, riconoscevano all'archivio finalità legate alla legittimazione dei diritti, alla custodia dei titoli della preminenza sociale. Gli eruditi successivi a Macchiavelli¹²⁷, utilizzavano i documenti per fare riflessioni su meccanismi del potere, ma li ritenevano insufficienti a spiegare la realtà, senza l'ausilio del discorso storico¹²⁸, al documento era riconosciuta una capacità probatoria e una funzione legata alla custodia della memoria.

Nella complessa problematica politica e culturale del secolo XVII che, qui è fuori luogo affrontare, accadde un evento determinante per la storia del sistema degli archivi reatini. La città, paragonata al «più piccolo villaggio della Romagna»¹²⁹, al pari delle altre era stata sottoposta a quel processo di normalizzazione degli stati assoluti, che aveva investito anche i margini dell'indipendenza intellettuale, relegando sempre di più l'ambiente culturale reatino ad un ruolo subalterno, scosso solo dagli sporadici contatti romani. Così accadde che la presenza di un erudito libertino consentì alla comunità di appropriarsi della sua memoria storica. Il Naudé¹³⁰, giunto al seguito del cardinale de Bagno, vescovo di Rieti, in pochissimi mesi, tra il 1635 e il 1636, compilò e pubblicò un inventario delle pergamene dell'archivio capitolare¹³¹, che rimane ancora oggi uno strumento indispensabile per illustrare la struttura dell'archivio del comune di Rieti. Appena giunto a Rieti, Gabriele Naudé si trovò dinanzi un ammasso di documenti polverosi e inutilizzabili dal punto di vista scientifico. Dopo averli selezionati, impiantò un sistema organizzato di armadi, distinti per argomento, compilò il «tabulario», uno strumento che rese accessibile le carte agli eruditi, i quali finalmente avrebbero potuto avvalersi di un fondo, che, secondo la sua opinione, era superiore per importanza a tanti altri della Romagna e della Toscana. L'impresa, rendere accessibile un patrimonio per la comunità reatina, era nello stesso tempo una scelta culturale e un progetto politico¹³², per questo motivo, il rigore del suo metodo escludeva che

¹²⁶ BARTOLI LANGELI e IRACE, *Gli Archivi...* cit..

¹²⁷ F. MEINECKE, *L'idea della ragion di stato nella storia moderna*, scritta nel 1924 e tradotta nel 1970-1977. Partendo dalla figura di Macchiavelli, l'autore illustra la storia delle idee, che sono parte essenziale della storia universale, ciò che l'uomo ha tratto dall'esperienza storica, il modo in cui l'ha dominata, le conseguenze ideali che ne ha dedotto. Inoltre G. Procacci, *Niccolò Macchiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Bari 1995.

¹²⁸ G. BOTERO, *Delle cause della grandezza e della magnificenza delle città due aggiunte e un discorso sulla popolazione di Roma*, a cura di L. Firpo, Torino 1948, l'autore attribuiva un grande rilievo agli aspetti geografici ed economici degli Stati e delle città, egli descriveva le condizioni dello Stato pontificio e della sue città nella loro contemporaneità.

¹²⁹ Lettera di Naudé a de Peiresc, 28 settembre 1635, cfr. A. S. SASSETTI, *Gabriele Naudé a Rieti (1635-1539)*, Rieti 1962.

¹³⁰ Cfr. *Biografia universale antica e moderna*, Venezia 1827-1828, alla voce Gabriele Naudeo (1600-1653), medico di Luigi XIII, bibliotecario, poi al seguito dei conti Giudi di Bagno.

¹³¹ G. NAUDEO, *Instauratio tabularii maioris templi reatini facta iussu, & auspicijs eminentissimi et reverendissimi domini Ioannis Francisci cardinalis a Balneo episcopi reatini, MDXXXVIII*, Roma, *Ludovicus Grignanus*. Il lavoro del Naudé fu riportato da Burmano nel Tomo IX, p. VIII con un doppio indice, inoltre fu particolarmente lodato da S. MAFFEI, *Storia, o arte critica diplomatica*, Mantova 1717, p. 98, perché riteneva questo inventario uno strumento indispensabile «per accingersi a scrivere per esteso gli annali di Rieti».

¹³² È noto che gli intellettuali libertini, tra i quali il Naudé, nella generale chiusura della controriforma e dell'assolutismo, mantennero vivo uno spazio per l'esercizio della ragione critica, predisponendo, nella fase che precedette l'Illuminismo, lo strumento per esercitarla, cfr. G. NAUDÉ, *Consigli per la formazione di una biblioteca*, a cura di M. Bray con la presentazione di J. Revel, Dipartimento di Filosofia e politica dell'Istituto Universitario Orientale, Napoli 1992.

potessero esservi inseriti «quei documenti del comune di Rieti», i quali per diverse ragioni erano rimasti in custodia presso il vescovo. Egli li mantenne separati e li denominò: «Carte spettanti al comune».

Quando le società di antico regime erano ormai pienamente affermate e il vertice politico era rappresentato da un ristretto collegio (priori e gonfaloniere), ampliato in particolari occasioni dal consiglio generale, mutò anche l'organizzazione dell'amministrazione municipale. Accanto agli uffici contabili affidati ad un tesoriere, se ne organizzarono altri perché si occupassero di «speciali incombenze», le così dette congregazioni e deputazioni, relative ad acque, strade, lavori pubblici, assessorati legali. La funzione di coordinamento rimase comunque nelle mani del «segretario», il quale oltre ad essere l'archivista della comunità, era tenuto a compilare o far compilare un inventario delle carte. L'archivio della cancelleria era divenuto ora il luogo di concentrazione delle carte relative alle magistrature politiche, in cui erano rimasti anche «nuclei a sé stanti contenenti residui di magistrature medievali».

E' probabile che tra il 1785 e il 1788 Valerio Michelini, frate domenicano, soggiornando a Rieti per dirimere le controversie ancora esistenti sullo scavo delle Marmore¹³³, descrivesse il fondo in due inventari, uno contenente 159 «brevi papali» e l'altro 154 «scritture in pergamene» consegnate dalla città alla cattedrale¹³⁴. L'attenzione degli organi centrali dello Stato pontificio per gli archivi delle comunità, era divenuta più articolata e specifica, il cardinale Imperiali nel 1722, impartì ai segretari e ai cancellieri delle direttive¹³⁵ sulla tenuta delle scritture, che restarono in vigore fino al secolo successivo. Fu imposto loro di organizzare dei registri per trascrivere le lettere relative ai negozi della comunità, che venivano inviate ai superiori, all'agente, ecc., inoltre di realizzare delle filze annuali per quelle ricevute dagli stessi superiori, dall'agente e dai «particolari». Se il segretario cancelliere era anche notaio, legava gli istrumenti rogati in un protocollo, altrimenti avrebbe dovuto annotare in un libro le informazioni relative all'atto e al notaio rogante. Per l'amministrazione finanziaria si predisponavano i libri annuali delle entrate e dei proventi, delle collette e di ogni altro «assegnamento» comunitativo, mentre il camerlengo era tenuto ad inviare in cancelleria le ricevute di «ogni pagamento». Tutte le scritture dovevano essere conservate nell'«archivio particolare» della comunità, entro un armadio chiuso a chiave, se ciò non era possibile, si doveva realizzare almeno un armadio o una cassa, con tre chiavi da affidare all'ufficiale del luogo, ai priori o «magistrato di governo», al segretario-cancelliere.

L'attenzione riservata alle carte da parte delle famiglie reatine più eminenti¹³⁶, che ruotavano intorno alle magistrature cittadine, fu costante per tutto il secolo XVIII, anche se la gestione e l'accesso all'archivio fu spesso legata alla necessità di conoscere l'origine delle proprie prerogative, alla consultazione di documenti finalizzata a redigere

¹³³ Valerio Michelini, frate domenicano, redasse insieme agli altri «deputati della Cava» il verbale per ripartire le spese occorse nella causa delle Marmore, ASRi, ACRieti, «Cava delle Marmore», n. 685.

¹³⁴ Agli inizi di questo secolo Gaspare Marchetti Tomasi, archivista del capitolo, riordinò le «Carte spettanti al comune», secondo la struttura per armadi che il Naudé aveva dato all'archivio capitolare. Le divise per serie, le dispose cronologicamente, ricercando i motivi della loro presenza in cattedrale, infine le collocò in tre armadi, Armadio I, II, III. Tutti i brevi che il Naudé non aveva censito, posti nell'Armadio XVIII, fasc. C, n. 4, furono inseriti nell'Armadio IV (fasc. Q 5 bis). Si trattava di 159 pezzi dei quali 18 furono estratti e inclusi nell'Armadio II, fasc. L, n. 12, da Domenico Carnassali.

¹³⁵ «Ordini da osservarsi dalli Segretarij, e Cancellieri delle Comunità», del cardinale Imperiali, 4 ottobre 1722.

¹³⁶ Sul finire del secolo XVIII una commissione incaricata da Pio VI, propose di ripristinare il «Patriziato della Sabina», in quanto la Sabina con le abbazie di Farfa e S. Salvatore erano considerate una sola città. L'invasione francese procrastinò una decisione ufficiale che fu adottata da Pio VII con motu proprio 6 dicembre 1800. Egli reintegrò la Sabina agli antichi onori e istituì due ceti: uno dei patrizi e uno dei cittadini. Cfr. D. CECCHI, *Rieti e la Sabina nella restaurazione pontificia*, in «Il territorio» 2 (1986) n. 3, pp. 217-248.

libri genealogici. Una testimonianza molto precoce può essere considerata la genealogia manoscritta di tutte le famiglie nobili della città dal Perotti de Cavallis¹³⁷, più recenti invece i due libri «papalini» contenenti le liste dei magistrati dal 1465 al 1725 e l'elenco dei gonfalonieri, infine un altro libro con le estrazioni dei consiglieri dal 1670 al 1756.

Nuove iniziative furono adottate dal governatore monsignor Franceschi che, in accordo con il gonfaloniere Francesco Colelli, nominò due «deputati dell'archivio», Felice Aluffi e il marchese Vincenzo Vincentini, ai quali subentrò lo stesso gonfaloniere in seguito alla sua rinuncia.

Nello stesso anno fu fatto l'inventario «delle scritture e monumenti et altre più importanti memorie» che su ordine del gonfaloniere furono poste nel «novo credenzione detto l'archivio segreto», questo fu aggiornato fino al 178(8). L'occasione nata intorno alla richiesta di estrazione della serie dei gonfalonieri, da parte del conte Ippolito Vincentini Vecchiarelli, nel gennaio del 1772, ripropose il problema della gestione dell'archivio segreto in modo radicale. La Sacra consulta autorizzò l'estrazione di tali informazioni, funzione spettante al «pubblico segretario», ma il consiglio si trovò a decidere su un problema più generale, la gestione e l'accesso dell'archivio, che per alcuni decenni era rimasta competenza di una sola persona. In precedenza erano stati eletti i deputati all'archivio segreto ai quali era stata affidata la custodia delle chiavi, ma dopo la morte di Felice Aluffi la gestione era rimasta prerogativa del Colelli. Alcuni proposero di lasciare le cose immutate, facendo subentrare Nicola Aluffi al posto del padre, invece la maggioranza del consiglio ritenne di dover ridiscutere le modalità della gestione, cioè il mantenimento dei deputati dell'archivio, la durata dell'incarico (vitalizio, triennale, annuale) e, in seguito a ciò, le modalità della loro elezione, variabile a seconda che la nomina fosse in perpetuo o periodica. Fu deliberato che ogni anno dovevano essere eletti i deputati per la custodia dell'archivio segreto, nel quale si continuavano a considerare compresi tutti i documenti esistenti presso il Capitolo. Nel periodo in cui il consiglio comunale decise di rinnovare i deputati dell'archivio, assunsero il mandato di segretario della cancelleria, prima Vincenzo Monti, poi Giuseppe Pinelli. Il poeta Monti divenne segretario dal 8 agosto 1783 fino al 1796 (sul ruolo di V. Monti si tornerà nella descrizione del fondo Miscellanea), il successore Pinelli ricoprì l'incarico negli anni della prima invasione francese. La continuità del suo operato contribuì a dare alle diverse tipologie di documenti una riconoscibile fisionomia estrinseca, riguardo alle dimensioni, alla composizione e alle caratteristiche calligrafiche, mentre il carteggio continuava a svilupparsi in serie aggregate alla Miscellanea, un nucleo che si era sedimentato fin del secolo XVI. La frattura provocata dalle due invasioni napoleoniche nelle istituzioni cittadine, ebbe un impatto traumatico, ma in definitiva nella struttura dell'archivio incise di più la Restaurazione pontificia, perché nonostante i limiti e le aspettative deluse tentò di innescare una modernizzazione che investì anche le comunità periferiche¹³⁸, compresi la Sabina e il Reatino.

L'ARCHIVIO COMUNALE DALLA RESTAURAZIONE ALL'UNITÀ

L'immobilità amministrativa della fine del secolo XVIII, sia pure segnata dalle due dominazioni francesi, sperimentò le novità più incisive dopo la Restaurazione seguita al congresso di Vienna.

Il delegato apostolico di Rieti, nel tentativo di far marciare l'amministrazione «secondo principi certi e positivi, regolari e permanenti», prescrisse al gonfaloniere

¹³⁷ Biblioteca comunale di Rieti, Fondo manoscritti, sec. XVI.

¹³⁸ P. PAVAN, *Tra innovazione e conservazione: le istituzioni comunali nell'età della Restaurazione*, in «Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura» a cura di A. Bonella, A. Pompeo, M. I. Venzo, Roma 1997, pp. 284-292.

Putilizzazione di un protocollo per la corrispondenza della cancelleria comunale¹³⁹, ma lo investì anche dell'incarico oneroso di stimolare il rinnovamento presso i suoi subalterni, per arrivare ad una «uniformità nella tenuta e nell'andamento degli affari comunali della provincia». La modernizzazione che investì l'amministrazione finanziaria comunale¹⁴⁰ comportò una diversificazione dei registri contabili, che insieme alle deliberazioni consiliari costituirono il nucleo principale dell'archivio corrente. L'accrecersi delle carte, che erano state organizzate fino ad allora nelle serie del fondo denominato successivamente Miscellanea, l'incapacità intrinseca di quella organizzazione di rispondere alle nuove esigenze, provocò una frattura anche nel carteggio. Per la prima volta fu organizzato secondo un quadro di classificazione, denominato titolario, composto dai sei titoli¹⁴¹, riportati nella «Pianta d'archiviazione della Segreteria Comunale di Rieti»¹⁴², realizzata nel 1835 per la documentazione dal 1816 al 1834.

Questa rappresenta un'istantanea di come era organizzato l'archivio comunale di Rieti dei primi decenni dell'Ottocento e dimostra che si stava affermando la tendenza a mantenere separata la parte nell'archivio vivo da quella non più occorrente all'attività pratica¹⁴³. Nella prima parte erano posti i protocolli di corrispondenza con le rubricelle (1823-1834), le tabelle (1824-1831), le congregazioni degli anziani (1823-1834), il registro di capitoli e decreti antichi della comunità, i registri di lettere dei superiori e dei dicasteri (1816-1821), i registri delle risoluzioni consiliari (1816-1833), i registri di atti e istrumenti (1799-1831) con repertori, il motu proprio, lo statuto a stampa, le circolari, gli editti, le costituzioni e i regolamenti. La seconda parte era costituita dalla contabilità (1815-1834), infine 85 buste di carteggio disposto secondo gli articoli e i titoli dal 1820 al 1834. Il titolario, che era stato adottato in quegli anni, fu adeguato in qualche misura ai mutamenti istituzionali in atto, che si ampliarono con l'annessione al Regno d'Italia, avvenuta nell'ottobre 1860. Fu però l'unificazione amministrativa¹⁴⁴ che determinò una frattura istituzionale più tangibile.

Si cita ad esempio l'istituzione di un Ufficio dello stato civile¹⁴⁵ che comportò la raccolta coatta presso il municipio, di tutti i registri parrocchiali. L'esistenza di un unico fonte battesimale della città garantì la raccolta dei registri dei battezzati senza interruzione e lacune, mentre per le parrocchie del Borgo di Rieti e degli appodiati

¹³⁹ ACRI, Circolare n. 15351, del 8 feb. 1823, inviata dal delegato apostolico F. MARCELLI al gonfaloniere: «Al fine di regolare la marcia di qualunque amministrazione su principi certi e positivi, regolari e permanenti, è d'uopo attivare dei Registri, colla scorta de quali ottenendosi la progressiva iscrizione, e la serie ordinativa degli atti, possa rilevarsi la connessione delle materie, ed ottenersi la facile reperizione delle carte, e degli atti stessi, fino alla definitiva provvidenza. Questi estremi si ottengono coi registri che comunemente vengono denominati Protocolli, e io desidererei sig. Gonfaloniere che venisse un tal registro istituito, ed adottato in codesta Segreteria Comunale. A tale effetto io le ne compiego la modula, onde ottenere così ancor l'altro vantaggio dell'uniformità nella tenuta, ed andamento degli affari comunali di tutta la provincia, riserbandosi alla di lei attività, e zelo, il far corrispondere da suoi subalterni a queste vedute tendenti al miglior bene, e più retto andamento dell'amministrazione.(...)».

¹⁴⁰ Le riforme della fiscalità impegnarono i pontefici per tutto il secolo XIX, cfr. V. VITA SPAGNOLO, *Nuovi modelli organizzativi fra Ancien régime, periodo napoleonico e Restaurazione: l'introduzione dei titolari d'archivio e la realizzazione del catasto gregoriano*, in Roma..., cit., pp. 1-18

¹⁴¹ I titoli erano: Polizia, Amministrazione comunale, Servizio militare, Acque e strade, Culto e pubblica beneficenza, Agricoltura commercio, arti e scienze. Alcune direttive erano state emanate nel 1825, «Istruzioni e regolamenti emanati un seguito alla visita fatta nelle comuni di Marittima e Campagna da monsignor Giovanni Antonio Benvenuti», Roma s.d..

¹⁴² La «Pianta d'archiviazione della segreteria comunale» fu realizzata nel 1835.

¹⁴³ Si dovrà arrivare al 1897, per una prescrizione obbligatoria di tale distinzione, art. 17 Circ. n. 1700/2 del 1/3/1897, Ministero dell'Interno, cfr. A. ANTONIELLA, *L'Archivio comunale postunitario, contributo all'ordinamento degli archivi dei comuni*, Firenze 1979.

¹⁴⁴ L. n. 2248 del 22/3/1865, in «Raccolta uff. L. e D. Regno d'Italia», Vol. 11. Cfr. A. AQUARONE, *L'Unificazione legislativa dei codici del 1865*, Milano 1960.

¹⁴⁵ D. n. 111, Serie 92 del 31/10/1860, del regio commissario generale straordinario per le province dell'Umbria G.N. Pepoli.

soggetti, si ebbero numerose lacune a causa dei tentativi di sottrarre i registri agli ufficiali inviati dal municipio.

L'applicazione della legge comunale e provinciale¹⁴⁶ regolò il funzionamento degli organismi comunali, tracciò le linee della loro competenza, dispose le fonti di finanziamento e i criteri della loro gestione economica. Numerose furono le circolari inviate dai regi funzionari¹⁴⁷ ai sindaci, sulle modalità di gestione della segreteria, sulla redazione degli atti, sulla tenuta del protocollo e dell'archivio¹⁴⁸.

In particolare la Sottoprefettura¹⁴⁹ ribadì l'obbligo di fare l'inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture esistenti nelle segreterie, rifacendosi all'art. 106 della legge 23/10/1859, nonché di sistemare l'ufficio e l'archivio comunale, in quanto tali impegni erano stati posti tra le spese obbligatorie (L. 23/10/1859, art. 111/n.1). Tra i registri «principali e indispensabili» erano indicati: il protocollo a stampa¹⁵⁰, quello degli atti consiliari, dei mandati di pagamento, dei passaporti per l'interno.

Le «Carte e posizioni»¹⁵¹, dovevano ordinarsi e custodirsi sotto la più stretta responsabilità dei «Capi del municipio e dei Segretari comunali».

Diverse modifiche al titolare furono effettuate tra il 1860 e il 1865, mentre invece quello previsto dalla circolare del 1897¹⁵² fu adottato adeguando i dieci titoli già esistenti alle mutate esigenze amministrative¹⁵³. La struttura delle dieci categorie rimase in vigore fino al 1957.

LE MAGISTRATURE CITTADINE E LE LORO TRASFORMAZIONI IN ETÀ MODERNA

L'ASSETTO ISTITUZIONALE REALIZZATO DAL CARDINALE ALBORNOZ E LA POLITICA PONTIFICIA DEL SECOLO XV

Gli episodi di tensione presenti nella società reatina nel corso del secolo XIV e quelli indotti dagli eventi di portata europea, come il trasferimento della sede papale ad

¹⁴⁶ Il regolamento R.D. 8/6/1865, n. 2321, in «Raccolta uff. L e D. Regno d'Italia», Vol.12.

¹⁴⁷ C. PAVONE, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano 1964.

¹⁴⁸ Circolari del commissario del re, O. Biancoli, relative alle «istruzioni sulla forma degli atti»: n. 524 del 15/10/1860 e n. 1701 del 10/12/1860. Circolare sulle intestazioni degli atti pubblici e privati del regio commissario generale, G. N. Pepoli, emanata il 19/12/1860. Circolare dell'intendente regio, n. 1 del 24/1/1861 per l'invio dei verbali dei consigli municipali alla regia intendenza; sulle difficoltà da parte delle segreterie di applicare le nuove leggi circolare n. 6901 del 1/10/1861. La circolare n. 4559 del 7/3/1866 emanata dal prefetto Gadda si ribadisce l'obbligo di «tenere in corrente gli inventari dei titoli, degli atti, delle carte e scritture che si riferiscono al Patrimonio comunale e alla sua Amministrazione».

¹⁴⁹ Con circolare n. 8158 del 25/11/1861, il sottoprefetto Mastricola ratifica al sindaco di Rieti i doveri delle pubbliche «Rappresentanze Comunali», inoltre conferma l'importanza della «Tenuta degli Uffici Comunali» e della documentazione prodotta nello svolgimento delle loro funzioni.

¹⁵⁰ Nel protocollo dovevano essere registrate in numero progressivo «tutte le lettere indirizzate al Municipio da qualunque Dicastero, Autorità o privata persona, esse provengano e tutte le altre che dal Municipio stesso vengono scritte d'ufficio». Il registro di protocollo doveva essere rinnovato «in ogni esercizio» e per agevolare la ricerca degli atti, era prevista la redazione di una rubrica alfabetica.

¹⁵¹ Le norme prevedevano come istituire il fascicolo: «Ogni oggetto deve avere la sua separata posizione, alla quale si andranno riunendo, di mano in mano che procede la trattazione dell'oggetto, per ordine di numero e di date, tutti i dispacci e le minute che al medesimo hanno relazione. E in quanto alle minute giova prescrivere che si tralasci l'antico sistema in molti luoghi conservato del Minutario, dovendo quelle essere scritte in un foglio separato da annettersi quindi alla relativa posizione». Era altresì vietato asportare o disperdere i documenti, «perché anche lo smarrimento d'una semplice carta può esporre a gravissimi danni i Municipi», e fu stabilito l'obbligo di aprire la posta d'ufficio solo nella segreteria comunale e vietato ai funzionari di portare carte fuori dell'ufficio.

¹⁵² Cfr. ANTONIELLA, *L'Archivio comunale...*cit..

¹⁵³ Un bilancio dell'attività amministrativa dello Stato unitario è stato effettuato da G. RAIMONDI, *Amministrazione Centrale e Amministrazione periferica dello Stato unitario: lo sviluppo legislativo 1861-1914*, in «Studi in memoria di Antonino Lombardo», a cura di C. Pecorella, Archivi per la storia, Rivista dell'ANAI, Firenze 1991, pp. 191- 204. Inoltre S. CASSESE, *I caratteri originali della storia amministrativa italiana*, in «Le carte e la storia», Rivista di storia delle istituzioni, anno V, 1/1999, Bologna, pp. 7 e segg..

Avignone o il ruolo politico dei maggiori comuni, Firenze, Perugia, trovano un elemento discriminante negli accordi raggiunti tra la città di Rieti, rappresentata da Ceccarello Buzi¹⁵⁴ e il cardinale Albornoz¹⁵⁵. Nonostante le rivolte popolari¹⁵⁶, l'esistenza di un patto di aderenza con il comune di Roma¹⁵⁷, questi accordi segnarono gli sviluppi futuri della storia cittadina e costituiscono il panorama entro cui i pontefici del secolo successivo operarono le riconquiste delle terre sfuggite al loro controllo. Per la città di Rieti ciò avvenne tenendo conto delle condizioni di «obbedienza» già sottoscritte con Gregorio XI¹⁵⁸. Lo scenario entro cui la città e il suo territorio si muovevano, mutò dopo l'intervento del cardinale Albornoz¹⁵⁹, che dal punto di vista circoscrizionale aveva sancito una situazione di fatto, caratterizzata da disomogeneità politica e grande conflittualità. Il sistema di province istituito, che prevedeva un rettore con poteri molto ampi e l'estensione dell'uso del vicariato, fu uno strumento che formalizzò i poteri autonomi, ma nello stesso tempo incominciò a disciplinarli, regolando i rapporti con le dinastie signorili¹⁶⁰. Il governo papale rappresentava l'elemento pacificatore di queste «realità particolari» presenti soprattutto nelle città, le quali ne riconoscevano la sovranità, ma conservavano i propri statuti, nello stesso tempo divenivano anche gli interlocutori privilegiati a livello «istituzionale». Il cardinale, oltre a indirizzare l'azione del podestà e del capitano, confermò l'assegnazione di una somma pattuita «per il servizio del papa e della Chiesa» al camerario pontificio e separò le entrate statali da quelle comunali.

Nel tempo si accrebbe il ruolo dei priori e dei «consigli ristretti» che affiancavano il podestà e il capitano del popolo negli affari cittadini, facendo proprie le competenze degli antichi parlamenti generali. Nella città di Rieti questi ultimi, alla fine del secolo XIV, erano stati sostituiti dal consiglio dei cento¹⁶¹, un organismo piuttosto ampio denominato anche consiglio generale. I suoi membri venivano eletti secondo le porte della città e distinti per ceti, distinguendo nobiluomini e militi. La composizione degli organismi del governo ristretti, priorato, uomini di aggiunta, dodici buoni uomini, consiglio di credenza, consoli delle arti, fu largamente influenzata dai conflitti interni ed esterni alla compagine cittadina, che si susseguirono nel corso del tempo, con fluttuazioni e ritorni che andrebbero interpretati alla luce del processo evolutivo dello Stato ecclesiastico.

L'esistenza di un gruppo denominato i «sei di popolo», riportata in alcuni frammenti di statuto reatino¹⁶², testimonia la composizione originaria del priorato e l'ele-

¹⁵⁴ ACapRieti, Arm. I, A, nn. 3-12; B, n. 2; H, n. 2, 1354. Per un resoconto sugli accordi stipulati dal cardinale, cfr. G. BATELLI, *Le raccolte documentarie del cardinale Albornoz sulla pacificazione delle terre della Chiesa*, in «El Cardenal Albornoz y el Collegio de Espana», Real Collegio de Espana en Colonia, 1972, pp. 523-567. Inoltre M. MICHAELI, *Memorie...* cit., pp.93-106.

¹⁵⁵ Su Egidio Albornoz cfr. *Albornoz, Egidio de*, nel Dizionario biografico degli italiani, voce curata da E. DUPRÉ THESEIDER.

¹⁵⁶ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 1, 1377, cc. 39-40.

¹⁵⁷ *Ibidem*, 1378 dic., c. 246; 1379 gen., 256v.

¹⁵⁸ Sulle vicende reatine di fine Trecento, cfr. DIONISI, *Istituzioni...* cit., pp. 37-78. Nel saggio si afferma che Urbano VI (1378-1389) e Bonifacio IX (1389-1404), consolidarono alcune posizioni nell'Italia centrale, istituirono delle convenzioni con i centri cittadini, inviarono legati e commissari per le esazioni, concessero vicariati a cittadini illustri, che agivano a nome del pontefice, la cui autorità veniva ribadita dall'invio regolare di ambasciatori.

¹⁵⁹ Sul tema della riorganizzazione l'opera di P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le Constitutiones Aegidianae*, Real Collegio de Espana, Bologna 1977. Si segnalano anche i saggi di A. MARONGIU, *Il cardinale Albornoz e la ricostruzione dello Stato Pontificio*, in «El Cardenal Albornoz y el Collegio de Espana», Real Collegio de Espana en Colonia, 1972, pp. 463-480; ID., *Albornoz legislatore*, pp. 27-45; E. DUPRÉ THESEIDER, *Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa*, pp. 435-459; sui manoscritti delle costituzioni egidiane in P. COLLIVA, *Due manoscritti seminati o ignoti delle costituzioni egidiane*, pp. 163-171;

¹⁶⁰ S. CAROCCI, *Governo papale...* cit..

¹⁶¹ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 1, 36-39, e n. 9, cc. 86-88; n. 38 c. 74, 1495 ott. 28.

¹⁶² S. DIONISI, *Istituzioni...* cit..

zione annuale con il meccanismo del bussolo, dal quale venivano estratti i membri designati ad esercitare l'incarico nel trimestre. La composizione dell'organismo collegiale dei priori, nel corso del tempo subì delle modifiche.

Nel 1436¹⁶³, per esempio, il numero dei membri passò da sei a quattro, ma non si hanno elementi certi per dimostrare che il ridimensionamento numerico corrispondesse a una riduzione sul peso politico della magistratura. L'episodio può prestarsi ad un'interpretazione sul comportamento del ceto emergente reatino¹⁶⁴, che investito della responsabilità derivante dal patto di soggezione sottoscritto con il pontefice, tendeva ad assecondare le sue scelte politiche, dalle quali sarebbe potuto scaturire lo slancio necessario per modernizzare la società reatina¹⁶⁵. La formula del giuramento dei priori, trascritta in un verbale dopo il ritorno della città alla «immediata soggezione» dello Stato ecclesiastico, può testimoniare il clima esistente in quell'epoca¹⁶⁶. I priori giuravano sui vangeli, con le mani appoggiate sullo statuto sorretto dal governatore, il quale riceveva il giuramento «a nome e per conto del papa», all'epoca Callisto III. Questi, investiti dell'onere di stipulare a nome del comune e del popolo, promettevano al cancelliere di conservare il «comune della città di Rieti» nella devozione della chiesa e del papa e tutelare affinché fosse serbata la pace cittadina. Si impegnavano a esercitare l'ufficio fedelmente, mantenendo la residenza nel palazzo priorale secondo le norme statutarie, promettendo di «non rinnovare» le spese dei loro predecessori, attenendosi a quanto previsto relativamente a dative, collette, condanne e altre imposizioni eventuali. Intervendendo prontamente a restaurare i fortificazioni della città e le custodie dei castelli, a recuperare le possessioni e riacquistare il controllo di tutte le giurisdizioni del comune da chiunque fossero state occupate. La loro azione doveva essere indirizzata a favorire chiese, vedove, orfani, pupilli, vecchi e persone miserabili, e tutelare i loro diritti. Perciò avrebbero dovuto esortare i podestà e gli altri ufficiali a esercitare il loro ufficio con diligenza, in onore della Chiesa, del comune e del popolo di Rieti. In particolare l'esecuzione di dative e condanne doveva essere fatta riferendosi strettamente alle procedure previste dallo statuto del comune. Spettava loro anche la requisizione e la mostra del podestà e della sua famiglia. Il sigillo della credenza, da sempre difeso, doveva essere preservato in perpetuo. Quello da apporre alle lettere veniva custodito in una cassetta, le cui chiavi erano affidate al gonfaloniere e ai priori, a turno. Senza l'accordo della maggioranza di essi, non potevano essere scritte lettere per eventi straordinari, né essere sigillate quelle ordinarie, mentre invece le bollette venivano rilasciate solo dietro il mandato del notaio delle riformanze o cancelliere del comune, o del suo sostituto. Non era concesso loro di effettuare una spesa straordinaria superiore ad un ducato, senza avere la deliberazione del consiglio dei trentasei, i quali, anche a maggioranza rilasciavano il consenso per inviare ambasciatori o lettere al papa. L'esercizio del priorato doveva essere esercitato secondo il mandato conferito, le norme dello statuto, tutti gli ordinamenti e riformanze approvati successivamente, cercando di eliminare rancori, in onore e timore, preghiera e ogni altra grazia.

Gli organismi consiliari, generali e ristretti, operanti nella città di Rieti subirono le medesime oscillazioni e interferenze che avevano interessato la magistratura priorale.

¹⁶³ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 23, 1436 apr. 13, c. 20v.

¹⁶⁴ Tale ceto era legato all'economia agraria e alle attività ad essa collegate. Nel corso dal Cinquecento, come accadde nella maggior parte delle città dello Stato Pontificio, i maggiorenti reatini, possidenti agricoli di media entità e commercianti di prodotti legati all'agricoltura, residui di piccola nobiltà, riuscirono a gestire modesti redditi finanziari, ma soprattutto ad identificarsi con quel gruppo che gestiva la cosa pubblica e il sistema di relazioni tra enti laici ed ecclesiastici operanti nel territorio andando a costituire il così detto «patriziato reatino». Cfr. G. B. ZENOBI, *Ceti e poteri nella Marca pontificia: formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna 1976.

¹⁶⁵ L. PALERMO, *Sviluppo economico e società preindustriali. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal Medioevo all'età moderna*, Roma 1990.

¹⁶⁶ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 31, 1455 apr. 26, c. 3.

Per esemplificare si cita il consiglio generale del 1396, al quale parteciparono oltre agli «eletti per porta» e ai priori, ventiquattro membri della credenza con l'apporto di quindici «nobiles», mentre nel 1407 vi parteciparono i «dodici di maggiore e minore libra», designati sul «buono stato». Questo organismo legato al collegio dei priori, fu denominato alternativamente «boni viri», uomini «de adiunta», i «dodici», i «dodici del reggimento», «il reggimento».

Il consiglio di credenza, inizialmente composto da ventiquattro designati¹⁶⁷, nei primi decenni del secolo XV, probabilmente, fu sostituito da un organo collegiale di «di-ciotto buoni uomini», cui facevano parte i priori con i «dodici di aggiunta», scelti per porta¹⁶⁸, la sua successiva regolamentazione¹⁶⁹, dimostra anche la persistenza del suo funzionamento. Nel maggio del 1431, in assenza del podestà vennero eletti nuovamente trentasei cittadini per conservare la città sotto il pacifico stato, che con fasi alterne, tornarono regolaresi a funzionare come il consiglio dei «trentasei»¹⁷⁰, per tutto il secolo¹⁷¹.

Dalla fine del secolo XIV a tutto il successivo, nei verbali delle adunanze consiliari, furono sempre indicati, con formule variabili, i punti salienti dei patti di soggezione istituiti di volta in volta con i pontefici, patti che si basavano sulle rifome egidiane. In sintesi: l'obbligo imposto ai magistrati cittadini di mantenere la città in pace e tranquillità; la fedeltà alla Chiesa, al papa e ai suoi ufficiali; impedire l'avvento di tiranni; soffocare le rivolte e reprimere le eresie; tutelare i beni della Chiesa e recuperare quelli usurpati. L'impianto delle costituzioni fu esteso a tutte le province tornate al dominio diretto¹⁷², compresa Rieti.

Tra il secolo XV e il XVII l'assetto istituzionale fu sottoposto a profonde trasformazioni. A livello centrale si andarono configurando organismi al servizio del papa¹⁷³, nella periferia invece, dove operavano una varietà di «autorità pontificie di nomina centrale»¹⁷⁴, si sviluppò un sistema di relazioni destinato a modificare l'apparato istituzionale locale. L'attività di questi funzionari, che sarà analizzato nelle pagine successive, assumerà peculiarità tali da lasciare segni tangibili nell'amministrazione della città di Rieti.

Per una maggiore comprensione delle dinamiche in atto, oltre alle disposizioni statutarie, riportiamo alcune riforme adottate dal consiglio nel 1453, con le quali furono fissate le modalità che consentivano ai priori di istituire il consiglio generale con i regolamenti attuativi. Secondo quanto previsto dalla «commissione» affidata loro dal governatore¹⁷⁵, dopo il colloquio avuto con esso, i priori potevano nomina-

¹⁶⁷ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 10.

¹⁶⁸ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 19, 1425 mag. 1, c. 2, c. 23; n. 20, 1429 ago. 12, c. 7; n. 21, 1430, lug. 10, cc. 3-4.

¹⁶⁹ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 32, 1465, c. 38 v, 1465 ago. 1.

¹⁷⁰ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 31.

¹⁷¹ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 36, 1484 mag. 4, cc. 34-36; n. 39, 1486 giu., c. 3 v. e sgg. Il 18 ottobre 1495, fu convocato il consiglio dei 12 insieme ai 6 dell'aggiunta e i connestabili. Nello stesso mese, al consiglio dei cento convocato, su mandato dei priori e al cospetto del podestà, per annunciare l'avvento del nuovo governatore, parteciparono anche i dodici del «regimento» della città.

¹⁷² Tra il 1478 e il 1480, a eccezione di Bologna e il suo territorio. Nel 1538 Paolo IV ribadì la loro validità, il ducato di Ferrara e di Urbino non rientrano in tale conferma. Cfr. D. CECCHI, *Dagli stati signorili all'età postunitaria: le giurisdizioni amministrative in età moderna*, in «Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo», a cura di S. Anselmi, Bologna 1977.

¹⁷³ A fianco del Concistoro e della Camera apostolica, nacquero la Segreteria di Stato, le Congregazioni della consulta e del Buon governo.

¹⁷⁴ Il tesoriere provinciale, i giudici supremi delle provincie, i podestà e una serie di giudicenti. Nel tempo le unità territoriali furono depotenziate e si organizzarono circoscrizioni minori con governatori dipendenti da Roma. Alla fluidità delle circoscrizioni provinciali, amministrate da una varietà di «autorità» come rettori-cardinali e legati, corrispose l'inserimento di laici, governatori e podestà, subordinati in entità territoriali minori. Successivamente l'amministrazione finanziaria fu affidata ad appaltatori, perché il gettito delle tesorerie non consentiva una liquidità immediata e furono istituiti gli ambasciatori o agenti in rappresentanza delle comunità, le quali in passato, nei parlamenti provinciali, erano espresse dai ceti più in vista.

¹⁷⁵ ASRI, ACRieti, Riformanze n. 29, 1453 ago. 6, c. 2 v.

re, eleggere, ordinare e deputare i consiglieri, quindi istituire il consiglio generale del popolo, finalizzato al buon reggimento della città e al suo pacifico stato. Durante la seduta del nuovo consiglio generale fu effettuata l'elezione dei trentasei e della credenza. Questa magistratura, convocata con le modalità usuali, riunita nella sala dei priori l'8 di agosto 1453, prese in esame ciò che il governatore e i priori «proposuerunt et legi et declarari fecerunt in ipso consilio», cioè gli ordinamenti e i capitoli nuovi istituiti per la conservazione del pacifico stato e del reggimento ecclesiastico.

Dopo un'opportuna discussione i membri deliberarono e riformarono quanto era stato proposto, stabilendo che gli ordinamenti, con i nuovi capitoli¹⁷⁶, fossero letti dal cancelliere ai consiglieri con «sermone vulgari», affinché né prendessero atto.

RAPPORTI TRA MAGISTRATURE CITTADINE E AUTORITÀ PONTIFICIE TRA XV E XVI SECOLO

Il dibattito sul processo di costruzione dello Stato pontificio, un tema ampiamente dibattuto¹⁷⁷, di recente ha portato ad una rielaborazione storiografica che tiene conto delle tendenze fondate sul dualismo tra il potere centrale e quello periferico, che consente di definire uno stato moderno come un «sistema di istituzioni» su cui si intrecciano in reciproca interdipendenza forze e intenzioni diverse. Tra il secolo XV e il XVII, si avviò un processo di dissoluzione delle unità provinciali che si manifestò anche attraverso una fluidità delle funzioni assegnate alle «autorità pontificie» ad esse preposte: i rettori. Al rettorato potevano essere destinati dei cardinali, quando assurgevano al ruolo di legati, oppure dei prelati, la loro diversificazione era connessa all'importanza delle sedi da amministrare. In quelle di minore importanza venivano

¹⁷⁶ ASRI, ACRieti, Riformanze n. 29, 1453-1454, c. 18v. Si trattava di: 1- I consiglieri del consiglio generale e di credenza dovevano giurare sui vangeli, nelle mani del governatore. 2 - Il consiglio generale era composto da 222 membri. 3 - Il consiglio generale doveva eleggere 72 consiglieri, 36 della credenza e 36 dei buoni uomini, che si sarebbero alternati nell'ufficio di mese in mese. 4 - Tutti i consiglieri dovevano giurare di non fare macchinazioni. 5 - I consiglieri avevano il compito di pacificare i cittadini, qualora fossero venuti a conoscenza di inimicizie, i renitenti dovevano essere espulsi con l'aiuto del governatore. Le testimonianze giurate dovevano essere richieste per porta. 6 - Per evitare scandali il sigillo del comune deve essere conservato nella camera dei priori in una cassetta chiusa, la chiave doveva essere custodita dal gonfaloniere (priori). 7 - I priori non dovevano sigillare nessuna bolletta straordinaria o lettera se prima non fossero stati informati tutti. 8 - I priori dovevano far scrivere le lettere e le bollette dal notaio delle riformanze o in sua assenza, da un suo sostituto. 9 - I priori prima di iniziare ad esercitare il loro ufficio dovevano portare un fideiussore per garantire le buone capacità di amministrare il denaro del comune e le altre cose connesse al loro ufficio. 10 - I priori non potevano spendere arbitrariamente senza il consenso e l'ordine dei trentasei. 11 - I priori non potevano inviare oratori o lettere al papa senza il consenso e l'ordine dei trentasei. 12 - Gli ambasciatori dovevano ricevere istruzioni scritte da parte del notaio delle riformanze. 13 - Il notaio delle riformanze non doveva scrivere nessuna bolletta senza il mandato dei priori. 14 - I priori non potevano incarcerare. 15 - Alla fine dell'ufficio i priori e il governatore eleggevano due cittadini sindacatori. 16 - I consiglieri nei loro interventi dovevano essere civili e onesti, non si poteva accedere all'arena senza la licenza del governatore o del suo sostituto.

¹⁷⁷ Sulle vicende dello Stato della Chiesa esistono giudizi difforni. Da un lato si pone l'accento su una forte crescita dei poteri papali con lo sviluppo di un organismo statale accentrato (P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, Bologna 1982), dall'altro si sottolinea la contraddittorietà di questo sviluppo accentrato (M. CARAVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, 1978, Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, XIV). Sintetizzando il dibattito storiografico sul processo evolutivo dello Stato della Chiesa, S. Carocci pone come prioritaria la rielaborazione delle tendenze storiografiche che insistono sul dualismo «potere centrale/ «poteri periferici», per arrivare alla definizione di uno «stato moderno», come un «sistema di istituzioni» che costituisce l'ordito su cui si intrecciano in reciproca interdipendenza forze e intenzioni diverse. Carocci fornisce uno specifico apparato bibliografico, cfr. (*Governo papale e città nello Stato della chiesa. Ricerche sul quattrocento*, in «Principi e città alla fine del Medioevo», a cura di SERGIO GENUINI, PAS, Saggi 41, Pisa 1996 pp.157-165).

inviati ecclesiastici di rango inferiore e laici, denominati «commissari», «governatori», «podestà», designati da Roma. Lo sfaldamento delle strutture statali, nei decenni che videro la fine dello Scisma, fu in parte arginato dalla politica di Martino V, volta alla riconduzione del dominio diretto di molte città e terre, alla riorganizzazione degli apparati centrali e periferici di governo¹⁷⁸. La necessità di sopperire all'insufficienza del gettito fiscale delle tesorerie provinciali, autonome rispetto ai rettori, obbligò i pontefici, a ricorrere allo strumento dell'appalto per disporre di quelle risorse necessarie alla modernizzazione dello Stato, il cui raggiungimento portò, come in tutte le società di antico regime¹⁷⁹, ad accentuare il controllo pubblico sull'approvvigionamento¹⁸⁰. Tale fenomeno si sviluppò contestualmente alla riorganizzazione statale, e secondo alcune tesi storiografiche divenne «uno degli elementi propulsori»¹⁸¹ dell'evoluzione statale stessa¹⁸². Nonostante i momenti di discontinuità dell'effettiva sovranità, Eugenio IV (1431-1447) ebbe il merito di accentuare il ruolo della Camera apostolica¹⁸³, assimilabile ad un pubblico servizio, facendo di Roma il centro amministrativo e finanziario di ciò che accadeva nelle provincie. Tali meccanismi economici, per ottenere un'espansione costante, presupponevano un adeguato finanziamento, che la Camera apostolica e le tesorerie provinciali¹⁸⁴ non consentivano. Il problema fu risolto mantenendo la direzione amministrativa nelle mani dei curiali e dividendo gli investimenti tra erario camerale e finanziatori privati, con il coinvolgimento delle grandi famiglie di banchieri¹⁸⁵. Questo sistema, secon-

¹⁷⁸ Capo dell'amministrazione giudiziaria provinciale era il rettore, mentre di quella finanziaria il tesoriere, altri ufficiali inviati nella periferia erano denominati marescialli, commissari, governatori. Questi «ufficiali di nomina centrale al vertice della vita cittadina» assunsero un ruolo di collegamento tra il potere statale nelle sue diverse espressioni e il ceto locale.

¹⁷⁹ Sistema socio-politico predominante in Europa nei secoli XIV-XVIII, cfr. R. MOUSNIER, *Le gerarchie sociali dal 1450 ai nostri giorni*, Milano 1971 e P. GOUBERT, D. ROCHE, *L'ancien régime*, vol. I, Jaca Book, Milano 1985. Il sistema era caratterizzato dall'esistenza di centri distinti di potere, istituzioni centrate sulla figura del sovrano, economia legata alla terra e alle forme produttive tradizionali, rapporti sociali e giuridici fondati su situazioni di privilegio, residui del sistema feudale. Oltre a ciò una fiscalità privilegiata, pratiche amministrative costituite dalla vendita di uffici, corporazioni di arti e mestieri, vincoli, franchigie. L'istituzione fu messa in discussione già dai primi sovrani dell'assolutismo illuminato.

¹⁸⁰ C. TILLY (a cura di), *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna*, in «La formazione degli Stati nazionali dell'Europa occidentale», Bologna 1984. Inoltre W. ABEL, *Congiuntura agraria e crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare nell'Europa centrale dal XII secolo all'età industriale*, trad. it. P. Pesucci, Torino, 1976.

¹⁸¹ Roma, la capitale, divenne il fulcro di questo processo espansivo basato su meccanismi economici e finanziari, che allargandosi a prospettive interregionali e internazionali, arrivò a coinvolgere le provincie integrate man mano nello Stato nascente, cfr. PALERMO, *Sviluppo economico...* cit.; ID., *Il commercio del grano in un sistema annonario: l'Italia centrale nel Tardo medioevo*, in «Mercati e consumi, organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo» Bologna, 1978, pp. 79 e sgg. Sul ruolo dell'annona di Roma: D. STRANGIO, *L'approvvigionamento della città di Roma in età moderna*, Tavola Rotonda Aix-En-Provence 31 Marzo; N. M. NICOLAI, *Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, Roma 1803, voll. 3; V. NICOLAI, *Il sistema della tariffa annonaria sul pane in Roma*, Firenze 1866.

¹⁸² C. M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1974. Inoltre: *L'espansione economica dell'Europa nel Cinque e Seicento*, a cura di E. E. RICH e WILSON, ed. it. a cura di V. CASTRONOVO, in «Storia economica di Cambridge», vol. IV, Torino 1975.

¹⁸³ M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera...* cit., riporta un quadro diacronico degli organismi facenti capo alla Reverenda camera apostolica e della graduale trasformazione dei rapporti tra il potere centrale e le sue diramazioni periferiche.

¹⁸⁴ M. CARAVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, S. Giorgio a Cremano 1974. Inoltre C. BAUER, *Studi per la storia della finanza papale durante il pontificato di Sisto IV*, in «ASRSP», 1927, pp. 319-400.

¹⁸⁵ E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento; Contributo alla storia della fiscalità pontificia in Età moderna (1570-1660)*, Milano, 1985 (Università di Sassari, Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza, Serie Storica, n. 4). Si trattava dei Medici e dei Bardi loro soci, degli Spini con i Della Vigna loro soci, dei Borromei, in definitiva erano i capitali mercantili e bancari provenienti dalle principali città italiane toscane e settentrionali.

do alcuni storici, attivato nelle diverse economie regionali italiane, divenne uno dei cardini della formazione degli Stati assoluti italiani, in particolare dello Stato Pontificio¹⁸⁶, dove l'amministrazione finanziaria comunale divenne una propaggine della tesoreria dello Stato papale, che si sovrappose e lentamente soppiantò l'esistente. Una componente non secondaria in questo processo fu la scelta dei gruppi dirigenti cittadini¹⁸⁷, di adeguarsi alla politica adottata dai pontefici, che si concretizzò attraverso l'emanazione una serie di provvedimenti che riformarono gli organi di governo locale¹⁸⁸, regolamentarono l'accesso al mercato e rilanciarono la politica doganale per mezzo della compilazione e revisione degli statuti delle gabelle, ma soprattutto misero a punto un «efficiente fiscalità»¹⁸⁹.

La città di Rieti, tornata sotto il dominio della Chiesa durante il pontificato di Martino V ed Eugenio IV, fu investita integralmente da questi fattori «trainanti». La gestione amministrativa fu indirizzata dalle autorità di nomina centrale¹⁹⁰ che vi furono inviate, e, a dispetto della grave situazione debitoria nei riguardi della Camera apostolica, conobbe una fase espansiva che si manifestò nella realizzazione di opere pubbliche (ampliamenti della cinta muraria, restauro di edifici e fortificazioni), nella revisione del catasto e degli statuti delle gabelle, nell'attività creditizia con la presenza di banchieri ebraici nel tessuto cittadino¹⁹¹. L'individuazione di quegli elementi che qualificarono il coinvolgimento della città e del suo territorio in questo processo, si presta ad una schematizzazione, che nelle pagine successive si cercherà di illustrare:

¹⁸⁶ G. CHITTOLINI, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna 1994. L'autore afferma che dal punto di vista annonario la periferia si trasformò in un grande contado di Roma, nello stesso tempo che lo Stato regionale quattrocentesco si sviluppò come una vittoria del contado.

¹⁸⁷ Il tema è stato analizzato per il caso di Viterbo da R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione nello Stato Pontificio*, Bologna, 1983, pp. 60-61. L'oligarchia rappresenta per lo Stato pontificio, l'interlocutore ideale, perché è attenta alla difesa dei propri privilegi nei confronti degli altri ceti cittadini e si mostra docile nei confronti del potere centrale, che diventa garante del suo status. Nelle altre realtà provinciali la subordinazione dei comuni seguì le stesse modalità. Secondo la tesi di G. B. ZENOBI, *Le ben regolate città. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994, la Santa Sede non può prescindere dal consenso delle élites locali, che nel corso del Cinquecento si trasformeranno da oligarchie informali in nobiltà formalizzate, un ceto nuovo, fusione di famiglie di origine feudale e di gruppi emersi negli ultimi secoli, praticanti diritto, mercatura, medicina. Questo ceto, partecipe della politica fiscale attuata dai pontefici, garante delle esazioni e interessato a gestirle, si relazionava anche con i governatori, rappresentanti statali periferici. Per il caso reatino il CAROCCI, *Governo papale...cit.*, ipotizza che, in una situazione storico-istituzionale più articolata, questo fenomeno possa essersi manifestato più precocemente.

¹⁸⁸ A. GARDI, *Il mutamento di un ruolo: i legati nell'amministrazione interna dello Stato Pontificio*, in «Office set Papauté (XIV-XVII) charges, hommes, destins», a cura di A. Jamme O. Poncet, Ecole Française de Rome, 2005, pp. 371-437.

¹⁸⁹ A. GARDI, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in «Società e Storia», 33, 1986, pp. 509-557.

¹⁹⁰ Il cardinal protettore interferiva nella gestione amministrativa e in particolare in quella annonaria, alle magistrature locali fu ordinato di istituire un ufficiale che coadiuvato da un uomo per porta, attuasse il censimento delle quantità di grano disponibili in città.

¹⁹¹ Sull'argomento: F. PUSCEDDU, *Presenze ebraiche a Rieti nei secoli XIV-XV*, in «Italia Judaica. Gli ebrei nello Stato Pontificio fino al ghetto (1555)», atti del VI Convegno internazionale di Tel Aviv, 18-22 giugno 1995, MBCA, Roma 1998, pp. 106-131; inoltre V. DI FLAVIO e A. PAPÒ, *Repubblica Hebraeorum de Reate*, Rieti 2000. L'influenza esercitata dalle predicazioni degli osservanti, tra i quali anche Giovanni da Capestrano e San Bernardino da Siena, portò nella seconda metà del secolo XV all'istituzione del Monte di pietà e del Monte frumentario da parte di Bernardino da Feltre, allo scopo di sovvenzionare i ceti meno abbienti. Per una indagine recente cfr. F. LAZZARI, *Il Lazio tra solidarietà e credito. Origini e sviluppo dei Monti di pietà*, Quaderni della Biblioteca comunale di Rieti, Velletri 2009.

- avocazione della nomina degli ufficiali della città, da parte dell'autorità pontificia¹⁹², con possibilità di delegare tale compito a quella di livello provinciale, in base ad esigenze contingenti;
- presenza in periferia di «funzionario di nomina centrale», caratterizzato da una vischiosità istituzionale rispetto all'autorità provinciale;
- riforma delle magistrature cittadine, «guidata» dalle autorità pontificie;
- impianto di nuovi uffici cittadini e riattivazione di altri desueti, ordinati dalle autorità pontificie;
- modalità con le quali i ceti di governo locale interagirono con l'autorità pontificia provinciale (rettore, tesoriere) e locale (governatore, podestà);
- controllo della fiscalità finalizzata all'ottimizzazione delle entrate, con l'attribuzione di alcune competenze a figure diverse dal tesoriere provinciale, in particolari occasioni;
- appoggio logistico delle strutture ecclesiastiche locali (vescovato, conventi) e dei religiosi (francescani e domenicani)¹⁹³;
- dissoluzione dei poteri provinciali, oscillazione del sistema di relazioni tra centro e periferia in conseguenza della dissoluzione, con il passaggio dall'autorità del rettore a quella del legato.

Uno dei principali fattori di tale processo fu senza dubbio la figura del podestà, che alcuni storici¹⁹⁴ assimilano ad un funzionario papale, altri invece propongono per il caso reatino di inquadrarlo in una situazione più fluida¹⁹⁵, che lascia maggiore spazio alla «funzione» svolta da questi ufficiali di nomina centrale e all'impianto di «una fiscalità nuova», con un meccanismo che aderiva alle strutture cittadine esistenti. Usualmente il podestà veniva nominato dal pontefice con un breve inviato dal camerlengo alla comunità, che poteva scegliere un nominativo fra i tre designati. Egli aveva il compito di difendere la città, di affiancare gli ufficiali comunali nell'applicazione delle norme e di amministrare la giustizia di primo grado, con entrate pecuniarie di un certo rilievo.

Nei primi decenni del secolo XV vicende storiche contingenti indussero singolari scostamenti del caso reatino dall'andamento istituzionale ordinario. La novità era costituita dall'avvento di una figura di nomina sovrana preposta al governo della città e del suo territorio, rappresentante dello stato in sede locale, che coesisteva insieme ad un governo provinciale a cui erano riservate competenze politiche e giudiziarie di grado superiore¹⁹⁶. Il nuovo soggetto istituzionale, nel quale, per un periodo, confluirono competenze del podestà, del governatore e di carattere finanziario, tendenzialmente, operò in modo da erodere le magistrature cittadine, entrando successivamente in conflitto con l'autorità provinciale.

¹⁹² Le «autorità pontificie» si identificavano con gli alti funzionari dello Stato ecclesiastico investiti del mandato di eseguire le decisioni del papa, legati da un sistema relazionale di tipo gerarchico plasmato sull'ampiezza del mandato stesso. Il rettore-legato, il tesoriere provinciale o i commissari agivano «su mandato del papa, per l'autorità conferita dall'Ufficio del camerariato o dalla Camera apostolica». Il podestà agiva «su mandato del papa, per l'autorità conferita dall'Ufficio del camerariato o dalla Camera apostolica», talvolta per l'autorità conferitagli dal «tesoriere provinciale-rettore-legato».

¹⁹³ La maggior parte dei governatori alloggiarono nel palazzo vescovile, ma durante lo scavo delle Marmore il governatore si spostò nel convento di S. Pastore. I Regolari francescani e domenicani costituivano il personale di fiducia del papa e fornivano la residenza ai commissari apostolici.

¹⁹⁴ P. PARTNER, *The papal State under Martin V. The administration and the government of temporal power in the early fifteenth century*, Londra 1958.

¹⁹⁵ S. CAROCCI, *Governo papale...cit.*. Per ovviare alle difficoltà interpretative del processo di costruzione statale e di inquadramento cittadino, l'autore propone come strumento privilegiato la fiscalità e la presenza di ufficiali di nomina centrale.

¹⁹⁶ Le costituzioni egidiane prevedevano la nomina di giudici «presidiati» da parte del rettore provinciale, come nelle terre dell'abbazia di Farfa. La documentazione del governatore di Farfa dal 1600 al 1805 è conservata nell'Archivio della Pretura di Poggio Mirteto, infatti il magistrato tra il 1802 e il 1809 si denominò «governatore di Farfa e Poggio Mirteto», cfr. inventario a cura di M. GIOVANNELLI.

Il disastroso accordo stipulato dalla città con Martino V, per neutralizzare Rinaldo Alfani¹⁹⁷, vicario per un breve periodo, l'aveva indebolita economicamente e privata di quelle residue prerogative mantenute dopo le riforme albornozziane, come la nomina degli ufficiali. Proseguendo la politica di recupero del suo predecessore, Eugenio IV, perfezionò la sottomissione di Rieti alla Stato ecclesiastico, avvalendosi dell'opera diplomatica di Giacomo di Montebrandone, francescano della Marca. Quest'ultimo dedito alla predicazione itinerante, nell'ottobre del 1446 toccò la città di Rieti e nel corso di un'assemblea popolare¹⁹⁸, illustrò le ragioni profonde dell'unione della città alla Chiesa, un fatto ineludibile e indispensabile per la «res publica»¹⁹⁹.

Il pontefice ebbe il merito di potenziare quel meccanismo di controllo delle finanze e delle cariche cittadine impiantato con Martino V. La pesante insolvenza reatina fu «il mezzo», che consentì ai funzionari pontifici di esautorarne le istituzioni e privarle lentamente della loro autonomia. Dopo il 1424 la città, dovendo versare 4000 ducati²⁰⁰, fu sottoposta ad un regime politico piuttosto rigido, che nascondeva elementi di instabilità. Da un lato le dinamiche legate alle lotte delle diverse famiglie pontificie, l'incertezza nelle nomine degli ufficiali²⁰¹, dall'altro le tensioni esistenti nella città e nel territorio soggetto, dovute anche alle difficoltà nella redistribuzione del carico fiscale, sfociarono in scontri aperti con i castelli, per contrastare le quali fu inviato un «esercito popolare»²⁰².

Le istituzioni cittadine, priorato, uomini di aggiunta, consigli di credenza e generale, subirono modifiche strutturali mirate a renderle più dinamiche²⁰³.

La strategia messa in atto per ottimizzare la riscossione dei debiti, quindi disporre in breve tempo di finanziamenti, fu la requisizione dei beni appartenenti ai ribelli²⁰⁴ che, una volta assegnati al «comune della città di Rieti»²⁰⁵, potevano essere

¹⁹⁷ A. DI NICOLA, *Gli Alfani di Rieti: una sottoprefetto una città fra il XIII e il XV secolo*, Quaderni dei Storia della città, n. 3, Rieti 1993.

¹⁹⁸ Domenico Cangale da Montebrandone, noto come Giacomo della Marca, nel 1440 predicò ad Assisi, nel 1445 a Todi, Terni, Foligno, Spoleto, Perugia, nel 1446 fu a Rieti. Il suo sermone era diretto all'assemblea generale «del comune e degli uomini della città», indetta con il mandato di *Petrus de Emiliis de Urbeveteri*, collaterale, auditore e locotenente del magnifico *Doctis de Padua* governatore per la Santa Romana Chiesa, inoltre del gonfaloniere e dei priori. In seguito a ciò fu eletto un collegio di 390 cittadini, il cui elenco riportato nelle riformanze, doveva essere conservato in copia presso la cattedrale e la chiesa di S. Francesco. L'accordo raggiunto fu sottoscritto dai cittadini designati e convalidato da un decreto di Raniero di Norcia, vicario del vescovo. ASRI, ACRieti, Collettanea, inoltre A. S. SASSETTI, *Due Santi francescani a Rieti*, Firenze 1957.

¹⁹⁹ GROSSI, *L'ordine...*cit., nel lessico medievale il concetto di Stato era lontano dai contenuti semantici odierni, era un sinonimo di *res publica, civita, imperium, regnum*.

²⁰⁰ Nei patti istituiti con Martino V era stata conservata l'entrata del tempo di Bonifacio IX e il pagamento di 4000 ducati.

²⁰¹ A. PETRINI, *La tabula officiorum di Paolo II (1464-1471)*, in «Officies et Papauté (XIV-XVII siècle), charge, hommes, destins» a cura di d'ARMAND JAMME e OLIVIER PONCET, Collection de l'École française de Rome, 334, Roma 2005, pp. 125-157.

²⁰² ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 26, 1444-1446, c. 23.

²⁰³ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 23, 1436-1437, c. 20. Furono adottati provvedimenti per la riduzione priorato.

²⁰⁴ ASRI, ACRieti *Libri diversorum*, n. 262, vn 203/9, 1428 set. 18, c. 14v. Il vescovo Valentiniano (Alfonso Borgia, futuro Callisto III), commissario della città, comitato, fortezze e distretto e con la piena legazione concessagli da Martino V, anche governatore e rettore, inviò un pubblico banditore nei luoghi consueti a riferire quanto da lui disposto. Coloro i quali avessero detenuto, a qualsiasi titolo anche legittimo, beni stabili, semoventi, panni, argenterie, oro e altri beni appartenenti ai ribelli, entro cinque giorni avrebbero dovuto dichiararlo per iscritto al cancelliere. In caso contrario sarebbe stata applicata una pena di 100 ducati d'oro.

²⁰⁵ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1430 lug. 10, cc. 3-4. I beni confiscati divenivano automaticamente beni comunali.

venduti a quanti disponevano di capitali da investire, come mercanti e banchieri, ricchi artigiani, possidenti benestanti. Sulla vendita di tali beni fu attuata una vigilanza scrupolosa, da parte dei «commissari apostolici», coadiuvati dal podestà, il quale, oltre al compito di effettuare le confische, deteneva il controllo di esiliati, delinquenti e insolventi. Il censimento dei fuoriusciti, compilato con l'aiuto del cancelliere, veniva esposto presso la curia podestarile, quindi aggiornato e «convalidato», per poi essere presentato al pontefice, il quale né approvava la validità. Alla riscossione delle somme ordinariamente dovute al papa, censi, sussidio, proventi e altri «*urium debitorum*», per le quali era competente il tesoriere provinciale, provvedevano, oltre ai suoi inviati, anche quei «marescialli, rettori-governatori, reggenti, legati», ai quali, in sua assenza o in sua vece, veniva affidata in aggiunta «una speciale commissione» relativa al tesoriato e all'incasso delle rate del debito. «Questi ufficiali» si presentavano con una varietà di appellativi, corrispondenti, probabilmente anche alla variabilità «giurisdizionale» delle aree e delle «esazioni» che venivano loro assegnate.

La collaborazione tra governo cittadino e ufficiali pontifici, ebbe ripercussione anche nella prassi amministrativa. Le operazioni relative alle vendite dei beni confiscati e le azioni programmate dai governatori, furono verbalizzate nelle riformanze dal cancelliere, il quale ebbe in carico anche quelle carte prodotte nell'espletamento delle mansioni «non strettamente giurisdizionali» del podestà. Proviamo a seguire lo svolgimento di questo processo attraverso le testimonianze documentarie conservate nell'archivio comunale di Rieti, tenendo conto che questi nuclei, anche se frammentari, rappresentano un aspetto di quel complesso sistema di relazioni tra centro e periferia, che sviluppatosi nel secolo XV, in seguito legò le sue vicende a quelle delle sedi di «governo». Le altre testimonianze andrebbero ricercate nella documentazione prodotta dagli organi centrali dello Stato pontificio²⁰⁶ e dagli ufficiali inviati in periferia, considerando che il grado di inserimento dei funzionari pontifici nelle realtà istituzionali locali e la continuità della loro permanenza, caratterizzò notevolmente la loro conservazione negli archivi periferici.

Nell'ottobre del 1424 Martino V inviò nella città un maresciallo per riscuotere i debiti del sussidio e ordinò che tutte le requisizioni fossero presidiate²⁰⁷. Tra il 1428 e il 1429 il vescovo di Viterbo²⁰⁸, governatore e commissario della città di Rieti, del suo comitato, fortezze e distretto, «cum plena legationis officio gubernator et rector», ebbe l'incarico di nominare il podestà, i suoi collaterali e militi, di fissare i capitoli relativi al suo operato, di prendere provvedimenti contro i ribelli e di riscuotere il denaro dovuto alla Chiesa. Per esperire le attribuzioni sulla fiscalità, il podestà, «funzionario periferico», utilizzò alcuni strumenti indispensabili, i libri dei capi degli uomini, le liste dei fuochi e dei malpaghi che, insieme a quanto prodotto in seguito alle altre attribuzioni, fu conservato

²⁰⁶ La documentazione emanata dagli organi centrali si trova nell'Archivio segreto vaticano (carte della Segreteria di Stato e altri uffici legati al papa), negli Archivi della Consulta (per il prenapoleonico in Francia) e del Buon governo (Archivio Stato di Roma). La documentazione di carattere finanziario dell'amministrazione pontificia centrale è conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, la più antica nell'Archivio vaticano e negli uffici centrali della Camera apostolica. Quella relativa alle sue ramificazioni periferiche invece dovrebbe trovarsi nelle sedi delle tesorerie. La produzione documentaria dei rettori, legati, governatori, non di meno la sua custodia, nel secolo XVI divenne più accurata, in quanto si legò alle sedi di governo. Nel 1796-1799, dopo l'adozione della separazione dei poteri, si aggregarono i fondi giudiziari ai «nuovi tribunali statali».

²⁰⁷ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 18, 1424 ott. 27. All'arrivo di Giovanni parmesano, cittadino forlinese maresciallo del Patrimonio del S. Pietro in Tuscia, città, terre e luoghi di speciale commissione degli Arnolfi e del comitato di Sabina (1424 ott. 14), scoppiarono tumulti nel contado (Cerchiara, c. 15).

²⁰⁸ (Giacomo di Angeluccio, Ugozzolini, 1417-1429).

dal cancelliere della città²⁰⁹. Per assicurarsi che fossero incassate tutte le somme dovute, fu eletto «Antonius Sancti Bucti» depositario generale «dei sussidi di Martino V ed Eugenio IV», coadiuvato da altri cultori-esattori-depositari, che riscuotevano nei sestieri della città e nei castelli del contado. Oltre a ciò, egli faceva parte del gruppo scelto dal consiglio generale e di credenza per rivedere il catasto, inserire i possedimenti dei non allibrati, esigere dai malpaghi la dative imposte per il comune al tempo della «renovatio» dello Stato della Chiesa. Durante la sua gestione come «depositario generale del comune per il sussidio imposto dal papa nell'anno 1428», venne compilato un registro che è il primo della serie di «introito ed esito». Tra le diverse voci di spesa elencate nella tavola iniziale figura anche il «sussidio dovuto al tesoriere del Patrimonio».

Le funzioni di controllo venivano rafforzate dall'usanza di nominare in periferia una rete di «fiduciari» della corte pontificia, come ser Baldinotto di Serzana²¹⁰, presumibilmente legato al cardinale Parentuccelli de Serzana, futuro Nicola V, e Memmo de Agaz(z)ara di Siena, imparentato, forse, con Enea Silvio Piccolomini, senese, futuro Pio II. Maggiore influenza, perché incise negli equilibri istituzionali cittadini, fu esercitata da Domenico Capranica, vescovo di Fermo, ordinato cardinale da Martino V nel 1426, membro dell'ufficio del Camerlengo tra il 1438-1448, e da suo fratello Angelo, che nei diciotto anni in cui fu vescovo di Rieti (1450-1468), prima di essere eletto al cardinalato da Pio II, gestì la fiscalità cittadina, con modalità che avremo modo di approfondire in seguito. Anche i suoi successori, Domenico Camisati (1469-1477), governatore di Cesena e il cardinale Giovanni Colonna (1477-1508) furono personaggi di primo piano della curia.

Dal contenuto delle «dictere commissionis» rilasciate²¹¹ alle «autorità apostoliche» inviate nella città, si intuisce che esse avevano acquisito il controllo dell'amministrazione cittadina, mantenendolo, a dispetto delle turbolenze nel contado, fino a metà del secolo XV, quando ormai le concessioni elargite non costituivano più un pericolo per la fedeltà allo Stato della Chiesa.

Il meccanismo, con qualche variante, ruotava intorno all'ampiezza del mandato concesso dal papa al suo «commissario, rettore, legato, governatore, luogotenente»²¹², al quale talora venivano concesse anche attribuzioni di tesoriere provinciale. Il

²⁰⁹ ASRI, ACRIeti, *Libri diversorum*, 262, vn 203/9, 1428 giu. 11- nov. 21; 203/10 1429 gen. 10-giu 11. I *libri diversorum*, contengono gli strumenti per il concreto esercizio delle attribuzioni del podestà e degli altri ufficiali incaricati della riscossione delle somme dovute al papa. Si tratta di libri dei capi degli uomini, liste dei fuochi e dei malpaghi, lettere patenti, copie di capitoli, disposizioni del cardinal camerlengo e del tesoriere generale del Patrimonio sulle esazioni, per i quali ebbe la collaborazione del cancelliere della città. Riguardo all'attività giurisdizionale espletata dalla curia podestarile si conservano libri che in primo luogo contengono le inquisizioni generali, ma anche cause civili, straordinariato e danno dato.

²¹⁰ Ser Baldinotto, vice camerario, commissario nelle città di Viterbo, Narni, Terni e Rieti con comitati e distretti; Memmo de Agazara di Siena, rettore e commissario nella città, comitato territorio e distretto, rettore governatore o luogotenente.

²¹¹ ASRI, ACRIeti, Riformanze, n. 21. Oddo de Vannis, protonotario apostolico, «tesoriere del papa nonché camerario» nominò ser Baldinotto de Serzana, vice camerario e commissario di Rieti. Talvolta la formula comprende «su mandato di Martino V e con l'autorità dell'ufficio di camerariato».

²¹² È utile riportare i nominativi di alcuni ufficiali che il papa inviava in periferia con le attribuzioni concesse, perché erano lo strumento concreto per attuare le sue finalità. Ad esempio *Johannes Parmesano de Forlino (de Arimino)* era maresciallo del Patrimonio di San Pietro in Tuscia e città e terre di speciale commissione e degli Arnolfi e del «comitato Sabinense», aveva ricevuto anche la «speciale commissione» del tesoriere per le «somme del sussidio dovute alla Camera apostolica» e per presidiare le «requisizioni», 1424, ott. 14. *Bartholomeus de Bonitis* di Viterbo, tubiculario e maestro dell'ospedale di San Giacomo d'Altopasso, diocesi lucanense, nominato da Martino V commissario, rettore e tesoriere della provincia del Patrimonio e altri luoghi, fu coadiuvato dal maresciallo «sulle riscossioni», 1424, ott. 18. Nella documentazione la denominazione ricorrente è «tesoriere e commissario generale» del Patrimonio, oppure «tesoriere generale» del Patrimonio, 1425, lug. 21. Infine Matteo de Podio di Bologna, tesoriere generale del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e città e terre di Speciale commissione e Sabina, per il sussidio e di quegli introiti dovuti alla Camera apostolica, 1430 set. 20.

personaggio acquisiti i pieni poteri, direttamente oppure per mezzo di un suo emissario²¹³, convocava le magistrature, nominava gli ufficiali, se ne aveva ricevuto la delega, oppure interagiva con quelli nominati dal papa (tramite il suo tesoriere o camerlengo), esplicitandone l'incarico. Dopo aver illustrato agli organi del governo cittadino, resi più dinamici dalle riforme, le finalità del suo incarico, incominciava ad emanare una serie di «*lictere commissionis*», indirizzate agli ufficiali locali, più raramente un bando o un'inquisizione generale.

Il podestà e il cancelliere avevano il ruolo più significativo nelle sue attribuzioni, e quello più attivo nell'attuazione concreta del suo mandato. Il cancelliere²¹⁴, eletto con il mandato del papa, raccoglieva «le bolle, le commissioni e i giuramenti» degli ufficiali di nomina centrale (provinciali e locali), le quietanze del podestà e degli altri ufficiali, le allocazioni e le vendite dei beni comunali del podestà e degli altri ufficiali con le eventuali «*commissioni*» assegnate loro. Il depositario generale della città per il sussidio e le dative, riceveva l'incarico dal tesoriere provinciale, oppure dal governatore-rettore-legato, nello stesso tempo veniva nominato anche il notaio della camera, che redigeva «i libri di introito ed esito» del depositario stesso. Anche la scelta degli altri ufficiali cittadini, i vicari di Castelfranco, Torre del ponte, Rivodutri, Poggio Bustone, Morro e Labro, Maglianello, il castellano di Castelfranco, il capitano della Val Canera, era demandata al commissario, legato apostolico o al tesoriere generale della provincia²¹⁵.

Soltanto il maestro di grammatica e il medico erano rimasti a beneficio delle magistrature cittadine. I personaggi che ebbero la «speciale commissione» di tesoriere per le «somme del sussidio dovute alla Camera apostolica» e per presidiare le «requisizioni», vennero insigniti di una ampia giurisdizione, oltre alle competenze su frodi del sale, estrazione di frumento, passaggio di animali, processi e malefici, spoliazioni e sequestri. A titolo di esempio descriviamo le funzioni svolte nel 1430, da ser Baldinotto de Serzana, competente sulle città di Viterbo, Narni, Terni e Rieti con i loro comitati e distretti²¹⁶. Egli aveva facoltà di comporre, esigere, rilasciare quietanze e, ove fosse stato necessario, utilizzare il braccio secolare per eseguire la riscossione dei sussidi, censi, proventi e altri diritti dovuti. Nell'adempimento degli incarichi era coadiuvato dal podestà e dal cancelliere, insieme ai quali doveva censire i debitori e i delinquenti ed effettuare le confische, essendo stato ribadito che i beni confiscati venivano automaticamente applicati al comune, l'allocazione e la vendita doveva essere effettuata dietro suo mandato. È evidente che tali vendite richiedevano speciali accorgimenti, oltre al commissario apostolico, il pontefice doveva contare sull'integrità e assoluta fedeltà degli ufficiali cittadini, cancelliere, notaio della camera reatina, depositario-camerario, più tardi del sindaco appositamente eletto²¹⁷. Essi rivestivano un ruolo così delicato, da rendere inevitabile l'avocazione della loro designazione da parte dell'autorità pontificia e scontato il rifiuto di Martino V, Eugenio IV e successori, di restituire la scelta di questi ufficiali alla città. Il podestà mantenne, per lungo tempo, l'autorità sulla gestione delle pene dei ribelli, nella città e comitato²¹⁸, concessagli dal papa.

²¹³ A sua volta veniva denominato commissario, luogotenente.

²¹⁴ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1430 lug. 1. Ciccho di Alatri, eletto con mandato di Martino V e con l'autorità dell'ufficio del camerariato. Nel 1432 ago. 15 il cancelliere Fatio Boccabianca di *Ripatransonis*, verrà eletto dalla Camera apostolica, Riformanze n. 22, c. 25.

²¹⁵ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 28, 1455-1462, c. 75

²¹⁶ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1430 lug. 10. Nella lettera *commissionis* è specificato che nelle competenze del commissario sono compresi anche «i comitati e i distretti» delle città, a prescindere dal modo in cui si fossero formati, in quanto essendo le città era tornate sotto il dominio diretto, lo erano anche i loro territori.

²¹⁷ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 22, 1432 ago. 18. Ser *Jutium Andree* di Rieti, sindaco per la vendita dei beni confiscati ai ribelli e pertinenti alla Camera reatina, rivestiva anche l'incarico di notaio della camera.

²¹⁸ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1430 nov. 21. Il nuovo podestà, Gaspare *de Malvizis* di Bologna, giura nelle mani del governatore, Memmo de Agazara di Siena.

I maggiori della città²¹⁹ di fatto assecondarono le scelte politiche pontificie, cooperando attivamente con i suoi funzionari. Nel consiglio generale del novembre 1430, il depositario «Antonius Sancti Bucti» rivendicò un ampio mandato per la riscossione di sussidi, dative e altri introiti²²⁰, accordato senza difficoltà dal governatore «Beltrando de Alidosis» di Imola²²¹. Egli dopo aver emanato una serie di lettere commissioni per la gestione amministrativa, come la scelta del sostituto del cancelliere e del notaio della Camera²²², per disposizione del tesoriere del Patrimonio²²³, varò i provvedimenti necessari per reimpiantare l'«ufficio dei capi degli uomini», che prevedeva la nomina da parte dell'autorità provinciale, facendone redigere il decreto attuativo al sostituto del cancelliere. L'autorità concessa dal pontefice, era uno strumento flessibile da adeguare alle esigenze delle singole città e se necessario consentiva anche, tramite il rettore, governatore o luogotenente²²⁴, di riformare gli statuti, per correggerli ed emendarli, oppure compilarne di nuovi. I dissensi delle oligarchie, si manifestavano velatamente nei tentativi di alleggerire gli accordi, tramite gli ambasciatori inviati al papa. Ma neppure con la mediazione del rettore²²⁵ venivano presi in considerazione; Eugenio IV respinse tutte le richieste che la città gli presentò²²⁶: diminuzione del sussidio, libera elezione degli ufficiali, ad eccezione della lista dei ribelli, approvata a suo tempo da Martino V²²⁷.

Il sistema di governo che indirizzava la città, non mostrava inversioni di tendenza, nonostante i segnali di contrasto, come l'adozione di una «persona per registrare gli atti del comune»²²⁸ che poteva danneggiare il cancelliere di nomina centrale. Il rettore-legato, dopo il suo avvento, indirizzava ai consigli le direttive del suo mandato. A loro volta il tesoriere generale del Patrimonio e il suo esattore, emettevano delle lettere commissioni per eleggere gli ufficiali cittadini²²⁹, i quali,

²¹⁹ S. CAROCCI, *Governo papale...* cit., non esistono indagini sistematiche sui ceti di governo reatini in età moderna, solo qualche cenno nell'ambito delle strategie attuate per rinnovare il catasto quattrocentesco e una ricerca sui possidenti reatini del secolo XVI, effettuata da A. Attanasio sul catasto relativo ai beni del contado. Del tutto inadeguate per uno studio esaustivo delle problematiche ad essi relative.

²²⁰ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1430, nov. 21, c. 47. Egli propose di inviare i cultori di tali imposte in ogni casa della città accompagnati dai familiari del podestà e tornarvi continuamente per otto giorni, fino ad ottenere quanto dovuto.

²²¹ Egli era stato nominato luogotenente «in temporalibus» dal papa. Gli ufficiali inviati successivamente, Memmo de Agazara di Siena (rettore e commissario, governatore o luogotenente), Francesco Fulgensi di Mantova (commissario e rettore), Pietro Ramponi di Bologna (rettore commissario) avevano ricevuto la commissione sulla città, comitato, territorio e distretto.

²²² ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 22, 1433 gen. 1, c. 35. Elezione del notaio «che scriveva il registro di introito ed esito del depositario».

²²³ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1430, dic. 9, c. 54.

²²⁴ Memmo de Agazaria de Canmiro, senese.

²²⁵ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 23. Il memoriale presentato da Matteo Poiano era stato approvato dal legato.

²²⁶ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1431 mag. 14, 1431 lug. 19, c. 98.

²²⁷ Un esemplare di tale lista, potrebbe essere quel «Libro delle confische e relative entrate dei ribelli della città di Rieti», 1425, cc. 50, conservato presso l'ASRM, Camerale III, Comuni, parte I, Rieti, n. 1729.

²²⁸ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 22, c. 35.

²²⁹ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 21, 1431 giu. 1, c. 100. A c. 102, 1431 lug. 5, lettera *commissionis* dell'ufficio del rettorato di Francesco Fulgensi di Mantova, rettore, governatore, luogotenente. Appena entrato in carica emana subito un bando che contiene le direttive del suo mandato. Il 23 agosto *Ugbo de Ugbonibus* di Firenze, tesoriere generale del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, città, terre, castelli e luoghi di speciale commissione e degli Arnolfi e Sabina, insieme al suo commissario esattore ser Pietro Marini di Monte Elparo provincia della Marca anconitana, emette una lettera *commissionis* per esigere il sussidio, perciò vengono eletti i nuovi ufficiali: ufficio dei capi degli uomini, cultori del sussidio di Eugenio IV, capitano Valle di Canera, c. 101v 1433.

insieme al podestà avrebbero eseguito quanto necessario per l'amministrazione, in primo luogo incassare le imposte²³⁰.

Le tensioni latenti nell'aggregato sociale reatino esplosero nel 1436. Il conte «Cicchobaglionis» di Perugia, podestà-governatore, nell'ambito di un consiglio generale²³¹ espose lucidamente i problemi che affliggevano la città: un gran numero di debiti insoluti, a causa delle promesse fatte al papa dopo la cacciata dell'Alfani. Matteo Poiani, inviato per supplicare il legato apostolico²³², venne imprigionato per non aver versato gli 850 ducati aurei del sussidio, per pagare il quale il consiglio dei trentasei dovette istituire una dativa «ad gradum per alibratos in catastis»²³³. I contrasti sfociarono in una vera e propria guerra presso la Valle di Canera, che fu sedata dall'invio di un «esercito popolare»²³⁴ e provocò l'arresto di alcuni uomini di Contigliano. Non di meno costrinsero il Cicchobaglionis ad una fuga «repentina e disonesta», avvenuta nottetempo, che spinse il priorato, lasciato solo in un clima tumultuoso, a scrivere una lettera di protesta al legato. Segnali di instabilità dovuti alla frizione tra fughe autonomistiche del contado e mantenimento della giurisdizione cittadina.

Nonostante le sollecitazioni delle autorità pontificie perché la città riacquistasse il controllo della sua giurisdizione²³⁵, in realtà, le leve del governo, rimanevano stabilmente nelle mani degli ufficiali investiti dell'autorità papale, esecutori del più vasto disegno politico di rafforzamento dello Stato ecclesiastico. Gli effetti della centralizzazione, da un lato incanalavano le istituzioni cittadine entro un rigido percorso istituzionale, dall'altro consentivano alla società reatina di partecipare a quel processo espansivo del quale la Roma rinascimentale era divenuta il fulcro. Un processo che contribuì, non senza elementi di contraddizione, all'aumento della popolazione reatina, potendo offrire beni alimentari, ma anche di consumo ad un costo non elevato, prospettive occupazionali, occasioni di profitto. Si pensi alla varietà delle merci scambiate nel mercato locale e extraregionale, attestato dai capitoli degli statuti delle gabelle, riformati nel 1426 e 1458. All'espansione urbana, al restauro di edifici, alla riforma del catasto, all'impianto di un sistema creditizio nella città, contribuì l'azione dei banchieri ebraici, che fu compensata dall'istituzione del Monte di pietà. Il perfezionamento del patto di soggezione allo Stato della Chiesa, avvenuto con il sostegno di Giacomo della Marca²³⁶, nunzio di Eugenio IV, finalizzato a sostenere l'utilità di «un'entità

²³⁰ La situazione debitoria non migliorava, il rettore e governatore di Rieti, *Petrus Ramponibus* di Bologna, nominato con breve del papa, risiedeva nel convento dei frati minori di S. Francesco, nel 1433 gen. 1 convocò un consiglio dei cento, quindi furono eletti sei cittadini sul governo della città, nell'ottobre dello stesso anno fu rinnovato il mandato al podestà di intervenire contro coloro che non pagavano, c. 116.

²³¹ La residenza del magistrato era presso il vescovato.

²³² ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 23, 1436-1437. Giovanni patriarca alessandrino, arcivescovo di Firenze, commissario e legato della Santa Sede, nelle provincie del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, e Campagna e Marittima, inoltre del ducato di Spoleto, e *Almae Urbis*, delle terre di speciale commissione e degli Arnolfi e Sabina. Egli aveva eletto il cancelliere, il podestà, il camerario, il notaio della camera e tutti gli altri ufficiali.

²³³ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 23, cc. 51-52. Dovevano pagarsi 200 libbre nella città, 100 nel comitato.

²³⁴ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 23. Provvedimenti sulla guerra a cc. 13, 18, 26.

²³⁵ ASRi, ACRieti, Riformanze, n. 31, 1455 apr. 26, c. 3. Nel giuramento precedente la loro entrata in carica, i priori si erano impegnati a riacquistare il controllo della giurisdizione e recuperare le possessioni usurpate.

²³⁶ È nota l'influenza di molti francescani nella vita religiosa e sociale del secolo XV e il loro contributo per l'istituzione dei Monti di pietà e dei Monti cittadini, per contrastare l'azione dei banchieri ebraici, in particolare la loro predicazione itinerante «vacantes circa comoda et utilia eorum reipublicae, cui benefici maximi obligati sunt», San Giacomo.

pubblica», difficilmente identificabile perché ancora di là da venire, era in definitiva un tentativo di risvegliare una sorta di coscienza civile dei reatini nei riguardi di una «cosa pubblica», verso il cui beneficio e consolidamento bisognava sentirsi tutti obbligati.

In questo clima maturò la realizzazione di una riforma catastale e il tentativo, da parte dei ceti di governo cittadino, di restituire alla magistratura podestarile un certo grado di autonomia, cercando di gestirne almeno l'elezione. Intorno alla metà del secolo infatti, i pontefici avevano adottato la consuetudine di riunire la funzione di governatore e podestà, anche se con alterne vicende.

Nel 1455 Callisto III²³⁷ emanò un provvedimento che consentiva la separazione delle due cariche, ma in realtà la curia podestarile rimase subordinata all'autorità del governatore. Nel mandato di quest'ultimo erano comprese alcune funzioni giudiziarie di grado inferiore, che non potendo essere espletate per la mole dei suoi impegni, venivano delegate al podestà nell'interesse della comunità. Nei decenni che seguirono, i governatori di Rieti e di Terni²³⁸ e altre cittadine umbre, furono spesso riuniti sotto un unico ufficiale al quale, talvolta, fu assegnata anche la podesteria reatina. La città risentì di questa figura con ambiti di azione alquanto fluidi, a volte i «poteri giurisdizionali» vi confluivano e si sovrapponevano, altre volte invece si differenziavano. Oramai il baricentro della vita politica cittadina si era spostato a favore del governatore, presso la cui residenza ebbero luogo, per tutto il secolo XV, i consigli²³⁹. Nella seconda metà del secolo si intensificò l'invio di «governatori generali» aventi una varietà di competenze e una circoscrizione incerta, comprendente a volte una parte della provincia, altre territori interprovinciali²⁴⁰. Tali funzionari nominavano il podestà, eleggevano gli altri ufficiali e avevano una stretta relazione con il governatore cittadino, sul quale per un periodo confluirono anche le attribuzioni sulle entrate²⁴¹ (1441-1455). Quando fu designato ad esercitarle il vescovo di Rieti si crearono situazioni di attrito con l'autorità provinciale.

²³⁷ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 31, 1455 apr. 28, cc. 3, 17v.

²³⁸ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 28, c.56, 1461 giu. 6. Angelo, vescovo di Veroli venne eletto governatore di Rieti e Terni, ma anche podestà di Rieti. Qualche mese dopo i priori, i dodici del reggimento elessero il podestà, confermato dal vescovo-governatore.

²³⁹ Da tempo ormai il governatore aveva scelto di risiedere nel palazzo vescovile, solo quando la casa era ritenuta poco ampia, si ha testimonianza che il governatore alloggiasse presso la casa di *Rainaldus de Monte Gammaro* in porta Cinthia.

²⁴⁰ Si riportano alcune denominazioni tratte dalle riformanze. Nel 1459, Francesco di Padova, vescovo ferrarese, vicario del papa e commissario di Rieti. Nel 1465, *Altus de Nigris de Urbe*, commissario, rettore, chiede che vengano riscossi i 1000 ducati che il vescovo Capranica non aveva riscosso; Giovanni (Carvajal) vescovo di Piacenza e conte, governatore di Rieti, arcivescovo di Milano, commissario, camerario e tesoriere del papa; suo luogotenente Valerio *de Franchis* Ludovisi. Nel 1466, Blasio abate di S. Ambrogio di Milano, referendario del papa, governatore di Rieti e Terni. Nel 1467-1468, Domenico Camisati, vescovo di Rieti, governatore e tesoriere di Rieti. Nel 1468, Baldassarre da Pesca, commissario e tesoriere della città, referendario e commissario di Rieti, commissario, tesoriere della camera apostolica e del comune di Rieti, egli indice un consiglio generale presso il convento di S. Francesco dove risiede. Nel 1470, Nicola Capranica, vescovo firmano, governatore di Rieti e Terni, fratello dei cardinali Angelo e Giovanni Battista. Nel 1471, Domenico Camisati, governatore e tesoriere della camera apostolica di Rieti. Nel 1482, Francesco Maria (Scelloni Visconti?) tuscaniense, vescovo di Viterbo, governatore e tesoriere di Rieti e Terni, presbitero cardinale titolo di S. Prassede, legato apostolico di Rieti, legato apostolico di Rieti, Terni, Spoleto, Narni, Norcia, Cascia, e tutti i luoghi di Montagna. Nel 1482, Giovanni Andrea vescovo Mutinense (di Modena), governatore di Rieti e Terni, fratello del predecessore, Francesco Maria vescovo di Viterbo. Un breve per la nomina a governatore, uno per la nomina a tesoriere. Egli emana un memoriale con le esigenze dovute da Rieti alla Camera apostolica, nomina un suo luogotenente come tesoriere. Nel 1486, *Andrea de Spiritibus* di Viterbo, commissario generale del governo di Rieti, Terni, Spoleto e altre città del ducato di Spoleto può nominare tutti gli ufficiali cittadini, il podestà veniva eletto dai cardinali Colonna e Savelli. Nel 1487, Matteo Francesco di Monte Sperello di Perugia, governatore di Rieti e Terni, Amelia. Nel 1488, Giovanni Sacho di Ancona, governatore, tesoriere, commissario di Rieti, breve di Innocenzo VIII.

²⁴¹ ASRI, ACRI, alcuni *liber causarum civilium*, *liber inquisitionum*, *liber extraordinariorum*, si trovano all'interno dei *libri diversorum*, insieme a copie di capitoli e disposizioni in tal senso.

Nel 1456, Pietro Lodovico Borgia²⁴², nipote del papa, «luogotenente e governatore generale della provincia del ducato di Spoleto e della città di Rieti, delle altre città e terre», entrò in conflitto con Giacomo Oliveri, tesoriere del Patrimonio «in spiritualibus», nello stesso tempo il governatore di Rieti, vescovo cittadino, protestò per il danno che poteva derivare alla giurisdizione del tribunale vescovile e a tutto il popolo di Rieti, propugnando uno sganciamento dall'autorità provinciale del Patrimonio²⁴³.

La vicenda fu risolta dall'intervento di Pio II, il quale concesse al vescovo di Rieti, Angelo Capranica, legato di Bologna, di assumere le competenze sui pagamenti che la città doveva fare alla Camera apostolica, come sussidio ordinario, collette per sale, e tutti gli altri compensi che spettavano al tesoriere del Patrimonio e provincia²⁴⁴, nominandolo anche podestà di Rieti con facoltà di sospendere i processi.

Dopo il 1458, quando fu concessa la vendita delle gabelle più remunerative, come il pedaggio, i legati apostolici (governatori generali), inviarono nella città i loro luogotenenti (vicari, commissari, rettori), per gestire la fiscalità e nominare gli ufficiali cittadini, lasciando un margine molto ridotto all'autonomia cittadina. L'autorità legatizia indicata più semplicemente «cardinale protettore», quando non si trattava di un prelado, intervenne pesantemente nell'amministrazione, tramite il governatore, che riformò le modalità di elezione del podestà, ripristinò il consiglio di credenza, dispose i prezzi di alcuni beni come la calce, ma soprattutto quelli dei grani, per censire i quali ordinò che fosse istituito un apposito ufficio²⁴⁵. Egli, oltre che sul governatore, poteva contare su un interlocutore privilegiato, i ceti emergenti della città che, nell'agosto del 1471, inviarono presso il pontefice degli ambasciatori, per supplicarlo di lasciare al vescovo di Rieti le competenze di cui era in possesso. L'abate di S. Pastore che era tra questi, si adoperò affinché una parte delle somme dovute rimanesse a beneficio della città, per riparazioni di mura, ponti e argini. Inoltre fu chiesto di mantenere le modalità di elezione del podestà, concesse da Callisto III²⁴⁶. L'azione di Francesco Maria, vescovo di Viterbo e Tuscania, governatore di Rieti e Terni, legato apostolico di Rieti, Terni, Narni, Norcia, Cascia e tutti i luoghi di Montagna, vicario del camerlengo nelle tratte del grano²⁴⁷ nel periodo della sua permanenza (1482-1484), rimase nell'ambito di questo sistema e fu molto incisiva nel dare risalto alle direttive degli organi centrali nell'amministrazione cittadina, modificando anche la prassi consiliare.

²⁴² Il cardinale Giovanni Borgia, titolo S. Susanna, diventa Alessandro VI, (1492 ago. 31-1503). Egli ordina cardinale il nipote Giovanni Borgia, vescovo Capuense e Valentinese, titolo S. Maria in Via Lata (1496 feb. 19- 1500 giu. 17), alla sua morte viene nominato cardinale suo fratello Pietro Lodovico Borgia, cavaliere gerolositano, cardinale valentinense, titolo S. Maria in Via Lata, diacono S. Marcello 1500 set. 28-1511 ott. 4. Per il suo incarico a Rieti cfr. ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 31, 1455-1459, Petrulo Borgia, o Pietro Lodovico Borgia, o *Petrus Ludovicus de Borgia*: - nipote del papa, capitano generale di Santa Romana Chiesa, castellano di S. Angelo; - capitano generale di Santa Romana Chiesa, castellano di S. Angelo, governatore generale del Ducato di Spoleto e della città di Rieti; - nipote del papa, capitano generale di Santa Romana Chiesa e governatore della provincia del ducato di Spoleto e della città di Rieti e delle altre città e luoghi e terre; - capitano di Santa Romana Chiesa, luogotenente e governatore generale del ducato di Spoleto (e di Rieti)

²⁴³ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 31, 1458-1459.

²⁴⁴ Negli studi effettuati sui bilanci pontifici da M. CARVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio*, S. Giorgio a Cremano 1974, risulta che Rieti fu sottratta alla tesoreria del Patrimonio già sotto Pio II. Nel saggio sono riportate delle note bibliografiche di estrema utilità sull'argomento.

²⁴⁵ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 1465 c. 53.

²⁴⁶ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 31, 1458. L'apertura del bussolo conservato in vescovato, doveva avvenire alla presenza del cancelliere e del vescovo, che fu sostituito dal suo segretario, nel caso della morte del vescovo Angelo Capranica 1458 ago.

²⁴⁷ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 36, 1482-1484.

Il meccanismo adottato, alla fine del secolo era ancora in vigore²⁴⁸ e dimostra che gli eventi di questi decenni erano il frutto di percorsi intricati, legati a concessioni particolari e a strutture amministrative multiformi, ai quali si affiancarono innovazioni significative, come l'istituzione di un «Presidio delle Armie»²⁴⁹ a Rieti, ordinato nel 1486 da Innocenzo VIII che, come vedremo, contribuì ad intensificare i legami della città alle vicende dell'Umbria. Essendo caratterizzati da un'intrinseca vischiosità, questi fatti pongono numerosi interrogativi: il ruolo svolto da quella moltitudine di ufficiali nel travagliato processo di costruzione statale²⁵⁰ che, di recente, è stato al centro di ricerche e approfondimenti²⁵¹, il grado del loro inserimento nelle realtà locali, infine la frammentazione dei nuclei documentali ad essi riferibili.

Storici ed esperti della finanza pontificia in età moderna sostengono che gli studi sull'operato di queste strutture in periferia sono così carenti da impedire una conoscenza senza equivoci della vita finanziaria cittadina e delle conseguenze della politica fiscale pontificia nelle comunità. Più precisamente riconoscono che nelle provincie più vicine a Roma «il sistema finanziario presenta peculiarità che lo differenziano da quello delle altre regioni ecclesiastiche»²⁵², rendendo più grave la mancanza di ricerche approfondite. Gli studi quindi, anche quelli meno recenti, non fanno menzione dell'esistenza di una tesoreria reatina. Come spesso accade, la città viene collocata nel quadro delle vicende ombre, senza cercare o prospettare soluzioni intermedie²⁵³ che potrebbero essere invece proposte per spiegare una fase di estrema fluidità. Il sistema di relazioni che si era realizzato tra il centro e il territorio reatino, al di là della intrinseca mutevolezza, consente di avanzare un'ipotesi «provocatoria» incentrata sulla figura del vescovo-governatore designato a Rieti a metà del secolo XV, sul quale si concentrarono un coacervo di competenze, tra le quali quelle della tesoreria²⁵⁴.

Mentre il podestà, per svolgere le sue funzioni, si era avvalso delle strutture organizzative e degli ufficiali cittadini, affidando quindi alla cancelleria gli atti prodotti nell'espletamento della sua attività²⁵⁵, l'azione del vescovo-governatore favorì una

²⁴⁸ ASRI, ACRI, Riformanze, nn. 42-43. Si tratta di «vescovo governatore e tesoriere».

²⁴⁹ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 38. Innocenzo VIII ordina di istituire un «presidio delle Armie» a Rieti, con breve del 1486 apr. 2, il conduttore del presidio reatino era Giuliano dei conti di Anguillara, suo superiore era Prospero Colonna, conduttore delle Armie.

²⁵⁰ S. CAROCCI, *Governo papale...* cit., da rilievo alle indagini di C. Bauer e di M. Caravale sui bilanci dello Stato pontificio, e sottolinea l'importanza di una fonte come la *tabula officiorum*, (1464-1471), per approfondire i caratteri delle magistrature periferiche. Includendo nelle eventuali indagini oltre ai governatori, tesorieri, podestà e commissari, quegli ufficiali locali come castellani, custodi di rocche, cancellieri, i quali se non erano nominati direttamente dal pontefice, dovevano essere confermati nell'incarico.

²⁵¹ Sui bilanci dello Stato pontificio del 1454-1458 e del 1480-1481, nonché sulla *tabula officiorum*, cfr. A. PETRINI, *La tabula officiorum...* cit.

²⁵² M. CARAVALE, *La finanza pontificia...* cit.

²⁵³ L. FUMI, *Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Città di Castello nel R. Archivio di Stato in Roma*, in «ASRP», Perugia 1901, pp. XXX-LIII.

²⁵⁴ La documentazione precedente il 1450 è rintracciabile nei *libri diversorum*. Nel periodo in cui l'incarico fu concesso al vescovo di Rieti, molti dei brevi di nomina degli ufficiali della città furono conservati nell'archivio capitolare e individuati dal Naudé come «Carte spettanti al comune» (ACapRieti, Arm. II/1/1).

²⁵⁵ Della documentazione prodotta dal podestà di Rieti è rimasto un piccolo nucleo. Si tratta di un libro del danno dato, che risale ai primi decenni del secolo XV, ritrovato in fondo ad un volume di riformanze. Due libri dell'*officium causarum civilium et extraordinarium*, del 1429 e del 1450, ritrovati in pessime condizioni nel faldone che conteneva il *liber diversorum* vn. 203, oltre a un quaderno di inquisizioni generali. Nel *diversorum* erano conservati anche il Libro dei capi degli uomini del 1428-1429; diversi libri di malpaghi e di focolari, cioè quegli elenchi affidati al podestà per motivi fiscali. Infine in fondo ad un volume di riformanze, scuciti e scompaginati, erano allegati alcuni atti criminali del 1482.

dispersione dei nuclei documentali ad esso attribuibili. Tutto quello che poteva costituire nomine e assegnazione di competenze, veniva trascritto nelle riformanze dal cancelliere cittadino, ma conservato presso la residenza del governatore, il palazzo vescovile, dove si trovano i brevi di nomina degli ufficiali cittadini inviati dai pontefici al governatore e ai priori di Rieti, dalla metà del secolo XV fino ai primi del XVI²⁵⁶.

Per valutare appieno questa vicenda istituzionale, si mette in relazione il «libro del sussidio», cioè il registro che contiene gli assegnamenti annuali dovuti dalla città di Rieti al papa, con quella documentazione «reatina» relativa alla fiscalità, conservata presso l'Archivio di Stato di Roma. Secondo le registrazioni riportate nel libro del sussidio dal 1452 al 1460, la città che prima versava al tesoriere del Patrimonio, negli anni successivi, pagava tramite un suo depositario, direttamente al vescovo di Rieti (e Terni), designato dal papa come «governatore e tesoriere» e incaricato di «reggere la Camera apostolica del comune della città di Rieti»²⁵⁷. In alcune occasioni il vescovo erogò le riscossioni direttamente al banco dei Pazzi e «i suoi compagni della corte di Roma». Nell'Archivio camerale sono conservati:

un «Libro del tesoriato o camerariato della città reatina retta e governata da (...) tesoriere e commissario della città», del 1468; due libri di «Introito della camera reatina, ricevuto dal vescovo e governatore reatino», del 1469 e del 1470; la copia di un «libro del depositario della camera apostolica reatina», del 1472-1473, convalidata dal nipote del governatore e tesoriere²⁵⁸.

Ciò fa supporre l'esistenza di una struttura dove il coordinamento delle finanze cittadine era affidata al vescovo, ufficio rivestito per tutto il secolo da personaggi di prestigio come Domenico Camisati, governatore di Rieti, Terni e Perugia, legato a latere, poi governatore di Cesena che lasciò le sue carte alla cattedrale.

L'avvio verso una nuova fase si ebbe in conseguenza del passaggio da una gestione tradizionale delle tesorerie provinciali, alle quali erano preposti dei funzionari, al sistema degli appalti²⁵⁹. Nei primi decenni del secolo XVI anche la città, con l'approvazione del pontefice, stipulò una convenzione con il commissario apostolico Bartolomeo Farratino²⁶⁰, allo scopo di semplificare le riscossioni del censo, sussidio e altri oneri che nel 1512 vennero appaltate per tre anni, rinnovabili.

VERSO LE REALTÀ REGIONALI DEL SECOLO XVI

Le riforme avvenute dopo il sacco di Roma del 1527, promossero l'imposizione di tributi regolari che accentuarono il processo di trasformazione in atto nelle

²⁵⁶ ACapRieti, Arm. IV, fasc. 5 bis. Il fenomeno era legato all'azione del vescovo governatore di Rieti. La documentazione del vescovo Camisati, alla sua morte, fu lasciata alla cattedrale secondo le sue disposizioni testamentarie, insieme ai libri (Arm I, fasc. L). Invece le pergamene della serie «Carte spettanti al comune», furono «affidate» per essere conservate in S. Maria.

²⁵⁷ ASRI, ACRieti, *Libri diversorum*, vn 203, n. 11. Il breve di nomina inviato dal pontefice del 1450 maggio 18, riporta la denominazione «governatore e podestà, nonché commissario e giudice», alcuni atti sono registrati dal cancelliere reatino Simone di Rocca di Papa.

²⁵⁸ ASRm, Camerale III, Comuni, parte I, Rieti, n. 1729. Si tratta di: Libro delle confische e relative entrate dei ribelli della città di Rieti, 1425, cc. 50. Libro del commissario Giacomo di (Bagnoregio), priore della chiesa di S. Nicola. Inoltre i libri della tesoreria reatina: Libro del tesoriere e commissario Baldassarre da Pescia, 1468; Introito della camera reatina, ricevuto dal vescovo e governatore reatino, 1469; Introito della camera reatina, ricevuto dal vescovo e governatore reatino, 1470; Copia del depositario della camera apostolica reatina, 1472-1473, G. B. (Gaexa), nipote del governatore e tesoriere, a c. 133v stemma con sigillo.

²⁵⁹ A fine secolo XV la città pagava le somme dovute alla Camera apostolica direttamente a Madonna Attilia de' Massimi. ASRoma, Sacra congregazione del buon governo, Serie II, Miscellanea, Rieti, b. 1729.

²⁶⁰ Breve di GIULIO II del 1505 lug. 22, che approva la convenzione tra la comunità di Rieti e il commissario Farratino.

strutture provinciali e non solo finanziarie che legarono la città all'Umbria. Il compromesso raggiunto nella prima fase della controversia tra la città e i castelli, in seguito all'opera di monsignor Malvasia, prevedeva il pagamento di una gabella del guado alla Camera apostolica, assegnandone la riscossione alla Tesoreria di Spoleto, con la quale fu stipulato un contratto di nove anni (1545-1595), rinnovato poi nel 1604²⁶¹.

Ormai i conflitti di gran parte del secolo si svolgevano in un ambito evolutivo più articolato che vedeva, da un lato, la designazione nel territorio interprovinciale di cardinali con il titolo di legati (Patrimonio, Perugia e Umbria)²⁶², dall'altro, l'azione di un governo cittadino con una propria caratterizzazione.

La differenziazione tra giurisdizione dei governi provinciali e circoscrizione delineata dalle costituzioni egidiane, la frammentazione causata da isole di autonomia feudale, la mutevolezza delle linee di confine, trovarono soluzione, secondo alcune interpretazioni²⁶³, negli unici elementi di mediazione possibili: le oligarchie cittadine e l'opera dei «funzionari di alto rango» aventi competenza su problemi specifici. Questi personaggi gestivano settori importanti dell'approvvigionamento, come le tratte sul grano, organizzavano le milizie e supplivano in settori della fiscalità, utilizzando a seconda dei casi, aggregazioni occasionali ma necessarie al raggiungimento del fine, che travalicavano le circoscrizioni territoriali astratte. Alla fine del secolo la città si orientava ormai verso un'area che gravitava nell'Umbria, una giurisdizione che si denominava «legazione di Perugia, Umbria e Patrimonio», poi «legazione di Perugia e della provincia dell'Umbria». Quello che preme sottolineare qui è che nel coacervo di spinte centralizzatrici e di forze centrifughe, a cavallo dei secoli XV-XVI, prevalse, secondo alcuni²⁶⁴, il peso conquistato dalla città di Perugia, che divenne un punto di riferimento della centralizzazione statale, in quanto venivano attribuite ad essa responsabilità amministrative e fiscali, che includevano le aree territoriali di Rieti, Terni e Norcia²⁶⁵. Nell'ultimo decennio del secolo XV l'appartenenza della città alla legazione di Perugia e dell'Umbria non era ben chiara, il cardinale Giovanni Borgia²⁶⁶, che ne era investito, esercitava la sua giurisdizione e destinava un commissario per il bussolo relativo all'elezione del podestà. Egli inviava al governatore, ai priori e al gonfaloniere dei precisi ordini sull'osservanza degli statuti, come nel giugno del 1499, dove sottoscriveva con il titolo di cardinale «legato di Perugia, Umbria e Patrimonio», mentre, nelle lettere successive, si denominerà soltanto «legato di Perugia e Umbria». Ad inizio secolo (1504-1507), la città era entrata a far parte della legazione dell'Umbria, Giulio II vi nominava il podestà e ribadiva le funzioni del governatore, mantenendo separati i due istituti secondo le disposizioni di Pio II. Nel 1514 Rieti risultava incorporata

²⁶¹ ASRi, ACRI, Visite apostoliche, Malvasia. ASRoma, Sagra Congregazione del Buon Governo, Serie II, Miscellanea, Rieti, b. 1729.

²⁶² ASRi, ACRI, Riformanze, n. 28, 1450-1462. Nelle commissioni di Sua Santità veniva designato un «commissario e legato apostolico e tesoriere generale del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, Terre di speciale commissione e degli Arnolfi e Comitato di Sabina», oppure «del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, Campagna, Marittima, inoltre del Ducato di Spoleto (Rieti), Alme Urbis, Terre di speciale commissione e degli Arnolfi».

²⁶³ G. B. ZENOBI, *Le ben regolate città. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994. Inoltre R. VOLPI, *Le regioni introvabili...*cit..

²⁶⁴ *Ibidem*.

²⁶⁵ ASRi, ACRI, Miscellanea, b. 3, 1499- 1547, nel 1493, fu dato incarico a Berto Bertis e soci mercanti fiorentini, di riscuotere il sussidio per il 1494 di 1232 ducati d'oro alla Camera apostolica, relativo al comitato di Norcia e Rieti.

²⁶⁶ ASRi, ACRI, Miscellanea, b. 3, 1499- 1547. Giovanni Borgia, cardinale legato di Perugia, Umbria e Patrimonio, nel giugno del 1499, poi legato di Perugia e Umbria, cardinale di S. Susanna e S. Maria in Via Lata.

nella legazione dell'Umbria e Perugia, ma con una spiegazione separata. Durante la gestione del cardinale Marino Grimano²⁶⁷, Paolo III confermava i privilegi della città e ribadiva la sua unione alla Legazione dell'Umbria e Perugia (1536), circostanze che, dopo il 1539, portarono all'inserimento di Rieti, nella legazione di Camerino²⁶⁸, insieme a Spoleto, Terni, Narni, Cesi e Visso. Nel 1551 il pontefice Giulio III reintegrò nella legazione umbra, Rieti e Terni, con i loro castelli e territori annessi, staccandoli da Camerino²⁶⁹, nominò il legato a latere²⁷⁰, ma nell'agosto dell'anno successivo concesse al governo reatino con comitato e distretto, una giurisdizione separata dalla legazione di Perugia²⁷¹. I provvedimenti che ribadivano le sfere di competenza dei due ufficiali²⁷² (governatore e podestà) non intaccavano la reale supremazia del legato, il quale attraverso bandi emanati dal governatore stesso²⁷³, stabiliva le *sportule* e disponeva la ripartizione dei malefici tra la città e gli esecutori. Questo scrisse ripetutamente ai priori tra il 1532 e 1536, per ribadire le competenze del podestà nelle cause di prima istanza e specificare che il governatore non poteva concedere «grazia» nei malefici, danno dato e straordinario, mentre doveva sottostare al sindacato degli ufficiali da lui inviati. Per più di un decennio, i documenti ci rivelano un quadro istituzionale confuso, indicativo dei conflitti generati dalle strategie politiche attuate dai pontefici per favorire il processo di costruzione statale, portato a compimento nel secolo successivo. Nonostante la revoca dei legati adottata da Paolo IV nel 1555 e la sostituzione con prelati governatori, si ebbero decenni di incertezza, che coinvolse diversi soggetti. Si trattava del legato a cui spettava concedere gli appelli e risolvere i conflitti di competenza, degli organismi centrali che miravano a gestire la periferia senza mediazioni, del governatore e delle comunità che miravano ad un rapporto istituzionale diretto e rivendicavano le entrate giudiziarie per mantenere un'esile forma di autonomia. Parte di quegli episodi riguardanti la creazione o lo smembramento delle legazioni di Perugia, Camerino, Urbino, Ascoli e i loro territori, verificatisi all'incirca fino al 1565, è possibile ricavarli da quei brevi, lettere e patenti che venivano inviati alla comunità di Rieti nell'ambito della gestione della fiscalità e della apparato militare²⁷⁴.

²⁶⁷ Marino Grimani, arcivescovo di Aquileia, S. Vitale e S. Marcello, fu legato di Perugia e Umbria nel 1535 set. 17, che era restata vacante per la morte del cardinale Ippolito dei Medici.

²⁶⁸ R. VOLPI, *Le regioni introvabili...* cit., pp. 37-48. Dopo il 1539 Rieti fu compresa nella delegazione di Camerino insieme a Spoleto, Terni, Narni, Cesi e Visso.

²⁶⁹ ASRI, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219, nel 1551, Giulio III reintegrava Rieti in Umbria e specificava che quei territori erano stati smembrati in seguito alla costituzione della legazione di Camerino.

²⁷⁰ Giulio Cesarini, cardinale di S. Pietro in Vincoli.

²⁷¹ ASRI, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219. Nel 1552 ago. 27, Giulio III concesse a Rieti di separarsi dalla giurisdizione del legato di Perugia. Il breve è riportato anche da L. FUMI, *Cose reatine nell'Archivio segreto e nella biblioteca del Vaticano*, in «DSPU», vol. VII, fasc. III, 1901 Perugia, pp. 503-547.

²⁷² Al governatore spettava l'amministrazione della città e del comitato, ma non poteva interferire con l'operato del podestà, quindi concedere grazia riguardo ai malefici, al danno dato, all'«extraordinario», o ricevere le cause di prima istanza. ASRI, ACRi, Miscellanea b. 3/105, 1532.

²⁷³ Le cifre da pagare nei giudizi civili e criminali.

²⁷⁴ Si riportano alcune denominazioni tratte dal Registro di brevi e patenti, n. 219: - Giulio Cesarino, urbinate, diacono cardinale di S. Pietro in Vincoli, legato a latere della legazione dell'Umbria, dopo la reintegrazione di Rieti e Terni con castelli e territori annessi, dismembrati dalla legazione di Camerino, 1551 apr. 23. Nel 1552 ago. 27, il papa Giulio III concede al governo di Rieti comitato e distretto di separarsi dalla legazione di Perugia. - *Julius Fulvius Corneus*, vescovo di Perugia, presbitero cardinale Santa Romana Chiesa, S. Maria in via, legato a latere di Perugia, Ascoli e Rieti. - Fabio Mirto, vescovo caiacense, governatore generale di Perugia e Umbria, commissario generale per il sussidio e altri proventi della provincia, 1556 dic. 13. Egli invierà a Rieti il tesoriere di Perugia e i suoi commissari, per riscuotere anche i donativi e le tasse del capitano delle battaglie, 1556-1558. - Giovanbattista Castagna, arcivescovo di Rosano, governatore generale di Perugia e Umbria, 1559 apr. 12. - *Carolus de Grassis*, vescovo di Montefiascone, chierico della Camera apostolica, governatore dell'Urbe, titolo S. Agnetis in Agone. Si definisce governatore generale, cardinale di Urbino e legato di Perugia, cardinale di Urbino e vicelegato di Perugia (1560); rivendica la giurisdizione

Traspare una notevole fluidità nel conferimento degli incarichi, con associazione di reggenze e vice-reggenze, l'aggiunta di commissioni del governo di alcune città. Nelle aree territoriali aventi confini incerti, l'esercizio del potere centrale risultava discontinuo per la sovrapposizione di competenze in zone limitrofe, appartenenti a province diverse, ma riunite occasionalmente sulla base di particolari esazioni. Il governatore di Perugia scriveva alle località interessate sottolineando che in seguito alle sue competenze «per l'esigenza del sussidio e altri proventi», esse erano divenute «soggette» alla sua autorità. Un caso esemplare era costituito dall'organizzazione della milizia generale dello Stato ecclesiastico²⁷⁵, che portò alla creazione di veri e propri distretti sotto l'autorità dei capitani. L'estensione di tali distretti poteva non coincidere con quella dei ripartimenti disposti per l'esazione delle somme necessarie al loro finanziamento²⁷⁶, funzione che era consuetudine per il capitano delle battaglie, delegare all'autorità superiore. Sorgendo la necessità di provvedere con urgenza a spese militari, il governatore generale di Perugia, al quale spettava già, tramite il tesoriere, la riscossione del sussidio²⁷⁷, nel 1556 fu incaricato anche dell'esazione di un donativo. Negli anni seguenti, oltre all'esigenza del sussidio e di altri proventi generali, continuarono ad affidargli i prelievi per le tasse del capitano delle battaglie²⁷⁸, con piccole varianti, la sua giurisdizione comprendeva città, comitati e castelli dell'Umbria, terre, luoghi e governi dismembrati, il ducato di Spoleto e il comitato di Città di Castello. Qualche anno di tardi la sua sfera d'azione si precisò nell'elenco delle città²⁷⁹ dove era compresa ancora Rieti.

sulla riscossione delle tasse del tesoriere di Perugia e Umbria, 1560 apr. 24. - Carlo Borromeo, clerico milanese, nipote di Pio IV, cardinale di S. Vito, Modesta e Crescenzo, legato di Bologna e Romagna nel 1560 apr. 26, compare in alcuni documenti come legato di Perugia, 1560 ago. 31. - *Hieronimo Manescus*, vescovo di Nocera, vicelegato di Urbino e legato di Perugia e Umbria (1561). - *Julius Feltrinus de Ravere*, clerico urbinato, diacono cardinale Santa Romana Chiesa, S. Pietro in Vincoli, legato a latere di Urbino e Perugia (1561); - Giovanni Antonio (Giannantonio) Serbelloni, vescovo di Foligno, presbitero cardinale Santa Romana Chiesa, S. Giorgio in Velabro, legato della città e ducato di Camerino, legato a latere di Camerino e dell'Umbria (1563, 1565), si definisce anche governatore di Rieti. - Giovanni Battista Doria, protonotario apostolico, governatore apostolico delle città di Camerino, Terni, Narni, Rieti e Cerreto, 1564 gen. 13. - Francisco Bossio, protonotario apostolico, S.D.N., referendario signatura, governatore generale di Perugia e Umbria, incaricato da Pio IV del governo di Rieti, 1564 mar. 24.

²⁷⁵ Nel 1554 furono compilati i capitoli riguardanti le milizie, da parte di Giuliano Cesarini, capitano generale dei soldati delle battaglie dello Stato ecclesiastico. Successivamente fu capitano generale anche don Giovanni Carrafa, duca di Paliano e conte di Montorio. I capitani nominavano dei sottoposti che operavano in città e luoghi, ai quali col tempo fu affidata la riscossione delle somme dovute.

²⁷⁶ ASRI, ACRI, Registri di brevi e patenti, n. 219. Il capitano delle battaglie organizzava le truppe secondo uno schema che differiva dal ripartimento delle tasse per località. Nel 1557 apr. 7, il donativo riguardava la città di Perugia, la provincia dell'Umbria e il ducato di Spoleto. Il ripartimento del 1558 mag. 7, prevedeva distretto e contado di Spoleto, Rieti, Monteleone, Norcia, Cascia, Visso e Stroncone. Quello del 1559 mag. 16, prevedeva Rieti, Monteleone, Norcia, Cascia, Visso, Arquata e Cerreto.

²⁷⁷ ASRI, ACRI, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1556 dic. 13. Fabio Mirto, governatore generale dell'Umbria, comunica ai comitati, alle città, ai castelli che facevano parte dell'Umbria, a Cisterna e Monto(ri), alle terre e ai luoghi della provincia e ai governi dismembrati e al ducato di Spoleto e al comitato di Città di Castello che, per l'esigenza del sussidio e altri proventi, verranno soggette alla sua autorità. Si intuisce che Rieti era compresa nei governi dismembrati.

²⁷⁸ ASRI, ACRI, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1557 apr. 7. Il donativo riguardava la città di Perugia, la provincia dell'Umbria e il ducato di Spoleto. Il ripartimento del 1558 mag. 7, prevedeva distretto e contado di Spoleto, Rieti, Monteleone, Norcia, Cascia, Visso e Stroncone. Quello del 1559 mag. 16, prevedeva Rieti, Monteleone, Norcia, Cascia, Visso, Arquata e Cerreto.

²⁷⁹ ASRI, ACRI, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1560, apr. 24, ago. 31. Si trattava di Assisi, Amelia, Città di castello, Cascia, Foligno, Montefalco, (Narni), Norcia, Rieti, Terni, Trevi, Todi, Bastia, Bevagna, Collescipoli, Cesi, Massa, Montecastello, Spello, Stroncone, Visso, Guallo di Nocera.

Da questi elementi si intuisce che la città, essendo inclusa nei «governi dismembrati», era soggetta alle tesorerie umbre²⁸⁰. Il donativo del 1557 riguardava la città di Perugia, la provincia dell'Umbria e il ducato di Spoleto; quello del 1558 il distretto e contado di Spoleto, Rieti, Monteleone, Norcia, Cascia, Visso e Stroncone; quello del 1559 Rieti, Monteleone, Norcia, Cascia, Visso, Arquata e Cerreto.

L'occasione di un urgente e immediato reperimento di fondi per le spese militari era stato risolto utilizzando la struttura del governatore generale di Perugia, che aveva mostrato l'efficacia organizzativa del suo apparato, coordinando la riscossione delle tasse, nominando i governatori e i luogotenenti. Questo aveva garantito anche la risoluzione di accadimenti straordinari, come nel 1564, quando in seguito ad un omicidio, il governo di Rieti fu concesso a Francesco Bossio, governatore generale di Perugia e Umbria²⁸¹, per la soluzione del quale predispose una dettagliata prassi giudiziaria.

Il Bossio ebbe però un ruolo più importante di quello che poteva apparire ai reatini dell'epoca. Infatti provvide ad allestire scrupolosamente le modalità operative per disegnare i confini della provincia da parte di messer Cipriano Picciolpasso, realizzando concretamente i propositi dei «signori padroni» di Roma, in particolare per quello che riguardava i confini tra Rieti e Terni.

Egli, rivolgendosi ai governatori, ai commissari, ai podestà, ai priori e a tutti gli ufficiali sottoposti alla giurisdizione legatizia, ordinò di aiutare e facilitare con ogni mezzo il compito di messer Cipriano Picciolpasso. In questi anni tumultuosi, durante i quali anche il conflitto tra la città e il contado si era acuito notevolmente, venne inviato un auditore e commissario dal legato di Camerino²⁸², per pacificare, fare giustizia, sequestrare i beni dei delinquenti e seguire i lavori del consiglio. Nel frattempo l'evoluzione istituzionale e amministrativa dello stato regionale coinvolgeva anche le più modeste periferie cittadine; in quel periodo fu appaltata la conduzione delle cancellerie criminali e degli archivi ad un associazione di notai.

Questi elementi proiettano i problemi reatini in un quadro istituzionale ormai più definito, nell'ambito di una struttura statale, che precisava i suoi ambiti di azione, anche sotto l'aspetto della delimitazione circoscrizionale. È utile riportare alcuni passi di una lettera che il cardinale Alessandrino²⁸³ aveva indirizzato alla comunità, nella quale affermava senza incertezza *nella terram Riete que est in provincia Umbrie*²⁸⁴.

Allo sfaldamento progressivo dell'autorità provinciale della seconda metà del XVI che a Perugia resistette fino a metà Seicento, corrispose un consolidamento della rete dei governi nelle città e del sistema delle congregazioni, sia del Buon governo che della Sacra consulta. Le spinte verso una razionalizzazione degli organi centrali, comportarono conseguenze anche nella periferia, dove furono stabiliti nuovi rapporti tra governo statale e comunità periferiche tendenti a superare la mediazione degli organi-

²⁸⁰ Infatti nei registri e carte sciolte, mandati e ricevute di pagamento della seconda metà del Cinquecento compaiono i tesoriери e commissari apostolici: Niccolò Anestagi, Gaspare de Armis e Bernardino Macchiavelli, infine il commissario del Collegio di segretari apostolici Costantino Orfino (Orfinus, Orphino) di Foligno.

²⁸¹ ASRI, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1564 mar. 24. In una lettera all'auditore, Bossio, affermava che secondo quanto scritto dal cardinale Borromeo, Pio IV, gli aveva commissionato il governo della città e specificava le modalità da seguire nel giudizio sull'omicidio commesso.

²⁸² ASRI, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1565 dic. - 1566 gen.. Per sedare i tumulti furono nominati dal cardinale Giovanni Francesco di Gambara: Fabio Menichino di Colvecchio e Quirino signore di Correggio.

²⁸³ ASRI, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1569 ago. 27. L'appartenenza di Rieti all'Umbria si desume dai passi della lettera che accompagna il breve di nomina del podestà, F(...) Michele Bonelli. Questa è inviata da *Michael Gisleirius*, vescovo di Nepi, presbitero cardinale Alessandrino, con titolo di S. Maria sopra Minerva e S. Sabina, nonché sommo inquisitore.

²⁸⁴ ASRI, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1569 ago. 27.

smi intermedi e rendendoli politicamente obsoleti. Nel secolo XVII si perfezionò una riduzione delle competenze del magistrato locale ad opera del governatore pontificio²⁸⁵, sempre sottoposto al controllo della Sacra consulta che dopo la divisione in quattro classi ne gestì anche le nomine. A Rieti fu destinato un governatore di seconda classe, nominato con breve, che era responsabile dell'ordine pubblico, vigilava sulle magistrature comunali e interveniva alle loro riunioni, corrispondeva con gli organi centrali, Consulta e Buon governo. La nascita di una moderna amministrazione pontificia²⁸⁶, avviata da Paolo IV, proseguita poi da Sisto V²⁸⁷ e Clemente VIII²⁸⁸, aveva provocato cambiamenti radicali. Il governo economico delle comunità, che in origine faceva capo al Tribunale della Camera e alla Consulta istituita da Paolo IV, fu demandato al Buon governo, divenuto poi congregazione. Dopo le riforme sistine la Consulta assunse competenze giurisdizionali, si occupò del governo politico e civile delle comunità, dell'elezione delle magistrature e dei consigli comunali, della formazione dei bussoli, più tardi anche di istruzione e sanità.

Fino agli eventi provocati dalle invasioni francesi, Rieti rimase inserita, a differenza della Sabina²⁸⁹, nella provincia umbra che continuò ad esercitare la funzione di circoscrizione finanziaria per le esazioni statali tramite le tesorerie provinciali²⁹⁰.

MAGISTRATURE CITTADINE E CENTRALIZZAZIONE

Quando, tra i secoli XVI-XVII, la centralizzazione dello Stato pontificio era ormai ultimata con la nascita di organismi statali aventi specifiche competenze amministrative, come la Sacra congregazione del buon governo, la composizione degli organi di governo della comunità divenne stabile. Questi erano costituiti da un consiglio generale, uno pubblico e uno particolare. Il primo era composto di solito da un ampio numero di membri e rappresentava l'intera cittadinanza distinta secondo le porte. Il secondo aveva mansioni amministrative ed era composto da un magistrato (priori e gonfaloniere) e da un piccolo numero di cittadini. Per assicurare la continuità della gestione amministrativa venivano designati uno o due membri del magistrato precedente. Quindi a capo del Comune vi era il gonfaloniere, il podestà, il sindaco, i priori.

Nel corso del secolo XVII il vertice politico era rappresentato da un ristretto collegio (priori, gonfaloniere), ampliato in particolari occasioni dal consiglio generale. Negli uffici con incombenze contabili, operavano tesorieri (i precedenti camerlenghi),

²⁸⁵ Sull'ordinamento dello Stato pontificio dal secolo XV al XVIII, un saggio di G. GIUBBONI e L. LONDEI, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, atti del convegno «Ut bene regantur» Politica e amministrazione periferica nello Stato ecclesiastico, Perugia 6-8 maggio 1997, ANAI, «Archivi per la storia». Inoltre C. WEBER, *Legati e governatori dello Stato pontificio, (1550- 1809)*, PAS, Sussidi 7, Roma 1994, 341-347, 374-378.

²⁸⁶ E. LODOLINI, *L'Archivio della Sagra...*cit., cfr. la nota bibliografica nelle pagine iniziali per tutti i riferimenti e le raccolte normative. Inoltre M.G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera...*cit..

²⁸⁷ La bolla *Immensa Aeterni Dei*, emanata nel 22 gennaio 1588, istituì quindici congregazioni per il governo spirituale e temporale dello Stato pontificio.

²⁸⁸ Nel 1592 Clemente VIII, adottò una serie di provvedimenti per ridurre gli interessi passivi delle comunità e per ammetterle ai Luoghi di monte. Inoltre formalizzò l'istituzione di un organo destinato a sovrintendere l'amministrazione comunitativa, promulgando la bolla *Pro commissa*, o *De Bono regimine* (15 ago. 1592), che stabiliva le modalità per la gestione economica tramite 31 articoli.

²⁸⁹ Cfr. WEBER, *Legati e governatori...*cit..

²⁹⁰ ASRoma, Sagra Congregazione del Buon Governo, Serie II, Miscellanea, Rieti, 3822-3866, b. 1729. Tra le altre carte si trova la copia dell'appalto della tesoreria di Spoleto del 1604.

i provveditori o maestri delle strade, assessori legali, ma la funzione di coordinamento, seppur mutata, era rimasta nelle mani del cancelliere ora denominato segretario. Egli oltre ad essere l'archivista della comunità, era tenuto a compilare o far compilare un inventario delle carte. L'archivio della cancelleria era il luogo di concentrazione delle magistrature politiche in cui erano rimasti «nuclei a sé stanti contenenti residui di magistrature medievali». Nel periodo delle invasioni napoleoniche, il centro di potere era nelle mani del comando militare, sia a livello centrale che in periferia, dove i ceti di governo della città partecipavano attivamente. Nonostante si trattasse degli stessi elementi, riuscirono ad acquisire un certo grado di autonomia. Le innovazioni più significative furono le modifiche territoriali, a capo del dipartimento si ebbe un prefetto consolare, mentre nel cantone, comune con più di 10.000 abitanti, il governo era nelle mani di sette «edili». Per la prima volta le competenze amministrative furono divise da quelle giudiziarie con circoscrizioni separate. Oltre alla soppressione delle commissioni feudali, si ebbe una differenziazione tra il territorio urbano e quello rurale, con l'istituzione del cantone urbano e rurale nel contado. Nell'autunno del 1799 i territori occupati dalle forze armate austriache e napoletane, comprendevano zone a nord e sud del Lazio attuale.

Il governo provvisorio eletto nel marzo 1800, con il ritorno di Pio VII, avviò alcuni tentativi di riforma, vennero istituite sette delegazioni, i tribunali cittadini e nel 1801 proposto un riordinamento delle finanze. Gli ordinamenti di antico regime e i feudi furono mantenuti.

Tra il 1809 e il 1814, il Lazio e l'Umbria fecero parte degli «Stati romani», amministrati da una Consulta straordinaria (1809 ago. 2-1810 dic. 31), il territorio fu distinto in Dipartimento del Tevere, dove fu aggregata Rieti, e Dipartimento del Trasimeno, a capo del Circondario, dove fu istituito anche un tribunale, governava un sottoprefetto, dipendente gerarchicamente dal prefetto dipartimentale. Nei cantoni e nei comuni gli organi collegiali, rappresentativi della collettività, lasciarono il posto a funzionari di nomina governativa, i «maires»; nell'ordinamento territoriale tutti i comuni ebbero pari dignità, la distinzione riguardava le nomine amministrative.

Nelle provincie di prima recupera, dopo il 1814, fu applicata una ristrutturazione amministrativa, secondo il motu proprio del 6 luglio 1816, che prevedeva un'attenuazione delle autonomie locali e una riduzione delle competenze degli organi comunitativi, mentre l'art. 102 stabiliva l'abolizione degli statuti. Il delegato apostolico che aveva competenze politiche, amministrative e presiedeva il tribunale criminale, coordinava l'attività dei governatori. L'amministrazione comunitativa era affidata ad un organo deliberativo, il consiglio (artt 48-18) nominato dal governatore in base al reddito e nei momenti di vacanza, le deliberazioni del consiglio erano ratificate dal delegato stesso. L'organo esecutivo, o «magistratura» era composta da 6 anziani, nominati dal delegato su indicazione del consiglio, la sua presidenza spettava al gonfaloniere, il quale, sempre su indicazione del consiglio veniva nominato dal Segretario di Stato.

RIETI NELLE VICENDE STORICO ISTITUZIONALI TRA LA FINE DEL SETTECENTO E L'OTTOCENTO

Il governo provinciale dello Stato pontificio, nel corso dei secoli, era passato dalle vaste giurisdizioni dei legati (secc. XIII-XVI), alle provincie con i presidi (secc. XVII-XVIII), ad una rete di governatori che nella maggior parte dei casi erano indipendenti (secc. XVI-XVIII).

La situazione cambiò radicalmente quando le truppe napoleoniche, scese in Italia nel 1796, due anni dopo conquistarono quello che era ancora rimasto dello Stato ecclesiastico che fu diviso in dipartimenti, cantoni e comuni, dove l'autorità

effettiva era esplicita dai militari francesi²⁹¹. Con gli ordinamenti della Repubblica romana del 1798-1799, Rieti e la Sabina furono collocate nel dipartimento del Clitunno con sede a Spoleto²⁹². I cantoni erano divisi in comuni, se il cantone aveva un numero di abitanti maggiore di 10.000 abitanti, le due unità coincidevano. A capo del comune vi era un edile e sette nei cantoni, coadiuvati da un aggiunto. Le due figure insieme costituivano l'amministrazione cantonale, sulla quale vigilava un prefetto consolare. Ai dipartimenti, comuni e cantoni furono affidate solo competenze amministrative relative a fiscalità, assistenza, istruzione, lavori pubblici e la gestione dei beni degli enti ecclesiastici disciolti, perché le funzioni giurisdizionali erano state separate e affidate a dei tribunali civili e penali che avevano la medesima circoscrizione.

Le città maggiori, compresa Rieti, furono divise in cantone urbano che comprendeva il centro e i sobborghi e cantone rurale formato dal territorio del contado.

Alla caduta della Repubblica romana una Giunta provvisoria di governo richiamò in vigore gli ordinamenti e le magistrature del passato, mentre generali napoletani e austriaci presero il comando di Roma e delle province suburbane (Sabina) e dell'Umbria, con il compito di gestire l'ordine pubblico, la giustizia, le finanze e l'annona. Diverse iniziative furono intraprese dal governo pontificio restaurato per migliorare la situazione socio-economica di Rieti e della Sabina, fu istituito un posto di dogana fisso nella città e fu ripristinato il patriziato. Dopo aver ricostituito la Consulta²⁹³, si decretò la costituzione di otto Ponenze, in base alle quali, la delegazione di Camerino, con Rieti, Benevento, Civitavecchia e Subiaco, fu sottoposta al ponente monsignor Nembrini.

Il tentativo di riorganizzazione territoriale, progettato dal cardinal Consalvi nel giugno 1800, comportò l'istituzione di sette delegazioni apostoliche e cinque province suburbane. In questa occasione la Sabina associata alla Delegazione di Spoleto, divenne una provincia suburbana con capoluogo Rieti, dove fu inviato un governatore prelado (1806). Il fallimento dei progetti dovuto a molti fattori, tra cui un ambiente ostile, la pressione delle truppe francesi, portò allo scioglimento anche della Congregazione sabina²⁹⁴, eretta nel dicembre 1800, per favorire la ripresa economica e snellire la gestione burocratica delle imposte e amministrare i beni della Camera apostolica. Nonostante gli elementi di novità, questa prima riorganizzazione, lasciava ai delegati apostolici una potestà limitata rispetto agli ordinamenti comunali di antico regime ancora in voga.

I primi giorni di maggio del 1809, Napoleone unì all'Impero francese²⁹⁵ i territori appartenenti allo Stato pontificio, denominati poi Stati romani, che furono successivamente distinti in Dipartimento del Trasimeno e del Tevere²⁹⁶. A quest'ultimo furono incorporati Rieti e la Sabina insieme ai circondari di Viterbo, Frosinone, Velletri e Tivoli, ripartiti in cantoni e comuni²⁹⁷. Oltre all'estensione dei codici napoleonici, l'amministrazione fu disciplinata da appositi regolamenti. Il prefetto, rappresentante

²⁹¹ Cfr. V. E. GIUNTELLA, *La giacobina Repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, in «ASRP», 83, 1950, pp. 1-213. Inoltre D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella I° restaurazione: 1800-1809*, Macerata 1975.

²⁹² Tra i 17 cantoni in cui era distinto il dipartimento vi erano Rieti, Magliano, Poggio Mirteto, Castelvecchio e Poggio Nativo.

²⁹³ CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella I°...cit.*, p. 201.

²⁹⁴ CECCHI, *Rieti e la Sabina...cit.*

²⁹⁵ CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella II°...cit.*. Inoltre E. LODOLINI, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato pontificio dopo la Restaurazione*, in «Ferrara viva», 1, n. 1, 1959, pp. 5-32.

²⁹⁶ L'ordinamento territoriale del 2 agosto 1809 fu reso definitivo dalla Consulta, solo il 23 novembre 1810.

²⁹⁷ Veniva mantenuta la coincidenza tra circoscrizione amministrativa e giudiziaria relativa ai tribunali, i quali erano indipendenti dal potere amministrativo.

del governo in sede locale, era coadiuvato dai sottoprefetti preposti nel circondario, entrambi di nomina centrale, come pure i *maires* dei comuni, sostituiti agli organismi collegiali di epoca repubblicana.

Questo ordinamento territoriale pose fine alle comunità dipendenti, come i contadi, così tutti i comuni ebbero pari dignità di fronte all'autorità governativa²⁹⁸.

I territori dell'Umbria e del Lazio che erano stati annessi dai francesi nel 1809, tornarono allo Stato della Chiesa nel maggio 1814 e costituirono le «province di prima ricupera», amministrate provvisoriamente da monsignor Agostino Rivarola che ripristinò le delegazioni apostoliche e le antiche magistrature. In seguito alle deliberazioni finali del congresso di Vienna del luglio 1815, lo Stato pontificio riacquistò l'estensione precedente le invasioni francesi. Nei comuni tornarono le vecchie magistrature che operarono secondo la consuetudine.

Un ordinamento unitario che sopprimeva le disomogeneità di antico regime e istituiva una struttura amministrativa più funzionale, venne disposto dal motu proprio del 6 luglio 1816, nell'ambito del quale furono parzialmente recepite le prescrizioni del Consalvi. Le norme prevedevano una riorganizzazione delle delegazioni²⁹⁹ e dei comuni. La Sabina che divenne delegazione di terza classe con capoluogo Rieti, fu divisa nei governi distrettuali di Rieti e Poggio Mirteto.

Secondo quanto stabilito dal titolo V del motu proprio anzidetto, l'amministrazione dei comuni fu affidata a un consiglio che curava gli affari di interesse generale e ad una magistratura, i quali, essendo abrogati gli antichi statuti (art. 102), rispondevano alle direttive degli organi centrali. Nel capoluogo reatino il consiglio era composto da 48 membri, scelti tra tutti i cittadini, eccezion fatta dei «contadini giornalieri» e di coloro che esercitavano «arti vil»³⁰⁰, ad esso competeva nominare e confermare per un biennio, gli impiegati e i salariati del comune e approvare la tabella (bilancio preventivo) da inviare al delegato entro il 15 di settembre. La magistratura dei comuni maggiori era composta da un gonfaloniere e sei anziani³⁰¹, in quelli più piccoli il numero dei consiglieri e l'ampiezza del magistrato erano ridotti in rapporto alle dimensioni del governo, mentre negli appodati vi era un sindaco dipendente dal gonfaloniere.

Lo sconvolgimento provocato dalle dominazioni francesi aveva spezzato un quadro amministrativo vecchio e cristallizzato, tuttavia le riforme attuate dal restaurato governo pontificio nella prima metà dell'Ottocento, lasciarono la realtà reatina in una ricorrente incertezza, collocata entro una circoscrizione amministrativa instabile³⁰² sempre oscillante tra il Lazio e l'Umbria.

Il riparto annesso al motu proprio del 1816 fu radicalmente variato da quello del 1817 che comportò la soppressione di governi e il raggruppamento di appodati³⁰³.

²⁹⁸ J. SPIZZICHINO, *Magistrature ...cit.*

²⁹⁹ Nella delegazione di terza classe, il delegato, avente giurisdizione su tutti gli atti di governo e di pubblica amministrazione, era affiancato da due membri, uno del capoluogo e uno scelto tra gli altri luoghi. Ad essi i governatori dovevano rispondere del loro operato.

³⁰⁰ I consiglieri erano nominati dal governo con incarico a vita. I designati per effettuare i rimpiazzi venivano eletti dal consiglio con ratifica del delegato. Il ceto era stato abolito e sostituito dal censo.

³⁰¹ Gli anziani erano nominati dal delegato, il quale sceglieva le terne presentategli dal consiglio. Il gonfaloniere proposto dal consiglio veniva nominato dalla Segreteria di Stato.

³⁰² A. ATTANASIO, *Profili di città. Rieti*, in «Le Riforme Crispine», Istituto per la Scienza dell'amministrazione pubblica, Archivio, 6, Vol. III, 1990 Milano, pp. 557-622. La ricerca condotta sulle scritture contabili è preceduta da un esame delle caratteristiche storico geografiche, nonché dei contesti amministrativi, che illustrano alcuni dei motivi che relegarono il territorio reatino ad un ruolo periferico.

³⁰³ Una sintesi di tali modifiche si trova nell'articolo di A. KOLEGA, *La formazione del Lazio: tavole territoriali delle comunità laziali dal 1789*, in «Gli archivi storici comunali. Lezioni di archivistica», Rivista storica del Lazio, anno VI, n. 8, Roma 1998, pp. 227-316.

Dal 1817 al 1824 venne ricostituita la delegazione di Rieti, articolata nei distretti di Rieti (con i governi di Rieti, Contigliano, Poggio Bustone, Roccasinibalda) e Poggio Mirteto (con i governi di Poggio Mirteto, Calvi, Orvinio, Fara), realizzando una coincidenza tra provincia sabina e delegazione di Rieti. Dal 1824 al 1827 l'unità provinciale fu sciolta, il reatino, con i governi di Rieti, Roccasinibalda, Orvinio, e il distretto di Poggio Mirteto vennero uniti a Spoleto, divenuto capoluogo, mentre la Sabina, con i governi di Poggio Mirteto e Fara, fu aggregata alla Comarca di Roma.

Le riforme attuate nel 1831 da Gregorio XVI ripristinarono la situazione precedente restituendo alla delegazione di Rieti l'autonomia, che riacquistò il distretto di Poggio Mirteto³⁰⁴.

Nel 1850, infine, quando le delegazioni furono raggruppate in circoscrizioni di livello «regionale», Rieti fu sottoposta al circondario di Perugia.

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA POSTUNITARIA

Il decreto del commissario straordinario Pepoli, all'indomani dell'annessione del 15 dicembre 1860, stabilì che l'ex-delegazione di Rieti fosse compresa nell'Umbria³⁰⁵. La legge n. 2248 del 20 marzo 1865, sull'unificazione amministrativa, stabiliva la suddivisione del Regno d'Italia in province, circondari, mandamenti e comuni. Ogni provincia aveva un prefetto, nelle altre vi era una sottoprefettura.

Sebbene la comunità cittadina fosse maggiormente interessata a confluire nella circoscrizione romana e furono prese diverse iniziative per ripristinare l'autonomia provinciale, l'assetto stabilito nel 1860 rimase in vigore fino al 1923, quando fu creata la provincia di Rieti, poi aggregata a quella di Roma.

La Provincia di Rieti, divenne autonoma nel 1927 quando fu annesso il circondario di Cittaducale con Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Cittaducale, Borgocolleferato, Leonessa, Fiamignano e Borbona, appartenente al regno borbonico. Nel corso del tempo si è costituita secondo lo schema seguente:

- Comuni provenienti dal Regno di Napoli, che dal 1860 al 1927 hanno fatto parte della provincia dell'Aquila e dal 1928 di quella di Rieti: *Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose (Borgocolleferato), Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Pescocorbiano, Petrella Salto, Pietraforte, Posta, Vazia*.

- Comuni provenienti dal Regno di Napoli, che dal 1860 al 1923 hanno fatto parte della provincia dell'Aquila, dal 1923 al 1927 della provincia di Roma e dal 1928 di quella di Rieti: *Cantalice*.

- Comuni provenienti dallo Stato pontificio, che dal 1860 al 1923 hanno fatto parte della provincia di Perugia, dal 1923 al 1927 della provincia di Roma e dal 1928 di quella di Rieti: *Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Nuovo di Farfa, Collalto Sabino, Collegiove, Colvecchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcatelli, Mompeo, Montasola, Montebuono*.

³⁰⁴ Distretto di Rieti (governi di Rieti, Roccasinibalda, Orvinio) e Poggio Mirteto (governi di Poggio Mirteto e Fara), cui si aggiunge dal 1848 il governo di Magliano, il quale aveva cessato di essere feudo «del popolo di Roma».

³⁰⁵ A. ATTANASIO, *Profili di città. Rieti...*cit., «Nonostante che nei primi decenni dell'Unità in più di un'occasione si tentasse di modificarlo. Già nel 1862, infatti, traendo motivo dai voti dei comuni abruzzesi di Leonessa e Cittaducale di essere compresi nel circondario di Rieti, fu avanzata la proposta di ricostruire la provincia reatina. Ma fu soprattutto dopo il 1870 che il Consiglio comunale di Rieti, si trovò più volte unanime nel chiedere la riunione della Sabina alla capitale, anche per prevenire in qualche modo l'azione di molti comuni della bassa Sabina che a loro volta facevano pressioni per essere staccati dal circondario di Rieti e aggregati alla provincia romana».

Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nepesina, Orvinio (Canemorto), Paganico, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Moiano, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rivodutri, Roccamare, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino.

- Comuni entrati direttamente a far parte della provincia di Rieti perché costituiti dopo il 1928: *Colle di Tora (staccatosi da Castel Vecchio, costituitosi nel 1948), Colli sul Velino (staccatosi da Labro la frazione Colli di Labro, costituitasi nel 1957)*

Durante il periodo fascista entrò in vigore un ordinamento comunale³⁰⁶ che sopprime il consiglio comunale, giunta e sindaco, al suo posto tutti i poteri erano stati affidati al podestà, di nomina regia, coadiuvato da una consulta municipale con parere non vincolante. Nel 1946 furono ripristinati i precedenti ordinamenti³⁰⁷.

Secondo l'organizzazione data dalla legge fondamentale dello Stato, ogni comune appartiene a una provincia, ma quest'ultima non fa da tramite nei rapporti con la regione e con lo Stato, poiché questo essendo dotato di personalità giuridica, può avere rapporti diretti con essi. Il comune è l'ente locale fondamentale, autonomo e indipendente previsto dall'art. 114 della Costituzione, può ripartire il proprio territorio in circoscrizioni, i suoi organi sono il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco. I comuni che sono insigni per ricordi e monumenti storici o per l'attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolare modo alla pubblica assistenza, si possono fregiare del titolo di «città», se viene loro conferito con decreto adottato dal capo dello Stato, ad essi spetta uno stemma particolare³⁰⁸, che presenta una corona muraria.

Organi comunali sono il consiglio comunale elettivo, la giunta municipale presieduta dal sindaco che fino al 1898 era nominato dal re, poi eletto dal consiglio, poi nominato direttamente dai cittadini.

Il coordinamento e la responsabilità degli affari comunali era stata affidata al segretario comunale.

Importanti riforme sono state attuate dalle seguenti norme: legge n.142 del 8 giugno 1990, in vigore dal 13 giugno 1990; legge n. 82 del 25 marzo 1993; legge n. 145 del 15 ottobre 1993; legge n. 436 del 2 novembre 1993.

CONSIDERAZIONI E ASPETTI DI ALCUNE SERIE DELL'ARCHIVIO, CRITERI PER L'ORDINAMENTO E L'INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI RIETI

Avendo delineato il quadro istituzionale e politico nell'ambito del quale la documentazione è stata prodotta e dedotte da essa competenze e finalità del comune, avendo altresì usufruito della consolidata storiografia riguardante la storia delle istituzioni, si cercherà a questo punto di riportare sinteticamente i criteri adottati per il riordinamento. Criteri che, fondandosi sul metodo storico, al quale abbiamo cercato di attenerci il più possibile nell'attuazione pratica, presupponevano un'analisi non superficiale dei precedenti interventi di ordinamento e delle modalità di conservazione che tanto avevano influito nel configurare l'archivio nel suo complesso.

³⁰⁶ Legge n. 237 del 4/2/1926, RDL n. 1910 del 3/9/1926; riforma RD n. 383 del 3/3/1934.

³⁰⁷ DLgt n. 1 del 1/1/1946.

³⁰⁸ Per l'art. 32 del R.D. 7/6/1943, n. 651, il «titolo di Città» può essere concesso ai Comuni. Gli stemmi sono assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del dipartimento del Cerimoniale dello Stato - ufficio Onorificenze e Araldica pubblica (ripartizione della Presidenza del Consiglio nata dalla trasformazione della Consulta araldica, soppressa ai sensi delle disposizioni finali della Costituzione repubblicana).

Senza porre in secondo piano i dettami della dottrina archivistica³⁰⁹, i canoni che hanno guidato il riordinamento dell'archivio reatino si sono avvalsi dell'esperienza messa a frutto nel corso degli anni, nei numerosi comuni della provincia e, non ultimo, in quelli adottati per la redazione della Guida degli archivi storici comunali della provincia dai colleghi della Soprintendenza. Lo strumento della guida, nonostante le differenziazioni, tra i numerosi comuni, ha rappresentato un coerente punto di riferimento, storico, istituzionale e scientifico³¹⁰. A ciò si aggiungano i risultati raggiunti di recente sulla normalizzazione della descrizione archivistica e degli inventari³¹¹.

Non è superfluo ricordare che un archivio è il complesso dei documenti posti in essere nello svolgimento dell'attività di una persona fisica o giuridica, i quali sono legati tra loro reciprocamente da un vincolo³¹². In questo organismo articolato e complesso, il singolo documento è collegato agli altri ed è riunito nell'unità archivistica. Questa è costituita dal raggruppamento dei documenti per tipologia o per contenuto, dando luogo ad insiemi di documenti omogenei per forma o per contenuto. Le riformanze, le deliberazioni, le lettere dell'agente, sono unità archivistiche formate da documenti omogenei secondo una struttura formale, riunite in volumi, registri, quaderni, libri, filze, buste. Invece i fascicoli del carteggio amministrativo sono costituiti da documenti che possono essere diversi, ma sono correlati al medesimo argomento. Citiamo, a titolo di esempio, la realizzazione della «Strada Fabretti»³¹³: le carte prodotte dettero luogo ad una busta nelle quale furono riunite perizie, collaudi, conti, lettere e note scambiate tra i deputati che presiedevano i lavori e l'ingegnere, inviato dai dicasteri centrali. Inoltre il carteggio relativo al proseguimento dei lavori e alla manutenzione della strada, andò a costituire altre unità archivistiche, logicamente collegate alle precedenti e successive.

L'insieme delle unità archivistiche danno origine alle serie, che una volta formatesi, in base alla provenienza, confluiscono in un complesso più ampio, cioè la struttura stessa dell'archivio. L'organizzazione dell'archivio in fondi e sottofondi rispecchia,

³⁰⁹ Gli archivi, in quanto beni culturali, fanno parte del «patrimonio storico e artistico nazionale», perciò in base al T.U., D.Lgs. 29/10/1999, n. 490, Titolo I, sez. 2, c. 4, gli archivi e i singoli documenti dello Stato, degli Enti pubblici e quelli appartenenti a privati che rivestano notevole interesse storico, sono assoggettati a tutela.

³¹⁰ A. ATTANASIO - F. DOMMARCO, *L'ordinamento e l'inventariazione*, in «Gli Archivi Storici Comunali. Lezioni di archivistica», Rivista Storica del Lazio, anno VI, n. 8, Roma 1998, pp. 175-217.

³¹¹ *ISAD (G): General International Standard Archival Description, seconda edizione*, a cura del Comitato per gli standard di descrizione, Stoccolma 19-22 set. 1999, trad. it. S. VITALI, in «RAS LXIII», 1 2003, pp. 59-190.

³¹² Sulla definizione di «archivio» cfr. E. LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano 1984. L'Archivio è il complesso di documenti posti in essere nel corso di un'attività pratica, giuridica, amministrativa e per scopi pratici, giuridici e amministrativi, e perciò legati da un vincolo originario, necessario e determinato, e quindi disposti secondo la struttura, le competenze burocratiche, la prassi amministrativa dell'ufficio e dell'ente che li ha prodotti; struttura, competenze, prassi in continua evoluzione e perciò diversi da momento a momento, secondo un processo dinamico continuamente rinnovatosi. L'archivio nasce dunque «involontariamente», ed è costituito non solo dal complesso dei documenti, ma anche dal complesso delle relazioni che intercorrono tra i documenti. Inoltre P. CARUCCI, M. MESSINA, *Manuale di archivistica per l'impresa*, Roma 1998. I documenti e le scritture sono per l'ente le rappresentazioni formali (in forma libera o secondo quelle previste dalla legge) degli atti necessari allo svolgimento del proprio lavoro. Infine C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, RAS, XXX, 1970, n.1, p. 147. L'archivio rispecchia innanzitutto il modo con cui l'istituto organizza la propria memoria, cioè la propria capacità di autodocumentarsi in rapporto alle proprie finalità pratiche.

³¹³ ASRI, ACRI, Carteggio amministrativo, Tit. IV Acque e strade, art. 2, Strade (comunali, consorziali, vicinali, provinciali), b. 24 1827-1857, b. 25 1843-1855, b. 26 1844-1856. La documentazione si riferisce alla realizzazione del tratto di strada da Camporeatino al ponte Crispolti, che avrebbe facilitato la comunicazione con Terni.

in Antico regime, l'articolazione del comune in cancelleria, camerlengato, curie giurisdizionali, mentre nell'Età contemporanea riflette l'articolazione dell'ente come si è strutturata in seguito ai profondi mutamenti provocati dalle invasioni francesi, dalle riforme della Restaurazione, dall'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, infine dall'avvento della Repubblica³¹⁴. Si trattava di organismi radicalmente diversi, per citarne alcuni il segretario comunale, gli uffici contabili, l'ufficio per lo Stato civile della popolazione, entità il cui ruolo era profondamente mutato.

La prassi adottata per organizzare l'archivio, i diversi tipi di «condizionamento» adoperati dagli ufficiali del comune nel momento della produzione e a posteriori, gli eventi casuali, non hanno cancellato il vincolo che legava i documenti alle unità archivistiche nelle quali era stato raccolto, quindi, in un grado superiore alle serie che si erano sedimentate. Procedendo a vari livelli, non sempre in ordinata successione, si è cercato di risalire all'intima connessione che legava le parti in cui l'archivio comunale di Rieti si era conservato ed era giunto fino a noi. Ad una ricognizione preliminare dei diversi fondi e delle loro vicende, degli eventuali mezzi di corredo esistenti, nonché ad un'analisi delle fratture istituzionali e delle lacune, è stata associata una schedatura sintetica per alcune serie, analitica per altre; ad un approccio schematico iniziale, talvolta è seguito uno più minuzioso. L'articolazione dell'archivio comunale reatino secondo i nuclei documentali: «Membranaceo, Comune antico, Carteggio amministrativo, Miscellanea, Miscellanea 2, Atti giudiziari», è stata interpretata e collegata al quadro storico istituzionale distinto in Antichi regimi, Periodo francese (prima e seconda occupazione), Restaurazione, Regno d'Italia, Repubblica Italiana, con l'aggiunta di Archivi giurisdizionali, Archivi aggregati. Ciò ha consentito di interrogarsi sulle problematiche relative all'origine delle autonomie cittadine, sul sistema degli archivi reatini, caratterizzati da una tendenza allo «smembramento». La caratteristica fondamentale di tali archivi era legata alle usanze predominanti nella società reatina, alle tecniche adottate negli uffici destinati all'attività documentale, come la necessità di disporre «delle attestazioni di diritti», oppure della salvaguardia di essi, per cui la sede vescovile rappresentava una garanzia.

Nel quadro di riferimento, la definizione Antichi regimi si è rivelata troppo generica per spiegare alcune particolarità di questo archivio, come la sua formazione molto tarda, seconda metà del secolo XIV, pur essendo testimoniata la presenza di forme associative e magistrati, quali il podestà, fin dal 1197. Occorre considerare ancora, l'influenza che, dopo le riforme del cardinale Alborno, ha avuto la politica papale quattrocentesca tesa a riaffermare la sovranità anche nel territorio reatino. Infine il processo che ha condotto la città, ad entrare nell'orbita della Legazione dell'Umbria e di Perugia, dopo il disfacimento delle realtà provinciali del Patrimonio di San Pietro, alla quale era soggetta per fiscalità e giustizia. Il perfezionamento della centralizzazione amministrativa statale del secolo XVI e successivi³¹⁵ la colloca, finalmente, entro un quadro più coerente, che, con gli alti e bassi indotti dalla funzione del governatore pontificio³¹⁶, sarà valido fino al secolo XVIII. In tale epoca, affievoliti i rapporti con il governatore generale perugino, fiaccate le resistenze dei luoghi baronali³¹⁷,

³¹⁴ P. CARUCCI, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Roma 1990. Si usa il termine archivio e, in un'accezione più generica, fondo per indicare all'interno di un Archivio di Stato o di un qualsiasi istituto avente archivi di diversa provenienza, ogni complesso documentario che abbia un carattere di unitarietà.

³¹⁵ M. G. PASTURA, *La Reverenda...* cit..

³¹⁶ Si ricorda che nella seconda metà del secolo XVI Rieti avrà una giurisdizione separata da Perugia.

³¹⁷ Il cardinale Imperiali riuscì nel 1702 ad estendere l'autorità della Congregazione del buon governo alle comunità baronali. Cfr. le pagine introduttive di E. LODOLINI, *L'Archivio della Sagra...* cit..

la città può orientarsi verso la Sabina, con la quale, nel 1800, andrà a formare «Tota Sabina Civitas». Una realtà sub regionale omogenea³¹⁸ e amalgamata si avrà dopo il 1865, con l'unificazione amministrativa e l'estensione delle norme sabaude a tutta la penisola, ma le due aree dal punto geografico rimarranno sempre distinte, anche dopo la creazione della provincia di Rieti nel 1927.

Per puntualizzare le problematiche legate alla descrizione archivistica³¹⁹, riportiamo, a titolo di esempio, le modalità adottate nella schedatura delle riformanze, la serie principale di quel nucleo fondante che si accrebbe nel principale ufficio destinato all'attività documentale del comune: la cancelleria.

L'individuazione degli elementi essenziali della descrizione archivistica: numero provvisorio, produttore, intestazione, contenuto, contenuto, segnature archivistiche, datazione, descrizione fisica, note, ha richiesto particolare cautela nella individuazione, non già del produttore, ma del «redattore» di documenti molto significativi come le deliberazioni consiliari. La prassi adottata dai cancellieri nella redazione e pubblicazione del documento, le modalità di conservazione, i successivi interventi di sistemazione del fondo, anche quelli «storicizzati», ponevano un problema basilare, individuare il notaio che dopo la composizione, pubblicava le verbalizzazioni dei consigli, fatte nel periodo del suo incarico.

In una fase preliminare sono stati affrontati diversi problemi relativi alla descrizione fisica, quelli relativi alle Riformanze si sono focalizzati sulla definizione del cancelliere e la cartulazione del pezzo da esso edito, individuando i seguenti casi:

- volume edito da un solo cancelliere con cartulazione continua,
- volume in cui sono presenti diversi cancellieri e quinterni con cartulazione che inizia da 1 per ognuno di essi,
- volume in cui sono presenti diversi cancellieri, ma la numerazione nel volume è continua,
- volume in cui sono cuciti atti in copia o minute, o relativi ad un diverso periodo, talvolta numerati,
- volume con indice a volte numerato; volume con protocollo iniziale a volte numerato,
- volume con carte bianche all'inizio, alla fine, all'interno,
- volume con carte non numerate,
- volume le cui carte iniziali o finali sono scritte successivamente (es. : caso dell'esibizione),
- presenza di allegati coevi, relativi a materie diverse dai consigli, prodotti da un ufficiale con altre competenze,
- i volumi presentano, oltre a diverse cartulazioni coeve e non, più di un numero di corda sulla coperta.

Questi elementi mostrano la «stratificazione di interventi» subita dai volumi di questa serie, che riguardano anche operazioni di restauro e riordinamenti dei quali non si ha più memoria.

Alla fine è stata adottata una descrizione dell'unità archivistica, che tenesse conto principalmente dell'individuazione del cancelliere che ha registrato le riformazioni, quindi della numerazione coeva delle carte. Le schede realizzate per ogni singolo volume sono state confrontate con le descrizioni riportate negli inventari esistenti.

³¹⁸ R. VOLPI, *Le regioni...*cit.

³¹⁹ P. CARUCCI, *Le fonti archivistiche...*cit..

La descrizione fisica del volume nell'inventario riporterà nell'ordine il suo stato attuale, le segnature antiche riportate sul piatto e sul dorso, i quinterni così come si presentano uno di seguito all'altro, eventuali carte allegate, unità allegate ben definite³²⁰. Sono state indicate solo le carte scritte, secondo la numerazione antica, per quelle bianche si è genericamente indicato «e b», senza il punto finale per distinguerlo dalla sigla «b.» adottata per designare la busta come contenitore. Avendo riportato i dati in una tabella informatizzata, le registrazioni di diversi cancellieri o vice cancellieri riscontrate nel volume hanno dato luogo a più record per rappresentare ogni singola unità, a differenza di quelle di altre serie. Nel primo record è stato descritto il volume complessivamente, in quelli seguenti i diversi cancellieri che si sono avvicendati nel compilare il volume. Le informazioni relative ai diversi cancellieri, agli estremi cronologici dell'incarico svolto, alle carte da questi scritte sono riportate nei record successivi al primo e sono ad esso correlate, per una descrizione complessa, ma esaustiva.

È evidente che il ricorso allo strumento informatico, quindi, l'inserimento dei dati tratti dalla schedatura di tutte le unità archivistiche componenti le serie, è stato possibile perché è stata utilizzata una struttura tabellare piuttosto versatile, con un numero di campi sufficiente a comprendere le voci della descrizione archivistica prescelta. In tal modo sono stati sanati alcuni smembramenti, ma soprattutto è stata salvaguardata la provenienza dei fondi, come l'estrazione del carteggio dagli archivi giudiziari, inoltre è stato possibile associare alcuni nuclei di archivi aggregati, quali la delegazione di Poggio Fidoni.

L'inventario è stato articolato secondo le partizioni cronologiche definite in precedenza, Antico regime, Periodo francese (prima e seconda occupazione), Restaurazione, Regno d'Italia, Repubblica Italiana, ma nell'ambito dell'Antico regime, si è voluto dare risalto alla produzione documentaria del secolo XV. In questo secolo, mentre si avvia un processo di riorganizzazione statale, l'autorità provinciale si indebolisce e avanza quella «legatizia», variamente denominata, governatore, legato, commissario, con una giurisdizione più ampia, riflettendosi nella produzione documentaria locale, insinuandosi nell'amministrazione, imponendo tempi e scelte organizzative. Nello stesso tempo «il podestà», diverso da quello medievale, nel quale convivono con difficoltà, il magistrato cittadino e l'ufficiale di nomina centrale, emana e produce una quantità considerevole di atti che attestano la sua attività, non meno rilevanti di quelli prodotti dal governatore pontificio del secolo successivo.

La disposizione delle serie è stata effettuata secondo un ordine gerarchico, ponendo al primo posto gli atti fondanti, poi le deliberazioni, quindi i bandi, gli editti, le notificazioni ricevute e quelle emanate dalle istituzioni comunali. La progettazione della Cava delle Marmore, richiese una apposita congregazione per la realizzazione di un'opera così impegnativa, da costituire un nucleo ben individuabile. Seguono gli atti prodotti dal comune nel rapporto con persone ed enti, come istrumenti, atti d'asta, ma anche cause. Dopo le serie riguardanti lettere provenienti dalla Miscellanea e il carteggio, sedimentatosi dopo l'introduzione dei primi quadri di classificazione da parte del restaurato governo pontificio, sono state collocate quelle relative all'attività finanziaria e contabile del comune. Quest'ultima si è arricchita di tutta quella massa documentaria conservata come Miscellanea n. 2.

³²⁰ In un volume delle riformanze è stato individuato un libretto del danno dato del podestà, che è stato associato al «nucleo documentale quattrocentesco» relativo a questa magistratura locale, ma di nomina centrale. Il motivo della sua collocazione in fondo alle riformanze non può essere accertata, del resto il disordine in cui sono stati ritrovati alcuni dei *libri diversorum* che raccolgono la restante documentazione relativa al podestà, fa supporre che siano subentrati fattori casuali legati alla conservazione delle carte.

Il nucleo dell'Annona e grascia riflette l'attività di quegli organismi periferici sorti in seguito alla politica dell'approvvigionamento annonario perseguita dai dicasteri centrali, investiti di un compito impegnativo che coinvolgeva tutte comunità dello Stato.

Una menzione particolare meritano i catasti comunali, che nonostante le gravi perdite restano una fonte alquanto preziosa. Ad essa segue tutta la documentazione relativa alla prima operazione catastale che ha investito l'intero Stato Pontificio, il catasto piano, in quanto presso la cancelleria del comune venivano inviati gli atti preparatori, le norme, ma anche consegnate le assegni di beni dei possessori laici ed ecclesiastici della città.

Durante la schedatura degli archivi del podestà, dei due uffici civili del governatore, sono state individuate le serie relative all'attività dei consoli e dei priori, che nei mezzi di corredo settecenteschi non erano stati identificati.

Infine trattandosi di fonti insostituibili per la popolazione reatina, sono stati riportati i registri dei battezzati della città di Rieti, che godeva del privilegio di un fonte battesimale unico, insieme a tutti gli altri registri dei matrimoni e morti, anche per le località del suo «ex-contado», che dopo l'unificazione italiana furono requisiti e concentrati presso l'Ufficio di stato civile di nuova istituzione³²¹.

STATUTI³²²

L'Archivio di Stato di Rieti conserva un discreto *corpus* di Statuti databili tra la metà del XIV secolo e il 1489, così suddivisi: Statuto del comune (metà XIV sec.), Statuto delle gabelle (1426), un secondo Statuto delle gabelle (1455), Statuto dei consoli delle Arti (1474), Statuto del monte di pietà (1489), contenente al suo interno lo Statuto del Monte del grano. Il manoscritto dello Statuto comunale di Rieti è conservato in una copia datata probabilmente al XV secolo, è suddiviso in quattro libri e 376 capitoli, con una prima parte dedicata alle magistrature cittadine (*officia*), la più organica delle quattro, una seconda relativa alle cause civili (*civilia*), una terza dedicata alle cause criminali (*criminalia*) e un'ultima per il danno dato. Secondo una suddivisione classica degli statuti delle terre della Chiesa, avrebbe dovuto comprendere almeno altri due libri (*libri extraordinarorum* e *libri diversorum*) che non sono presenti nello *Statutum civitatis Reatinae*. La struttura del codice, pur se imperfetta e priva di una convalida notarile, testimonia un uso continuativo fino alla metà del XVI secolo. Esso è la risultanza di una stratificazione di norme durata all'incirca dalla metà del XII secolo ed è aggiornata fino alla metà del Cinquecento, con annotazioni di riforme e deliberazioni comunali che occupano porzioni di foglio lasciate in bianco e le ultime 8 carte del registro, distinte in 20 riformanze (1456-1482) e 14 *Constitutiones seu additiones* risalenti al 1490. Queste parti dello Statuto conferiscono al manoscritto reatino una unicità che riflette l'esigenza, tutta quattrocentesca, di mediare progressivamente tra le libertà comunali e la sovranità pontificia. Nato come massima espressione della *libertas* comunale e simbolo dell'autocoscienza cittadina, la copia quattrocentesca dello statuto trecentesco (*Statuta vetera*), non subì ulteriori revisioni integrali e rimase pressochè invariata nella struttura e nella sostanza; la

³²¹ G. N. Pepoli, regio commissario generale per le province dell'Umbria, istituì gli uffici di Stato civile con il decreto n. 111, serie 92 del 31 ottobre 1860, imponendo anche la requisizione dei libri parrocchiali riguardanti i battezzati, i matrimoni e i morti.

³²² La voce statuti è stata curata da Andrea Petrini.

stessa edizione a stampa, risalente al 1549, non è altro che una semplice trascrizione del manoscritto in questione, salvo qualche omissione³²³. Lo Statuto delle gabelle del 1426, costituito soltanto da 10 carte, è suddiviso in 36 rubriche non numerate ed è privo di una rigida divisione interna per argomento. La materia da regolamentare è ovviamente relativa ai tipi di gabelle, al loro ammontare, agli ufficiali predisposti all'esazione, alle evasioni fiscali. Interessa la città, il comitato e il *districtus*, cioè la parte del territorio con cui Rieti intratteneva dei rapporti di carattere commerciale ed è redatto per volontà del commissario straordinario Jacopo di Bagnoregio, in un momento importante della storia del comune reatino: il pontificato di Martino V che riconduce, in maniera definitiva, la città sotto il dominio diretto della Chiesa. Testimoniano un uso prolungato del codice annotazioni marginali e i ripetuti aggiornamenti dell'importo delle gabelle stesse. La stessa materia è trattata in un altro manoscritto, simile al precedente, lo Statuto delle gabelle risalente al 1455, riscritto integralmente per volontà del governatore cittadino Benedetto de' *Orlandis* di Roma e formato da 20 carte suddivise in 34 rubriche, di cui 9 non titolate. Rispetto al manoscritto del 1426 riporta 4 rubriche relative ad alcune gabelle, andate perse nel più antico esemplare. Un'ulteriore differenza tra i due registri, non sostanziale ma formale, si colloca dopo la rubrica 31, quando, nello statuto del 1455, l'elenco delle gabelle *in summa brevi* viene fornito di seguito, senza soluzione di continuità. Chiude il registro la trascrizione di una bolla del governatore di Rieti che valida lo Statuto considerando gli statuti *«necessaria et utilia esse pro oportunitatibus Camere Apostolice et Communis Reates»*. Lo Statuto dei Consoli delle Arti, risalente al 1474, dà una sistemazione organica all'organizzazione delle arti reatine, suddivise in quattro gruppi apparentemente senza ordine gerarchico. Il testo è composto di 37 capitoli che, in maniera non rigorosamente strutturata, dispongono competenze e incarichi dei consoli delle arti, l'amministrazione della giustizia e obblighi previsti per i membri delle arti il cui elenco è menzionato in apertura. Interessante è il rimando allo Statuto del comune e alla curia del podestà per le materie non disciplinate dallo Statuto in questione³²⁴. I due statuti del Monte di pietà e del Monte del grano risalgono entrambi al 1489 e sono contenuti nello stesso codice membranaceo, elaborati dalle magistrature cittadine e pontificie per regolamentare l'amministrazione della cassa dei depositi versati al Monte di Pietà e la corretta gestione dei pegni ricevuti. Lo Statuto del monte di pietà è formato da 44 rubriche, numerate e titolate successivamente, dove vengono menzionati i presidenti e gli ufficiali addetti al funzionamento del Monte e definite le relative mansioni. Vengono altresì stabilite le condizioni per la concessione dei prestiti, i rapporti con le magistrature comunali e il corretto comportamento da tenersi da quanti si rivolgono a tale istituto. I capitoli del Monte del grano, 14 in tutto, vennero redatti il 6 settembre 1489, dopo essere stati approvati dal consiglio generale della città e promossi dal frate francescano Andrea da Faenza con la espressa finalità di sostenere *«li poveri famelici et bisognosi»*. Questo istituto, di proprietà della città di Rieti, prese il nome di Monte della pietà del grano della Vergine Maria e venne affidato a quattro cittadini, nominati presidenti e gestori del *«fundico»*, e ad un *dispensator* del grano che aveva il compito di dispensare le sementi e di ricevere i pegni equivalenti, nonché di redigere la documentazione contabile ad

³²³ Per una trattazione esaustiva sullo Statuto del Comune di Rieti, M. CAPRIOLI (a cura di), *Lo Statuto della città di Rieti, dal secolo XIV al secolo XVI*, Roma 2008.

³²⁴ Per l'edizione dello Statuto dei consoli delle arti di Rieti, P. BREZZI, *Statuti dei Consoli delle Arti di Rieti (1474)*, Rieti 1987.

essi relativa. Nel 1543, durante il pontificato di Paolo III, furono aggiunte delle modifiche allo Statuto del monte di pietà relative soprattutto al conservatore dei pegni.

RIFORMANZE

Le riformanze contengono i verbali delle discussioni e dei provvedimenti delle sessioni consiliari, che riguardavano le materie destinate a tradursi in leggi, ma anche gli atti amministrativi conseguenti alle decisioni prese e tutte quelle attività che sono riportate sinteticamente nelle formule dei protocolli iniziali: «reformationes, ordinationes, provisiones, dicti communis electiones/ officialium iuramenta, stipulationes et acceptationes et plures alias varias/ diversas scripturas ad officium reformationes spectantes»³²⁵. I volumi del comune di Rieti, conservati dal 1376, dopo le due occupazioni francesi, del 1798-1799 e 1809-1814, mantengono per un breve periodo la denominazione «libro di riformanze», nonostante il processo evolutivo delle istituzioni le abbia mutate radicalmente. Con le riforme avviate dal restaurato governo pontificio, assumeranno la denominazione di «libro dei consigli». Dovendo riferirsi alla documentazione conservata, queste brevi note, faranno riferimento a quella prodotta dalle istituzioni al tramonto dell'età comunale.

In un recente saggio sul rapporto esistente tra riformanze e memoria comunale³²⁶, vengono date alcune indicazioni metodologiche per esaminare questa fonte, complessa e articolata, e si afferma che, nonostante la carenza di studi sui meccanismi della loro composizione, la forma è considerato un elemento determinante per la loro qualificazione giuridica. La vasta diffusione della scrittura aveva consentito di sviluppare una serie di tecniche per la registrazione e la pubblicità di una documentazione, che nella tarda età comunale, assunse molteplici funzioni e sviluppò contenuti eterogenei. Il processo era legato alle prescrizioni statutarie e alla mutata organizzazione politica che le accoglieva, ma soprattutto al grado di autonomia raggiunto dal notaio che acquistava un particolare significato nella dimensione pubblica dell'attività consiliare. Le registrazioni dei consigli presentano un'intrinseca complessità districata dalle capacità del cancelliere investito di una funzione molto delicata. Egli riceveva le proposte del podestà, dei priori e delle autorità comunali, in latino: «et vulgari sermone ad omnium de dicto consilio intelligentiam propositas infrascriptas exposui»³²⁷, che traduceva in volgare per i consiglieri. Ascoltava i loro interventi in volgare e li volgarizzava in latino. Volgarizzava per i consiglieri le lettere e i documenti delle autorità centrali, le rubriche dello statuto, svolgeva questa opera anche per la comunità³²⁸. In questa epoca egli era il depositario di una verità amministrativa e politica³²⁹, l'uso del latino costituiva un diaframma nel controllo da parte

³²⁵ Nelle pagine seguenti sono riportate le trascrizioni di alcuni protocolli effettuate da Liana Ivagnes.

³²⁶ M. MIGLIO, *Storie a confronto. Le riformanze dei comuni della Toscana*, Roma 1995. L'autore analizza lo stato e la qualità della storiografia in proposito, inoltre suggerisce alcune indicazioni di metodo per lo studio di questa tipologia di documenti. Ritenendo insufficienti le indagini effettuate finora, ricorda l'importanza della ricerca condotta dal Torelli in circostanze territoriali e temporali estremamente diverse da quelle che egli si accinge a fare sulle riformanze del Quattrocento. L'ipotesi fondamentale è che già dalla fine del secolo precedente queste diventano più articolate, presentano un contenuto più ampio, ma soprattutto non è possibile definirle in modo astratto.

³²⁷ ASRI, ACRieti, Collettaneo, n. (127).

³²⁸ Si citano le espressioni *verbo ad verbum volgarizzavi*, cioè parola per parola, oppure *legi et vulgarizavi* a senso, cfr. M. MIGLIO, *Storie a confronto*.

³²⁹ P. CAMMAROSANO, *Italia...*cit., p.165.

dei membri del consiglio, della sua verbalizzazione³³⁰. Per contro vi sono precise disposizioni sulla pubblicità e disponibilità delle riformanze, nonché sulla loro conservazione da parte del cancelliere, affinché fosse salvaguardato l'equilibrio politico della comunità, ma anche delle sue consuetudini e tradizioni. Il cancelliere era responsabile anche della divulgazione di quelle «riforme» apportate alle norme statutarie, che attraverso la volgarizzazione diventavano fruibili. Le sue capacità organizzative permettevano, dopo la pubblicazione, di mantenere in evidenza e conservare le riforme stesse.

Considerando determinante l'influenza degli organi dello stato papale del secolo XV sulle istituzioni reatine, la breve descrizione di questa serie avrà come momento centrale proprio questo periodo.

Il volume di riformanze, che raccoglie tutte le singole verbalizzazioni dei consigli, inizia nella maggioranza dei casi con il protocollo, la cui struttura è illustrata da alcune trascrizioni sommarie riportate di seguito³³¹. Ogni delibera consiliare, invece, riporta all'inizio la data, composta dall'anno, se ripetuto, giorno (numero o nome) e mese, se ripetuto. Segue la registrazione dei lavori consiliari e degli atti amministrativi conseguenti le decisioni prese, quindi la formula del notaio che le ha ridotte in forma pubblica.

I momenti della registrazione, cioè «factus editus et compositus, scriptus et publicatus» (1432-1434), sono due: quello dell'imbreviatura «factus» e quello in cui confluisce «editus e compositus», quando il documento è ridotto in pubblica forma e quindi pubblicato, trascritto, composto.

Per esemplificare queste due fasi si analizzano tre verbali relativi al discorso tenuto a Rieti nell'ottobre 1446, da frate «Iacobus de MontebRANDONO» dell'ordine di S. Francesco³³². In qualità di nunzio del papa egli intervenne per «riformare integralmente la città e il suo popolo, per espugnare ogni fermento di ribellione, ma soprattutto per attuare l'unione allo Stato ecclesiastico della città, del popolo, del comitato, delle fortezze e del distretto al fine di conseguire la pace cittadina». A tale scopo fu adunata una convocazione di popolo³³³, che istituì un consiglio composto da 390 cittadini³³⁴. L'avvenimento risulta descritto in un primo verbale del 4 di

³³⁰ M. Miglio pone anche il problema del loro essere memoria municipale e dell'uso fattone da cronisti municipali e più avanti da eruditi.

³³¹ Le trascrizioni dei protocolli sono state effettuate da Liana Ivagnes che ha curato la schedatura analitica di tutti i volumi delle riformanze.

³³² Giacomo della Marca, effettuò studi giuridici presso l'università di Perugia, fu precettore di Francesco di Baldo, figlio del giurista Baldo degli Ubaldi (1416 Firenze). Durante l'occupazione delle Marche da parte di Francesco Sforza (1433-1447), egli svolse un'azione pacificatrice tra Ascoli e Fermo (1446) e in altri luoghi. È nota l'attività di molti francescani nella vita religiosa e sociale del Quattrocento, la creazione dei Monti di pietà per contrastare i banchieri ebrei, in particolare la loro predicazione itinerante. Giacomo nel 1440 predicò ad Assisi, poi Todi, Terni, Foligno, Spoleto, Perugia, nel marzo 1445, nel 1446 a Rieti.

³³³ «Qua convocata e congregata publica et generali concione communis et hominum civitatis predictae, in sala magna episcopalis palatii urbis eiusdem per publicum preconem communis more solito bannita ad sonum campane (...)» su mandato di *Petrus de Emiliis* di Viterbo, collaterale, auditore e locotenente del magnifico *Docti de Doctis* di Padova, governatore per la Santa Romana Chiesa, del gonfaloniere e dei priori. Per il significato di *concio* come *multitudo*, *congregatio*, *concilium*, oppure come *conventio populi*; inoltre di *concionem* come una *convocationem populorum* riunita su invito di un magistrato pubblico o di un sacerdote, cfr. DU CANGE, *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis*, II band, 1954 Austria Graz.

³³⁴ La lista dei partecipanti fu registrata nelle riformanze, ma una copia doveva essere conservata in cattedrale e una nella chiesa del convento di S. Francesco. Le sottoscrizioni degli intervenuti furono convalidate con un decreto di Raniero di Norcia, vicario del vescovo. Cfr. A. S. SASSETTI, *Due Santi...cit.*

ottobre, relativo a una congregazione ristretta composta da alcuni cittadini e magistrati, riportato nelle riformanze. L'orazione pronunciata da frate Giacomo l'11 ottobre durante la «concione» generale, fu scritta dal cancelliere in un'imbreviatura, ritrovata nel collettaneo n. 206, poi verbalizzata sulle riformanze, nella sua forma pubblica, quindi edita, composta, scritta e pubblicata. Il confronto dei due documenti permette di ricostruire un'istantanea dell'evento di cui fu protagonista Giacomo da Montebandone. Nell'imbreviatura, la serie di aggettivi utilizzata dal predicatore per descrivere l'ambiente sociale dell'epoca dove regnavano il malcostume, il malessere e la corruzione³³⁵, era estremamente efficace e fu riportata fedelmente dal cancelliere, il quale, però, nel trasporre l'accaduto entro lo schema formale e ordinario di un verbale di riformanze, eliminò alcune espressioni in volgare e la maggior parte degli aggettivi che erano stati utilizzati come un «pennello» da frate Giacomo.

LE RIFORMANZE NELLE DESCRIZIONI DEGLI INVENTARI DEL SEC. XVII, DEL SEC. XIX
E IN QUELLO ATTUALE

L'opera di ordinamento dell'archivio comunale effettuata da Alessandro Bellucci sul finire del sec. XIX, aveva risentito ampiamente della ricognizione fatta nel 1610 dal cancelliere, in particolare per quanto riguarda le serie dei registri e volumi. Tenendo conto della struttura del presente inventario, le riformanze, nella parte preunitaria di antico regime, sono descritte dal numero progressivo 1 (1376 nov. 5- 1379 feb. 1) al 103 (1795 ago. 9- 1796 ott. 17). Nell'inventario compilato dal Bellucci gli stessi volumi sono presentati con alcune difformità e sono descritti fino al numero 98 che arriva al novembre 1771. Egli aveva incluso nella serie alcuni collettanei e aveva segnalato la presenza di carte allegate a riformanze del secolo XV, senza illustrare il contenuto giurisdizionale di questa documentazione, che aggiunge alla storia istituzionale del comune, un contributo significativo. Per una utile comprensione di queste vicende, citiamo il passo introduttivo dell'autore:

«Novantotto sono i libri delle Riformanze. A questi debbono aggiungersene altri venti che hanno coi primi stretta relazione, inquantoché contengono i primi appunti dei cancellieri, appunti che poi servivano per compilare con maggior cura e con più diligente redazione le scritture ufficiali della cancelleria priorale; e si distinguono dai primi anche per la loro forma esteriore che è quella cui si dà anche oggi il nome di "Vacchetta", e si dava nel catalogo nel 1610 il nome di libri manuali. La serie va dal 1376 con non troppe lacune fin verso la fine del secolo XVIII; ma ognuno immagina che le Riformanze dell'antico comune di Rieti non debbano cominciare dall'anno 1376. La carta 71 (vedi: Regesto delle pergamene), ci permette di risalire fino al 1306: e io stesso ho veduto tra le carte di uno studio, un frammento cartaceo delle Riformanze reatine del 1266. Qualche altro frammento si potrà inoltre ritrovare fra la congerie delle carte sciolte: e così qualche

³³⁵ In un passo è specificato che è possibile «ritrarsi da discordie, odii, mali mortali, corruzione di giudici, voluttà, libidine, frode, fallacità, vanità menzogne e ogni altra miseria mondana». Dopo aver giurato fedeltà alla Chiesa si promette di operare per il comodo, l'utilità e la conservazione di «rei publice et communisi dietate civitatis Reate, et ut totum corpus ipsius rei publice in pace concorde et unione cum iustitia preservetur et regatur», quindi perseguire gli improbi e farli punire, sopprimere le calunnie, ridurre a ragione l'imprudenza dei temerari e se possibile gli odi remoti e le parzialità guelfe e ghibelline, con passione, amore, timore, preghiera, prezzo e ogni altra grazia umana. Secondo P. GROSSI *L'ordine...*cit., nel lessico medievale il concetto di Stato era lontano dai contenuti semantici odierni, era un sinonimo di *res publica, civita, imperium, regnum*.

lacuna si potrà forse colmare o diminuire. Tutti sono legati rozzamente in fogli di membrana, alcuni in pelle impressa, tutti cartacei, grandi presso a poco come il formato che si suol chiamare in quarto. Alcuni specialmente i più antichi, mostrano i lembi consunti e accartocciati, ma la scrittura è per lo più ben conservata. Semplice, se non negletta, ne apparisce la redazione, e parecchi volumi sono fatti di frammenti».

<i>numeri inventario Bellucci</i>	<i>volumi relativi ad altre serie</i>	<i>numeri progressivi del nuovo inventario</i>
1))-23)) riformanze		1-26 riformanze
24))	collettaneo	206 collettanei
25)))-73)) riformanze		27-76 riformanze
74))	collettaneo	
<i>numeri inventario Bellucci</i>	<i>allegati inseriti in altre serie</i>	<i>numeri progressivi del nuovo inventario</i>
17)) riformanze	libro del danno dato (1427)	143 libri del podestà governatore e te soriere
32))	atti giudiziari del podestà (1482)	146 libri del podestà governatore e te soriere

In questo inventario sono stati affrontati alcuni problemi relativi alla descrizione fisica delle riformanze, i quali riguardano, tra gli altri l'individuazione del cancelliere e la cartulazione del pezzo da esso edito. È stata adottata una descrizione del pezzo che tenesse conto principalmente dell'indicazione del cancelliere che ha registrato le riformazioni e della numerazione coeva data alle carte.

La descrizione fisica del volume riporterà nell'ordine: il suo stato attuale, le segnature antiche riportate sul piatto e sul dorso, e i quinterni così come si presenteranno uno dietro l'altro, con eventuali allegati. Sono state indicate solo le carte scritte, secondo la numerazione antica, per le bianche si è genericamente indicato «e b». Se nel volume vi sono registrazioni di diversi cancellieri o vice cancellieri, sono stati scritti più record con lo stesso numero, nel primo di essi è stato descritto il volume nel suo complesso e segnalata la presenza di diversi cancellieri, che nei record seguenti sono collegati alla data, al nome, agli atti prodotti. Qui di seguito sono stati riportati, a titolo di esempio, alcuni dei protocolli che i notai cancellieri anteponevano al volume dove poi venivano riuniti i verbali e gli altri atti posti in essere durante il loro incarico.

I PROTOCOLLI DELLE RIFORMANZE DEL COMUNE DI RIETI, TRASCRIZIONE DI ALCUNI ESEMPLARI

n. 1

1376-1379

«In nomine Domini amen. Hic est liber sive quaternus civitatis Reate continens in se reformationes ordinationes et provisiones dicti communis electiones officialium iuramenta stipulationes et acceptationes et plures alias varias diversas scripturas ad officium reformationum spectantes. Et scriptus per me Jacobum quondam Rondi de Amelia cancellarium civitatis predicte tempore confalonerij magnifici et potentis viri Cecchi de Alfani honorabilis gonfalonerij eiusdem civitatis ac nobilis et potentis viri Cicchi Jannis Cimini de Burgaminis de Urbe honorabilis potestatis supradicte civitatis pro magnifico excellenti et sancto populo Romano. Sub anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto indictione quarta decima tempore sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Gregorij divina providentia pape undecimo, diebus et mensibus infrascriptis. Signum mei Jacobi cancellarii predicti».

- n. 5 1383-1384
 «In nomine Domini amen. Hic est liber sive quaternus comunis et populi civitatis Reate continens in se reformationes, consilia, ordinationes officialium et consiliariorum, electiones, acceptationes et renuntiationes, instrumenta quietationum et bandimenta et quam plures alias varias et diversas scripturas ad officium reformationum et cancellarie spectantes et pertinentes, et scripture compositus et ordinatus per me Johannem quondam Jacobi de Orto imperiali auctoritate notarij et nunc notarij reformationum et cancellarium comunis et populi civitatis Reate. Sub annis Domini milleximo trecentesimo optuagesimo tertio indictione sexta tempore sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Urbanj divina providentia pape sexti, diebus et mensibus infrascriptis. Signum mei Johannis».
- n. 12 1395-1396
 «In nomine Domini amen. Hic est liber sive quaternus civitatis Reate continens in se propositas deliberationes provisiones, consilia dicta consultoris iuramenta dominorum priorum dominorum vigintiquatuor nomina officialium iuramenta requisitores ipsorum stipulatores instrumenta et plures alias et diversas scripturas ad officium reformationum spectantes et pertinentes factus edditus et compositus tempore magnificorum dominorum: (Andree Claretelli, Transanci Tade Fannucy Nicole, Andree Johannis, Matthey Ghety et Egidij Pilliccioni) dominorum priorum populi civitate Reate et tempore magnifici militis domini Leoniani de Esculo de Camporinus honorabilis Potestatis civitatis Reate. Et scriptus per me Jacobum Rondi de Amelia notarium reformationum dicte civitatis predictae (...) Reate ad publicum officium specialiter deputatum. Sub anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto indictione tertia tempore sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Bonifatij divina providentia pape noni diebus et mensibus infrascriptis. Signum mei notari reformationum supradictum designatum».
- n. 15 1407-1411
 «In nomine Domini amen. Hic liber quaternus huic volumen reformationum continens in se reformationes, decreta, ordinamenta, provisiones, deliberationes, consilia, credentias, bannimenta, venditiones, emptiones, permutationes, donationes, concessiones, officialium, electiones, acceptationes, renuntiationes, patta, capitula, conventiones, imbussulationes officialium ipsorum que publicationes subrogationes iuramenta promissiones, obligationes, fideiussiones, refutationes, quietationes, absolutiones, robannitiones, compositiones calcariarum, assignationes, descriptiones et alias varias et diversas scripturas ad officium cancellarie communis et homnium civitatis Reate pertinentes et spectantes; factus, editus, compositus, scriptus et publicatus per me Johannem quondam Angelutii Simonis de Assisio apostolica et imperiali auctoritate notarium et nunc notarium reformationum et cancellarium Reatinum partim anno Domini millesimo quadringentesimo septimo, partim millesimo quadringentesimo octavo, partim millesimo quadringentesimo nono, partim millesimo quadringentesimo decimo, tempore Gregorii pape duodecimi diebus et mensibus inferius annotatis. Signum mei Johannis notarii supra et infrascripti».
- n. 19 1425 apr. 4- nov. 1
 «In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo quatricentesimo vigesimo quinto tempore sanctissimi in Christo patris et Domini Domini Martini divina providentia pape quinti tertia indictione. Hic est liber sive quaternus continens in

se iuramenta reformationes decreta electiones bandimenta ordinationes officialium descriptiones carnum (...) assectus, et declarationes et quem plures alias varias diversas scripturas ad officium cancellariatus comunis civitatis Reate, spectantes et pertinentes, scriptus, editus, et compositus per me Iacobum Petrutij de Salustrini de Narnia cancellarium dicti comunis Reate pro santa Romana Ecclesia et Domino nostro papa, diebus et mensibus infrascriptis. Signum mei Jacobi notarij et cancellarij supradicti».

n. 22

1432-1434

«In Dei nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quatercentesimo trigesimo secundo Inditione decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Eugenij divina providentia pape quarti, diebus et mensibus infrascriptis. Hic est liber sive quaternus reformationum comunis et populi civitatis Reate, in se continens iuramenta officialium, propositas consiliariorum, convocationes et choadunationes et super ipsis consilia, arremghationes, provisiones, reformationes, quietationes potestatum et aliorum officialium bonorum, comunis, allocationes et venditiones, bullas et dominorum commissariorum potestatum et officialium electiones, et in super publicationes ordinamenta decreta et deliberationes et nonnullas alias varias et diversas scripturas ad officium cancellariatus reformationumque civitate predictae spectantes et pertinentes. Factus editus et compositus, scriptus publicatus per me Fatium Bucchabiancha de Ripatransoni publicum imperiali auctoritatis notarium et nunc notarium reformatium et cancellarium comunis populi dicte Reatini civitatis ad officia ipsa per prefatum sanctissimi Domini nostri pape at sacrosantam Romanam Ecclesiam spetialiter deputatum. Sub anno indictione et pontificatu predictis».

n. 27

1447-1447

«In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Hic est liber sive quaternus comunis et hominum civitatis Reate: continens in se decreta, reformationes, ordinamenta, provisiones, deliberationes consiliorum congregationes, bandimenta, venditiones, emptiones, officialium electiones, acceptationes, iuramenta, promissiones, obligationes, fideiussiones, refutationes, quietationes, absolutiones, represalium concessiones et quam plures alias varias et diversas scripturas ad dictum comune Reate et speciales personas ipsius spettantes et pertinentes, factus, editus, scriptus et publicatus per me Lucam Bartholomej Ballutij de Montefalcone publicum Imperiali auctoritate notarium et iudicem ordinarium et nunc cancellarium et notarium reformationum comunis et populi dicte civitatis Reate specialiter electum et deputatum per reverendissimum in Christo patrem et Dominum meum Dominum Lovisinum tituli Sancti Laurentii in Damaso presbiterum cardinalem Aquileyensem sanctissimi Domini nostri pape camerarij pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Eugenii dignissimi divina providentia pape quarti. Annis mensibus ac diebus infrascriptis. Sigum mei Luce notarii et cancellarii predicti»

n. 29

1453-1454

«In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. “Hic est (...) sive quaternus con[tinens in] se reformationes, deliberationes, provisiones, [...] officialium, consilia, parlamenta, arregas, (...) consultationes publicationes iuramenta (...)” e tutte le altre scritture spettanti all’*ufficio di cancelleria e riformanze*, scritto, edito, composto, ordinato e pubblicato da me, notaio e giudice ordinario, nonché “*notazio delle riformanze e cancelliere del comune*” della città di Rieti, all’*ufficio delle riformanze*

e di cancelleria del comune di Rieti, "specialiter deputatum auctoritate apostolica interposta pro ut de electione de me facta", rogato da un altro notaio. Signum, sottoscrizione».

n. 31

1455-1459

«In nomine Domine nostri Salvatoris amen. Hic est sive quaternus comunis civitatis Reate continens in se reformationes, deliberationes, provisiones, electiones officialium, consilia, parlamenta, arrengas, propositas, consultationes, publicationes, iuramenta magnificorum dominorum priorum populi dicte civitatis et aliorum officialium civitatis et comitatus eiusdem et plures alias varias et diversas scripturas ad officium cancellarie et reformationum comunis civitatis predictae spectantes et pertinentes. Scriptus, editus, compositus et ordinatus ac etiam publicatus per me Artimisium ser Benedicti Rondi de Artimisiis de Amelia publicum imperiali auctoritate notarium et iudicem ordinarium et nunc notarium reformationum et cancellarium comunis dicte civitatis Reate, ad ipsum officium reformationum et cancellarie per ipsum comune auctoritate apostolica ipsi comuni in hac parte concessa specialiter deputatum, initiatus sub anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto sue nativitatis indictione tertia tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris Domini nostri Domini Calisti divina providentia pape tertii diebus mensibus et annis infrascriptis. Signum mei Artenisii notarii et cancellarii predicti».

n. 33

1468-1471

«In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Hic est liber sive quaternus communis et populi civitatis Reate continens in se reformationes, ordinamenta, provisiones decreta, consilia deliberationes dominorum et aliorum dicte civitatis officialium publicationes deputationes et electiones iuramenta credentias bannimenta venditiones emptiones concessionem pretorum et aliorum officialium: ac medicorum acceptationes renuntiationes pacta conventiones capitula officialium imbussulationes et obligationes, fideiussiones, permissiones, refutationes, quietationes, compositiones, assignationes, conv[entiones] [prae]stationes et alias varias et diversas scripturas ad dictum commune Reate et ad officium cancellarie communis ante dicti pertinentes et spectantes. Factus editus et compositus ac scriptus et publicatus per me Baptistam quondam Honofrii Ballutii de Montefalcone publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium, et nunc notarium reformationum et cancellarium dicti communis Reate. Sub anno Domini .MCCCCLXVIII. , Indictione prima».

n. 36

1482-1484

«In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Hic est liber reformationum comunis et populi civitatis Reatinae in quo describentur imprimis omnes apostolice [came-re] spectantes quomodocumque ad comune prefatae civitatis pro tempore occurrentes, tum omnium gabell[arum] venditiones et emptiones tum omnes reformationes pro tempore feriae pro sanctae Romane ecclesie et sanctissimi Domini nostri Christi status conservatione et huius inclitae civitatis tranquillitate quiete fundenda, deliberationes, previsiones, officialium electiones et deputationes, consilia, parlamenta, magnificis ominorum priorum publicationes et iuramenta et aliorum officialium dicte civitatis eiusque comitatus fortiae et districtus et quemplures aliae, variae et diversae scripturae ad officium cancellariae et reformationum spectantes et pertinentes, factus, scriptus, ordinatus, editus, compositus et publicatus per me Fabritium Mutium de Thuscanela publicum

imperiali auctoritate notarium et iudicem ordinarium, et nunc scribam inclitae civitatis Reatine, et notarium reformationum et cancellarium comunis dictae civitatis ad ipsorum officium cancellariae et reformationum per reverendissimam in Christo patrem et Dominum Dominum (Jo.) ecclesiae sancte Praesedis presbiterum cardinalis Novarientis Reatis et legatum apostolicum assumptum et deputatum et per ipsam magnificam comunitatem reverendissimo in Christo patre et Domino D[omino] Franciscus Mutio Tuscaniense et Viterbiense tempore dictae civitatis gubernatore dignissimo existente; incoatus in Christus et initiatus anno salutis millesimoquatercentesimo octuagesimosecundo indictione prima pontificati sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Christi divina providentia papae quarti anno duodecimo diebus vero et mensibus pro ut infra apparevi».

n. 42

1492-1495

«In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Hic est liber magnificae civitatis Reatinae continens in se consilia, decreta et reformationes, officialium electiones gabellarum, emptiones et venditiones, magificum dominum Priorum publicationes, et eorum aliorumque officialium (...) civitatis quem etiam comitatus et districtus iuramenta et quem (...) alias varias et diversas scripturas ad officium cancellarium et reformationum civitatis praedictae spectantes et pertinentes, scriptus, ordinatus, compositus, editus et publicatus per me Franciscum Pithium de civitate Saturnia publicum dei gratia imperiali auctoritate notarium et iudicem ordinarium et nunc notarium reformationum et cancellarium dictae civitatis Reatinae, ad ipsum reformationum et cancellariae officium auctoritate apostolicam spetialiter deputatum, incoatus et initiatus sub anno Domini ab (...) salutifera incarnatione 1492 indictionem .X., pontificati sanctissimi in Christo (...) et Domini nostri Domini Innocentii divina providentia dignissimi p[apae] (...) anno octavo diebus vero et mensibus inscriptis»

n. 47

1507-1510

«In Dei nomine amen. Hic est liber communis et populi civitatis Reatis continens in se reformationes omnes ordinamenta provisiones, decreta, consilia, deliberationes. Dominorum et aliorum dictae civitatis officialium publicationes, deputationes, electiones et iuramenta, credentias consilia generalia generalissim[i] piani venditiones, emptiones, concessiones, oblationes, fideiussiones, promissiones, refutationem quietationem, compositiones, assignationes, conventiones, protestationes et alias varias et diversas scripturas ad dictum commune Reatis et ad officium scribariae (...) praedicti pertinentes. Factus, editus, compositus, scriptus et publicatus per me Jacobum Marchexinum de Ameria, publicum imperiali auctoritate notarium et nunc scribam dicti comunis Reatis sub anno Domini nostri Jesu Christi 1507 indictione .X.»

n. 54

1529-1531

«In Dei nomine amen. Anno Domini 1529. Hoc in libro annotabunt per me Joannem Bernardinum Antonnij de Chercherasis de Monteleone publicum Dei gratia apostolica et imperiali auctoritatibus notarium et nunc cancellarium magificae civitatis Reatae, omnia et singula ad cancellariam dicti comunitatis spectantia, aut meo durante officio fiat, dummodo per me vel a me substituendos in bastardellis fuerint annotata, sub annis, millesimo pontificato, indictionibus mensibus ac diebus ut in eo latius apparebit et ad fidem omnium introscriptorum signum meum apposui. Tu vero lector abstinere a maledictis et siquid partae latium scriptum offendes celeritati non ignorantis. A scribito vale».

- n. 60 1550-1552
 «In nomine Domini amen. Hic est liber reformationum mei Claudij De Chercherasijs de Monteleone cancellarii Reatini, qui continet consilia, decreta et multas alias varias scripturas spectantes et pertinentes ad magnificam civitatem Reatae, sub annis mensibus et diebus in dicto libro annotates tempore pontificatis sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Julii divina providentia papae tertij anno eius primo. Et in fidem permissorum signum meum apposui consuetum».
- n. 65 1562-1565
 «In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo quinquagesimo sexagesimo secundo, indictione quinta tempore pontificatus sanctissimi in Xristo patris et Domini nostri Domini Pij divina providentia pape quarti mensibus et diebus infrascriptis. Hic est liber reformationum mei Claudij Chercarasa de Monteleone Spoletani diocesi cancellarij Reatini, qui continet consilia decreta et multas alias varias scripturas, spectantes et pertinentes ad magnificam comunitatem reatinam sub annis, mensibus et diebus in ipso libro annotatis».
- n. 68 1572- 1574
 «In nomine Domini amen. Hic est liber reformationum communis et poluli inclite civitatis Reatis in quo describentur et annotabuntur preposita, consilia, decreta, promissiones, officialium electiones, deputationes gabellarumque substationes, deliberationes venditiones, magnificorum dominorum Priorum aliorumque officialium, extractiones iuramenta, varia instrumenta et quamplures alias diversas scripturas ad officium cancellarie spectantes et pertinentes pro ut dictum occurreret continget et infra patebit, per me Fatium q[uondam] Bernardini Piccioli de Iotio civem Amerinum, publicum apostolica auctoritate notarium et iudicium ordinarium in archivio Romano [curie] descriptum et nunc eiusdem magnificae civitatis Reatis scribam et notarium reformationum, electum assumptum et deputatum, scriptus, editus, compositus, ordinatus, publicatus et [inchoatus] anno a nativitatis Domini nostri Jesu Christi millesimo quinquagesimo septuagesimo secundo indictione decima quinta tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Gregorij divina providentia papae decimi tertij, die vero septima mensis junij dicti anni. In quorum omnium et singulorum fidem, sigum nomenque meum infra apposui consuetum. Signum mei Fatij Piccioli, notarij predicti.
- n. 99 1754-1759
 «Reformationum liber in quo est proventum deliberationes, officialium electiones et exstactiones, iuxta stylum huius (...) comunitatis Reatis adnotabuntur a me Franciscum Mariam Braconieri notarium publicum Perusinum, secretarium e cancellarium».

RIFORME DEGLI STATUTI

Un elemento importante per la storia delle istituzioni comunali, era costituito dall'attività di quel collegio di individui appositamente eletti, che aveva il compito di riformare ed emendare gli statuti. Alcune testimonianze delle modalità procedurali adottate, sono state rintracciate nel collettaneo³³⁶ della metà del sec. XV, in cui il cancelliere copiò diversi atti preparatori e minute dei suoi predecessori, trovati in estremo disordine. Queste carte con il loro carattere informale, svelano alcuni aspetti della

³³⁶ ASRI, ACRIeti, Collettaneo, n. 206/127, c. 24 v e sgg..

società reatina e del substrato culturale esistente all'epoca. La commissione degli statuari era composta dal collegio dei priori, da Angelotto, da Paolo da Brescia frate dei minori osservanti, dai dodici del reggimento, dai venticinque eletti in proposito, e dai dottori Nicola Allegri e Pietrosanto dei Severi. Come si legge nelle minute, i lavori per definire le «reformationes»³³⁷ si erano svolti nella casa di Pietro (Severi), statuario del comune che lo «interponeva e lo rappresentava», mentre alla presenza di testimoni il cancelliere (Luca) rogava «acta condita et ordinata fuerunt supradicta statuta», che dovevano essere pubblicati in dieci luoghi pubblici «statuta preconizzata et publicata». Infatti i priori per eseguire quanto disposto dagli statuti stessi, fecero fare «bandimenta sive preconia». Il bando che era stato disposto da «Joanniandrea» vescovo mutinense, governatore e tesoriere di Rieti e Terni, fu affisso nei soliti luoghi e come consueto scritti dal cancelliere in modo tale da divulgare le riforme adottate. Qui di seguito sono ricordati alcuni dei passi di tale volgarizzazione, dai quali risulta il ricorso ancora vivo al «senso comune»:

«Et banno et comandamento et si fa noto et manifesto ad omne persona per parte del magnifico governatore et signori priori de Rhiete che qualunque persona ha vendite cose stabili esistenti nel tenimento de Riete ad persone forestiere et fora dela iurisdictione dela dicta citade da vintisepte anni in qua lo debia havere significato al cancelliere (...). Item che li statuti deli tormenti fanno emandati et reduci a la via dela rascione comune et questa per bene et pacifico vivere dela dicta citade si che omne uno se guardi dal malfare. Item che li statuti de successioni è correpto e dichiarato in quista forma per evitacione delitigi che fine al presente sonno stati per lo ditto statuto. Item se bandisce et fa noto che è correpto lo statuto deli homicidiari in quisto modo cioè che lo homicidiario non possa recompararsi la pena del capo per alcuno pagamento pecuniario et che isso omicida venendo nela forza del comune sempre sia decapitato (...) et non venedo nela forza del comune perpetuamente sia sbannato ipse omicida dala citade, contado et suo distretto (...). Item se bannisce essere correpto lo statuto delo joco (...). Item se bandisce essere moderato lo ornamento dele donne (...).»

Una testimonianza ulteriore della produzione normativa cittadina, anche se legata ad attività economiche e finanziarie, può essere considerata la compilazione dei capitoli che regolamentarono il prestito e i rapporti tra i reatini e i componenti della comunità ebraica³³⁸. Infine la normalizzazione dei rapporti sociali e il controllo dei comportamenti, richieste più degli altri settori, di rendere in volgare i decreti adottati dal consiglio generale su aspetti della fragilità umana ed episodi di corruzione che avrebbero indotto ad infrangere la legge, come ad esempio alcune disposizioni che perseguivano l'azione di «incantatores et incantatrices» e la «credulità» di tutti coloro che si sarebbero lasciati coinvolgere e imbrogliare³³⁹.

STRUMENTI AD USO DEI CANCELLIERI: RUBRICELLE

Nell'archivio comunale di Rieti si conservano alcune rubricelle assimilabili a dei repertori per la ricerca dei documenti, che furono prodotte tra la fine del sec. XVI e il XVII. All'epoca l'esigenza di una riorganizzazione amministrativa accomunava alcu-

³³⁷ *Ibidem*, c. 80. Inoltre sull'argomento cfr. S. DIONISI, *Istituzioni...*cit.

³³⁸ V. DI FLAVIO, A. PAPÒ, *Repubblica...*, cit. p. 81.

³³⁹ ASRI, ACRieti, Collettaneo, n. 206/127, c. 24 v e sgg.

ni grandi Stati europei, tra cui il principato tedesco³⁴⁰, dove le priorità di ristrutturazione della cancelleria portarono alla compilazione dei primi trattati sull'ordinamento degli atti, dai quali scaturì il concetto che l'archivio (registratura) esisteva per l'interesse pratico dello stato territoriale e per il mantenimento della situazione giuridica generale³⁴¹. Tali problematiche interessarono anche gli Stati regionali della nostra penisola³⁴². Nel XVII secolo comparvero i primi trattati di archivistica³⁴³, che illustravano l'uso degli «strumenti archivistici» utilizzati dai cancellieri per la ricerca di singoli atti e documenti³⁴⁴. Un esempio di epoca precedente è costituito dall'«Index librorum antiquorum communis Asisi»³⁴⁵ (sec. XV), composto di due parti, nella prima è riportato l'elenco delle scritture esistenti nell'archivio distinte secondo il contenuto, nella seconda compare un indice o repertorio delle disposizioni contenute nella documentazione.

I tre volumi di rubricelle conservati nella cancelleria di Rieti sono composti da un elenco di voci e annotazioni collegate ai diversi provvedimenti adottati dalle autorità comunali e statali, ognuna delle quali rinvia a deliberazioni consiliari, bolle, brevi lettere e patenti, bandi³⁴⁶. Queste rubricelle non presentano quei caratteri estrinseci e intrinseci comuni a tutti i documenti che il notaio era tenuto a rogare³⁴⁷ in virtù delle sue competenze, come le deliberazioni consiliari, gli appalti, i contratti, e poi conservare in cancelleria ad uso della comunità. L'ipotesi più verosimile è che, non essendo state commissionate dalla magistratura, queste rubricelle rispecchiassero le tradizioni culturali del notaio e venissero prodotte anche sulla base della sua esperienza, oltre che sulle necessità pratiche. Tale ipotesi può ritenersi fondata, considerando il fatto che la ricognizione della documentazione esistente nella cancelleria comunale del 1610 non riporta alcuna notizia di esse e di conseguenza neppure il Bellucci le menziona, mentre invece dovevano essere state già stilate.

³⁴⁰ Nel 1571 Jacob von Rammingen aveva pubblicato a Hiedeberg un'opera sulla registrazione dei documenti del principe, finalizzata a ottimizzare la gestione della cancelleria e della tesoreria, nonché le modalità di conservazione. Cfr. A. BRENNEKE, *Archivistica, contributo alla teoria ed alla storia dell'archivistica europea*, 1968, Milano; inoltre E. BOAGA, S. PALESE, G. ZITO, *Consegnare la memoria*, 2003, Firenze.

³⁴¹ Il Rammingen assegnava all'archivio (registratura), un importante ruolo sociale, influenzato dalla concezione protestante del legame esistente tra sudditi e sovrano, il quale aveva dei doveri per investitura divina. L'archivio era il cuore e il tesoro del sovrano che lo custodiva. Nello stesso tempo lo era anche per i sudditi e i poveri, perché consentiva di stabilire, mediante il diritto, quello che appartiene ad ognuno.

³⁴² Progetti relativi allo Stato della Chiesa, *De sollicitudo pastoralis officii*, 1586, ad esempio gli archivi notarili.

³⁴³ E. LODOLINI, *Storia dell'archivistica...cit.*. L'autore, affrontando in modo più ampio la storia dell'archivistica italiana, analizza anche il contributo dei trattati di BALDASSARRE BONIFACIO, *De Archivis liber singularis*, 1632 Venezia, e di NICCOLÒ GIUSSANI, *Methodus archivorum seu modus eadem texendi ac disponendi*, 1684 Milano.

³⁴⁴ *Ibidem*, in Francia e in Italia s'individuano le relazioni tra una consolidata dottrina diplomatica e una disciplina archivistica agli albori. L'archivistica nasce in collegamento ad essa, anche se l'archivistica non si può riferire a singoli documenti, ma a complessi documentari.

³⁴⁵ G. GIUBBONI, F. GUARINO, L. LONDEI, *I repertori*, in «Archivi per la Storia», VII, n. 1, 1994, pp. 183- 193, atti del convegno «Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina», Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992.

³⁴⁶ Molti riferimenti al «Cohellio»: COHELLIUS IACOBUS, *De bono regimine rerum ad univrsitates spectantium in bulla X. Clemntis Papae VIII. Coomentaria a Iacobo Cohellio I. V. C. urbevetano earundem Universitatum Ditionis Ecclesiasticae Agente Generali Incubrata Multiplici doctrina, & eruditione repleta, ac diu exoptata Caroli Cartharii I. V. C. urbevetani. Romae, I. Casonii, 1656.*

³⁴⁷ Sull'evoluzione della cancelleria comunale e sulla figura del notaio cancelliere dall'origine del comune reatino alla metà del Cinquecento, alcune note nelle pagine precedenti.

La rubricella n. 203/130 è stata redatta tra il 1534 e il 1536 da Giovanni Bernardino Antonio Chercherasio di Monteleone, cancelliere. Le materie in essa contenute sono distinte alfabeticamente e recano le indicazioni dei diversi provvedimenti presi in proposito, con il nome del cancelliere autore del volume di riformanze esaminato, e talvolta gli estremi cronologici. Qualcuna delle notizie indicate, invece, rinvia ad un altro collettaneo.

La rubricella n. 201/128, compilata da più mani tra la fine del secolo XVI e quello successivo, contiene informazioni sull'amministrazione disposte in ordine alfabetico e all'interno della stessa voce, alcune volte, in ordine cronologico. Segue l'indicazione non sempre completa della data, della carta e del volume dalla quale è stata tratta. I dati ricavati, per la maggior parte, dalle riformanze e da un collettaneo, coprono con una certa regolarità un arco cronologico che inizia nel 1377 e termina nel 1530. A partire da questo anno le annotazioni diventano sporadiche e irregolari, 1586, 1608, 1623, 1659.

La rubricella n. 202/129, scritta da più mani nel sec. XVIII, presenta alcuni elementi che la differenziano dalle altre. Il volume risulta compilato con modalità differenti. Nella prima parte (cc. 1-17v) sono riunite le notizie tratte dalle riformanze dal 1468 al 1716, secondo lo spoglio effettuato, di seguito quelle notizie tratte dalla documentazione emanata dalla Sacra congregazione del buon governo e Sacra consulta³⁴⁸, da fonti normative³⁴⁹, da libri di atti, capitoli e bollettinari. Le materie della seconda parte (cc. 17v- 41), relative al periodo 1376-1783, sono disposte in ordine alfabetico e fanno riferimento a molti documenti dell'archivio stesso, compresa la cancelleria giudiziaria. Si tratta di riformanze, collettanei e rubricelle, statuti, Cohellio, brevi, decreti, memoriali, lettere e note degli organi statali e periferici, nonché di altri enti. Anche nella terza parte (cc. 43-71v) le informazioni sono raccolte con la stessa modalità. Le ultime due pagine (cc. 71v-73) riportano annotazioni in modo disordinato. Uno degli indizi che induce qualche dubbio sulla produzione e sulla provenienza della rubricella è l'annotazione di un «ex- Libris de Cerronis» riportata sotto la coperta, formula che fornisce usualmente un'indicazione sulla proprietà di un manoscritto o di un libro³⁵⁰, non già di un'opera di utilità pratica, che al contrario dovrebbe mantenere il segno tangibile dell'uso pubblico.

In epoca recente è stato realizzato un progetto di informatizzazione dei dati contenuti nei tre volumi descritti, che sono stati inseriti in un database, consultabile in Sala di studio.

STRUMENTI AD USO DEI CANCELLIERI: COLLETTANEI

Nel collettaneo venivano riportati tutti quegli atti che sancivano diritti e prerogative, capitoli e appalti, inoltre estratti di riformanze e «reformationes». In definitiva tutte quelle scritture da reperire in modo rapido e delle quali non si doveva perdere memoria, per un'efficace gestione amministrativa della comunità. Si conservano tre esemplari scritti tra il sec. XV e il XVII, uno di essi è una copia dell'altro.

Uno dei più antichi collettanei è il n. 206/127 vn (1444- 1483), redatto nel dicembre 1483 da Gabriele Muzio di Tuscania, il quale ritrovando una grande quan-

³⁴⁸ Lettere raccolte in filze, registri di lettere inviate dai superiori.

³⁴⁹ Cfr. Statuto.

³⁵⁰ È ipotizzabile un legame con opere pie o enti di assistenza pubblica, quali luoghi pii, ospizio Cerroni.

tà di documentazione redatta dai suoi predecessori, si preoccupò personalmente di raccoglierla e trascriverla. I cancellieri, che nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane e straordinarie accumulavano una mole cospicua di imbreviature e minute di diverso genere, molto probabilmente attribuendo ad esse un'importanza secondaria, si disinteressavano della loro conservazione.

Il volume fu composto per raccogliere «reformationes» ritrovate sparse nei libri di diversi cancellieri, «mistae et insertae cum aliis reformatiis, attitatis», fatte in passato «in vim statuti et legis» per il tempo futuro, finalizzate a diversi adempimenti³⁵¹.

Il volume n. 204, dal titolo «registro di capitoli de gabelle e ufficiali. Brevi et altre scritture notabili dell'Illustrissima comunità de Riete», è stato rinvenuto nel fondo Miscellanea n. 2 in pessime condizioni di conservazione. L'analisi condotta per effettuare il restauro urgente, ha consentito di ricostruire le sue vicissitudini. Si tratta di un collettaneo di documenti relativi ai secoli XIII-XVI, compilato dal cancelliere Francesco Tagliaferri nel 1604 e dallo stesso donato alla comunità di Rieti. L'episodio, avvenuto il 23 agosto 1609, fu celebrato in un pubblico consiglio, durante il quale egli annunciando di ritirarsi dal servizio, fece dono del collettaneo alla comunità. Questo volume fu descritto anche nell'inventario del 1610 con la denominazione «Libro intitolato Registro di capitoli e gabelle e ufficiali. Brevi et altre scritture notabili dell'Illustrissima comunità di Rieti fatto da Giovanni Francesco Tagliaferri cancelliere a beneficio pubblico nell'anno 1604». È evidente il legame del libro alle capacità organizzative del cancelliere, e il suo carattere ambivalente: memoria storico-istituzionale della città, e strumento per l'attività ordinaria del notaio. Quello descritto dal Bellucci e conservato in seguito come «collettanea» fu quasi sicuramente la copia del precedente, che nel presente inventario è il volume n. 205/126 vn. .

Ultimo della serie può considerarsi il registro «Reatina civitatis capitula et decreta» che costituisce una copia dei precedenti. Nel corso del secolo XVII furono aggiunti i dati relativi ai primi censimenti generali della popolazione disposti dal pontefice per tutto lo Stato. Le rilevazioni del 1621 riguardavano la città e i suoi castelli.

³⁵¹ Riportiamo il protocollo del volume: «In nomine Domini amen. Quia reformationes factae retroactis/ temporibus in vim statuti et legis, pro futuris temporibus, ad/ varios effectus, per regimina magnificae civitatis Rheate/ quae per tempora fuerunt, pro politico et onesto et cattolico/ et pacifico vivere et regimine dictae civitatis, erant/ sparsae in variis libris cancellariorum dictae civitatis, qui pro tempore fuerunt; et mistae et insertae cum/ aliis reformatiis, attitatis et factis dictis temporibus/ per dicta regimina; et propterea erant incognitae et difficile erat ipsas reperire per offitiales qui voluis/ sent illas atris pro bono publico dictae civitatis/ et ista de causa erant in vanum factae et nullius effe/ ctus, ex quo non erant in spetiali libro; et dum/ taxat de eis volentes, magnifici domini priores praesentes et regimen/ credentiae, huic inconvenienti et morbo providere, sa/ lubriter extitit reformatum: per eos debere confici spe/ tialem librum reformationum in vim legis et statuti/ factarum conficere, et de reformationibus per generalem/ consilium triginta sex regimen credentiae et regimen duodecim/ et alia regimina dictae civitatis; in quo contineantur omnes/ dictae reformationes editae, factae a cancellariatu citra/ ser Luce ser Bartholomei de Montefalcone, qui fuit tempore/ santissimi in Christo patris et Domini, Domini Eugenii divina providentia/ papae quarti, currentibus annis Domini .mccccxliij. , usque/ in presentem cancellariatum ser Fabritii Mutii Thuscaniensis/ cancellarii dictae civitatis Reate, et quae in futurum fient/ de reformationibus praedictis, quae erunt in vim legis et statuti/ per dicta regimina. Quod similier in hoc libro scribantur per cancellarium/ qui pro tempore erit, ut sic de eis fructus habeatur, ad cui/ us finem factae sunt, cum erit facilis inventio et lectio/ earum; ponendo eas solum et nihil aliud in praefato libro/. Qui vocabitur liber reformationum factarum in vim legis/ et statuti in regimine civitatis Reatinae pro bono et onesto vivere civitatis. Et repetito nomine Domini a quo/ omne datum oportunum, et onesto vivere civitatis. Et repetitum nomine Domini a quo omne datum (oportunum), et omnie donum perfectum/. In primis describetur in presenti libro reformatio re/ perta in libro ser Luce cuius tenor sequitur».

CAVA DELLE MARMORE

La documentazione relativa alla cava delle Marmore nei precedenti mezzi di corredo era riportata in modo alquanto sommario, il Bellucci indica soltanto i «libri» della cava paolina e clementina, mentre il Sacchetti, che include anche il carteggio, ne espone solo gli elementi essenziali. Di estremo interesse risulta, invece, la descrizione riportata nell'inventario compilato nel secolo XVII, dove le carte accumulate durante le due operazioni di escavazione, costituiscono dei nuclei ben definiti.

Il primo di essi, cioè quello conservato nel «credenzone», comprendeva registri, volumi e filze della cava clementina. In fondo erano state collocate le carte inerenti i lavori della prima cava, la paolina, iniziata da oltre venti anni.

Il secondo nucleo di documentazione riguardava le ricevute di pagamento della cava clementina, conservate in una cassetta. A queste carte, relative alla cava clementina, erano dedicate due sezioni dell'inventario antico, che si riportano di seguito.

La prima dal titolo «Inventario delli libri e scritture della cava clementina della marmora che sono nel credenzone della cancelleria», cioè i libri (29 unità), una filza di lettere, una filza di «Iurium diversorum», una filza di assegni, un fascio di scritture, per un periodo che va dal 1597 al 1610.

La seconda: «Inventario delle scritture che sonno nella cassetta: recevuti di pagamenti per la cava clementina», cioè mazzi di ricevute e singoli istrumenti. I libri della cava clementina contengono le esazioni sopra la I, la II, la III e la IV taxa imposta tra il 1597 e il 1607 ai possidenti di Rieti e dei castelli di Moggio, Labro, Piediluco, Miranda, Papigno e Collestatte, inoltre quelle relative ai residui delle imposizioni suddette. Un libro di 201 carte si riferisce alle misure delle terre soggette alla cava, effettuate dal Valperga nel 1597, alla fine di tale libro sono riportate le stime delle terre bonificate, compiute dal Candeloro nel 1602 dopo l'apertura della cava; un altro contiene la valutazione delle terre asciutte. I «decreti dei deputati sopra la cava» erano raccolti separatamente, come pure gli «atti» e le spese sostenute durante l'esecuzione dei lavori: un «libro di bollettinari» delle spese della cava, uno delle «partite da applicare ai bollettinari». Infine tre filze: una con 214 lettere numerate, una di «Iurium diversorum» e una delle assegni dei terreni.

L'esigua documentazione della cava paolina, che era conservata nel «credenzone», era denominata: «Libri della cava paolina», cioè un libro di messer Montano commissario della cava paolina nel 1548, un fascio di scritture concernenti la cava, un libro «dove si notano li progressi dei lavori».

LA REALIZZAZIONE DELLA CAVA DELLE MARMORE

Nei primi decenni del Quattrocento, la città di Rieti aveva tentato di realizzare un canale per lo scarico delle acque con risultati deludenti. Lavori di bonifica diretti da Antonio Sangallo furono intrapresi da Paolo III nel 1545, con la realizzazione del canale o bocca paolina, ma dopo venticinque anni non erano state ancora eliminate le paludi permanenti, né le terre coperte dall'acqua nei mesi invernali, né il problema delle inondazioni durante le stagioni più piovose.

Nell'estate del 1596 fu inviata una istanza al papa Clemente VIII nella quale si chiedeva l'autorizzazione ad effettuare un'opera di scavo presso le bocche delle Marmore: la curiana, la paolina, la reatina. Nella relazione scritta dagli architetti Giovanni Fontana, Antonio Lupicini, Carlo Maderno e dal gesuita Giovanni Rossi dopo il sopralluogo, si evidenziano le condizioni fatiscenti del territorio, come la diminuzione degli abitanti di Piediluco che da 360 anime in venticinque anni passa a 120 e la quantità di terre sommerse che raggiunge circa 4000 rubbie. Quindi fu istituita una

congregazione «sopra la cava delle Marmore», composta dai cardinali Aldobrandino, Salviati, Cesi, il segretario, Orlando Santarelli, era l'agente della città di Rieti in Roma. Quest'ultimo si occupò delle opposizioni delle comunità di Collestatte e Narni, che temevano di essere danneggiate dall'opera. Infine con un breve dell'agosto 1596 fu dato ordine di realizzare una cava in luogo della curiana che si chiamasse clementina. L'architetto Giovanni Fontana avrebbe dovuto completare l'opera entro due anni, al massimo due anni e mezzo, con una spesa di 43.500 scudi (paoli 10 a scudo d'argento), da pagare in diverse rate, il 15 agosto 1596 dovevano essere versati i primi 5000 scudi, poi 2000 due mesi dopo, altri 5000 dopo 2 mesi, la quota restante in rate di 5000 ogni 4 mesi. Un capitolo molto interessante riguardava l'approvvigionamento per gli operai di «grani, orzo, vena, vini, olii, carne, cassio, legumi, funi, ferri, paglie». Il Fontana aveva la possibilità di acquistare entro il territorio dello Stato ecclesiastico, per 40 miglia distante da Roma, tutto quello di cui aveva bisogno, senza il permesso dei superiori o delle comunità e senza pagare la gabella del transito. La licenza per provvedere grano, orzo e biade, nei luoghi entro le 40 miglia era stata concessa dal prefetto dell'annona. Inoltre poteva avvalersi di servizi di bestie da soma, dell'aiuto di due ecclesiastici, detenere la licenza di porto d'armi ed emettere lettere patenti.

I governatori della cava erano Giovanni Podiano, Ferratini di Piediluco, Giuseppe Poggiano di Piediluco, Ge(i)rolamo e Giordano Nobile, Annibale Crispolti, possidenti di terreni ubicati nelle adiacenze dei laghi, che in passato avevano compiuto diversi tentativi di bonifica, per i quali vennero stanziare delle somme in risarcimento delle spese sostenute.

La ripartizione delle tasse imposte per finanziare la realizzazione dello scavo fu stabilita nel modo seguente: di I grado erano le paludi, terreni che giacevano sott'acqua la maggior parte dell'anno, quindi non coltivabili, dovevano 4 giuli; di II grado erano le semipaludi, terreni che giacevano sott'acqua metà dell'anno e quindi erano seminativi in primavera di fieno, miglio, canapa, dovevano 3 giuli; di III e IV grado erano considerati i terreni lavorativi, che in caso di inondazioni venivano danneggiati necessitavano della manutenzione degli argini, dovevano 2 e 1 giuli.

La congregazione elesse diversi agrimensori per realizzare il censimento e la misurazione dei terreni che avrebbero ottenuto dei vantaggi dalla bonifica, ma il loro avvicendamento fu legato alla figura del «commissario della cava».

Lo sforzo finanziario per realizzare i lavori coinvolse essenzialmente le comunità interessate e i proprietari dei terreni, ma non escluse quei settori della popolazione che li lavorano per diverso titolo giuridico, come l'affitto, enfiteusi, ecc. , o per un semplice compenso salariale. Per i terreni bonificati fu prevista un'esenzione di dieci anni da qualsiasi imposizione, inoltre ai proprietari fu concessa la libertà di estrarre grani e altri prodotti per un decennio dalla ultimazione della cava, in qualsiasi luogo dello Stato ecclesiastico senza pagare alcuna tratta o licenza alla Camera apostolica o a qualche superiore, eccetto a Giovanni Sodian e compagni.

Un ruolo centrale per la realizzazione del progetto fu rivestito dal «commissario della cava», che durante le sue visite doveva risiedere presso il monastero di S. Pastore, per essere più vicino alle Marmore. Il primo fu frate Bernardino da Pavia, vescovo di Segni, nominato nell'aprile del 1545 dal cardinale Farnese. Dieci anni più tardi fu sostituito da Pietrantonio da Cesena, vescovo di Nepi, designato dal cardinale Durante, legato dell'Umbria. Tra le innovazioni apportate nella gestione dell'opera sotto il papato di Clemente VIII, una riguardava il «commissario» stesso. Il cardinale Aldobrandino accordò al «commissario generale» Michele Lamberti responsabilità di coordinamento e controllo nella gestione tecnico-contabile, ma soprattutto lo investì di una supremazia di carattere giurisdizionale. Tutte le divergenze, le liti e le controversie, civili e penali, sorte nell'ambito dell'opera di scavo, facevano capo al suo tri-

bunale, che aveva autorità sulle curie laiche, podestà, governatori e vicari delle comunità, ma anche sulle curie ecclesiastiche, in particolare quelle vescovili. Si tratta senza dubbio di un fatto occasionale, legato ad una vicenda evolutasi poi nel breve periodo e non di una riforma di carattere generale, però in pratica laici ed ecclesiastici, per dirimere le loro controversie, dovevano adire ad una curia comune, quella del commissario governatore. Appena insediato, era il settembre 1596, il commissario Lamberti, nominò il nuovo computista Giocondo Bongiani, quindi trasferì al governatore di Rieti, che assorbiva anche le sue competenze, l'autorità conferitagli nel coordinamento dei lavori. Il cardinale Aldobrandini, nel dicembre dello stesso anno, confermò al governatore e commissario Chiappino Vitelli, la «totale cura di eseguire quelchi aveva in commissione monsignor Lamberti». Infatti provvide a ripartire le tasse, a nominare gli esattori, il misuratore, confermare i «deputati reatini per la cava» eletti dal consiglio del 11 maggio 1597.

L'espediente adottato, conferire l'ufficio di commissario al governatore della città, fu senza dubbio determinante, perché legava una figura istituzionale alla realizzazione del progetto, implicava una presenza costante nel territorio, dovendo egli nominare un sostituto anche per brevi assenze. Nell'estate del 1597, da luglio ad agosto, il Vitelli, fu surrogato da Francesco Luparini e, quando ricevette l'incarico di prefetto di Norcia, per alcuni mesi subentrò al suo posto il luogotenente, Francesco Malvetani. Con le stesse modalità il suo successore Filippo Bardi, appena insediato (1599 maggio 3) sostituì il vecchio computista con Pierlorenzo Bracciolini, operò il coordinamento degli ufficiali di locali, e mantenne il mandato fino alla nomina di Antonio Portio nel gennaio del 1603.

Non meno importanti furono le funzioni dei deputati della cava, degli esattori, dei depositari della città di Rieti e di tutti i personaggi delle diverse comunità, anche dell'Umbria, interessate ai benefici che avrebbe apportato gli scavi.

Le esazioni delle tasse imposte vennero effettuate per località, dai «governatori della cava»: Gerolamo Nobile per i castelli di Rieti e per Labro e Moggio, anche se spesso affidò ad altri l'incarico, Crispolti Annibale delegò a Giovanni Caposto le competenze sulla città, Giovanni Ferratino per Piediluco, Terni e castelli. Le misurazioni delle «paludi» e «semipaludi» e «terreni adiacenti i fiumi» furono effettuate dal Valperga, le imposizioni dettero un gettito complessivo di 52.729, 79 scudi.

Tra le vertenze sorte, per mancate assegni, errori, divergenze di confine, le più rilevanti si ebbero con la città di Terni, infatti nonostante i patti istituiti, i danni subiti da un molino dell'ospedale di quella città, in seguito alla realizzazione dell'opera, si trascinarono per decenni. L'inondazione di Roma del Natale 1598, che condusse alcuni tecnici romani a visitare la cava, come aveva fatto lo stesso pontefice nelle primavere, obbligò a costruire un ponte regolatore sulla cava, con l'imposizione di nuove tasse. Questo episodio, ma anche altre piene avvenute nel 1601, misero in luce la necessità di completare il progetto del Maderno e la pulizia periodica dell'alveo del Velino.

Il cardinale Aldobrandini ordinò di utilizzare i vecchi computi per la ripartizione della spesa e conferì a Eustachio Confidati di Assisi, governatore nel 1609, gli ampi poteri di cui avevano goduto i magistrati precedenti. Anche il cardinale Borghese confermò le competenze del governatore quale commissario per la cava, ma ordinò la revisione delle misure dei terreni bonificati e specificò la sua giurisdizione che unificava Rieti, Terni, Piediluco e Labro.

DEPUTAZIONI E CONGREGAZIONI

Nei secoli successivi al diciassettesimo l'amministrazione comunitativa reatina per la risoluzione di problemi che coinvolgevano l'interesse «generale» si avvale di organismi ristretti, come deputazioni e congregazioni. Si ebbero la Deputazione della fonte (1617- 1791, 1800-1853), talvolta denominata anche congregazione, la Depu-

tazione sopra gli argini dei fiumi (1705-1741), la Congregazione sopra diversi negozi e singolari pendenze della città (1752- 1798), la Congregazione dei deputati del magistrato aggiunto secondo la forma delle risoluzioni consiliari (1799-1816) e la Congregazione degli anziani (1823-1849).

Le prime due strutture collegiali, che nacquero per trovare soluzione alla penuria dell'acqua nella città e alla frequente rottura degli argini dei fiumi, avevano una spiccata connotazione istituzionale, i componenti avevano funzioni di coordinamento tecnico, talune competenze contabili e deliberavano per iscritto le decisioni adottate. La penuria di acqua indusse i «particolari» reatini, a realizzare un acquedotto pubblico, la «Vollica» o «Bollica», che dalle colline fuori porta d'Arce portò l'acqua fino alla piazza del comune. La documentazione conservata consente di analizzare l'attuazione del progetto tra il 1617 e il 1628, dallo studio iniziale dell'architetto, al preventivo delle spese con la loro ripartizione, fino alla redazione dei contratti per la distribuzione dell'acqua della fontana di piazza. Nei primi decenni del Settecento la sua manutenzione fu affidata al «fontaniere» per venti scudi l'anno, pagati tre quinti dalla città e due quinti dagli acquirenti delle quote di acquedotto. Egli era sottoposto al controllo dei deputati, i quali avevano competenza anche sul lavatoio pubblico, ma soprattutto sui corsi della Cavatella e del Cantaro. Nella prima metà del secolo successivo, furono effettuati dei lavori per ampliare l'acquedotto ed emanato un nuovo regolamento per la vendita e la manutenzione.

La Deputazione o congregazione sopra gli argini dei fiumi, venne istituita dopo la visita del cardinale Imperiali, prefetto della «Sacra congregazione de bono regimine», in applicazione dei decreti emanati per le continue rotture causate dalle piene. Le norme imponevano ai padroni delle terre adiacenti alle ripe la manutenzione e il rifacimento di esse, tutte le vertenze nate in proposito erano competenza del governatore e del magistrato, per i laici, mentre gli ecclesiastici potevano adire al vicario apostolico.

Le congregazioni dei «diversi negozi» e del «magistrato aggiunto», si svilupparono in seno al magistrato di metà Settecento, su particolari questioni legate all'abbondanza, ad affari economici e militari, in un'ottica di divisione delle competenze, finalizzata, presumibilmente, allo snellimento della prassi amministrativa. Un processo che nel 1758 è possibile riscontrare anche nelle modalità di registrazione delle deliberazioni consiliari, dalle quali, «per comodità e per la copiosità degli indici e delle rubricelle», furono separate quelle dei «proventi, vendite ed effetti della città», che andarono a costituire la serie distinta delle deliberazioni dei proventi. Le due congregazioni, composte dal governatore, dal gonfaloniere e da un ecclesiastico prendevano decisioni su affari che avevano un carattere di urgenza, quali il debito pubblico, l'indigenza della comunità, l'annona e la grascia, ma definivano anche questioni sostanziali, come la verifica dei requisiti degli ufficiali o l'elezione di deputati preposti agli affari trattati.

Nei decenni che seguirono la restaurazione pontificia, fu istituita la Congregazione degli anziani, che assorbì alcune competenze di quelle dei «diversi negozi» e del «magistrato aggiunto», in materia di appalto dei proventi, dei macelli, del forno, e altro, ma attuava anche le determinazioni prese dai visitatori apostolici, come il riordino dell'archivio notarile, richiesto dal Vannutelli nel 1828.

MISCELLANEA

Il nucleo dell'archivio comunale di Rieti che va sotto il nome di Miscellanea rispecchia, più di ogni altro, l'evoluzione istituzionale conseguente il lungo e travagliato processo di costruzione dello Stato Pontificio, nell'ambito del quale la città di Rieti fu, suo malgrado, coinvolta. La sua stratificazione ebbe origine con le mutate esigenze amministrative che seguirono il processo di centralizzazione dello Stato regionale. Nel corso del secolo XVI i rapporti della comunità con le magistrature statali centrali e

periferiche divennero più articolati, parallelamente venne avviata dal pontefice una politica di organizzazione di tutti gli archivi, laddove le località periferiche ne fossero sprovviste, vennero create le condizioni per erigerne di nuovi³⁵². Il sistema degli appalti per la tenuta degli archivi esteso anche a quelli delle comunità, costrinse le cancellerie comunali a redigere inventari, che implicavano un controllo periodico della documentazione, e a porre il problema della loro salvaguardia, in particolare riguardo alla prevenzione dagli incendi e dai furti.

Negli stati dell'Europa nord-orientale, fu adottato un nuovo metodo che prevedeva la registrazione di tutti i documenti relativi ad un affare sotto un medesimo oggetto, che rinviavano ad un *dossier* in cui dovevano essere conservati. L'evoluzione di questo metodo verso un quadro di classificazione costituì una frattura nelle modalità di conservazione delle carte, che nelle altre regioni europee, Italia compresa, avvenne soltanto con le innovazioni amministrative introdotte dal periodo napoleonico.

Nello Stato Pontificio³⁵³ si mantennero le modalità di disposizione delle carte per «serie», cioè atti simili nella forma venivano riuniti indipendentemente dalla materia trattata e sistemati in ordine cronologico.

La Congregazione del buon governo prescrisse alle comunità³⁵⁴ di riportare le minute delle lettere in registri, dei quali si conserva la serie denominata «Minutari» e frammenti scompaginati nella Miscellanea stessa. Questi minutari riportano testi di lettere spesso incompleti, con eventuali varianti indicate ai margini, e talvolta un solo testo per diversi destinatari della stessa lettera.

Il carteggio ricevuto doveva essere legato in filze annuali, ricoperte con un piatto di cartone, sul quale si doveva riportare «l'iscrizione di chi siano le lettere» e «l'anno»; in molti casi il cancelliere aggiunse il suo nominativo. Spesso la minuta di risposta si trova insieme alla lettera arrivata.

In generale per seguire l'andamento di un «affare» che aveva dato luogo ad uno scambio di lettere, ad esempio una causa, un censo, la richiesta di uno sgravio, è necessario cercare tra le lettere ricevute e quelle spedite, risalire alle minute, eventualmente allegate alla prima lettera o nei minutari.

Le principali serie di carteggio sono così distribuite:

Lettere diverse	1499	1808
Lettere di comunità e di particolari	1550	1789
Lettere dei superiori	1551	1796
Lettere degli agenti e dei procuratori	1575	1798
Copie e minute di lettere della comunità	1586	1610
Lettere di uffici e magistrature centrali		
Lettere della Sacra consulta	1612	1768
Lettere della Sacra congregazione del buon governo	1660	1797
Lettere del governatore di Roma	1732	1735
Lettere del tesoriere	1732	1735
Lettere del cardinal camerlengo	1732	1736
Lettere del prefetto degli archivi	1732	1737
Lettere della Sacra consulta e del buon governo	1795	1797
Lettere della Sacra consulta e del cardinal camerlengo	1795	1797

³⁵² E. LONDOLINI, *L'Archivio della Sagra*, ...cit..

³⁵³ *Ibidem*, *Archivistica*, ..., pp. 67-85.

³⁵⁴ *Ibidem*, *L'Archivio della Sagra*, ...cit..

Alle serie delle lettere, che costituiscono il «nucleo» fondante della Miscellanea, con esigue, ma rilevanti testimonianze del 1499, se ne aggiungono altre caratterizzate da un'estrema varietà. Infatti mentre per Suppliche, Bandi ed editti del governatore, Memoriali della magistratura cittadina, si tratta di «serie cronologiche» di minore entità, altri nuclei sono stati riuniti per «materia», cioè per affari trattati, altre ancora costituiscono una vera e propria miscellanea di documenti creata, probabilmente, a posteriori.

Negozi relativi a controversie, sanità, assegni di beni che rivestivano un interesse peculiare, hanno dato luogo a filze «uniche», tra le più significative si hanno quelle relative alla lite tra i dieci castelli della Val Canera e la città, diverse a controversie per i confini³⁵⁵, al boccatico, alla lotta al brigantaggio e alle misure adottate per fronteggiare la peste del 1648-1649. Anche il carteggio prodotto dalla cancelleria per la realizzazione del «catasto piano», come lettere, note, circolari e assegni, ha una sua omogeneità.

Tutte le buste contenenti atti dei vicari dei castelli, quaderni di annona e grascia, libretti di focolari, lavori e riattamenti, sono contraddistinte da un notevole grado di eterogeneità, mentre invece quelle contenenti riparti e tabelle comunitative, hanno un intimo collegamento con tutta la documentazione di carattere finanziario che è conservata sotto la denominazione di Miscellanea 2.

Non meno significativi sono stati quegli eventi «esogeni», che sono intervenuti sulla struttura originaria della Miscellanea, come le operazioni di ordinamento e di trasferimento.

Con l'ordinamento di fine Ottocento, rimasto incompleto e rivolto per lo più al suo condizionamento fisico, le filze e le buste furono disposte secondo un ordine cronologico «complessivo», indipendente dalla progressione delle serie che si era stratificata fino ad allora. La loro descrizione, tranne trascurabili casi in cui fu redatto una sorta di regesto per ogni carta, fu effettuata in base ai dati riportati sul piatto che le ricoprivano, cioè gli estremi cronologici e la «denominazione»³⁵⁶, quando erano leggibili. Le buste contenenti invece materiale eterogeneo, furono individuate con date approssimative e sommarie indicazioni del contenuto. L'elenco redatto, quindi, rispecchiava una disposizione cronologica delle buste che aveva disaggregato quella originaria.

Nell'ambito delle operazioni per il trasferimento della Miscellanea presso la Sezione di Archivio di Stato di Rieti, furono separate le serie del carteggio relativo alla Repubblica Romana e all'Impero francese, senza individuare però i reali effetti intervenuti, a seguito della frattura istituzionale e delle innovazioni nel settore amministrativo, come la separazione dei poteri, nelle modalità di classificazione e disposizione delle carte. A ciò si aggiunga la decisione di far confluire nella Miscellanea le filze del carteggio accumulatosi nell'espletamento delle competenze giudiziarie delle magistrature locali e periferiche statali, cioè: Articoli e interrogatori, Appellazioni e sentenze, Diritti diversi, Istrumenti e apoche, Monitori e sequestri, Precetti criminali, Senza titolo. Questa documentazione prodotta nell'espletamento dei diversi gradi di giudizio, era essenziale per ricostruire le modalità di svolgimento dei processi spettanti al podestà, al governatore in primo e secondo grado, nonché a quelli delle magistrature minori, quindi era «parte integrante» degli archivi prodotti da quelle curie.

Nel pianificare il riordinamento dell'archivio comunale era stato adottato lo strumento informatico per ripristinare quella intima coesione che rispecchiasse, meglio di ogni altra, la sua evoluzione istituzionale, limitando gli spostamenti ai casi indi-

³⁵⁵ Che in qualche modo giustificano la presenza nelle buste di copie ed estratti di documentazione varia, frammenti di processi.

³⁵⁶ In molti casi si trova anche il nominativo del cancelliere poi segretario della comunità.

spensabili. Il carteggio giudiziario era uno di questi, ed è stato reinserito insieme ai volumi degli atti processuali e delle sentenze, che come si specificherà più avanti, è in massima parte civile, conservando solo qualche residuo di quello penale.

A giustificare ciò, oltre alla dottrina archivistica consolidata³⁵⁷, sarebbe utile l'immagine restituita dagli strumenti di corredo del primo Settecento che illustrano quel fondo come un «corpo unitario», volumi e filze, conservato nelle così dette «stanze dell'archivio», inteso come il «luogo»³⁵⁸ dove si trovavano le carte dell'ufficio del podestà e del primo e secondo ufficio del governatore. Non muta la sua integrità neppure quando sarà trasferito in edifici limitrofi al municipio. Dall'ispezione predisposta nel giugno 1855 per ordine della Presidenza degli archivi³⁵⁹ risulta che «(...) nella cancelleria del Tribunale, ugualmente in piazza, trovansi inoltre il vecchio archivio degli atti dei governatori, luogotenenti e podestà di Rieti, in pessimo stato».

Lungi dal ripercorrere in modo esaustivo tutta la vicenda archivistica che ha interessato il fondo, è opportuno dare informazioni sulla presenza di alcune carte della Miscellanea, fuori dello stesso archivio comunale di Rieti. Premesso che essendosi dimesso monsignor Gioacchino Canali dalla carica di agente d'affari, il «magistrato in carica», gonfaloniere e priore, nominarono in sua vece Vincenzo Monti, segretario del duca Luigi Braschi, il quale ricevette la patente per esercitare pienamente le sue attribuzioni di «agente provisionale» il 9 agosto 1783³⁶⁰. Con ogni probabilità l'attività amministrativa che egli esercitò fino al 1796, quando fu sostituito dall'abate Marconi, era sufficientemente vasta e complessa. Il carteggio ricevuto dal Monti e quello da lui stilato, riguardava i proventi, il riattamento delle strade, il culto, le milizie, censi e mutui, provviste di olio, affari minori, e doveva essere considerevole per l'epoca. Nonostante ciò sono restate solo poche lettere, quelle conservate in una filza che non recava scritto «esplicitamente» sul piatto la dicitura «Lettere dell'agente Vincenzo Monti», ma quella di «Lettere e altro della cava delle Marmore» dal 1782 al 1786.

Lettere e altre carte riguardanti l'attività svolta dall'agente «Vincenzo Monti», potrebbero essere ritrovate in qualche biblioteca, quelle di cui si ha certezza sono state individuate nel «Fondo Campori, Autografoteca» presso la Biblioteca estense di Modena e sono in totale 47, così distribuite:

b. n. 1 fasc. I				b. n. 1 fasc. II				b. n. 1 fasc. III	
c.				c.				c.	
18	1780	ott.	3	1	1790	set.	18	130	SD
83	1784		10	9	1791	giu.	8	154	SD
87	1784	feb.	4	13	1791	set.	14		

³⁵⁷ E. LODOLINI, *Archivistica*. ...cit.

³⁵⁸ Per la definizione di archivio cfr. E. LODOLINI, *Archivistica*, ...cit.

³⁵⁹ ASRoma, Presidenza degli archivi, 1832-1870, Parte I, atti generali, bb. 713-717. Si legge che «Oltre all'archivio notarile situato al primo piano del palazzo comunale, esiste presso l'Assessorato legale e regolarmente conservato una notevole quantità di atti giudiziari civili che appellano dall'antico esercizio 1783 a tutt'oggi. (...). Nella cancelleria del Tribunale, ugualmente in piazza, trovansi tutti gli atti non solo riguardanti le giudicature di pace dell'epoca del governo francese, ma sibbene quelli della cessata Pretura e dello stesso Tribunale del 1809 fino ad oggi. Che dal pari trovansi ben conservati tutti gli atti di ufficiale epistolare corrispondenza, riferibili, all'epoca di attivazione degli uffici e dal Tribunale e dall'Assessorato legale. Trovansi inoltre il vecchio archivio degli atti dei governatori, luogotenenti e podestà di Rieti, in pessimo stato».

³⁶⁰ ASRI, ACRieti, Riformanze e consigli.

89	1784	mar.	3	18	1791	nov.	16
91	1784	mar.	10	28	1792	mag.	12
94	1784	apr.	24	38	1792	ott.	3
100	1785		19	43	1793	apr.	10
112	1785	apr.	23	45	1793	apr.	24
118	1785	giu.	4	47	1793	lug.	17
124	1785	giu.	25	51	1794	lug.	15
126	1785	ago.	6	53	1794	gen.	18
128	1785	ago.	27	55	1794	feb.	19
131	1785	set.	10	57	1794	mar.	26
134	1785	nov.	6	61	1794	mag.	31
154	1788	feb.	16	64	1795	mar.	4
158	1788	giu.	4	67	1795	giu.	13
167	1789	apr.	22	78	1796	mar.	23
169	1789	mag.	2	82	1796	apr.	27
171	1789	mag.	13	86	1796	mag.	11
177	1789	mag.	18	90	1796	giu.	(11)
179	1789	ago.	25	95	1796	giu.	15
182	1790	lug.	10	101	1796	nov.	23
				103	1796	nov.	30

Lettere di Vincenzo Monti, Autografoteca Campori, Biblioteca estense di Modena

Per concludere, il lavoro di gruppo condotto sulla Miscellanea ha permesso la ricostruzione di una struttura seriale, inserita armonicamente nell'architettura più complessa dell'archivio comunale, con l'individuazione di precisi ambiti cronologici, una descrizione fisica dettagliata, la individuazione delle carte e delle «unità», nonché di contenuti in maggioranza analitici. Mentre tutte le informazioni sono confluite in una base di dati che verrà successivamente versata in formato digitale, e resa fruibile per mezzo di maschere e griglie interattive.

MISCELLANEA N. 2

Accanto alla Miscellanea di cui si è parlato, esisteva un nucleo di materiale raccolto in pacchetti e filze su ognuno dei quali era stato indicato, sia pure sinteticamente, l'oggetto e gli estremi cronologici ai quali la documentazione avvolta si riferiva. Le modalità del suo condizionamento non aveva risvegliato particolare interesse in quanti dovevano essersi avvicinati, in un modo o nell'altro, ad essa. Infatti l'apertura dei pacchetti, con relativo spianamento e cartulazione, aveva interessato un'esigua quantità raccolta in due o tre buste e situata, parte nella Miscellanea, parte nella serie denominata a posteriori «Carte di governo».

In età moderna, trattandosi di «pezze d'appoggio» della contabilità, la sua collocazione fisica doveva essere quella che nell'inventario seicentesco veniva indicata come «cassette riposte dentro il credenzone» o «scatole entro l'armadio», ognuna delle quali riportava con precisione le denominazioni cui era riferita. A titolo di esempio per lo scavo delle Marmore esistevano, accanto al nucleo di volumi, registri e carteggio, alcune «cassette di ricevute», una per lo operazioni del primo tentativo, altre per il progetto avviato nel 1545.

Gli spostamenti che hanno interessato questo fondo dal luogo dove erano conservate originariamente, hanno causato il deterioramento degli involucri e dei lacci che avvolgevano le carte, con la perdita delle informazioni originali e, di quell'ordine

che gli ufficiali avevano dato loro, nel situarle in quello che potremmo definire un «archivio di deposito».

Molte di quelle carte sono state ritrovate in un allarmante stato di disordine. L'occasione di una collaborazione volontaria ha consentito una ricognizione complessiva della documentazione e una sua collocazione all'interno della compagine archivistica, anche se con una sistemazione imperfetta, perché andrebbe realizzato un progetto piuttosto ambizioso di digitalizzazione, spianamento e condizionamento «definitivo».

Per determinare il peso di queste carte rispetto a quelle che superficialmente potrebbero apparire «più significative», occorre inquadrarle in quel «sistema contabile» moderno sorto, non senza contraddizioni con le riforme cinquecentesche, quando le grandi ripartizioni tra le gabelle del comune e quelle dello Stato furono sostituite da imposizioni di carattere generale (1531-1533). Il processo evolutivo, passato attraverso l'istituzione della Sacra consulta³⁶¹ (Paolo IV, 1555-1559) e della Sacra congregazione del buon governo³⁶² (Clemente VIII, 1592), si concluse con le trasformazioni seguite alla restaurazione pontificia. Riassumendo brevemente, al Buon governo fu assegnata la competenza sulle tasse, riscosse direttamente dalle comunità, che provvedevano a ripartirle tra gli abitanti della città e del territorio soggetto; le revisioni delle tabelle e dei bilanci preventivi che la comunità inviava dopo l'approvazione del governatore. Il dicastero esplicava il controllo dei proventi e degli appalti delle comunità, la riscossione delle tasse per le milizie pontificie e per i passaggi di truppe straniere e delle dogane. Nel 1607 furono definite anche le competenze³⁶³ in materia di cause civili, criminali e miste spettanti alle comunità, inoltre proventi, rendite, contabilità, annona e casse. Il passaggio da una forma di amministrazione aperta, come quella tradizionale, all'adozione di un meccanismo contabile con chiusura annuale, la tabella, nonché la distinzione tra imposte camerali statali e tasse comunitative, portò alla distinzione tra conto camerale e conto comunitativo, che ebbe conseguenze anche nella prassi amministrativa, quindi nella sedimentazione e conservazione delle carte. Nel secolo XVIII si aggiunsero i conti relativi ad entrate temporanee e particolari, il Bollo estinto e i Passaggi di truppe estere³⁶⁴ (1753), infine i conti per l'estinzione dei debiti o Tabella privilegiata³⁶⁵ (1773). Dopo la Restaurazione la tabella, compilata da gonfaloniere e anziani, veniva firmata dal delegato che la spediva al Buon governo, nel 1831 la competenza fu acquisita dai delegati provinciali.

Quindi la Miscellanea denominata n. 2, tranne qualche eccezione, è costituita da quella documentazione che si è accumulata in seguito all'adozione di quel meccanismo contabile moderno. Si tratta di ricevute, bollette, note e ordini di spesa, quietanze, prodotte dal magistrato cittadino (priori, camerlengo poi tesoriere, gonfaloniere,

³⁶¹ Governo politico e civile, elezione delle magistrature, consigli, formazione dei bussoli, poi in seguito istruzione pubblica, e sanità.

³⁶² Bolla «*Pro commissa*» detta «*De Bono regimine*», 15 agosto 1592.

³⁶³ La congregazione deputata da Innocenzo XI (1676-1689) per decidere delle controversie sorte tra comunità e luoghi baronali per il pagamento dei pesi camerali, emanò una sentenza il 19 dicembre 1702. Le norme della *Pro commissa* furono estese alle comunità baronali nel 1704, il chirografo del cardinale Imperiali del 1 ottobre 1704, stabilì l'invio di commissari per stimare i beni dei baroni e rivedere le tabelle delle comunità e riformarle.

³⁶⁴ ASRoma, Bandi, B.G. b.347, «Ristretto delle principali avvertenze da osservarsi nella formazione delle Tabelle, secondo gli ordini dati in diverse volte dalla Sagra Congregazione del Buon Governo». Cfr. LODOLINI op. cit.

³⁶⁵ Editto del cardinale Casali, in seguito al chirografo di Clemente XIV.

anziani) nel corso dei secoli XVI - XIX, e da quegli ufficiali inviati dalle tesorerie umbre cui la città era soggetta, in particolare dalla Tesoreria di Spoleto, cioè i commissari cavalcanti e i suoi esattori.

Le responsabilità di governo della comunità potevano concernere problematiche impegnative, come la realizzazione dello scavo delle Marmore, oppure materie quali annona, grascia, danno dato, manutenzione dell'orologio, entrate giudiziarie. Su queste ultime avevano prevalenza assoluta i pagamenti dei «pesi camerali» dovuti al papa dalla città e distretto, in definitiva la documentazione relativa ai computi e ai pagamenti effettuati per essi.

Tra la documentazione che non si presenta con «caratteristiche seriali» vi sono alcuni quaderni della distribuzione del sale del 1465-1468, i libretti dei guardiani del danno dato e dei loro pegni (1549-1758), i capitoli stipulati tra la comunità di Rieti e Dattilo di Raffaele ebreo da Rieti e compagni³⁶⁶ nel 1533. Sono stati rinvenute anche modeste testimonianze del bussolo dei priori (1500-1610), un «collettaneo di riformanze» del 1604 inserito nelle serie della cancelleria e alcune filzette del Monte di pietà dal 1556 al 1765. Si segnala un catasto «generale» di Rivodutri compilato nel secolo XVIII, scucito e senza coperta, mentre rivestono un discreto interesse, per l'omogeneità del contenuto, i «buoni per l'approvvigionamento delle truppe e per l'ospedale militare» emessi negli anni 1798-1799.

Una vera e propria miscellanea di documentazione è costituita, oltre che da una busta di frammenti in pessime condizioni di conservazione, da alcune copie di istrumenti dei secoli XVI-XVII, dalle ricevute per i servizi alla cappella di S. Barbara presso la cattedrale, dalle bollette riguardanti la Compagnia di S. Antonio di Padova, da un mandato in pergamena secc. XVI -XVII, per concludere da una pianta del palazzo del governatore e della dogana secc. XVII-XVIII.

LIBRI DIVERSORUM

Le buste e i volumi di questa serie sono dieci, alcune buste sono vere e proprie miscellanee, altre sono più omogenee, anche se contengono unità archivistiche caratterizzate da una diversa struttura fisica.

La busta n. 203 è composta principalmente, da atti prodotti dopo la stesura dell'accordo tra la città e Martino V. Si tratta di documentazione relativa al governatore e al podestà da lui nominato, testimonianza di quel periodo estremamente fluido, durante il quale le due funzioni, a volte, furono assolute dal medesimo magistrato e furono gettate le basi per quegli sviluppi che portarono ad un rapporto di soggezione. Queste carte, libretti, quaderni, della prima metà del secolo XV, consentono di risalire alle procedure attuate dal magistrato durante le sue inquisizioni generali, mostrano la singolare sovrapposizione alle strutture cittadine per attuare in concreto le sue funzioni, nello stesso tempo, anche i legami mutevoli e profondi con gli organi del governo statale.

Il libretto n. 9 del 1428, redatto dal notaio e giudice del podestà, nominato dal governatore, contiene oltre alle registrazioni delle lettere patenti, le inquisizioni generali e gli atti giurisdizionali di carattere «straordinario». Il podestà appena nominato, eleggeva i suoi collaterali, convocava un'inquisizione generale, inviava il pubblico bandito-

³⁶⁶ «Eios Struadeo de Moysé da Sulmona, Angelo e (Prospero) de Guglielmo di Ortona», Rieti, Palazzo priorale, 1533, set. 24, la convenzione, redatta dal notaio cancelliere, aveva la durata di 10 anni, ma prevedeva altri tredici mesi per consentire agli interessati di riscattare i pegni.

re nei luoghi consueti e con le usuali formalità gli ordinava di leggere l'oggetto dell'inquisizione stessa³⁶⁷. Ascoltata la relazione del banditore, il podestà avviava la procedura e interrogava i testimoni intervenuti, dopo il loro giuramento. In un secondo momento, emanò disposizioni molto rigide sul possesso dei beni dei ribelli e banditi, infine sulle modalità di riscossione delle somme dovute alla Camera apostolica dalla città.

Il Libro dei capi degli uomini, della I metà del secolo XV, fu disposto dal governatore, su incarico di Eugenio IV, il quale, come il suo predecessore, gli aveva affidato anche la gestione delle entrate cittadine. Il libretto, redatto e autenticato dal notaio delle riformanze e cancelliere del comune e della città di Rieti, riportava l'elenco aggiornato degli uomini della città distinti per sestieri, elenco corrispondente alla tassa denominata «i capi degli uomini»³⁶⁸, ripristinata su ordine dell'autorità statale. Dello stesso periodo sono conservati anche diversi libri dei focolari, dei malpagni, degli allibrati, simili ad altri esemplari del secolo XVI che si trovano nel fondo denominato Miscellanea.

L'attività giurisdizionale vera e propria del podestà reatino di nomina papale è attestata da un registro del 1429 di 196 carte, redatto dal notaio e giudice del podestà, nominato dal governatore, nel quale oltre a numerosi atti civili, sono trascritti alcuni elenchi di nominativi e di riscossioni. Infine si ricorda un libretto di inquisizioni del 1450 appartenente al governatore che è anche podestà³⁶⁹.

Il resto della documentazione contenuta nella busta n. 203 risale al secolo XVI, con alcune carte settecentesche (suppliche, mandati, lettere, carte contabili, capitoli).

Il n. 204 è un volume contenente le registrazioni dei malpagni e debitori dal 1484 al 1510, il quinterno n. 24 contiene in allegato un libretto di entrate e uscite.

Il faldone n. 205 contiene molti atti relativi all'amministrazione comunitativa, si segnalano la copia di un consiglio del 1572 per la riforma dello Statuto reatino e i capitoli del collegio notarile cittadino compilati nel 1538.

I successivi, n. 207 e n. 208, riportano atti relativi alla definizione di vertenze tra Rieti e le comunità e tra le diverse comunità.

Nel n. 209 sono trascritte «le lettere dei superiori concernenti gli interessi della comunità o altre materie notabili a futura memoria», secondo il decreto del consiglio del 14 gennaio 1629, mentre nel n. 206 sono riportate «le istruzioni dei negozi della comunità». Dello stesso tenore i restanti volumi.

Per individuare la peculiarità dei «libri diversorum», si rinvia alla lettura della descrizione analitica della documentazione stessa.

DANNI DATI

Le norme relative all'amministrazione del danno dato riguardavano il territorio della città e i possedimenti dei cittadini nel contado³⁷⁰, perché l'esercizio di tale

³⁶⁷ Non bestemmiare, non lavorare nei giorni festivi, non fare canapa nei luoghi proibiti, controllo delle vendite di annona, regole delle taverne, divieto di portare armi o uscire dopo una certa ora, regole sui ribelli e banditi,...

³⁶⁸ ACapRieti, Arm VIII/D/7, 1254. L'origine di questa tassa potrebbe risalire alle esigenze di custodia cittadina, oppure agli obblighi di fedeltà sorti tra il comune duecentesco e i pontefici. Nel 1254 Alessandro IV con un breve inviato ai baroni, podestà, rettori, comunità, castelli e altri luoghi della diocesi reatina che erano *immediate spectantium* alla Chiesa Romana, ordinava che tutti i giovani dai 14 ai 70 anni dovessero prestare giuramento «*coram loci populo congregato iuxta formam*», per rinnovare la fedeltà dovuta.

³⁶⁹ Cfr. il libretto del danno dato del podestà del 1427, ritrovato allegato in volume di riformanze.

³⁷⁰ ACRieti, Statuti, Libro IV.

gabella in quei possedimenti che i contadini avevano nel comitato, era stato loro venduto. La città manteneva la competenza sui danni effettuati dai contadini nei possedimenti cittadini del contado. I danneggiamenti che venivano commessi nelle vigne, nei campi con il raccolto, negli orti, nei prati da pascolo, nelle rive, dovevano essere denunciati con un'accusa da parte dei «custodis vel nuntiantis», poi venivano stimati per infliggere la pena.

L'ufficio era retto da un notaio, che doveva eleggere un guardiano delle vigne e degli altri frutti, i possessori di beni nelle contrade della città o che lavoravano in tali terreni, potevano eleggere un loro guardiano a cui riferire i danni, contribuendo al suo stipendio. Quando il responsabile di un danno non veniva trovato, erano gli abitanti stessi della contrada a pagarlo. Affinché il notaio potesse eseguire con maggior celerità il suo ufficio, il podestà o il capitano, oppure i loro ufficiali o familiari, dovevano assisterlo, nelle esecuzioni, nelle requisizioni e negli altri casi necessari. Infatti l'ufficiale dei danni dati aveva l'obbligo di terminare i processi che gli competevano entro dieci giorni dalla notizia del fatto.

L'elezione di uomini «giurati e denunciatori», era fatta per ogni porta o contrada della città e per ogni villa e castello del comitato³⁷¹, le loro denunce erano accolte senza la presentazione di prove, ma andavano consegnate entro otto giorni dal fatto. Il compenso per il loro ufficio era costituito dalla quarta parte di ciò che perveniva in Camera.

Il notaio del danno dato, doveva esercitare il suo ufficio, andando per la città e per il comitato di qua e di là dal fiume a proprie spese, trattenerne la «pena» stimata anche con l'aiuto dei suoi familiari, fino alla risoluzione della sentenza, avendo cura di mettere per iscritto ogni processo. Nell'esercitare il suo ufficio aveva libera e piena potestà. Il suo controllo si estendeva anche alla manutenzione di vie e ponti, di canali e corsi d'acqua; alle modalità di taglio di frasche e pali di appoggio alle vigne («palos vel arrone»); alla rimozione di putridume o immondezze che potevano inquinare corsi d'acqua e abbeveratoi; inoltre impediva l'uccellazione nelle vigne e in altri «guadagnari» e concedeva licenza di raccogliere i frutti³⁷². Nessun «tubator o guallararius» poteva fare requisizioni senza il suo permesso, ma durante l'esercizio delle sue mansioni egli non poteva intrattenere rapporti amichevoli³⁷³ con i concittadini. La sua presenza nella città e comitato doveva essere continua, poteva anche andare a cavallo, o farsi sostituire da un suo familiare, purché fosse stato un «letterato». I priori in carica, non potevano porre alcun impedimento all'esercizio delle sue funzioni.

Tutte le pene riscosse pervenivano nelle mani del camerlengo, la terza parte delle quali spettava al notaio del danno dato, per l'esercizio del suo ufficio, ufficio che veniva definito «in secularem curia Communis Reate». Il denaro che affluiva per la riscossione delle pene e dei processi per danno dato, era conservato in una cassa separata, mentre il camerario aveva una contabilità separata di queste somme, che venivano riportate in un libro apposito. Non tutti erano soggetti al foro comunale, alcuni godevano di un privilegio di esenzione rispetto alla curia del comune, quando però si trattava dell'incisione o della potatura di alberi che provocavano danno nelle

³⁷¹ In questo caso le denunce riguardavano solo i possedimenti o le terre lavorate dai cittadini.

³⁷² ACRieti, Statuti, Libro IV, cap. 39. Nessuno poteva raccogliere frutti acerbi o prima del tempo previsto per la raccolta. Si trattava di «mandolas, nuces, fabas, cicera, ceresa, pruna, ficus, persica», ma nei mesi di agosto, settembre e ottobre la domenica e il venerdì, si potevano portare «quinque raspos uvarum», durante la vendemmia a volontà.

³⁷³ Egli non poteva «né conversare, né bere» con gli abitanti della città e del comitato.

possessioni adiacenti ai privilegiati, il notaio poteva intervenire. Per le controversie sulle acque della Lama e di quelle che vi affluivano la competenza spettava al podestà o al capitano. La materia era più complessa, si trattava di difendere la giurisdizione del comune su terreni e acquitrini adatti alla coltivazione, alla macerazione e alla raccolta della canapa e del lino. Difatti il podestà compilava regolamenti ed emanava bandi riguardanti l'argomento, nel caso di controversie o danneggiamenti, era tenuto ad istruire una solenne inquisizione.

I massari della città, quelli dei castelli e delle ville nonché i cittadini e i comitatini, potevano pascolare liberamente nei «locis communis», senza incorrere in sanzioni. Si trattava di tutti i prati che non venivano coltivati ad erba³⁷⁴, di tutti i monti, delle paludi, degli incolti, degli infruttiferi e delle zone adatte al legnatico che appartenevano al comune. Quando il pascolo era condotto nei beni comunali su terreni coltivati appositamente, coloro che ne usufruivano, dovevano pagare l'eratico al notaio delle gabelle secondo un regolamento minuzioso, riguardante le bestie, la quantità, il transito, che veniva bandito periodicamente dall'ufficiale delle gabelle.

Nel 1579 furono emanati 59 capitoli che dovevano essere osservati dall'ufficiale del danno dato, dal suo notaio, dai suoi guardiani, giurati o garzoni. Alcune regolamentazioni erano importanti: ad esempio la notifica delle invenzioni doveva essere fatta con un testimone degno di fede, approvata dai priori o dalla credenza e contenere l'indicazione del luogo e dell'entità del danno. Il notificato doveva riconsegnare il bollettino ricevuto entro tre giorni, confermare il fatto o pagare il pegno. Nel caso che egli lo negasse il notaio era tenuto ad esaminare dei testimoni.

L'ufficiale poteva ricorrere all'aiuto della corte del governatore o del podestà, o di altre persone, per mandare via le bestie in transito sul territorio, che entro due giorni dal pagamento della fida ancora non erano partite. I priori in carica erano considerati «giudici ordinari nell'ufficio del danno dato» e quanti si fossero sentiti «gravati», potevano ricorrere ad essi, che potevano procedere sommariamente ed emettere una sentenza alla quale non ci si poteva appellare. Quindi i priori avevano la potestà di emettere una decisione sommaria, ma nel caso in cui ritenevano di non deliberare, potevano rimettersi al «magnifico reggimento della credenza». Il notaio poteva richiedere fino ad un giulio a persona per un compromesso, metà da versare alla comunità, metà all'«affittatore del danno dato», era vietato spartire con l'ufficiale le somme ricavate dalle pene. Le «invenzioni» che non erano completate alla fine del mandato non potevano più essere eseguite, ma la riscossione delle somme dovute poteva essere effettuata entro un mese. I libri del danno dato dovevano essere cartulati e bollati con il «merco della comunità».

Il commissario generale dei danni dati fu soppresso da Clemente VIII, che applicò tali proventi a tutte le comunità³⁷⁵, le quali assorbirono le competenze e i privilegi dell'ufficio venale soppresso. La comunità di Rieti, usualmente, dava in appalto l'ufficio, che continuava ad essere esercitato secondo le norme degli statuti e dei capitoli stabiliti dal consiglio, i quali furono aggiornati con frequenza nel corso del secolo XVII. Dalla memoria di una causa per il pagamento delle pene sul danno dato, risulta che anticamente l'ufficio del danno dato era in possesso della Camera apostolica, Pio IV (1560-1572), nel primo anno di pontificato, lo concesse alla città per 500 scudi, insieme agli uffici civili. Sotto il pontificato di Sisto V fu deputato un commis-

³⁷⁴ Prati che venivano falciati periodicamente, per la produzione di erba da taglio e per la raccolta del fieno.

³⁷⁵ Bolla del 10 maggio 1592, insieme ai proventi sugli archivi.

sario generale per tutto lo Stato: «Horatio Burgi» da Macerata³⁷⁶. Quando Sisto V, nel 1589, applicò alla Camera apostolica le concessioni dei proventi delle pene sui danni dati, la comunità reatina continuò a mantenere la sua gestione a titolo oneroso³⁷⁷. Nel 1592 fu effettuata la ripartizione di tale compenso tra tutti i luoghi delle province dello Stato, e «Rieti nell'Umbria» fu tassata per 377 scudi annui. Con la revisione di tali compensi effettuata nel 1601, la città ottenne uno sgravio di circa 64, 9 scudi, quindi doveva versare alla Camera apostolica 312 scudi l'anno, che venivano riscossi ogni due mesi dal commissario cavalcante. La Congregazione «de bono regimine», nel 1592, emanò un provvedimento³⁷⁸ che revocava le esenzioni riferite ai proventi pubblici, concesse a chiunque, mentre, in una lettera del 17 gennaio 1607, ordinava al governatore di non fare alcuna esenzione, se prima non era stata decisa in «piena camera».

La città incontrò molte difficoltà nell'esplicare le sue prerogative, nacque infatti una lunga controversia tra gli appaltatori dell'ufficio del danno dato e gli ecclesiastici, i quali ritenevano di non essere soggetti alla giurisdizione laica, neppure «gli ordini con i loro ministri, affittuari e coloni». Nella causa tra la comunità e i frati minori di S. Francesco insieme alla comunità di Castelfranco, divenne evidente lo scontro istituzionale in atto, se laici o ecclesiastici avessero potuto far valere le esenzioni su tali proventi pubblici, non sarebbero solo divenuti padroni del danno dato, ma del territorio stesso, cosa che andava nel senso opposto a quello indicato dalle norme emanate dai pontefici e dai suoi organismi. In particolare lo stesso monsignor Malvasia, nel 1587, aveva stabilito che non era possibile fare «tenuta» o «riguardata», se non per concessione superiore e avendo la prova che sia esistita da oltre cento anni. La vertenza fu composta dalla Sacra congregazione con un compromesso, nel caso di assenza della giurisdizione ecclesiastica, subentrava quella laica alla quale tutti i religiosi erano sottoposti; se, da oltre quaranta anni, esisteva una curia episcopale, questa aveva valore solo riguardo ai coloni e affittuari della mensa episcopale, i privilegi dei minori osservanti concessi da Pio V non furono ammessi.

Nel corso di un'adunanza del 1705, a cui presero parte la «congregazione dei bifolchi» e il visitatore apostolico, furono stabilite alcune modifiche, poi trascritte nel «libro degli istrumenti» (5 dicembre 1705), fino alla metà del Settecento furono emanati regolamenti in materia (1722 lug 13, 1764 ago 5). Sorsero innumerevoli controversie, tra la comunità e gli affittuari dei beni comunali; tra il governatore e le magistrature comunali, ma soprattutto ci fu una lunga conflittualità tra il foro ecclesiastico e quello secolare, l'accordo raggiunto fu riportato negli statuti.

La gestione unificata «dell'ufficio del notaio» delle cause civili e del danno dato, delle cause criminali e dei vicariati, avvenuta nel 1586³⁷⁹, insieme alla costituzione di due uffici civili distinti, uno per il podestà e uno per il governatore avvenuta nel 1600, influì sulle modalità di accumulazione e di conservazione degli atti. La documentazione relativa ai danni dati si trova in serie eterogenee: nei «Libri diversorum», negli Atti giudiziari, nella Miscellanea³⁸⁰, nella Miscellanea n. 2.

³⁷⁶ Bando del 24 maggio 1589.

³⁷⁷ ASRI, ACRieti, Miscellanea, n. (361), 1589-1629.

³⁷⁸ Bolla 15 agosto 1592, cap. 23.

³⁷⁹ Per la somma di 586 scudi e 67 di 10 paoli.

³⁸⁰ ACRieti, Miscellanea, busta n. 5. Si trovano i «Capitoli del danno dato di Castelfranco», dai quali risulta che l'ufficio era venduto al miglior offerente, inoltre «il comune di castello» era tenuto a mettere a disposizione dell'ufficiale, un uomo al giorno, regolandosi secondo i fuochi, nel caso che l'uomo scelto non fosse disponibile doveva pagare un giulio.

Il libro dei danni dati più antico appartiene a Lino di Rocca di Ascoli, podestà nel 1427, documentazione lacunosa dei secoli XVI-XVII si trova nella Miscellanea, una serie omogenea si conserva solo dal secolo XVII, si tratta dei «Libri dei danni dati delle porte della città», che si completa con quei «libri di esigenza dei guardiani delle porte», ritrovati nella Miscellanea n. 2. Diversi quinterni e volumi relativi ai danni dati si conservano anche nel fondo giudiziario, tra gli atti emanati dei consoli dell'agricoltura, ufficiali comunali legati al magistrato cittadino.

ENTRATE E USCITE

LA GESTIONE «DEL COMUNE DELLA CITTÀ DI RIETI»

Come avvenne nella maggior parte dei comuni dell'Italia centrale, l'amministrazione economica, indirizzata dal governo politico, affidava le disposizioni prese nei consigli generali o di credenza ad alcuni esecutori: il camerlengo, il notaio della camera, i collettori delle dative, i depositari, i revisori dei conti o sindacatori.

Nella tarda età comunale e fino alla metà del secolo XIV, la gestione delle finanze della città di Rieti era affidata prevalentemente ad uomini di chiesa³⁸¹, talvolta i frati del monastero di S. Pastore. La gestione delle finanze cittadine delineata dalle norme statutarie, prevedeva che il camerario fosse eletto dai priori e dal consiglio di credenza per sei mesi a scrutinio segreto, con un salario di tre fiorini d'oro al mese³⁸².

Egli doveva annotare quotidianamente le spese effettuate, per le somme superiori a 100 soldi era richiesto il mandato dei priori, ai quali doveva rendere conto del suo operato mensilmente; liquidava i salari del podestà, dei priori e sigillava tutte le bollette con il sigillo piccolo del comune. Provvedeva all'aggiornamento del libro dei beni pignorati, che era d'obbligo vendere al miglior prezzo, il ricavato confluiva nell'introito della comunità, doveva vigilare che non fossero fatti depositi con denaro del comune, potendo essere privati del suo ufficio se ciò fosse accaduto³⁸³. Il camerlengo era affiancato dal notaio della camera³⁸⁴, eletto dai priori per sei mesi a scrutinio segreto, il suo salario era di 4 fiorini d'oro mensili. Il suo compito era legato alla redazione delle scritture relative all'attività finanziaria del comune, egli annotava tutti gli introiti e le spese comunali in tre libri, uno in carta pecudina, due in carta bambagina, oltre alle sentenze, alle condanne, alle petizioni delle quali erano state fatte le soluzioni, inoltre, riportava nei libri, tutte le altre scritture ordinate dai priori. Una delle mansioni più importanti, era la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli allibrati, oltre a quella dell'inventario dei beni mobili esistenti nel palazzo del podestà e del capitano del popolo, dei priori e degli altri ufficiali del comune, nonché della Rocca di Monte Calvo e degli altri luoghi dove risiedevano ufficiali comunali. La sua responsabilità si estendeva anche alla conservazione dei vecchi statuti del comune e all'obbligo di dare ragione ai priori, dei denari ricevuti ogni giorno dal camerario. Gli ufficiali della camera erano sottoposti al sindacato dei revisori dei conti, eletti secondo le norme statutarie.

³⁸¹ ASRoma, camerale III, b. n. 1729, viene citato in una memoria, un atto di Cencio camerario, Arm. 35, tomo 14, p. 75. Inoltre nell'ACRieti, Fondo membranaceo, sono conservate diverse quietanze del camerario, 1291, 1299. In molti consigli della seconda metà del Trecento, ricorre il nominativo del camerario, cfr. Riformanze, n. 7, 1376.

³⁸² ACRieti, Statuto, sec. XIV, Libro I, cap. 22.

³⁸³ ACRieti, Statuto, sec. XIV, Libro I, cap. 22, «et nullum faciat depositum de pecunia comunis et si contrarium fecerint depositarius condemnatur in centum solidorum provisinatorum».

³⁸⁴ ACRieti, Fondo membranaceo, nel 1313 compare il notaio della camera. Nella perg. n. 118, 1337, il decano del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, tesoriere del comune di Rieti, fa quietanza al notaio della Camera che è anche sindaco del comune.

Le entrate erano costituite dalle gabelle della città e del contado, dai proventi ricavati dai beni comunali e dall'amministrazione della giustizia. Le spese fisse erano formate dai salari per i priori, il podestà e gli altri ufficiali, dalle spese per la difesa e le fortificazioni, dalle spese straordinarie.

La gestione delle entrate avveniva in casse separate, le rendite più importanti venivano assegnate di solito a determinate uscite, le modalità di conduzione erano per vendita, appalto o cessione diretta delle imposte. Ciò comportava la produzione di scritture contabili, come registri, quinterni, libretti, filze, carte sciolte, correlate alla durata dell'incarico camerale rivestito.

Le norme sull'elezione dei collettori delle dative stabilivano che, al fine di evitare perdite di denaro, l'esazione di esse doveva essere effettuata, sia nella città che nel comitato, da un mercante accreditato («degale mercante») o da altri buoni uomini, degni di fede. Se la loro affidabilità era indiscussa, i collettori delle dative potevano ricevere il denaro direttamente nella loro casa. Il podestà e il capitano dovevano assicurarne l'esazione, coadiuvarli per far rispettare i termini di pagamento e costringere i «malpaghi» al rispetto degli obblighi imposti dalle norme. I collettori o esattori o depositari dovevano riscuotere il dovuto da tutti gli allibrati, elencare i non solventi in due registri dei debitori, dei quali uno doveva essere inviato al notaio della camera. L'amministrazione finanziaria faceva sempre riferimento a questo registro, che aveva una valenza continuativa nel tempo, talvolta pluriennale. Nel corso del secolo XIV e XV, il ricorso alle dative straordinarie, alle prestanze, a censi e mutui fu molto frequente, con il risultato di una sovrapposizione di depositari, vecchi e nuovi, distinti per sestieri, o addirittura per imposizione. Lo sviluppo della struttura finanziaria e dell'apparato fiscale del comune reatino si fondava anche su un articolato processo di comitanza, realizzato attraverso una rete di ufficiali minori, inviati, nei dieci castelli, dei quali il più importante era il capitano della Val Canera.

Le imposizioni erano applicate con modalità miste, cioè per fuoco, libra, bestie grosse. Nel primo caso si individuava il nucleo familiare, nel secondo si utilizzava una stima dei beni stabili dei cittadini e dei comitatini, assegnati nel catasto o estimo, ragguagliata alla libra, tra tutte prevaleva quella per focolare³⁸⁵.

Fra le dative più importanti figurava quella «dei capi degli uomini», cioè dei maschi con età compresa tra i 19 e 70 anni, che veniva ripartita per sestiere, probabilmente legata ai provvedimenti adottati per la difesa cittadina. Durante il secolo XIV la sua applicazione fu piuttosto regolare, dopo un periodo di sospensione fu ripristinata dai provvedimenti delle autorità pontificie provinciali.

Le costituzioni egidiane, che regolarono per secoli la vita delle province dello Stato pontificio, avevano istituito le Tesorerie provinciali, un ufficio dotato di autonomia rispetto al rettore, che fu determinante nel sistema di erogazione dei tributi, i quali prima erano venivano versati alla Camera apostolica³⁸⁶.

³⁸⁵ ASRI, ACRieti, Riformanze, n. 12. Nel 1396 fu imposta una dativa di 550 ducati, per provvedere alla difesa della città. La somma fu esatta per libra e bestie grosse. Fu stabilito che si pagassero 4 soldi ogni cento «libre di possesso» nella città e nel comitato, inoltre che si pagassero 2 soldi e 6 denari per una bestia grossa, mentre al comitato fu assegnata una porzione di imposta complessiva; a Contigliano, ad esempio, furono assegnati 8 fiorini e 25 soldi, che la comunità avrebbe poi distribuito. Qualche mese più tardi, per pagare lo stipendio di alcuni ufficiali, fu imposta una dativa per grado: ogni allibrato da 1 a 100 libre pagava due soldi a mese; da 100 libre a 150 due soldi e 6 denari; per libre fino a 4000 si dovevano pagare 40 soldi al mese. Il pagamento di una prestanza, del gennaio 1397, venne effettuata attraverso una dativa, che il cultore doveva restituire direttamente a coloro che avevano prestato la somma.

³⁸⁶ Nel 1291 il censo pagato al pontefice dalla città, passò da 14 soldi di provisini e 30 denari lucchesi, a 30 lire di provisini pagati in 30 fiorini d'oro.

Queste norme non eliminarono le particolarità³⁸⁷, come il censo apostolico che non aveva un carattere di «tributo generale» su tutte le terre dello Stato, ebbero il merito di individuare le grandi ripartizioni tra le gabelle del comune e quelle dello Stato, le pene pecuniarie (o multe) e le «solutiones» (o pagamenti degli atti).

Quando tornò al dominio diretto della Chiesa, con la perdita di una serie di prerogative: la giurisdizione sul contado, l'elezione del podestà, l'elezione dei castellani nel contado, dovette accogliere lo stato dell'entrata e uscita del tempo di papa Bonifacio, con il pagamento di 4000 ducati alla Camera apostolica, somma che era stata offerta dallo stesso Alfani. Le capitolazioni tra la città e il pontefice del luglio del 1425 regolarono minuziosamente l'amministrazione cittadina, perfino quella finanziaria³⁸⁸, come già illustrato in precedenza, la serie dei registri di entrate e uscite si riferiscono al periodo in cui la Camera del «comune della città di Rieti» era nelle mani del podestà-governatore-tesoriere.

Le oligarchie cittadine che conservarono la preminenza, assicuravano uno stato di relativa concordia e una più regolare prestazione di diritti fiscali, avviarono un'operazione di rinnovo del catasto. Il residuo margine di autonomia cittadina fu legato essenzialmente al predominio sul contado, ma il carattere mutevole di questi spazi di manovra alimentò una conflittualità endemica, che si trascinò fino al diciassettesimo secolo e caratterizzò la storia della città. I contrasti che scaturirono dalla sovrapposizione dell'amministrazione cittadina con quella periferica statale (Patrimonio, Umbria), ruotavano intorno al mancato riconoscimento di «interlocutore» alla città, da parte dei castelli, quindi ai continui tentativi di sfuggire alla sua soggezione, cercando un contatto diretto con il pontefice.

Nel 1448 un commissario intervenne nella pianificazione delle entrate e delle uscite, delle gabelle da destinare ai salari; un decennio dopo Callisto III concesse ai reatini di vendere le gabelle e il pedaggio (1458 gen. 10) e di pagare i salari direttamente alla Camera apostolica. Per un lungo periodo, la gestione delle finanze e della fiscalità fu riunita nelle mani del vescovo di Rieti e di Terni, governatore e tesoriere³⁸⁹, dalla fine del secolo XV i versamenti furono effettuati alla tesoreria di Perugia e Spoleto, rinnovati fino al secolo XVII.

Con le riforme cinquecentesche, le grandi ripartizioni tra le gabelle del comune e quelle dello Stato furono sostituite da imposizioni di carattere generale. Le prime si ebbero con Clemente VII che nel 1531, stabilì un'imposizione di un ducato per ogni focolare, poi con Paolo III che impose il sussidio, in sostituzione di tributi in precedenza riscossi dal tesoriere (focatico, custodi e sicurezza delle vie, amministrative venute retto-re). Relativamente a questo periodo si conserva una grande quantità di carte di carattere economico finanziario, relative anche alla tesoreria di Spoleto, nella Miscellanea n. 2.

Per tutto il Cinquecento si ebbero riforme strutturali che interessarono i governi delle comunità, delle città, terre e castelli dello Stato ecclesiastico. Paolo IV (1555-1559) istituì la Sacra consulta,³⁹⁰ Sisto V creò 15 congregazioni («Immensa aeterni Dei», 22 gennaio 1587), infine Clemente VIII, nel 1592, decretava la nascita della Congregazione del buon governo³⁹¹.

³⁸⁷ Il censo apostolico che la città si era impegnata a pagare a Innocenzo III (cfr. L. A. MURATORI, *Antiquitates*, ...cit.), non era vigente in tutto lo Stato.

³⁸⁸ Ad esempio le modalità di spedizione delle bollette in uscita, che dovevano essere scritte dal gabelliere e sottoscritte dal cancelliere, infine munite del sigillo comunale.

³⁸⁹ Cfr. Volumi della tesoreria relativi a Rieti presso l'ASRoma.

³⁹⁰ Governo politico e civile, elezione delle magistrature consigli, formazione dei bussoli, poi in seguito istruzione pubblica, e sanità.

³⁹¹ Bolla «*Pro commissa*» detta «*De Bono regimine*», 15 agosto 1592.

Al Buon governo furono affidate le ripartizioni delle tasse tra le comunità, la più importante delle quali aveva il compito di ripartirle tra i suoi abitanti e le località minori. Inoltre le revisioni delle tabelle e dei bilanci preventivi che la comunità inviava dopo l'approvazione del governatore, il controllo dei proventi e degli appalti delle comunità, le tasse per le milizie pontifici e per i passaggi di truppe straniera, infine le dogane. Nel 1607 furono definite le competenze³⁹² in materia di cause civili, criminali e miste relative alle comunità, su proventi, rendite, contabilità, annona, casse.

Il passaggio da una forma dell'amministrazione comunitativa aperta, come quella tradizionale, all'adozione di un meccanismo contabile che aveva permesso la chiusura annuale, la tabella³⁹³, portò alla distinzione fra conto camerale e conto comunitativo.

Nel Settecento si aggiunsero conti relativi ad entrate temporanee e particolari, il Bollo estinto e i Passaggi di truppe estere³⁹⁴ (1753), i conti per l'estinzione dei debiti o Tabella privilegiata³⁹⁵ (1773).

I magistrati della comunità e due deputati ecclesiastici (uno regolare uno secolare), assistiti dal segretario comunale e dal computista redigevano la tabella, che dopo la revisione del governatore veniva inviata alla Congregazione del buon governo. Come le altre comunità dello Stato, la città qualche volta mancava di inviare il suo bilancio, a tale proposito furono redatte le relazioni di monsignor Sacrati (1733-1737) e monsignor Carpegna 1789. Dopo il 1816 la tabella, prima di essere presentata al consiglio, veniva compilata dal gonfaloniere con l'ausilio degli anziani, quindi inviata al delegato che successivamente la spediva al Buon governo, il quale nel 1831 perse tale competenza che fu acquisita dai delegati provinciali.

Valutiamo opportunamente la qualità di quel rapporto di preminenza che continuerà a sussistere tra la città e il contado, anche dopo il ritorno alla soggezione diretta nello Stato Ecclesiastico. Un fenomeno legato alla gestione del territorio, alla consuetudine, a regalie in natura di antica data³⁹⁶ e ai privilegi dei «possessori cittadini», rispetto a quelli comitatini, che erano riuniti in consorzierie o associazioni, dette luogo alle «tenute». Il sistema di imposizione che si realizzò nel caso dello scavo della cava presso le Marmore, aprì una vasta problematica e anche un contenzioso legato alla classificazione dei terreni, liberi, paludosi e semipaludosi, nei diversi periodi dell'anno, che troviamo documentato fino al secolo XVII. Gli squilibri, che dobbiamo supporre esistessero, nel rapporto città-contado si ampliarono con il consolidarsi dello stato regionale, perché forse avevano prodotto condizioni giuridiche, fiscali, amministrative, più favorevoli alla città. La conservazione delle prerogative della società cittadina costituì un freno allo sviluppo economico, che associato agli altri elementi di debolezza e di precarietà, tecniche agrarie, mercato, viabilità, circolazione dei capitali, impedì

³⁹² La congregazione deputata da Innocenzo XI (1676-1689) per decidere delle controversie sorte tra comunità e luoghi baronali per il pagamento dei pesi camerali, emanò una sentenza il 19 dicembre 1702. Le norme della *Pro commissa* furono estese alle comunità baronali nel 1704, il chirografo del card. Imperiali del 1 ottobre 1704, stabilì l'invio di commissari stimare i beni dei baroni e rivedere le tabelle delle comunità e riformarle.

³⁹³ P.A. DE VECCHIS, «*De Bono Regimine*», ...cit.

³⁹⁴ ASRoma, BANDI, B.G. b. 347, «Ristretto delle principali avvertenze da osservarsi nella formazione delle Tabelle, secondo gli ordini dati in diverse volte dalla Sagra Congregazione del Buon Governo». Cfr. LODOLINI, *L'Archivio*...op. cit. .

³⁹⁵ Editto del card. CASALI, in seguito al chirografo di Clemente XIV.

³⁹⁶ ASRI, ACRieti, Riformanze, Collettanei, Libri introito ed esito. Nelle festività principali come Natale, S. Maria di Agosto, S. Barbara, i castelli dovevano portare ai priori diversi «capponi, galline, ...».

ad una economia basata essenzialmente sull'agricoltura di consolidarsi. Le attività artigianali e commerciali legate all'agricoltura, coltivazione del guado, canapa, lino, produzione della cera e dei bachi da seta, rimasero ad uno stadio tipico delle società preindustriali³⁹⁷.

I contrasti sorgevano sulla gestione complessiva delle finanze cittadine. Lo Stato imponeva i suoi pesi alla città e ai castelli, la città imponeva ad essi i pesi spettanti, ma i castelli ritenevano di dover partecipare alle entrate ricavate dalle gabelle e da altri introiti dalla città. Dopo la lite che si trascinò in Camera apostolica, Gregorio XIII, stabilì un sistema fisso con un breve del 5 aprile 1582. Le disposizioni del breve furono disattese e le divergenze portarono ad una nuova lite tra la città e i dieci castelli della Val Canera, fino a che nel 1746 ci fu una transazione, concordata dal cardinal Riviera. Anche questa transazione ebbe difficoltà ad essere osservata. Si decise di esentare i dieci castelli dai pagamenti di alcuni pesi insieme alla città, ma contemporaneamente avrebbero rinunciato anche ad alcune delle entrate cui partecipavano.

La parte più discussa era relativa alla distribuzione delle libbre³⁹⁸ di tutto il territorio (323693), che negli anni si riduceva, comportando uno squilibrio nella ripartizione dei pesi.

La causa di tale progressiva riduzione, si pensava che derivasse dallo sgravio delle possidenze dei cittadini nei castelli, possidenze che però non venivano trasferite al catasto della città, come era stato fatto negli anni passati secondo gli ordini del Buon governo. La transazione era fondata sopra i catasti predisposti nel 1741 dai castelli di Val Canera, mentre per la città e per gli altri castelli era regolata sul catasto antico. Per risolvere la controversia la Sacra congregazione il 24 settembre 1742 ordinò di rifare un nuovo catasto per la città e tutti i castelli, in modo da obbligare i possidenti «nel contado» a pagare le libbre lì possedute, senza ricorrere ad una colletta. Il problema centrale del contenzioso era l'esenzione dell'estimo e libra, una prerogativa spettante alla città da sempre, ma che aveva provocato il grave disavanzo. Alle carenze di introiti si suppliva con le gabelle assegnate e confermate da Callisto III, Paolo II, Giulio II, Gregorio XIII, Sisto V, Clemente VIII. Quest'ultimo aveva prescritto un catasto nel 1609, mentre monsignor Bulgarini, nel 1656, aveva stabilito di fare le assegni secondo il chirografo di Innocenzo XI, ma in tutti e due i casi ne fu sospesa l'esecuzione, con la motivazione che il fatto avrebbe comportato «uno sconvolgimento dell'intera comunità».

La città, che riscuoteva molte gabelle, si era addossata il peso delle imposizioni camerali, rendendo esente l'agro reatino dall'estimo e libra. Se fosse stato rifatto un nuovo catasto, la città avrebbe visto duplicati i suoi debiti, mentre ripartendo i pesi anche sull'agro reatino, sarebbero stati gravati solo i secolari, perché gli ecclesiastici erano considerati esenti per i beni di prima erezione, per i patrimoni sacri, per i beni lasciati per le messe perpetue. Si decise di far pagare le libbre delle possidenze dei cittadini anche al contado.

DESCRIZIONE DEI REGISTRI DI ENTRATA E USCITA

I documenti relativi allo «stato delle entrate e delle uscite»³⁹⁹ del comune reatino costituiscono una serie consistente, ma lacunosa⁴⁰⁰, a partire dal 1428. Nonostante

³⁹⁷ L. PALERMO, *Sviluppo economico...* cit.

³⁹⁸ Con un'estimo del 1587 ordinato da Gregorio XIII, risulta che la città ha 155551 libbre, i forestieri 2366 libbre, i castelli di Val Canera 108491 libbre, i castelli di là dal fiume 79690 libbre.

³⁹⁹ La denominazione è tratta dai capitoli istituiti tra la città di Rieti e il papa Martino V nel 1425.

⁴⁰⁰ Le lacune sono da attribuire a diversi fattori. Ad esempio l'uso di custodire le ricevute del censo pagato al papa presso la sagrestia di S. Francesco, di scegliere i camerari del comune tra i rappresentanti degli ordini religiosi, gli episodi di contrasto e ribellione.

L'attività del camerario sia attestata da tempo, non si conserva documentazione precedente ad eccezione di poche carte: gli elementi sulla finanza comunale antecedente si possono trarre dai consigli.

Il primo registro della serie è relativo al depositario generale del comune per il sussidio imposto dal papa nell'anno 1428. Egli era stato eletto dal consiglio generale e di credenza insieme ad altri cittadini per rivedere il catasto della città e del comitato, inserire i possedimenti dei non allibrati, esigere dai malpaghi le dative imposte per il comune al tempo della «renovatio» dello Stato della Chiesa. Il depositario, nominato per un anno, riceveva le riscossioni dai cultori delle porte che erano gli esattori della città, e dai sindaci esattori nel contado. Il notaio registrava le bollette distinte secondo la tavola riportata di solito all'inizio del registro, con gli introiti dei diversi depositari, quello in carica nell'anno e quelli degli anni precedenti. Seguivano nell'elenco la dativa del sussidio per il papa, le dative minori (prestanza, dativa per il palazzo, del ponte, ...). Tra le uscite del depositario figurano una parte del sussidio dovuto al tesoriere del Patrimonio (tramite il procuratore o commissario), per i debiti dovuti.

«Antonius Sancti Bucti», depositario generale aveva il coordinamento di altri depositari, che gestivano i pagamenti effettuati per il sussidio versato dai sindaci del comitato⁴⁰¹, dagli esattori delle porte della città, dei malpaghi della dativa, del depositario della dativa della prestanza. Le spese, coordinate dal depositario generale, erano effettuate da tutti e tre, ma le bollette dei priori, quelle per i pagamenti al tesoriere, per lavori e provisioni, era indirizzate dal depositario generale. Le entrate e le uscite continuarono ad essere gestite da un depositario generale fino al 1432, il registro del depositario generale «Johannes Franciscii Maxi» è mutilo, contiene solo una parte delle entrate e uscite presenti nella tavola. I successivi registri sono relativi alle entrate e uscite della «Camera reatina», distinti per camerario, e strutturati in due parti: introito ed esito, in fondo si trova la sentenza dei revisori, confermata dal governatore.

L'introito era diviso in gabelle che potevano essere vendute, appaltate o riscosse per terzarie, secondo le norme degli statuti. La più importante di tutte era il pedaggio generale, che aveva una regolamentazione minuziosa di tutte le merci, masserizie, animali, che entravano e uscivano dalla città (statuti delle gabelle, manuali di riformanze). Seguivano le gabelle dei diritti, dei malefici, dei danni dati, dei cenci, del macello, dei pesi e misure. Durante il Quattrocento non subirono dei mutamenti strutturali. Nelle tavole che precedono i registri compaiono solo dal 1447 le gabelle dei frutti per i frumenti, che tutti gli abitanti dei borghi, ville e castelli del comitato erano tenuti a pagare alla città secondo una tariffa stabilita⁴⁰². Il pagamento del sussidio nei castelli incomincia a comparire separatamente nel Cinquecento. A volte compaiono i residui dei pagamenti rimessi dal camerario precedente, la dativa vecchia i versamenti del depositario (1434), le composizioni (1432).

L'esito comprende i salari degli ufficiali del comune, (priori, podestà, cancelliere, gabellieri, custodi, chirurgo, ...) nonché del governatore, commissario o di varie spese sostenute dal comune per opere di fortificazione, difesa, bonifiche.

Non compaiono più i versamenti dei sussidi straordinari alla Camera apostolica, che erano comparsi nei registri dei depositari, perché versati al tesoriere del patrimonio su quietanza.

⁴⁰¹ Cerchiara, Magliano, *Castri Bucti*, S. Elia, Poggio Bustone, Scornabecco, Labro, Rocca Alatri, Guardiola, Villa Sala, Catrico, S. Giovanni Reatino, Rocchetta, Contigliano, Puleggia, *Villae Consonantis*, Rivodutri, Cocioine, Collebaccaro, Ville S. Martino, Poggio Fidoni, Castelfranco, S. Filippo.

⁴⁰² Statuti delle gabelle, 1426, 1458.

Per spese superiori ad una certa somma erano i priori a disporre le bollette in uscita, e talvolta il governatore (1433).

Il registro delle entrate e delle uscite era relativo al periodo in cui il camerario era in carica, quelli che si riferiscono anche ad entrate di diversi camerari, vice camerari e depositari, riportano le situazioni debitorie pregresse. Nella maggior parte dei casi il notaio della camera riportava il nome del governatore, con l'indicazione del ruolo rivestito e del luogo in cui esercita le sue competenze.

In particolare nel 1462, il vescovo di Veroli si definiva: «governatore della città, fortezze, comitato e distretto». Nel 1470-71, il governatore era il vescovo di Terni e Rieti, nonché tesoriere di Rieti.

«Jacobus de Andree Dantonello», camerario negli anni 1482-84, si qualificava come depositario di «Franciscus Mariae Thuscaniensis ac Viterbiensis» vescovo di Rieti e Terni «gubernatoris degnissimi ac Thesaurari». Fino al 1494-1495 il governatore fu vescovo di Rieti e Terni.

Gli ultimi anni del secolo XVI furono oggetto di gravi scontri sulla ripartizione delle imposizioni tra la città e il suo contado. I nominativi dei camerari e depositari, Francesco Nonio, Bartolomeo Ricciardi e Bartolomeo Farratino, ricorrono nella documentazione sulla «guerra, lite con i castelli», perché spesso le loro scritture non erano rintracciabili⁴⁰³.

Nei primi decenni del Cinquecento le registrazioni contabili vennero effettuate con diverse modalità.

Per tutto il secolo XVI le entrate della città erano ripartite come segue:

- Contabilità comunale

Introiti: gabelle della città (porte, contratti, ...); gabelle del contado riscosse per castello, cioè frutti e sussidio); rendite dei beni comunali; amministrazione della giustizia (malefici del governatore, del podestà).

Esiti: salari degli ufficiali (podestà, priori, governatore, medico, notaio, fiscale, agenti, procuratori, balivo, mastro, cera).

- Contabilità statale

Introiti: taglione, sussidio triennale, sussidio ordinario, tassa cavalli morti, porto di Ancona.

Esiti: la gabella del pedaggio era destinata al pagamento del sussidio ordinario, la tassa dei cavalli morti veniva pagata a Perugia. Nel comitato venivano usate le libre.

Il registro del 1518 è stato compilato per l'anno corrente in modo usuale, mancano le uscite, le entrate sono state registrate in debito e credito. Una parte delle uscite potrebbe essere individuata per mezzo dei versamenti che i debitori fanno direttamente a terzi per conto del camerario. Per i periodi precedenti il registro è relativo ai residui della città dal 1497 al 1517, del contado dal 1500 al 1517.

Nel 1529, mancano le uscite, le entrate sono compilate in debito e in credito, l'introito dei castelli per il sussidio e l'introito delle usuali gabelle comunali, include i residui fino al 1526. L'introito dei malefici, dei diritti e altri introiti del camerario vengono registrati con il solito sistema delle bollette.

Dal 1508 inizia la serie dei «libri dei revisori dei conti del camerlengo», del camerlengo Francesco de Nofrio de Nonio nel 1498-1499.

⁴⁰³ ACRieti, Miscellanea, busta n. 42, Elenco delle scritture che l'agente Cesare Giudici teneva presso di se, 1580. busta n. 29, 18 novembre 1578, i libri del camerario Nonio erano rimasti presso di lui, ma erano andati smarriti.

Per gli anni dal 1560 al 1577, il camerario Bartolomeo di Marianpietro Vecchiarelli, era coadiuvato dall'esattore Mosca Passarino da Norcia e dai suoi eredi fino al 1572, poi da Nicola Lattanzio da Norcia ed Emilio Vittori(o).

Dal 1580 al 1591 l'appalto del camerariato, detto appalto dell'esazione, viene esercitato da Nicola Lattanzio da Norcia, dal 1592 al 1618 da Attilio Collina da Roccasinibalda.

La contabilità comunale era strutturata secondo le indicazioni dell'autorità centrale.

Dopo la gestione dell'appalto di Collina, quindi dal 1619, il camerlengo era denominato tesoriere, tra le entrate: castelli, gabelle, fitti, credito dei malefici della città, tra le uscite: quelle ordinarie dei provvisionati (governatore, priori, podestà, fiscale, tesoriere, medico) e quelle straordinarie. I pesi camerali consistevano in sussidio antico, sussidio triennale, uscita del guado, porcina, cavalli vivi e morti, corsi, utensili e alloggi, tasse segreteria, foglietta, danno dato (appalto, archivio, estinzione quattrino, porto di Ancona, galere, ufficiali delle milizie, annuale porto Ancona.

Si alternavano alla tesoreria della città: i Vicentini, gli Alemanni, Francesco Nobile Vitelleschi e per esso Angelo Foschi e compagni, Angelo del Secco e compagni, i Severi, i Potenziani.

Verso la metà del XVIII secolo, la città fu sottoposta alla visita di monsignor Sagrati, la gestione finanziaria era realizzata attraverso tre casse, la città fu costretta a prendere un mutuo della durata di 21 anni per riparare i debiti accumulati.

Negli ultimi anni del secolo XVI, 1584-1608, si ebbe un'evoluzione della prassi amministrativa a livello periferico (governatore e gonfaloniere)⁴⁰⁴. Le prime tabelle di entrata e uscita delle comunità erano compilate dal governatore, come pure i mandati che ordinano ai castelli la loro redazione, ciò evidenzia una particolare attenzione all'applicazione delle direttive centrali previste in materia economica («de bono regimine»), successivamente le tabelle vennero compilate dai sindaci e dai massari della comunità castello.

CATASTI COMUNALI

Nella prima metà del secolo XIV le magistrature reatine, probabilmente, avevano già attuato delle operazioni catastali di un certo rilievo nel territorio di loro pertinenza, infatti in un passo dello statuto, che si conserva in copia, è riportata la notizia che nel 1349⁴⁰⁵ era stato effettuato il rinnovo della libra già esistente⁴⁰⁶.

Ulteriori elementi sull'importanza della documentazione catastale del comune di Rieti e del suo comitato, si ricavano dalle descrizioni riportate nell'inventario redatto nel 1610, nel quale il cancelliere specificava che tra i «Catasti che sono nella cancelleria» vi erano anche:

⁴⁰⁴ ASRi, ACRieti, Miscellanea, 1584- 1608

⁴⁰⁵ ASRi, ACRieti, Statuto, n. 1, Libro II, cap. 36.

⁴⁰⁶ Sul processo evolutivo dei vari sistemi catastali cfr. E. CORTESE, *Età medievale e moderna*, in «Enciclopedia del diritto», Catasto, VI, Varese 1960, pp.486-494, inoltre R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà immobiliare*, Torino 1980. Sui catasti pontifici, V. VITA SPAGNOLO, *I catasti generali dello Stato Pontificio. La Cancelleria del Censo di Roma poi Agenzia delle Imposte (1824-1890). Inventario*. Roma, ASRoma, 1995; ID., *Il catasto pio gregoriano di Roma ed agro romano. Guida alla ricerca archivistica*, MBCA, Ufficio Centrale Beni Archivistici, Roma, 1981; ID., *Nuovi modelli organizzativi fra ancien régime, periodo napoleonico e Restaurazione: l'introduzione dei titolari d'archivio e la realizzazione del catasto Pio-Gregoriano, Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, atti del convegno di studi, Roma 30 novembre- 2 dicembre 1995, a cura di A. L. BONELLA- A. POMPEO- M. I. VENZO, Roma- Friburgo- Vienna, Herder 1997, pp. 1-18. Inoltre «*In primis una petia terre*». *La documentazione catastale nei territorio dello Stato Pontificio*, atti del convegno di studi, Perugia, 30 settembre- 2 ottobre 1993, in «Archivi per la storia», VIII, 1995.

«un libro di catasti di alcuni castelli fatti nell'anno 1446 come appare in principio di essi catasti, (...)»

«un libro di catasti vecchi di alcuni castelli mezzo squinternato dell'anno 1447, (...)»

«un libro delle summette di catasti, (...)»

«cinque libri di catasti vecchi squinternati e male in ordine»

Si trattava di una elencazione di volumi, registri, quinterni, in cui si confondevano catasti membranacei e cartacei, catasti di chiese e di castelli, documentazione considerata «vecchia» perché non aveva più un significato per l'attività istituzionale corrente, ma indubbiamente consistente per la città di Rieti.

I catasti comunali attualmente conservati si riferiscono ai secoli XIV, XV e XVI, scansione cronologica che coincide grosso modo con le fasi di catastazione preordinate dalle istituzioni cittadine. Per i primi due periodi sono pervenute anche le forme pubbliche redatte su supporto membranaceo, mentre invece quelle realizzate nel secolo XVI furono trascritte solo in registri cartacei.

I catasti realizzati o avviati nel secolo XVII erano invece correlati a prospettive politiche e di governo che travalicavano il quadro locale, si identificavano infatti con i primi tentativi di riforma del sistema amministrativo finanziario propugnati dai pontefici, un processo evolutivo complesso che porterà alla redazione di catasti generali in tutto lo Stato nel secolo successivo.

Prima di analizzare le varie fasi di impianto e aggiornamento del catasto individuabili nell'aggregato sociale reatino, è necessario descrivere le condizioni in cui il materiale ci è pervenuto e gli interventi effettuati. I fogli dei diversi catasti membranacei indicati come «Catasto dei secc. XIV-XV», completamente scuciti, erano stati raccolti all'interno di una cartella, in uno stato di totale disordine e in pessime condizioni di conservazione. Nello stesso tempo, tra i frammenti in pergamena recuperati dal restauro di volumi e registri le cui coperte erano state fatte utilizzando «vecchi codici»⁴⁰⁷, sono stati individuati, alcuni fogli di catasto. Il rinvenimento di frammenti da associare ad antiche operazioni di catastazione, nei volumi del fondo comunale, denota una certa consuetudine a servirsi di vecchie pergamene per realizzare coperte e il suo radicamento nella pratica quotidiana, «lo scempio» infatti fu eseguito almeno fino al 1832-1834, epoca in cui fu compilato un volume di «Atti d'asta»⁴⁰⁸, per rinforzare la coperta del quale fu utilizzato un frammento di catasto comunale.

Dallo studio di quella documentazione pervenuta come «catasto membranaceo del comune di Rieti dei secoli XIV-XV», è stato possibile distinguere le operazioni catastali del secolo XIV, da quelle svolte nel secolo XV. Successivamente è stata individuata anche la documentazione relativa alle operazioni preliminari e accessorie, sono stati isolati i codici «originali» dei due periodi, sono stati identificati i fogli contenenti passaggi di proprietà, aggiunti in epoche posteriori. Tenendo conto delle indicazioni ricavate da questo lavoro è stata avviata l'analisi di quei fogli recuperati dal restauro che potevano riferirsi ai nuclei suddetti, quindi associarli ai due catasti, senza effettuare inserimenti, perché oltre alla salvaguardia della loro provenienza è evidente che una

⁴⁰⁷ Il progetto di recupero ha interessato l'Archivio notarile distrettuale e l'Archivio comunale di Rieti, i frammenti estratti sono stati condizionati, schedati e digitalizzati. Il materiale catastale proviene dal restauro di riformanze, *libri diversorum*, libri degli atti giudiziari, cioè documentazione di esclusiva pertinenza «comunale», provenienza confermata nel corso del lavoro di ordinamento dell'archivio reatino.

⁴⁰⁸ ASRI, ACRieti, Riformanze n. 72, 83; Manuali di riformanze n. 117; Carteggio n. 159; Controversie n. 274 (con annotazioni 1445); Libretto di suppliche n. 467 (con annotazioni 1411-1445); atti d'asta n. 1216.

ricostruzione «completa e perfetta» dei volumi del catasto originari sarebbe stata impossibile. Pertanto si è fatto ricorso alla digitalizzazione della documentazione in modo da consentire una «ricostruzione virtuale», attraverso l'associazione e l'accostamento di immagini diverse, ricostruzione suscettibile di un continuo accrescimento. Ulteriori recuperi insieme a studi approfonditi consentirebbero una ricomposizione il più vicina possibile al volume originario.

Non sono di minore interesse per la storia cittadina, i catasti della città e dei suoi castelli dei secoli XV-XVI pervenuti su supporto cartaceo.

Nel loro complesso le fonti conservate testimoniano che nella città e suo territorio furono svolte operazioni catastali: a fine del secolo XIV, a metà del XV, a fine XVI. Ognuna di esse ebbe modalità applicative e motivazioni istituzionali legate al ruolo della città, della classe di governo, della sua collocazione nello Stato regionale, risvolti sincronici e diacronici che non dovrebbero in nessun caso essere disgiunti dal carattere del territorio e dal suo aspetto pedologico.

Tra la fine del secolo XVI e il XVII, decisioni politiche di rilievo, come la realizzazione del nuovo progetto della cava delle Marmore, per bonificare «paludi» e semipaludi portò ad eseguire diversi catasti del territorio, per censire le terre e ripartire le imposte necessarie al finanziamento dei lavori.

Il ruolo dello Stato Pontificio, delle istituzioni cittadine e la qualità del rapporto stabilito tra di loro, ebbero un peso diverso nel processo storico che li vide protagonisti, quindi per decifrare la realtà nella quale fu posta in essere è necessario restituire alla documentazione, nonostante la frammentarietà, l'assetto il vicino possibile a quello originario.

CATASTI COMUNALI DEL SEC. XIV

Nel giugno del 1394, i ceti del governo cittadino decisero di adottare una riforma fiscale⁴⁰⁹: il consiglio generale, dopo aver deliberato di rinnovare la libra, redasse i capitoli che stabilivano le modalità per attuare tale riforma, «Ordinamenta et capitula super refectione libre et catasti», nel luglio 1395, incaricando ser Nicola di mastro Vico di Assisi, misuratore di condurre le operazioni⁴¹⁰. In un frammento recuperato è stato individuato il notaio deputato a redigere i registri del catasto, «Antonius Siri Francisci de Assisio».

Il misuratore, coadiuvato da soci, notai e misuratori forestieri, oltre che da uomini armati e ufficiali del comune, doveva effettuare le misure e individuare «la qualità» dei possedimenti ubicati nella città e nel suo territorio, infine riportare i dati in un registro in pergamena, per la pubblicazione. Questa operazione doveva essere effettuata anche per i beni «ecclesiastici» (chiese, monasteri, chierici) della città e del comitato. Fatte le misure e le stime, l'agrimensore e il notaio dovevano compilare altri due registri membranacei, uno per i beni laici e uno per quelli ecclesiastici, della città e comitato, e una volta «pubblicati», potevano essere effettuati i «reclami», secondo modalità determinate, anche le eventuali «rettifiche». Alla fine dell'incarico era stabilito che egli dovesse consegnare tutto il materiale prodotto durante le operazioni.

Il n. 995 è un volume originario, il n. 996 è costituito da frammenti recuperati dal restauro, che possono essere associati ad esso, il n. 997 contiene l'elenco delle libbre di alcuni possidenti.

⁴⁰⁹ R. FILIPPI, *La documentazione catastale del comune di Rieti e del suo contado. Sec. XIV: note e problemi*, in Archivi per la Storia, Anno VIII, n-1-2, Firenze 1995.

⁴¹⁰ ASRi, ACRI, Riformanze, n. 16, 1394-1395, c. 45v; n. 16, 1395, c. 93.

CATASTI COMUNALI DEL SEC. XV

Tra il 1428 e il 1429, fu eletto «Antonius Sancti Bucti» depositario generale «dei sussidi di Martino V ed Eugenio IV», coadiuvato da altri cultori-esattori-depositari, per riscuotere le somme dovute nei sestieri della città e nei castelli del contado. Oltre a ciò, egli era faceva parte del gruppo scelto dal consiglio generale e di credenza per «rivedere il catasto», inserire i possedimenti dei non allibrati, esigere dai malpaghi la dative imposte per il comune al tempo della «renovatio» dello Stato della Chiesa. Testimonianze di queste revisioni si individuano nelle numerose annotazioni a margine dei fogli di catasto del secolo XIV e in alcuni fogli aggiunti, che dovrebbero contenere passaggi di proprietà, nuove assegni.

Una nuova operazione catastale, contestualmente al perfezionamento del patto di soggezione della città al pontefice Eugenio IV, fu programmata nel maggio del 1445⁴¹¹, quando venne presa all'unanimità la decisione di riformare il catasto e «totam libram». I mesuratori incaricati furono i fratelli Argento e Donato di Francesco de Landris di Beroito, quest'ultimo essendo notaio e giudice ordinario redasse i registri della libra e catasto, dando ad essi pubblica fede, su mandato e delega del comune di Rieti e del maestro Argento. Nella fase preliminare relativa alla misura, venivano consegnate le assegni giurate dei possidenti e i mesuratori effettuavano le verifiche.

In una fase successiva i beni, prima di essere accatastati definitivamente, dovevano essere apprezzati secondo i criteri fissati dalle autorità comunali, come è possibile verificare nel registro n. 1001, che dovrebbe essere una testimonianza di quella documentazione posta in essere nelle fasi preparatorie, precedenti la pubblicazione ufficiale. Nel periodo in esame, la stima per ogni giunta era in fiorini, variabile da un minimo di 3- 4 ad un massimo di 15, a seconda del valore del terreno. Alla valutazione complessiva contribuivano un insieme di fattori quali l'ubicazione o la struttura pedologica, nella pianura reatina un elemento differenziale per l'estimo era costituito dalle acque stagnanti, cioè nel computo era determinante verificare se le terre erano coperte di acque per l'intero anno, solo in parte, oppure solo in caso di inondazioni. Inoltre poiché venivano allibrati i «beni», uno degli elementi per il calcolo del valore dei terreni era costituito dal reddito ricavato e quindi andrebbero valutate anche alcune forme giuridiche di proprietà e di conduzione di tali terreni.

Prima della stesura definitiva del catasto, venivano inviati i reclami e una commissione eletta dal consiglio, veniva incaricata di effettuare gli accertamenti. Eseguite le opportune correzioni (nn. 1008, 1009).

Di questa operazione catastale furono redatti i registri «cartacei» per la città e per i castelli del comitato (nn. 1002- 1007), inoltre un catasto membranaceo nn. 998, 999, 1000) per la città e per i castelli.

CATASTI DEI SECOLI XVI-XVII

Il conflitto secolare tra la città e il suo contado⁴¹², in merito alla distribuzione del carico fiscale, era esploso nella seconda metà del Cinquecento per la ribellione dei

⁴¹¹ M. GIOVANNELLI, *La documentazione catastale dell'antico comune reatino: la riforma Quattrocentesca*, in Archivi per la Storia, Anno VIII, n-1-2, Firenze 1995.

⁴¹² Sulla storia di Rieti cfr. M. MICHAELI, *Memorie storiche di Rieti*, ... cit.; A. BELLUCCI, *Sulla storia dell'antico comune*, ... op. cit.; T. LEGGIO, *Forme di insediamento in Sabina e nel reatino nel medioevo*, in «BISIMAM», 95 (1989), pp.224-234, dello stesso autore l'introduzione alla ristampa anastatica dell'edizione di Perugia 1910 del testo di G. COLASANTI, *Reate, ricerche di topografia medievale ed antica*, Rieti 1995; S. DIONISI, *Istituzioni cittadine* cit..

castelli della Valle di Canera,⁴¹³ I cittadini di Rieti che avevano possedimenti nel contado erano esentati dall'assegnare i loro beni. Ciò comportava un maggiore carico fiscale per i contadini, i quali erano esclusi dal godimento di alcuni diritti e dazi (gabella della entrata e uscita, gabella del guado). A tale situazione cercò di porre riparo Gregorio XIII, stabilendo, nel 1582, un sistema fisso per censire i beni, senza tenere conto del luogo dove erano situati e istituendo un nuovo catasto. Le direttive del governo centrale furono disattese, né servirono i ripetuti interventi successivi, quali l'ispezione di monsignor Vitale, che attestava lo stato di estremo disordine in cui versavano i catasti reatini e gli ordini del cardinale Borghese che imponevano al governatore di cercare il catasto disposto con il breve pontificio il 5 aprile 1582⁴¹⁴. La lite si trascinò fino a metà del sec. XVIII, quando si raggiunse una transazione che ebbe enormi difficoltà ad essere applicata, coinvolgendo anche i possidenti ecclesiastici.

Di questo periodo si conserva il «catasto di Rieti dei cittadini che posseggono beni nel contado», del quale esiste uno studio analitico in formato elettronico per i catasti di Cerchiara, Collebaccaro, Morro e Castelfranco⁴¹⁵. Clemente VIII, nel 1609, ordinò un nuovo catasto, secondo le direttive di monsignor Bulgarini al governatore, che raccomandava di compilare le assegni secondo il chirografo di Innocenzo XI (1680). In entrambi i casi l'esecuzione fu sospesa, perché ciò avrebbe comportato «uno sconvolgimento dell'intera comunità», provocando l'alterazione degli equilibri consolidati⁴¹⁶. A metà Settecento la contrapposizione tra Rieti e i suoi castelli era ancora aperta. Si ebbero, allora, iniziative per arrivare ad una transazione, come la decisione di rifare il catasto⁴¹⁷. Il 24 settembre 1742 la Sacra congregazione del buon governo intimò di attivare un nuovo catasto, affinché fossero censiti «i possidenti di beni nel contado». Anche in questo caso, l'intervento riformatore non ebbe l'efficacia voluta: l'aggiornamento e la nuova ripartizione del carico fiscale, avrebbero causato il raddoppio dei debiti della città, d'altra parte l'esenzione dei possedimenti ecclesiastici sui beni di prima erezione, sui patrimoni sacri, e sui beni legati alle messe perpetue, avrebbe aggravato lo stato dei contadini, quindi nulla di innovativo si riuscì ad effettuare. Testimonianze documentarie di tali accordi sono i catasti delle località di Rivodutri e Labro.

Il 23 luglio del 1777 fu creata una congregazione per attuare un catasto in tutto lo Stato Pontificio⁴¹⁸, nonostante le difficoltà tecniche, le incertezze dei confini, la difformità delle congregazioni locali, il progetto rappresentò un'esperienza determinante, sia per le autorità francesi durante l'occupazione, che per i funzionari pontifici, durante la Restaurazione. Il coinvolgimento delle cancellerie comunali nell'operazione, dette luogo alla sedimentazione della documentazione utilizzata per redigere i

⁴¹³ Diverse buste di documentazione sono relative a tale problematica, in particolare cfr.: ASRI, ACRi, Miscellanea, b. 317.

⁴¹⁴ ASRI, ACRi, Miscellanea, b. 310.

⁴¹⁵ Database realizzato nel 1987 da A. ATTANASIO.

⁴¹⁶ Una ricca documentazione che permetterebbe di fare luce su alcuni aspetti dell'economia reatina si trova nei Carteggi, nelle serie dell'Annona e grascia e della Miscellanea dell'ACRi. Particolare interesse riveste quella relativa alle modalità di gestione dell'ammasso del grano e degli affitti delle terre comunali, nonché dell'appalto del forno, i cui effetti si producono fino alle soglie dell'Ottocento.

⁴¹⁷ ASRI, ACRi, Catasti, Castelfranco, sec. XVII, copia. ASRI, Catasti antichi pontifici, 1742, «Catasto di tutto il territorio di San Benedetto, fatto l'anno 1742 in vigore della risoluzione della Sacra congregazione del buon governo del 16 dicembre 1741 in occasione della lite dei dieci castelli della Valle di Canera contro la città di Rieti».

⁴¹⁸ V. VITA SPAGNOLO, *I catasti generali*, editto e istruzioni, 15 dicembre 1777.

volumi del catasto piano. Oltre agli editti e al carteggio, si conservano le assegni dei possidenti delle porte Cintia, Conca, d' Arci, Romana, S. Antonio e dell'Arringo, delle tenute di Belvedere e della contrada di «Canale», distinte tra laici ed ecclesiastici, inoltre un registro di trasporti dal 1788 al 1797, compilato dal segretario comunale.

CARTEGGIO AMMINISTRATIVO

Il Carteggio Amministrativo del comune di Rieti è costituito da 5232 fascicoli conservati in 1579 buste, con documentazione che va dai primi decenni del 1800 fino al 1976. Un periodo molto lungo, durante il quale le innovazioni imposte dalle dominazioni napoleoniche nella organizzazione dello Stato avevano prodotto trasformazioni profonde nel sistema amministrativo, come la divisione dei poteri, che provocarono anche una modifica della disposizione degli atti emanati. Per secoli nelle cancellerie comunali i singoli documenti erano stati disposti secondo un ordine sistematico «a posteriori», oppure in ordine cronologico in registri e volumi secondo l'ordine di ricezione o spedizione dei documenti.

La rivoluzione nella struttura amministrativa e nella prassi adottata, determinò di riflesso nella gestione burocratica, mutamenti tali che neppure la Restaurazione dell'autorità pontificia riuscì ad annullare. Si affermò il passaggio da una disposizione delle carte per serie (lettere dei superiori, lettere dell'agente, volumi, registri), ad una disposizione secondo un quadro di classificazione suddiviso in titoli e successive sottoclassi denominate articoli e posizioni. Il titolare rispecchiava le funzioni degli uffici in cui il comune era articolato, secondo le materie di competenza descritte con un sistema di numeri e lettere. L'unità di base era costituita dal fascicolo, che riuniva la documentazione antecedente e il passaggio ad anni successivi della pratica stessa. Al carteggio organizzato secondo una classificazione continuarono ad essere affiancate altre tipologie di documenti, solitamente riuniti in registri, come ad esempio i verbali di deliberazioni degli organi collegiali del comune, i registri protocollo, i bilanci e i mastri. Nel 1835 fu redatta una pianta dell'archivio comunale di Rieti, per quella documentazione che era stata classificata dal 1816 al 1834 secondo i seguenti titoli:

Titolo I	Polizia
Titolo II	Amministrazione comunale
Titolo III	Servizio militare
Titolo IV	Acque e strade
Titolo V	Culto e pubblica beneficenza
Titolo VI	Agricoltura, commercio, arti e scienze

Le carte, raccolte in scatole di legno, venivano conservate nella segreteria comunale denominata in alcuni casi «Ufficio primo», «Segreteria e amministrazione». Nello stesso luogo venivano conservati i registri di protocollo, denominati «Protocollo generale», le tabelle preventive, i verbali delle Congregazioni degli anziani e delle Deputazioni e tutti gli atti necessari per la gestione corrente.

L'attenzione rivolta al funzionamento dell'apparato burocratico anche in sede locale, da parte dell'autorità pontificia, portò ad un'espansione delle attività di segreteria, quindi ad uno sviluppo notevole delle sub-classificazioni del titolo II Amministrazione comunale, settore comprensivo di materie che andavano dal controllo del territorio al settore della contabilità comunale, dai salariati ai lavori pubblici fino all'istruzione. La frattura storico istituzionale provocata dall'aggregazione al Regno d'Italia, e le peculiarità dell'organizzazione amministrativa sabauda, produssero una fluidità di competenze che si riflettevano anche nelle trasformazioni del quadro di classificazione adottato. Nella documentazione si ebbe una commistione tra «Amministrazione

comunale» e «Amministrazione comunale e contabilità», fino a che la prassi portò al distacco di titoli a se stanti. Uno fu dedicato unicamente alla Contabilità, altri all'Istruzione pubblica, alla Statistica e al Personale. Il titolo Servizio militare venne denominato Milizia e conserverà le attribuzioni relative alla gestione delle truppe, del casermaggio e della leva. Con l'intensificazione dell'intervento pubblico, anche di carattere normativo, nel settore dei lavori per la realizzazione e la manutenzione delle vie di comunicazione, degli acquedotti, degli edifici pubblici, il titolo Acque strade venne sostituito dal titolo Lavori pubblici.

Dopo un periodo intermittente testimoniato dall'incertezza nell'uso di alcune classificazioni, furono emanate una serie di norme finalizzate al miglioramento dell'efficienza burocratica e amministrativa del comune, da parte di Biancoli, Commissario del Re, Pepoli, Regio commissario generale, Masticola, Regio intendente, che rivestì successivamente anche l'incarico di Sottoprefetto.

Le autorità statali periferiche richiedevano chiarezza e ordine nel disbrigo degli affari, dettavano modalità per la compilazione del carteggio, le lettere dovevano contenere un solo oggetto, nelle risposte si doveva indicare la data con il numero di protocollo dell'ufficio, infine disciplinavano le procedure per la trasmissione degli atti di ufficio alle Intendenze. Particolare attenzione venne rivolta alla tenuta degli uffici comunali, del protocollo per la corrispondenza, dei registri e del carteggio cioè «delle carte e posizioni», nonché della Sala comunale e dell'archivio, i quali per la legge del 23 ottobre 1859, erano stati posti tra le spese obbligatorie. L'unificazione amministrativa del 1865, sancì in modo più netto l'indirizzo della politica del Regno. In esecuzione del regolamento sulla legge comunale-provinciale approvato col R.D. dell'8 giugno 1865 n. 2321, si stabilirono le norme sulla tenuta del protocollo generale degli archivi delle Prefetture, applicabili anche alle Sottoprefetture, tra cui Rieti. Nel marzo del 1866, il Prefetto della provincia dell'Umbria, in applicazione del regolamento citato emanò un ordine circolare che in cui obbligava le amministrazioni comunali a compilare e tenere in corrente gli inventari «dei titoli, degli atti, delle carte e scritture», e i segretari comunali a riscontrare l'esistenza di tale l'inventario, in caso contrario erano tenuti a farlo compilare.

Dopo un periodo di assestamento la gestione dell'archivio si organizzò secondo il seguente quadro di classificazione:

Titolo I	Polizia
Titolo II	Industria e commercio
Titolo III	Milizia
Titolo IV	Statistica
Titolo V	Istruzione pubblica
Titolo VI	Opere pie
Titolo VII	Lavori pubblici
Titolo VIII	Contabilità
Titolo IX	Personale
Titolo X	Appodati

Il titolo relativo alla Polizia mantenne una sub-classificazione molto ampia rispetto ai regolamenti municipali, alla sicurezza, alla sanità e alle feste e spettacoli. L'ornato pubblico che originariamente era posto in tale titolo, in seguito allo sviluppo di una commissione edilizia, fu inglobato nei Lavori pubblici. Industria e commercio assorbì il titolo Agricoltura, commercio, arti e scienze, che divenne articolo 6. Fu creata una nuova sezione denominata Statistica, nell'ambito della quale oltre agli articoli relativi allo stato della popolazione, furono riunite le liste per le elezioni politiche, amministrative, commerciali, nonché le vertenze relative alle delimitazioni territoriali

che in precedenza si trovavano sotto il titolo dell'Amministrazione comunale. Le Opere pie riguardavano tutto il settore degli istituti di beneficenza, mentre il vecchio titolo Culto e chiesa divenne l'articolo 3.

Nell'ambito della Contabilità comunale, oltre alla gestione del patrimonio, si trovano atti relativi alla gestione dell'esattoria, del dazio, delle imposte governative e alle spese mandamentali.

Copiosa la documentazione relativa al personale, particolare rilievo può rivestire quella relativa al personale sanitario e al personale insegnante.

I rapporti della città con le sue frazioni successivamente vennero rappresentati in un titolo di nuova creazione, quello degli Appodiati, distinti in frazioni e delegazioni:

Frazioni	Delegazioni
Casette	Poggio Fidoni
Maglianello	Poggio Perugino
Moggio	Vazia
Castelfranco	Terminillo
S.Elia	
S.Benedetto Reatino	
S.Giovanni Reatino	

Per alcune di queste località sono state conservate sporadicamente deliberazioni di ufficiali minori.

L'articolazione del titolo 10 Appodiati, poi Frazioni e delegazioni, rispecchiava le dieci materie in cui era distinto il titolare dell'archivio comunale reatino:

- art. 1 Polizia
- art. 2 Industria e commercio
- art. 3 Milizia
- art. 4 Statistica
- art. 5 Istruzione pubblica
- art. 6 Opere pie
- art. 7 Lavori pubblici
- art. 8 Contabilità
- art. 9 Personale

L'applicazione del quadro di classificazione da parte degli ufficiali comunali, non fu rigida e statica, nel caso reatino la schedatura dei fascicoli ha messo in luce la sovrapposizione di alcuni titoli, riflesso del mutare delle competenze e della vischiosità prodotta dall'evoluzione storico-istituzionale.

Per concludere, il criterio di classificazione utilizzato dagli ufficiali del comune di Rieti dopo la Restaurazione dello Stato pontificio, subì diversi adattamenti, con l'aggiunta dei titoli relativi ai Lavori pubblici, al Personale e agli Appodiati. Dopo l'Unificazione tale sistema ebbe un periodo di instabilità, durante il quale furono effettuati, presumibilmente, alcuni ordinamenti a posteriori della documentazione da parte dal personale della segreteria, che contribuirono ad accentuare varie anomalie nei seguenti titoli:

2 Amministrazione comunale; 2 Amministrazione comunale e contabilità; 8 Amministrazione comunale e contabilità; 3 Polizia; 4 Acque e strade; 5 Culto e pubblica beneficenza; 6 Agricoltura, commercio, arti e scienze; 6 Industria e commercio.

Il rilievo che la circolare del 1897⁴¹⁹ ebbe nella gestione nella maggior parte degli archivi comunali, non fu lo stesso per quello reatino. Il Ministero dell'interno

⁴¹⁹ Circolare n. 17100/2 emanata dal Ministero per l'interno il 1/3/1897.

aveva infatti emanato direttive specifiche per la tenuta e la classificazione degli archivi comunali, vennero istituite quindici categorie con una sottoclassificazione in classi e fascicoli, obbligatoria per tutti i comuni.

Nell'organizzazione dell'archivio del comune di Rieti tali direttive non furono applicate alla lettera, la struttura rimase composta dalle dieci voci dei vecchi titoli, furono conservate le stesse denominazioni, mutarono soltanto le definizioni dei titoli in categorie, degli articoli in classi, delle posizioni in fascicoli.

Riflessi più significativi nell'organizzazione amministrativa ebbero invece le norme emanare in epoca fascista, come ad esempio la figura del «podestà».

Piuttosto esigua fu l'utilizzazione di un titolo 11 per il carteggio riguardante il Conciliatore.

Infine sono stati conservati alcuni atti che recano un protocollo riservato, alcuni fascicoli relativi al restauro della sede episcopale e diverso carteggio dell'Ufficio tecnico comunale.

Quadro dei titoli adottati nel periodo preunitario

- Titolo I Polizia
- Titolo II Amministrazione comunale
- Titolo III Servizio militare
- Titolo IV Acque e strade
- Titolo V Culto e pubblica beneficenza
- Titolo VI Agricoltura, commercio, arti e scienze

Quadro dei titoli adottati nel periodo postunitario

- Titolo I Polizia
- Titolo II Industria e commercio
- Titolo III Milizia
- Titolo IV Statistica
- Titolo V Istruzione pubblica
- Titolo VI Opere pie
- Titolo VII Lavori pubblici
- Titolo VIII Contabilità
- Titolo IX Personale
- Titolo X Appodati

Frazioni

- Casette
- Maglianello
- Moggio
- Castelfranco
- S.Elia
- S.Benedetto Reatino
- S.Giovanni Reatino

Delegazioni

- Poggio Fidoni
- Poggio Perugino
- Vazia
- Terminillo

L'ANNONA DELLA CITTÀ DI RIETI SECC. XVI-XVIII

Gli uffici dell'annona e grascia della città di Rieti erano responsabili dell'approvvigionamento e della vendita di frumento, grano, biade, vino, olio, carne e ogni

altro genere di vitto, che entrava a far parte del mercato cittadino e distrettuale, di provenienza locale ed estera.

Al tramonto dell'autonomia cittadina, l'intera produzione di beni, che in precedenza veniva coordinata dal podestà, venne disciplinata dai bandi e dalle direttive dal «governatore pontificio», che costituiva l'elemento di trasmissione tra i dicasteri centrali e gli uffici della grasciaria locali, cioè i suoi referenti insieme alla magistratura priorale. La documentazione conservata testimonia che le strutture annonarie della città di Rieti, raggiunto un discreto grado di sviluppo, durante il secolo XVI divennero mere esecutrici dell'indirizzo politico centrale, ad eccezione di qualche episodio di contrasto che non alterò il corso degli eventi⁴²⁰. Del resto le difficoltà di natura strutturale comuni ai maggiori Stati europei, legate alla produzione, all'assetto della proprietà, alla conservazione del grano, al banditismo, alle caratteristiche della rete commerciale e viaria, alla frammentazione delle circoscrizioni amministrative e alla feudalità potevano essere affrontate soltanto con un'azione politica incisiva e una capacità organizzativa di cui solo la curia papale poteva disporre.

Nel 1576 il governatore Giovanni Giustiniani, applicò con tempestività il bando «sopra l'Abbondanza»⁴²¹ ordinando al cancelliere della comunità di Rieti di notificarlo a tutti i castelli del contado. Per «mantenere quanto sia possibile la città e il contado abbondanti» ed evitare frodi, stabilì che entro otto giorni dalla pubblicazione del suo avviso, si dovevano assegnare per iscritto presso la cancelleria criminale, «ogni sorta di grani e biade, nuove o vecchie, raccolte nel suo o altrove, in nome suo o di altri, che se le trova presso di lui in qualsivoglia modo o in qual si voglia luogo della città e contado». Entro lo stesso termine si doveva dare «in nota il numero delle bocche che si hanno in casa, ancor che non abbino grano», infine si ordinava a tutti coloro che detenessero del grano fuori dalla città o dai castelli di condurlo nei depositi intramoenia (S. Agostino)⁴²².

Il governatore reatino designato da Gregorio XIII, ribadiva la validità di tutti i bandi «generali» emanati dagli organi statali e dallo stesso pontefice, e di quegli avvisi che i suoi predecessori avevano emesso in seguito alle indicazioni in essi contenute. Avendone ricevuto la delega, aveva facoltà di verificare la quantità dei grani estratti con la licenza concessa da monsignor Spinola alla città nel dicembre 1578⁴²³, secondo la quale i cittadini reatini potevano estrarre 300 rubbia di grano. Il commissario apostolico per l'Abbondanza, Matteo Cedrio, imponeva ai priori reatini l'osservanza degli ordini di Sisto V sull'abbondanza, e di tenerlo informato sul trasporto del grano⁴²⁴.

Lo strumento principale per il controllo del grano disponibile erano le «assegne dei grani», che il governatore ordinava di consegnare in cancelleria, secondo le modalità prescritte dal magistrato⁴²⁵, entro i mesi di luglio, agosto, settembre, distinguendo

⁴²⁰ ASRI, ACRieti, Miscellanea,

⁴²¹ ASRI, ACRieti, Miscellanea, bandi, b. 28. «Bando sopra l'Abbondanza», Roma 21 maggio 1576. Libertà di portare il grano a Roma senza il pagamento di dazi, tratte o gabelle, da parte di legati, baroni, signori, governatori e altri ufficiali. Divieto di estrazione di orzo, grano, farina, biscotti, biade, fave o altre grasse, per mare o per terra, per qualsiasi luogo dello Stato, senza licenza del prefetto dell'annona, oltre a quanto contenuto nel motu proprio di Pio IV. Inoltre nessuno poteva scambiare grano, era obbligatorio conservarlo dentro le città e nei luoghi deputati alla raccolta.

⁴²² ASRI, ACRieti, Miscellanea, bandi, b. 28, «Super consignatione frumentis», 19 agosto 1576

⁴²³ ASRI, ACRieti, Miscellanea, 29, 1578 dic. 20, c. 167.

⁴²⁴ ASRI, ACRieti, Miscellanea, b. 6, 1586

⁴²⁵ Nel fondo denominato Miscellanea, si trovano molte assegne di beni annonari e numerosi bandi emessi dal governatore per intimare la consegna dei grani, il prezzo o il peso del pane e altre disposizioni sull'annona emesse nel corso del secolo XVI.

la quantità destinata al consumo familiare, quella destinata alla semina e quella eccedente, che veniva precettata dalla città. Nei castelli e ville del distretto reatino, le assegni erano invece raccolte da un notaio nominato appositamente, sotto la direzione dei sindaci o massari. La vendita dei beni di consumo avveniva nella piazza del Leone sotto il controllo dell'autorità cittadina. La libera esportazione o importazione di grani o altro non era permessa, le deroghe erano minutamente regolate, ma era vietato anche l'ammasso di tali beni. I priori in carica avevano autorità anche nei riguardi dell'abate di S. Pastore, nell'impedire l'accumulazione di frumento o altri generi presso il monastero e presso la casa di S. Matteo, la contravvenzione a tali norme avrebbe comportato la perdita dell'elemosina annuale versata alla città ad esso. La movimentazione dei grani per macinazione o semina, veniva effettuata con bollette emanate dall'autorità cittadina. La macinazione veniva effettuata presso i seguenti molini di: S. Lucia, delle Valli, S. Angelo, S. Tomasso, Migliara, Bullica, Osciani, della Salce, Brignano, S. Giacomo, S. Eleuterio, ma anche la «brenna e la semola», e il pane cotto o lavorato dovevano essere accompagnati da bollette, sotto la pena del sequestro delle «salme e delle bestie». Per mantenere il controllo sul movimento di generi annonari e della farina, che non poteva essere esportata oltre un miglio dalla città, ogni sei mesi venivano eletti dodici grascieri, due per porta, per effettuare controlli di giorno e notte. I due destinati al controllo della porta, se necessario, potevano redigere una relazione sui controlli effettuati, ma dovevano essere assistiti anche da un testimone. Nelle porte Romana e Arce, si eleggevano anche quattro «custodi» per la grasciarìa.

Per quegli aspetti che non rientrano nelle direttive statuali, le attribuzioni dei «grascieri», la regolamentazione delle gabelle sulla farina e altre grascie, le modalità di produzione del pane venale, potrebbero essere approfondite maggiormente, analizzando gli istrumenti dell'appalto e i capitoli, cioè i regolamenti applicativi, che dopo l'approvazione del magistrato e del governatore, venivano riportati anche nelle deliberazioni consiliari. In particolare la discrezionalità lasciata alla città in merito a quella fascia di persone che venivano esentate dal pagamento delle tasse sul macinato, o alle quali era consentito mantenere delle quote di scorta⁴²⁶.

Finita la stagione del raccolto, ad ottobre, prima della semina, dal gruppo gli uomini eletti secondo le porte, venivano designati i «deputati della grascia» o «abbondanzieri», di solito quattro, talvolta tre, i quali riuniti in assemblea, al cospetto del governatore «garante e supervisore», pianificavano le azioni e gli interventi per l'approvvigionamento cittadino, secondo quanto era stato disposto dal prefetto dell'annona sul rifornimento granario. Insieme ai verbali delle riunioni redatti in quaderni appositi, si conservavano le note per la verifica delle disponibilità, gli acquisti delle quantità necessarie, le richieste di prestiti, i pagamenti vari, il carteggio scambiato con le autorità cittadine e con i «superiori». La gestione del forno, usualmente iniziava con i capitoli dell'appalto, quindi le acquisizioni di grano, le spese di macinazione, infine gli atti redatti dai «sindacatori» e «revisori». La fine della stagione (anno solare), coincideva con la chiusura del conto degli abbondanzieri. Le fonti relative alla loro attività mettono in luce l'esistenza di un meccanismo abbastanza efficiente, che operava secondo le indicazioni impartite dalle autorità statali. Queste ultime esplicavano un

⁴²⁶ I Poiani, il vescovo e la sua famiglia, il vicario generale, l'arcidiacono, i monasteri, i conventi, l'ospedale di S. Antonio, erano esentati dal pagamento. I canonici della cattedrale potevano macinare 250 decine di grano ciascuno; i prebennati e i chierici della cattedrale 160 decine ciascuno; i preposti e i canonici di S. Angelo, S. Cecilia, S. Giovanni in Statua e anche i preposti delle chiese parrocchiali 160 decine ciascuno; gli altri chierici e preti della città 82 decine di grano, come Marianpietro Vittorio. Cfr. , ACRieti, Miscellanea, b. 27, metà sec. XVI.

controllo stringente, intervenivano per obbligare i possidenti i Rieti a consegnare una quota di grano all'abbondanza⁴²⁷, ma anche sulle modalità del trasporto e della conservazione dei grani⁴²⁸, impedivano che magistrati cittadini prendessero iniziative sulla gestione dei rifornimenti anche se più favorevoli alla città, che esulassero dalle loro concessioni.

In seguito al progetto di escavazione delle Marmore, per attuare la bonifica delle terre intorno ai laghi, il prefetto dell'annona aveva concesso all'architetto Giovanni Fontana, una ampia possibilità per approvvigionamento, quindi il monastero di San Pastore, residenza del commissario «della cava», sul finire del secolo XVI, divenne uno dei maggiori depositi di grano del distretto, intorno al quale si sviluppò una vivace attività commerciale che indusse la città ad imporre una gabella. Immediatamente i cardinali Marco Antonio Colonna e Alessandro Peretti di Montalto, bloccarono l'iniziativa basandosi sulle disposizioni emanate in proposito da Clemente VIII. Le magistrature cittadine, che erano riuscite ad accaparrarsi una discreta quantità di grano ad un prezzo vantaggioso nella valle di Pozzaglia, non furono in grado di trasportarlo interamente perché non avevano ottenuto la licenza⁴²⁹, inoltre subirono una sanzione per averlo movimentato senza licenza per di più in un periodo di sede vacante⁴³⁰. Le possibilità di sviluppo del ceto mercantile e degli artigiani reatini, come nelle altre città di media grandezza del centro Italia, era strettamente legato all'agricoltura, quindi probabilmente fu parzialmente coinvolto nel circuito finanziario attivato dall'approvvigionamento. Si trovano molte testimonianze sulle richieste di licenza dei mercanti reatini per acquistare il grano dai grandi proprietari⁴³¹, ai quali fu concesso anche di poter essere pagati dai loro debitori con quantità di grano⁴³². Il controllo sul movimento dei cereali si attuava secondo una catena gerarchica sui centri minori sui quali la città aveva giurisdizione, questi potevano trasportare il grano solo dietro autorizzazione del curato o del sindaco o dell'appaltatore del forno. Lo sforzo organizzativo per sconfinare il contrabbando fu caratterizzato⁴³³ sia da iniziative per il restauro e la custodia dei depositi tra i quali San Pastore, la Rocca di Monte Calvo fuori della città, il convento di S. Agostino entro le mura, che dalla dotazione di piccoli gruppi armati⁴³⁴. Dai decreti degli abbondanzieri, la cui gestione era sottoposta al sindacato dei revisori dei conti, risultavano dettagliatamente anche le provenienze dei prestiti necessari per l'acquisto del grano.

Il sistema adottato rimase in vigore fino alle soglie del secolo XIX, ma non riuscì ad eliminare il groviglio delle interdipendenze che impedivano alla produzione cerealicola di svilupparsi adeguatamente, infatti non vi furono incrementi tali da rimuovere la politica di emergenza dell'approvvigionamento, come avvenne anche nel territorio reatino. Tra le iniziative messe in atto dal pontefice per assicurare un costante rifornimento granario, la realizzazione della cava delle Marmore, finalizzata alla bonifica delle paludi e terre semisommerse, per la messa a coltura di una vasta area, fu

⁴²⁷ ASRi, ACRieti, Miscellanea, b. 91, 1597. Malvasia informa i priori che alcuni cittadini non hanno versato la quota per l'abbondanza.

⁴²⁸ ASRi, ACRieti, Miscellanea, b.80. I cardinali Marco Antonio Colonna, Peretti Alessandro da Montalto, ricordano al governatore le disposizioni di Clemente VIII.

⁴²⁹ ASRi, ACRieti, Miscellanea, b. 68, 1590.

⁴³⁰ ASRi, ACRieti, Miscellanea, b. 73, 1589-1590.

⁴³¹ ASRi, ACRieti, Miscellanea, b. 99, 1599. Il cardinale Caetani ad esempio.

⁴³² ASRi, ACRieti, Miscellanea, b. 73, 1589-1590, 128.

⁴³³ ASRi, ACRieti, Miscellanea, b. 68, Lettere dei superiori, 1582-1587

⁴³⁴ ASRi, ACRieti, Miscellanea, b. 68, 1582-1587, 100.

senza dubbio quella più importante. Nonostante il progetto, rispetto ai precedenti, fosse caratterizzato da un grande sforzo organizzativo, riuscisse a coinvolgere i diversi settori istituzionale, economico, giuridico, nonostante «l'efficacia tecnica», non ottenne i risultati sperati. L'acquisizione di nuove terre probabilmente non fu seguita da un rinnovamento delle tecniche produttive, dalla scomparsa dei vincoli della proprietà terriera, pertanto, esauriti gli effetti delle agevolazioni fiscali, delle concessioni sul movimento dei cereali, l'economia cittadina rimase imprigionata in un regime di arretratezza. Per percepire la portata di questo mancato sviluppo si riportano due esempi della conduzione del forno pubblico, uno del 1605, l'altro di fine Settecento.

Nei primi anni del Seicento inizia la serie che documenta l'attività del forno del pane venale⁴³⁵, che iniziava qualche giorno dopo la stipula degli accordi e durava dal mese di settembre-novembre dell'anno corrente, fino al luglio dell'anno successivo. Il pane venale veniva prodotto secondo la tariffa stabilita dalle magistrature cittadine e gli accordi previsti dai capitoli dei fornari, i quali «in dicto tempore manuteneare panem bonum et in eventum in quem deficiat panis teneri voluit ad penam contentam».

Nel 1605 dopo l'elezione dei deputati dell'annona e grascia, venne stipulato il contratto con i fornari, che si impegnarono a fare il pane e a venderlo, lavorando 1200 rubie di grano. Della quantità totale avevano garantito di procurare essi stessi 800 rubie, 56 provenivano dalle scorte della città, 344 era «il grano dell'abbondanza», cioè quello che il governatore aveva ottenuto tassando i cittadini. I fornari⁴³⁶ venivano pagati, man mano che veniva loro consegnato il grano⁴³⁷, ma dovevano fare una nota settimanale da consegnare ai priori, di quello utilizzato⁴³⁸. Entro il mese di luglio del 1606, questi dovevano utilizzare tutto il grano dell'abbondanza, cioè quello precettato dalla città, la quote spettanti a ciascuno di loro delle 800 rubie. Solo in caso di stretto bisogno potevano acquistare il grano fuori dell'ammasso. Nel caso che le scorte fossero risultate eccedenti, i fornari avrebbero dovuto acquistare il grano dell'abbondanza solo fino al mese di luglio. Il peso-prezzo del pane era di 8 oncie in baiocchi il pane bianco, 10 il pane bruno. Le autorità effettuavano controlli sul peso e sulla qualità, con multe di 4 scudi, o altre pene ad arbitrio del governatore secondo l'entità delle contravvenzioni. Il pane ritenuto non buono veniva distribuito ai luoghi pii. Lo smercio avveniva nei forni dei tre fornari, e «in piazza, in piedi di ponte e in porta carana». Nel caso che i fornari non assicurassero la continuità della produzione o si rifiutassero di fare il pane, i deputati dell'abbondanza potevano imporre l'apertura forzata dei forni, controllarne la produzione e la vendita, il danno sarebbe ricaduto sui contravventori degli accordi. Per contro, soltanto i fornari che avevano stipulato il contratto con la città, avrebbe potuto panificare per la vendita. Se l'appalto del forno non poteva avere luogo per mancanza di «obblatori», la comunità si accollava l'onere di gestire la grasciaria e il forno pubblico, spesso con risultati che contribuivano al disavanzo delle casse pubbliche. Il meccanismo amministrativo era il seguente: il governatore emanava un bando per avvisare i possidenti laici ed ecclesiastici a presentare le assegne del raccolto, nelle quali indicare il consumo familiare, le quantità destinata alla semina, ai

⁴³⁵ ASRI, ACRieti, Grasciaria. Nella serie sono stati rintracciati documenti non attinenti a questa attività.

⁴³⁶ I fornari Francesco Carotti, Orazio Mattei e Giovanni Antonio Trocchi, «vengano pagati come vengono pigliando il grano».

⁴³⁷ ACRieti, Riformanze, 1602-1605, c.353v 1605 dic. 11, Ippolito Vincentini chiede licenza di cavare 30 rubbia di grano per la comunità.

⁴³⁸ Il prezzo del grano della comunità nel 1605 era di 6 scudi il rubbio.

coloni, quella eccedente. Veniva effettuata una stima del grano occorrente all'intera comunità, quindi veniva stabilito il prezzo del grano in due fasce una quantità a prezzo del calmere, una quantità acquistata dai possidenti ad un prezzo superiore. In seguito veniva stabilito il peso del pane che variava nel corso dell'anno secondo il prezzo del grano; ma anche in una situazione di stabilità il peso era legato alla qualità (pane buffetto, di tutta farina) e alla destinazione. Ad esempio il pane venduto ai forestieri aveva un peso inferiore, cioè un prezzo maggiore.

Stabilito ciò si faceva l'appalto per la panificazione, il «fornaro» versava una cospicua somma in cassa, il cassiere spediva gli ordini ai possidenti per avere il grano e li pagava ratealmente con il ricavato della vendita del pane. Nel caso che le somme ricavate dalla «venditura del pane» fossero insufficienti per acquistare la quantità di grano necessaria alla comunità, venivano istituiti dei prestiti a censo, che continuavano a gravare sulla città per diversi anni.

Per chiarire meglio le difficoltà della conduzione pubblica in questo settore, si porta l'esempio della gestione degli anni 1763-1765 durante i quali, per una crisi dei raccolti, la comunità si trovò a gestire il forno pubblico con perdite notevoli. Uno dei deputati della grascia della stagione 1764, scrisse alla Sacra congregazione del buon governo per chiedere consiglio sulla conduzione dei mesi futuri. In seguito alla carestia del 1763, la città si era indebitata, nell'anno corrente aveva realizzato un soddisfacente ammasso di grano, ma i prezzi di acquisto erano stati esosi. Uno dei motivi era da attribuire al mancato versamento delle quote di frumento dovute dagli affittuari delle terre dei comunali. Questi, seppure obbligati a versare le eccedenze del raccolto alla città, non le avevano consegnate, perché il governatore aveva accolto le loro suppliche. La comunità si era trovata nella condizione di provvedere all'acquisto della quantità di grano stimata per i bisogni comunitari, a prezzi molto alti. La vendita al minuto del grano ammassato dalle autorità cittadine, non aveva costituito un introito soddisfacente, perché nel frattempo i prezzi erano crollati. Il ricavato della vendita del pane era stato insufficiente, in quanto il basso prezzo del grano aveva spinto molte famiglie a panificare in modo autonomo. I deputati della grasciaria erano preoccupati per il mancato smaltimento delle scorte, che avrebbero significato una grave perdita per la città, tanto più grave se il governatore li avesse poi obbligati a ritirare anche il grano degli affittuari, che all'inizio di stagione essi avevano loro negato, ma che in virtù di un vincolo legale stabilito nel contratto di affitto, ora potevano obbligarli ad acquistare.

In quegli anni fu costruito un nuovo forno presso il «conservatorio delle orfane», i cui amministratori erano Giulio Colelli e Gerolamo Vincentini, con la supervisione del governatore Ignazio Busca. Nel 1779 la stima del grano necessario per provvedere al fabbisogno della comunità, era all'incirca di 3000 rubie; con le assegni ne furono ammassate solo 2033, 7. Fu deciso di svincolare una parte di quello precettato ai proprietari e di venderlo liberamente. Il prezzo pagato secondo il calmere fu di 10 scudi (a picchio o decima), quello ai possidenti 25 a picchio o decima. Dopo aver stabilito il prezzo del grano, fu stipulato l'appalto per la panificazione e il peso del pane, il quale per i forestieri risultò di 5 onces, 6 per il pane buffetto, 6 per i paesani, 7 per il pane venale. Il quell'anno il prezzo del grano rimase piuttosto stabile, anche se persistevano diversi fattori di turbolenza; sorse una controversia tra la città e il Capitolo che si rifiutava di consegnare ai deputati della grasciaria la quota di 640 rubie dovuta agli abbondanzieri, ma la Sacra congregazione del buon governo impose a questo di versarla. Dalle fonti si risulta che mentre il raccolto del grano nei dintorni era stato scarso a causa della siccità, nella Valle reatina, grazie alla qualità del terreno molto umido, il raccolto era stato molto buono, per questo motivo erano venuti molti compratori forestieri.

Per le sue connessioni con i diversi settori della storia economica, sociale e demografica, ma anche con quella istituzionale e amministrativa, l'approvvigionamento rappresenta quindi un punto di osservazione speciale per le società di antico regime, pertanto la documentazione conservata nell'archivio comunale costituisce un contributo ad approfondire tali problematiche.

Si possono distinguere gli atti prodotti dalle istituzioni cittadine con competenze anche sull'annona e sulla grascia, come priori e governatore, dagli atti degli ufficiali preposti all'annona e alla grascia custodi, grascieri, deputati. L'attività delle istituzioni cittadine, indirizzata dalle autorità centrali, si correlava però con iniziative di privati, ad esempio mercanti e appaltatori dei forni.

I libretti e i volumi dove venivano riportati i verbali dei deputati, la documentazione contabile in filze e mazzi, i carteggi, che costituiscono la sedimentazione della loro attività, diventano una serie omogenea dalla seconda metà del secolo XVI, mentre nella Miscellanea si trovano oltre alle assegni di beni, anche documentazione relativa all'annona e grascia.

INVENTARI, ELENCHI, PIANTE DELL'ARCHIVIO

A partire dal secolo XVII si conservano alcuni mezzi di corredo, compilati per finalità ed esigenze comprensibilmente diverse da quelle odierne, anche se già a metà del Cinquecento gli ufficiali della cancelleria furono incaricati di compilare inventari ed elenchi dalle magistrature locali. Si tratta dei seguenti esemplari:

- 1 «Inventario delli libri et scritture della cancelleria dell'Illustrissima città di Rietet», 1610 apr. 30
Libretto con coperta in pergamena di cc. 25 e b. , la vn fino a c. 22.
Redatto da Francesco Giovanni Tagliaferri, notaio e cancelliere su ordine del governatore Paolo Cittadino.
- 2 «Inventario delle scritture, libri, monumenti e altre più importanti memorie, che d'ordine dell'illustrissimo signor Francesco Colelli patrizio reatino e confaloniere, (...) sono state riposte nel novo credenzone detto l'Archivio segreto (...)», aggiornato fino al 1764
Libretto senza coperta di cc. 12.
Nel 1755 furono emanate disposizioni sulla tenuta dell'archivio, è probabile che in quella occasione fu effettuato un riscontro dei documenti conservati ai quali furono aggiunti quelli prodotti successivamente fino al 1764 dic. 23. Le norme furono emanate dal governatore nel 1755 mar. 16, cfr. libro dei decreti c. 91.
- 3 «Inventario delle scritture, libri, monumenti e altre più importanti memorie, che d'ordine dell'illustrissimo signor Francesco Colelli patrizio reatino e confaloniere, (...) sono state riposte nel novo credenzone detto l'Archivio segreto (...)», sec. XVIII
Libretto senza coperta di cc. 8, la numerazione dei documenti dopo il 109 riporta un'erronea scrittura del centinaio, 1010 è 110 e seguenti.
Questo elenco coincide con il precedente (n. 2) fino al documento 116, nei numeri successivi sono inserite descrizioni di altri documenti. Nell'elenco sono riportate carte e libri donati da padre Valerio Michelinì al comune di Rieti, si tratta di note su S. Barbara e sulla cera donata dai castelli alle chiese (1365, 1336), di una copia dell'inventario del Naudeo, infine dei due inventari compilati dallo stesso Michelinì.

-
- 4 «Elenco di varie pergamene e carte esistenti nell'archivio della cattedrale di Rieti e ridotte al presente in n. 18 fascetti quali non si trovano inventariate nell'indice compilato dal Naudeo», 1788
Libretto senza coperta di cc. 1-19, cucito insieme ad un secondo elenco (cfr. n. 5). Sono elencati 154 brevi e «scritture in pergamena».
Redatto da padre Valerio Michelini domenicano al tempo del gonfaloniere Luigi Canali. Alle cc. 20-23 sono riportate notizie sull'archivio tratte dalle riformanze.
 - 5 «Elenco di varie pergamene e carte esistenti nell'archivio della cattedrale di Rieti quali non si trovano inventariate nell'indice compilato dal Naudeo. Nell'Armario XVIII Fasc. C num. 4», 1788
Libretto senza coperta di cc. 25-45 e b. , è cucito insieme all'elenco n. 4. Sono elencati 159 brevi e «scritture in pergamena».
Redatto da padre Valerio Michelini domenicano al tempo del gonfaloniere Luigi Canali.
 - 6 Inventario dell'archivio comunale di Rieti, 1888-1890, 1890
Si tratta di un libro a stampa redatto da Alessandro Bellucci, che riporta la trascrizione dell'inventario 1610. In fondo si trova un'appendice in bozze contenente l'elenco compilato dal Michelini per le pergamene conservate presso l'archivio capitolare
Salvatore Trinchi, tipografo in Rieti.
 - 7 G. Mazzatinti, *Gli Archivi della storia d'Italia*, vol. IV, Rocca S. Casciano 1906, pp. 200-268.
 - 8 Elenco parziale dell'archivio comunale di Rieti, metà del sec. XX
Dattiloscritto redatto da Angelo Sacchetti Sassetti.
 - 9 Elenco parziale degli atti giudiziari, metà del sec. XX
Dattiloscritto redatto da Angelo Sacchetti Sassetti.
 - 10 Rubricella generale di archiviazione dal 1816 al 1834, 1835
Registro con coperta in pergamena di cc. 46, manoscritto
Nella rubricella, compilata dal segretario, è riportata la «Pianta d'archiviazione della Segreteria comunale di Rieti» composta da sei titoli.

ARCHIVI GIURISDIZIONALI

MAGISTRATURE GIUDIZIARIE A RIETI DALLA TARDA ETÀ COMUNALE
ALLA FORMAZIONE DEGLI STATI REGIONALI

PRESUPPOSTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CITTADINA. IL PODESTÀ

Il periodo che va dalla fine del XIII secolo all'inizio del XV, fu percorso da profondi cambiamenti e rappresentò una tappa decisiva nell'esperienza giuridica medievale originatasi da una società «senza Stato». Nel suo ambito, l'incompiutezza del potere politico aveva consentito l'azione autonoma di una pluralità di entità e di ordinamenti, espressione delle molteplici componenti sociali. Pertanto, da una configurazione locale dei poteri⁴³⁹, si giunse ad una legittimazione autonomistica dei soggetti istituzionali che consentì loro di darsi leggi proprie, in un rapporto relazionale con altri e in un quadro di valori universali condivisi. Processo che portò alla ricostruzione di centri e reti di potere, dai quali si svilupperanno entità territoriali sempre più ampie, fino alla nascita, in epoca moderna, degli Stati regionali. È quindi evidente che il sistema giuridico è uno degli elementi distintivi della civiltà comunale, la cui vasta produzione storiografica⁴⁴⁰ non può essere oggetto di queste note, tanto meno le sue diverse interpretazioni⁴⁴¹, delle quali si terrà conto, per una maggiore comprensione delle problematiche riguardanti il caso reatino.

Il diritto medievale esprimeva la complessità della società, anche attraverso il pullulare dei fatti consuetudinari che furono disciplinati da giuristi, notai, giudici e dagli apparati statutari. Le sue fonti, intese come le forme con le quali il diritto si manifestava nella civiltà comunale, secondo gli studi, non potevano essere inquadrare in una gerarchia perfetta, in quanto non c'era una perfetta coincidenza tra ordinamento giuridico e ordinamento statale. Si aveva invece una covigenza di fonti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi. Accanto ad un diritto collegato ad uno spazio territoriale (curie indipendenti di chierici, cittadini, possidenti), esisteva una piattaforma normativa soggetta all'attività interpretativa dei giurisperiti, che creava principi e regole necessari alla società e al suo ordinamento.

Il rapporto tra fonti diverse era in primo luogo tra statuto cittadino e «ius comune», pertanto l'operato dei giuristi⁴⁴² permetteva di colmare lacune e mediare tra il testo legislativo e i mutamenti in atto nella società. Ciò è vero maggiormente nel settore che più ci interessa: l'amministrazione della giustizia cittadina. In essa le dinamiche politiche e sociali, anche se influenzate da fattori endogeni, divennero più complesse con l'avvento del regime podestarile. Questo evento nell'area reatina si colloca agli inizi del secolo XIII⁴⁴³, quando si passò dalla gestione collegiale dei consoli,

⁴³⁹ Il fenomeno era un retaggio delle modalità con le quali si erano manifestate in seguito all'esperienza carolingia, cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995. Inoltre cfr. TABACCO, *Egemonie...* cit..

⁴⁴⁰ *Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, Roma, Biblioteca del Senato, 1998; *Catalogo della raccolta di statuti e consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, Roma, Biblioteca del Senato, 1943-2003. Inoltre su aspetti fondamentali: P. CAMMAROSANO, *Italia medievale...* cit.; M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000; L. PROVERO, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Roma 1998; GROSSI, *L'ordine...* cit..

⁴⁴¹ Sul ruolo della legislazione tardo medievale P. GROSSI, formula il concetto dell'onticità dell'ordine giuridico, il diritto è nelle radici più intime della società ed esprime la sua complessità, privilegia gli aspetti «sapienziali» del diritto, in contrapposizione al legalismo e al positivismo moderno. Mentre M. Ascheri privilegia la vitalità normativa delle città comunali come uno dei fondamenti della struttura del potere politico.

⁴⁴² Operato che si rifaceva alla dimensione romana e canonica, GROSSI, *L'ordine...* cit.

⁴⁴³ La presenza del podestà a Rieti è attestata nel 1197, in una lettera di CELESTINO III, cfr. P.F.KEHER, *Italia Pontificia*, vol. IV, Roma 1909, p. 24. Inoltre T. LEGGIO, *Tarano nel medioevo...* cit., pp. 32-33.

all'operato di un singolo magistrato. Le sue testimonianze documentarie più antiche sono le copie e gli estratti utilizzati nel corso dei procedimenti, custoditi nell'archivio capitolare⁴⁴⁴, ma soprattutto le pergamene dell'archivio comunale di Rieti⁴⁴⁵, costituito da un discreto numero di atti della fine del secolo XIII.

Come riportato nella normativa statutaria, il podestà, durante la sua permanenza⁴⁴⁶, convocava i consigli e ne dirigeva i lavori. Nell'esercizio dei poteri giurisdizionali e militari era coadiuvato da una famiglia composta di notai, giudici e militi⁴⁴⁷ ed era obbligato al rispetto di tutti gli statuti, riforme e ordinamenti del comune, alle carenze dei quali doveva sopperire con il ricorso al diritto comune. Anche i giudici della sua curia operavano «secundum formam et censuram iuris communis» e dovevano «facere ius et iustitia» secondo lo statuto «et ubi statutum deficeret secundum ius comune». Un'annotazione posta a margine dei capitoli riguardanti il funzionamento dell'ufficio, indirizzata probabilmente a tutti i magistrati interessati alla sua consultazione, ribadiva la necessità di ricorrere allo «jus comune» per sopperire alle carenze della legislazione comunale⁴⁴⁸, esprimendo l'aspetto poliedrico dell'attività giurisdizionale anche nel nostro territorio.

PODESTÀ E GOVERNATORE NEL SEC. XV

La piena maturità dei poteri cittadini reatini si colloca nelle vicende della riorganizzazione albornoziana⁴⁴⁹, i tentativi di sganciarsi dall'egemonia pontificia⁴⁵⁰, condussero la città a stipulare un'alleanza con il comune di Roma, il quale acquisì il diritto di scegliere il nominativo del podestà tra quei nobili romani indicati dai reatini⁴⁵¹.

Prima del consolidarsi dello Stato pontificio, il legame con Roma attraversò periodi di discontinuità, durante i quali poteva accadere che per l'esiguità dei compensi, i magistrati rifiutassero l'incarico⁴⁵², in tal caso, la scelta del podestà era demandata ai priori e ai «buoni cittadini»⁴⁵³. Nei decenni conclusivi del Trecento, si ebbero diversi

⁴⁴⁴ Nell'archivio capitolare sono conservate diverse copie ed estratti di atti dei primi anni del sec. XIII, dove compare il podestà.

⁴⁴⁵ Nel fondo membranaceo comunale la documentazione podestarile è piuttosto consistente, anche se relativa alla seconda metà del secolo XIII.

⁴⁴⁶ ASRI, ACRI, Statuti, libro I, sec. XIV, cap. 4 «De introitu potestatis eius iuramento et officio».

⁴⁴⁷ ASRI, ACRI, Statuti, libro I, sec. XIV, capp. 3-14. La composizione prevista dallo statuto era la seguente: un dottore in legge collaterale, un giudice per le cause civili di maggiore somma, un socio milite, un notaio per le cause civili di maggior somma e uno per quelle di minore somma, un notaio dei malefici, un notaio per lo straordinario, un notaio del milite, due domicelli, 14 famigli.

⁴⁴⁸ ASRI, ACRI, Statuti, libro I, sec. XIV, capp. 3-14, «ubi deficit statutum recurratur ad ius comune», nota esplicativa a margine.

⁴⁴⁹ Cfr. S. CAROCCI, *Governo papale...*cit.

⁴⁵⁰ ASRI, ACRI, Pergamene, 1298, Bonifacio VIII, nomina Berardo da Varano podestà di Rieti.

⁴⁵¹ ASRI, ACRI, Riformanze, 1379, c. 54.

⁴⁵² La partecipazione alla vita istituzionale del comune di Firenze viene celebrata con questi versi: «Ché le città d'Italia tutte piene/son di tiranni, e un Marcel diventa/ogne villan che parteggiando viene./ Fiorenza mia, ben puoi esser contenta/di questa digression che non ti tocca,/mercé del popol tuo che si argomenta./Molti rifiutan lo comune incarco;/ma il popol tuo solico risponde/sanza chiamare, e grida: «I' mi sobbarco!». /Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde:/tu ricca, tu con pace, e tu con senno!/S'io dico 'l ver, l'effetto nol nasconde./ Atene e Lacedemona, che fenno/ l'antiche leggi e furon sì civili,/ fecero al viver bene un picciol cenno/ verso di te, che fai tanto sottili/ provvedimenti, ch' a mezzo novembre/ non giugne quel che tu d'ottobre fili./ Quante volte, del tempo che rimembre,/ legge, moneta, officio e costume/ hai tu mutato e rinovate membre!», D. ALIGHIERI, *Divina commedia*, Purgatorio canto VI.

⁴⁵³ ASRI, ACRI, Riformanze del 1387 c.5v, 1388 c.24v, 1390, da tempo il podestà veniva scelto tra forestieri. Talvolta il consiglio generale, eleggeva un «giudice di appellatione e ricorso» che assorbiva le competenze del capitano sui ricorsi civili e criminali, cfr. ACRI, Statuti, libro I, sec. XIV, cap. 18.

episodi di «regimine civitatis vacante rectore» o di «potestate vacatura», all'epoca il magistrato cittadino incaricato veniva spesso denominato «rector» con competenza in «potestatem»⁴⁵⁴. Il passo successivo alla nomina, prevedeva la consegna al cancelliere della lettera di accettazione dell'incarico⁴⁵⁵ che, insieme ai «patti» istituiti, veniva riportata nel libro delle riformanze. Durante il rettorato del Tomacelli, la città riuscì a conservare una parziale autonomia, ma non il diritto alla nomina podestarile, della quale nei decenni successivi fu spogliata, come risulta dagli accordi stipulati con il nipote del papa, il rettore Paolo Corrarò⁴⁵⁶. Nei primi decenni del Quattrocento, per sopperire alla vacanza della magistratura podestarile, si ricorse alla nomina di un ufficiale che fu denominato «capitano», scegliendo il collaterale del governatore⁴⁵⁷. Al capitano del popolo le norme statutarie assegnavano gli appelli delle cause civili e criminali gravanti dinanzi al podestà, nel fondo archivistico però non si conservano serie documentarie relative al suo ufficio.

Al declino della magistratura giudiziaria, a vantaggio del collegio dei priori e del comune stesso, contribuì l'azione politica della famiglia Alfani⁴⁵⁸, collocata in quel processo più generale che portò alla nascita di uno Stato regionale pontificio. Rinaldo Alfani, investito di un ruolo assimilabile al vicariato, nei primi anni del secolo XV, in qualche occasione concesse l'assenso all'elezione del podestà⁴⁵⁹ e si fece promotore, insieme ai priori, di un nuovo assetto dell'«ufficio di custodia e del danno dato». Ciò avvenne a discapito della curia podestarile, dalla quale furono sottratti un notaio e due domicelli per coadiuvare l'ufficiale della custodia nel compito piuttosto arduo di controllo del territorio, di vigilanza sulla riparazione di strade, vie, ponti, fonti e corsi d'acqua, sia nella città che nel comitato. Le riformanze riportano numerose testimonianze della solerzia con cui, in caso di sede vacante, il governo cittadino provvedeva ad eleggere un sostituto del podestà, nominando un supplente o riconfermando quello uscente⁴⁶⁰.

Nei decenni che videro la fine dello Scisma, dopo gli scarsi risultati dei predecessori, si inserì l'azione politica di Martino V, volta al recupero dell'autorità pontificia su molte città, a ricondurre sotto il dominio diretto molte terre e alla riorganizzazione degli apparati centrali e periferici di governo che, imperniandosi sulla riforma attuata dal cardinale Albornoz, di fatto incise profondamente nella struttura statale e nella realtà delle istituzioni reatine⁴⁶¹. Capo dell'amministrazione giudiziaria provinciale era

⁴⁵⁴ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 13, c. 31v, 1397 gen., Giovanni di domino Cipriano degli Alberti di Firenze.

⁴⁵⁵ La lettera era indirizzata ai priori, al popolo, al consiglio e al comune della città, nella registrazione si legge: «missa fuit dicta electio cum notula pactorum descripta in presenti libro».

⁴⁵⁶ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 15, c. 6, 1407 giu..

⁴⁵⁷ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 15, c. 8, 1407 dic., il consiglio generale, il comune e gli uomini della città, su mandato del governatore deliberarono l'elezione del podestà. Il governatore era Pietro Paolo de Bonfigli di Ancona.

⁴⁵⁸ A. S. Sassetti effettuò ricerche anche riguardo agli Alfani, di estremo interesse potrebbero essere gli scritti inediti sull'argomento, conservati nell'archivio da lui donato all'Archivio di Stato di Rieti.

⁴⁵⁹ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 15, c. 109, 1409 ott.. Si trattava di Brunetto de Maligardi di Lucca, la sua famiglia rispecchiava la composizione prevista dallo statuto: un dottore in legge collaterale, un giudice per le cause civili di maggiore somma, un socio milite, un notaio per le cause civili di maggior somma e uno per quelle di minore somma, un notaio dei malefici, un notaio per lo straordinario, un notaio del milite, due domicelli, 14 famigli.

⁴⁶⁰ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 17, 1419-1424. L'Alfani, con l'accordo dei priori, elesse un luogotenente per l'amministrazione della giustizia nella città che era rimasta sprovvista dell'ufficiale.

⁴⁶¹ Cfr. le ipotesi esposte in proposito nelle pagine precedenti.

il rettore, mentre di quella finanziaria il tesoriere, contemporaneamente operavano altri ufficiali inviati dal governo centrale nella periferia: marescialli, commissari, governatori. Questi ultimi, che erano «ufficiali di nomina centrale al vertice della vita politica cittadina»⁴⁶², assunsero, ben presto, un ruolo di collegamento tra il potere statale nelle sue diverse coniugazioni e il potere locale, mantenendo un grado di egemonia in ambito giurisdizionale.

Il podestà di Rieti, magistrato assimilabile ad un funzionario papale⁴⁶³, come negli altri luoghi, era nominato dal pontefice con un breve inviato dal vicecamerlengo alla comunità che poteva scegliere un nominativo fra i tre designati, secondo la procedura del bussolo⁴⁶⁴. Egli aveva il compito di difendere la città, di affiancare gli ufficiali comunali nell'applicazione delle norme statutarie e di amministrare la giustizia di primo grado, con entrate pecuniarie di un certo rilievo. Il magistrato doveva disporre di due giudici «buoni, sufficienti e pratici», uno per le cause civili di maggiore e minore somma, l'altro, che era preposto ai «malefici e straordinari», era soggetto all'approvazione di un collegio composto da sette notai-giudici eletti dai priori.

La curia del podestà disponeva di un socio o milite, che vigilava sull'ordine pubblico e poteva effettuare inquisizioni sulla grascia, inoltre di quattro domicelli di età maggiore di venti anni, infine di quattro cavalli.

Il magistrato e i suoi due giudici erano coadiuvati da diversi notai.

L'ufficio del giudice dei malefici, con un suo notaio, riceveva le accuse e le denunce dei massari, dei giurati o di altri, che permettevano di istruire i processi, anche se poteva agire d'ufficio, avendo giurisdizione «mero e misto imperio», ad eccezione delle cause capitali e delle pene «con sangue». Il notaio doveva essere presente al «banco» ogni giorno, per scrivere in «atti e libri» ogni accusa, denuncia, eccezione, articolo o difesa, ma anche per stilare tutte le scritture portate nelle cause dinanzi al podestà o al giudice. Egli doveva mettere per iscritto i giuramenti e le risposte dei testimoni esaminati dal podestà e dal giudice in «libri suoi» e redigerne gli atti. Infine doveva compilare le sentenze assolutorie o condannatorie, le duplicazioni e i bandimenti, in due libri «pecudini» dei quali, uno rimaneva in curia per l'assegnazione delle pene che dovevano essere lette in consiglio generale, l'altro era destinato al camerario.

Il giudice dei malefici, nell'ambito delle sue attribuzioni come giudice dello straordinario, aveva competenza sugli appelli e sulla «nullità» delle sentenze emesse dal capitano, in alcuni casi civili e criminali relativi a tutori e curatori, nonché sul danno dato. In questo settore disponeva di un notaio che doveva scrivere gli appelli, fare copia delle sentenze pronunciate e di quanto altro gli fosse stato richiesto.

All'ufficio del giudice delle cause civili atenevano liti e controversie di maggiore e minore somma, non rientranti nei casi dello straordinario e, qualora lo statuto fosse stato insufficiente per dirimere le questioni, si doveva agire «secundum iura comunia». I notai della curia civile erano due, uno destinato alle cause di maggiore somma, l'altro a quelle di minore somma, alle esecuzioni e a tutte le commissioni

⁴⁶² Per valutare il processo di costruzione statale e l'inquadramento cittadino nelle vicende dello Stato della Chiesa, S. CAROCCI, *Governo papale...cit.*, privilegia elementi quali la presenza di ufficiali di nomina centrale e la fiscalità.

⁴⁶³ Il PARTNER, *The papal State...cit.*, assimila il podestà ad un ufficiale papale vero e proprio, mentre S. CAROCCI, *Governo papale...cit.*, per il caso reatino propone un'ipotesi più verosimile, collocando l'azione di questo ufficiale in una situazione istituzionale estremamente fluida.

⁴⁶⁴ ASRi, ACRi, Statuto, sec. XIV, Libro I, cap. 3. «De electione potestatis et eius salario», il podestà doveva avere più di trenta anni e provenire da località distanti circa 30 miglia. Per i cambiamenti subiti dalla curia analizzare i capitoli riportati nelle riformanze.

richieste dai priori. Nel banco civile delle cause di maggiore somma, il notaio scriveva citazioni, precetti e contumacie, inoltre libelli di petizioni, eccezioni, giuramenti, contestazioni di liti, articoli, atti e scritture portate in giudizio e dichiarazioni di testimoni. Le mansioni spettanti al notaio delle cause di minore somma, coincidevano con quelle del notaio dell'ufficio di custodia della città, presso il quale spesso fu utilizzato. Il controllo sull'operato della custodia era affidato dallo statuto al milite e ai famigli del podestà, i quali dovevano recarsi entro le mura «spiando ed ascoltando» per verificare se gli ufficiali delle fortezze e delle porte agivano legalmente. Nel tempo l'attività dell'ufficio di custodia, influenzata più di altre da eventi contingenti, in quanto destinata a tutto ciò che era attinente alla salvaguardia della città⁴⁶⁵, acquisì una propria caratterizzazione e si emancipò dall'azione podestarile. Le sue trasformazioni, come quelle di altre curie minori inerenti le materie civili o le gabelle, mostrando una difformità maggiore tra norme statutarie e prassi, dovrebbero essere affiancate da una minuziosa analisi delle deliberazioni o riforme adottate dagli organi del governo cittadino, perché nel lungo periodo mostrerebbero le caratterizzazioni locali dell'amministrazione della giustizia.

Dagli eventi istituzionali quattrocenteschi, la curia del podestà uscì notevolmente indebolita a vantaggio di organi statali periferici e di altre magistrature cittadine. Durante la prima fase di costruzione dello Stato pontificio, il papa adottò nella città la consuetudine di riunire la carica di governatore e di podestà, spesso affidando al governatore anche le competenze sulle entrate, sottoposte ad una stretta sorveglianza, a causa della grave situazione debitoria in cui versava Rieti⁴⁶⁶ in seguito all'accordo stipulato per neutralizzare gli Alfani⁴⁶⁷.

Il governatore e tesoriere che fu anche vescovo cittadino, mantenne il controllo della nomina podestarile e per certi versi alimentò il conflitto tra giurisdizione comunale e vescovile, aggravando quella perdita di identità subita dalle magistrature cittadine. Nello scorcio del secolo XV i consigli si svolsero prevalentemente presso il palazzo vescovile⁴⁶⁸, lasciando che la residenza priorale, perduto il significato originario, se ne riappropriasse soltanto nel secolo successivo quando il quadro istituzionale era ormai mutato in modo irreversibile⁴⁶⁹.

La separazione dell'ufficio del governatore da quello del podestà, concessa nel 1455 da Callisto III⁴⁷⁰, fu seguita da un periodo non breve di confusione, durante il quale le competenze del podestà risultavano inglobate tra quelle assegnate al governatore. Usualmente quest'ultimo, a causa degli impegni che rendevano impossibile il pieno esercizio delle sue mansioni, nell'interesse della comunità, nominava un pode-

⁴⁶⁵ Quindi al controllo delle catene e delle chiavi, alla requisizione presso le porte cittadine, alla custodia delle strade.

⁴⁶⁶ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 22, c.116, 1436 aprile 10, c.16. Durante il consiglio generale, al quale parteciparono anche i 36 buoni uomini, tenuto nella sala *tertia* del palazzo episcopale, usuale residenza del governatore, venne alla luce la gravità della congiuntura economica. Il ricorso alla dativa secondo il grado degli allibrati per provvedere al pagamento dei pesi camerati e dello «stipendio» del legato, provocò tumulti nel contado. In quei frangenti il podestà Ciccobaglioni, scappò dalla città. I priori scrissero una lettera molto aspra al legato, definendo la sua partenza repentina e disonesta (c.57).

⁴⁶⁷ Come è messo in luce da S. CAROCCI, *Governo...*cit., la città perse di fatto le sue prerogative, mentre sulle azioni volte a contrastare questo stato di fatto, non esistono studi sistematici. Qualche indicazione può essere trovata nelle politiche attuate dalle magistrature locali e dagli esponenti della classe di governo per rinnovare il catasto. Le analisi condotte finora sono state un po' ingenuamente incomplete, ma potrebbero essere riviste e collegate ad indagini più articolate.

⁴⁶⁸ In alcune occasioni la casa era ritenuta poco ampia, si ha testimonianza dell'alloggio del governatore presso la casa di «Rainaldus de Monte Gammaro» in porta Cinthia.

⁴⁶⁹ V. DI FLAVIO, *Ombre e luci del palazzo priorale di Rieti*, in «Lunario romano 1985»: Palazzi municipali del Lazio, Roma 1985.

⁴⁷⁰ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 31, 1455 mag. 3, copia della bolla, c. 4.

stà, al quale delegava le funzioni giurisdizionali che gli erano state assegnate dalle autorità centrali.

Nei decenni successivi, i governatori di Rieti e di Terni⁴⁷¹ e altre cittadine umbre furono spesso riuniti sotto un unico ufficiale, al quale fu assegnato talvolta anche l'incarico della podesteria reatina.

Le ingerenze nel governo cittadino furono aggravate dal delinarsi di un'autorità che, esautorata quella provinciale, contribuì alla nascita del legato. Si cita ad esempio «Petrulo Borgia», nipote del papa, capitano generale della Chiesa, governatore generale del ducato di Spoleto e di Rieti, il quale nel 1456 nominò il suo luogotenente alla podesteria di Rieti⁴⁷². La complessa situazione istituzionale comportò diversi casi di conflittualità nell'amministrazione della giustizia. Giacomo Oliveri⁴⁷³, «spiritualis et thesaurarii» della provincia del Patrimonio, rivendicava i malefici della città e pretendeva la nomina di un sindaco «ad referendum maleficium». Le autorità cittadine assecondarono le richieste del tesoriere del Patrimonio, eleggendo Giovanni Savina da Rieti, quale referente di quei malefici reclamati dall'ufficio «spiritualibus», ma contemporaneamente spedirono al papa una dura protesta che ebbe tra i principali promotori il vescovo. Egli riteneva di essere stato gravemente danneggiato nella sua giurisdizione, dichiarava l'assoluta infondatezza della sottomissione della città e del comitato al tesoriere del Patrimonio, riguardo ai malefici, sia per il disagio che la distanza da Viterbo avrebbe causato ai cittadini, sia perché la consuetudine attestava il contrario.

Il vescovo agiva in qualità di governatore o di rappresentante della curia ecclesiastica? Per rispondere all'interrogativo e per chiarire i legami tra magistrati cittadini e apparati statali, andrebbe approfondito il complicato meccanismo di nomina e assegnazione delle competenze, caratterizzato da sovrapposizioni e fluttuazioni. La separazione delle cariche di governatore e podestà, dette luogo ad una serie di iniziative, da parte dei consiglieri e dei priori reatini per regolamentarne l'elezione. Le modalità di apertura del «bussolo» contenente i nominativi dei candidati alla carica di podestà che, secondo le norme statutarie⁴⁷⁴ doveva avere validità per i tre anni successivi, furono integrate da alcune deliberazioni adottate nel dicembre del 1457⁴⁷⁵. L'urna contenente i designati dai priori e dal vescovo-governatore dopo essere stata suggellata con il sigillo comunale e vescovile, veniva conservata dagli ufficiali della città, ma la sua apertura poteva avvenire solo alla presenza dei priori e del vescovo-governatore che, in caso di assenza, poteva delegare in sua vece il segretario. L'estrazione dei nominativi del bussolo podestarile era effettuata ogni sei mesi e veniva resa pubblica nella seduta del consiglio di credenza, presenti i priori, i dodici uomini del reggimento e il governatore.

I maggiori reatini con responsabilità di governo cercarono continuamente di riappropriarsi del controllo di questo ufficiale, dotato di una specifica collocazione in ambito cittadino, ma destinato ad un inesorabile declino.

Al vescovo Angelo Firmano, chiamato a sostituire il governatore⁴⁷⁶ morto improvvisamente, Pio II affidò tutti i pagamenti che Rieti doveva alla Camera apostolica⁴⁷⁷ e

⁴⁷¹ ASRi, ACRI, Riformanze, n. 28, c. 56, 1461 giu. 6, Angelo vescovo di Veroli venne eletto governatore di Rieti e Terni, ma anche podestà di Rieti. Qualche mese dopo i priori, i dodici del reggimento elessero il podestà, confermato dal vescovo-governatore.

⁴⁷² ASRi, ACRI, Riformanze, n. 31, c. 63 e sgg.

⁴⁷³ ASRi, ACRI, Riformanze, n. 31, c. 117.

⁴⁷⁴ ASRi, ACRI, Statuti, libro I, sec. XIV, cap. 3.

⁴⁷⁵ ASRi, ACRI, Riformanze, n. 31, c. 118-125, 1457 dic., 1458 gen..

⁴⁷⁶ Sul ruolo dei governatori cfr. WEBER, *Legati e governatori...* cit. Inoltre S. GIORDANO, *Note sui governatori dello Stato Pontificio durante il pontificato di Paolo V (1605-1621)*, in «Office set Papauté (XIV-XVII) charges, hommes, destins», a cura di A. Jamme O. Poncet, Ecole Française de Rome, 2005.

⁴⁷⁷ Pagamenti già spettanti al tesoriere del patrimonio: sussidio ordinario, collette del sale, altri compensi.

lo nominò podestà concedendogli proprio in questa veste, la facoltà di sospendere i processi⁴⁷⁸. L'anno successivo era nuovamente il governatore di Rieti e di Terni ad assolvere le funzioni podestarili della città⁴⁷⁹.

L'intervento del «cardinale protettore» costrinse la città a modificare le modalità di scelta di questa magistratura (1465)⁴⁸⁰, il consiglio dietro sua indicazione, emanò un decreto che sostituiva l'elezione tramite bussolo, con la nomina semestrale da parte del cardinale stesso⁴⁸¹.

In seguito fu adottato nuovamente il bussolo, sotto il controllo del governatore⁴⁸², associato a norme contrattuali molto dettagliate⁴⁸³, la durata dell'incarico di sei mesi, talvolta un anno, come nel 1467.

Nella prima metà del secolo la città, per mantenere un ruolo nell'amministrazione della giustizia, aveva cercato di contrastare i cambiamenti indotti da fattori esterni, mentre nella seconda metà, le trasformazioni di cui il podestà fu protagonista, ebbero origine da assestamenti interni alle istituzioni cittadine. La situazione economica non era migliorata e «viste le spese intollerabili che gravavano sulla città»⁴⁸⁴, il consiglio, decise di diminuire il salario del podestà. Si trattava solo di un fatto formale più che sostanziale, ma celava l'avvio di un processo di spoliazione da parte di altri ufficiali comunali. I proventi giudiziari avevano rappresentato per la città un'entrata costante e ragguardevole. Sul finire del secolo invece, nelle riformanze compaiono più frequentemente le lamentele dei consiglieri per le decurtazioni delle somme provocate dagli insolventi, ma soprattutto dalle numerose «immunità» addotte dalle parti in causa. La congiuntura era tale che il governo cittadino mise a punto un meccanismo istituzionale nuovo per riscuotere i proventi e limitare le perdite. Alla diminuzione del prestigio corrispose la difficoltà di trovare ufficiali all'altezza del compito da svolgere. Non mancano episodi in cui la famiglia del podestà non disponeva di tutti i componenti richiesti dalle norme contrattuali, oppure che alcuni di essi fossero inadeguati. In tal caso, i membri del governo cittadino, anche spinti da fattori economici, incominciarono a sostituirli con ufficiali del comune⁴⁸⁵. Il ripetersi di tali eventi indusse il consiglio, appoggiato dal governatore, a deliberare che l'ufficio civile del podestà fosse affidato stabilmente ad un notaio scelto tra quelli della cerchia cittadina⁴⁸⁶. Queste vicende consentirono alla classe notarile locale di accedere, attraverso l'appalto, alla gestione degli «archivi» giudiziari. Contemporaneamente l'ufficio del «guardianato o della custodia»⁴⁸⁷ assunse una struttura più definita. Questa magistratura minore, coadiuvata da tre notai del danno dato, era incaricata di fare le «inventiones» insieme agli ufficiali e di assegnarle per iscritto ai priori in carica.

⁴⁷⁸ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 31, c. 198 v., 6 dicembre 1458.

⁴⁷⁹ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 31, c. 201, Cesare Lucensi.

⁴⁸⁰ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 32, c. 49.

⁴⁸¹ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 32, c. 53. Come già ricordato il segretario del protettore fornì indicazioni anche su altre materie della gestione comunitativa.

⁴⁸² Nel 1467 l'incarico del podestà ebbe durata di un anno.

⁴⁸³ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 32, c. 144 v, uno dei capitoli prescriveva il versamento di un rubbio di sale all'ospedale di S. Spirito.

⁴⁸⁴ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 32, c. 79. Il consiglio non trovando l'accordo per imporre una nuova dativa, per l'estrema povertà di molti cittadini, decise di raddoppiare le gabelle di carne e pesce, di imporne una sulla macinazione della farina e un'altra sul vino degli ospiti.

⁴⁸⁵ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 33, cc. 173-174.

⁴⁸⁶ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 33, c. 140.

⁴⁸⁷ ASRI, ACRI, Riformanze, n. 33, 1470. L'incarico durava tre mesi; fino alla fine del Quattrocento si riscontra l'ingerenza di diversi cardinali nella nomina dell'ufficiale, ASRI, ACRI, Riformanze, n. 37, 1484, cc. 11, c. 32. Riformanze, n. 41, 1491, c. 176 v.

In questa fase di continui cambiamenti⁴⁸⁸, durante la quale la figura del podestà⁴⁸⁹ era rimasta nell'orbita del governatore, nell'amministrazione giudiziaria si svilupparono strutture collegate alla conduzione cittadina. L'avvento di Francesco Maria, vescovo di Viterbo e Tuscania, governatore e tesoriere di Rieti e Terni, legato apostolico di Rieti, Terni, Spoleto, Narni, Norcia, Cascia e tutti i luoghi di Montagna, vicario del Camerlengo del papa nelle tratte del grano, determinò la ridefinizione di alcune incombenze.

Nel breve di nomina il pontefice aveva ribadito le sue attribuzioni nel settore giudiziario civile, criminale, cause di appello, e in quello amministrativo-finanziario. Egli nominava gli ufficiali e riceveva il loro giuramento, aveva la responsabilità di camerario, sindacatore e depositario nei suoi confronti. Nell'ambito delle sue facoltà il «governatore legato» emanò una serie di bandi sull'ordine pubblico, istituì una commissione sulla grascia, effettuò un riscontro dei pagamenti alla Camera apostolica, ma soprattutto dettò le modalità per effettuare il sindacato del podestà⁴⁹⁰. I capitoli stabiliti dal governatore Francesco Maria erano un modello per la curia podestarile, mostrano l'attenzione riservata ai meccanismi necessari ad istruire i procedimenti, dei quali la documentazione era strumento e testimonianza diretta. Risultano minutamente elencati i libri obbligatori, cioè quelli dei processi dei malefici, delle sentenze, delle querele, denunce, accuse e petizioni, degli esami dei testimoni e delle istanze, delle condanne infine quelli del civile.

Le testimonianze documentarie dell'attività giurisdizionale del podestà relativa al sec. XV, seppure esigue sono molto significative. Nonostante le pessime condizioni di conservazione in cui sono pervenute, il lavoro di restauro molto accurato ci ha restituito due libri degli atti civili, uno del 1429, l'altro del 1458, un libretto del danno dato del 1427 infine un fascicolo di atti criminali del 1450.

EVOLUZIONE DELLE CURIE DEL GOVERNATORE E DEL PODESTÀ DAL SEC. XV E AL XVII

Nel tentativo di razionalizzare una giustizia civile macchinosa, agli amministratori cittadini di fine Quattrocento, si pose l'esigenza di snellire il percorso delle cause di minore entità, attraverso l'organizzazione di un ufficio dei consoli dell'agricoltura⁴⁹¹ che si sviluppò in seno al priorato. Un'innovazione ulteriore fu attuata nel secolo successivo con la creazione di un secondo ufficio civile.

I consoli venivano scelti tra i rappresentanti delle arti cittadine: uno era mercante, un altro era scelto a rotazione tra tutte le arti, l'ultimo sosteneva l'arte dell'agricoltura. Essi venivano estratti da un bussolo pubblicato dai priori e restavano in carica per tre mesi, mentre invece il notaio che li affiancava nel lavoro aveva un incarico annuale. I consoli, che avevano l'obbligo di «sedersi e riunirsi il mercoledì e il sabato in un luogo da scegliere e deputare», amministravano la giustizia civile secondo la normativa statutaria di concerto ai priori. L'adozione di queste nuove misure, definite molto dettagliatamente dal consiglio⁴⁹², determinarono cambiamenti non superficiali nella giustizia civile mi-

⁴⁸⁸ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 40, c. 3 v. Nel 1488 set. 14 viene riformato il consiglio di credenza, il quale passò da 36 consiglieri a 12.

⁴⁸⁹ Il continuo confronto tra governatore e podestà, la confluenza della carica di governatore e tesoriere.

⁴⁹⁰ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 36, cc. 3, 88, 116, 130.

⁴⁹¹ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 33, 1471, c. 195.

⁴⁹² I consiglieri avevano fissato anche le modalità operative del notaio, che doveva scrivere quanto richiesto dalle parti, dietro il pagamento di somme di due quattrini ognuno, mentre per esaminare un testimone, un bolognino. Le somme ricavate dovevano essere versate nel «cippo».

re. I capitoli che regolamentarono il loro operato, discussi e adottati su ordine del governatore, tesoriere, priori, dodici e podestà, vennero inseriti tra le norme statutarie⁴⁹³.

La composizione ordinaria della curia podestarile, un giudice, un socio milite, tre notai (civile, criminale, straordinario), famigli e cavalli, si era indebolita nel settore delle cause civili di minore entità e del danno dato, stessa sorte subì anche l'ufficio dello straordinario. Al contrario il ceto notarile, con l'appoggio del governatore, consolidò la sua preminenza nella gestione dei procedimenti civili. Il decreto governatoriale prevedeva l'istituzione di un bussolo dal quale ogni sei mesi veniva estratto il nominativo del notaio incaricato.

Tali eventi spinsero la figura podestarile a rafforzare la sua funzione di supporto in ambito amministrativo, come l'esazione delle imposte e la gestione delle liste dei debitori⁴⁹⁴, affisse usualmente nella sua residenza⁴⁹⁵, in merito alle quali il «socio milite» aveva l'obbligo di effettuare le esecuzioni comminate.

A ciò si aggiunse una diminuzione delle entrate giudiziarie, così consistente per le capacità finanziarie del comune, che si determinò un mutamento strutturale nella procedura amministrativa.

Le numerose lamentele per il depauperamento dei «malefici», causato dalle impunità ed eccezioni addotte nel corso del procedimento giudiziario, dovrebbero essere strettamente correlate con gli effetti prodotti dall'estensione delle costituzioni egidiane a tutto lo Stato⁴⁹⁶, perché ben al di là del dimensionamento provinciale, comportarono un restringimento ulteriore all'applicabilità degli statuti municipali che regolamentavano l'assetto della podesteria⁴⁹⁷.

Inoltre, secondo quanto riferivano i consiglieri, la «mutatione temporum», portò ad adottare «nova rimedia et provisione» per la pubblica utilità, consistente nell'istituzione di un ufficio del difensore nel 1484⁴⁹⁸. La definizione di questo organismo, da parte del consiglio e dei dodici, fu fissata in diversi capitoli e confermata nel 1489⁴⁹⁹, quando in seguito alla sua elezione vennero ribadite le sue funzioni, quella preminente era la custodia di «omne et singulos introitus tam ordinarium quam extraordinarios de maleficiis et dannis datis et aliis extraordinariis», sul cui operato, alla fine, sindacavano due ufficiali nominati dal governatore.

Con cadenza mensile il pretore doveva emettere le «vicesententias criminales» e promulgarle in consiglio generale. Durante il suo svolgimento il «defensor» doveva registrare nel «liber defensoris», le sentenze dei condannati. L'introito veniva assegnato dall'assemblea per pagare il salario del podestà stesso. Coloro i quali decidevano di fare appello, qualora fosse stato ammesso, dovevano versare un deposito al camerario, secondo gli antichi statuti.

Nessuna esecuzione poteva essere effettuata se non veniva pagato il «directorum» registrato dal camerario, ciò valeva per i processi dinanzi alle tre curie esistenti, cioè

⁴⁹³ Cfr. CAPRIOLI, *Lo Statuto* ...cit.

⁴⁹⁴ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 40, c. 52. I debitori erano esclusi dai pubblici uffici, a causa di queste decisioni, il notaio Ricciuti, eletto con decreto del governatore come notaio civile del podestà, fu privato dell'incarico.

⁴⁹⁵ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 34, c. 6 v, 1479; Riformanze n. 39, c. 95, 1488.

⁴⁹⁶ Il provvedimento fu attuato da Sisto IV nel 1478, cfr. CECCHI, *Dagli stati signorili*...cit., tale estensione costituì un modello di riferimento istituzionale importante, in una fase storica estremamente fluida.

⁴⁹⁷ Le norme statutarie non potevano essere fatte valere contro gli avvocati, i procuratori e i curiali (familiari del rettore, giudici, stipendiari, inservienti, bauli), cfr. P. COLLIVA, *Il cardinale*...cit.

⁴⁹⁸ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 37, 1484, c. 21. I capitoli furono aggiunti allo statuto del comune, cfr. CAPRIOLI, *Lo Statuto*... cit.

⁴⁹⁹ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 41, c. 30, 1489 dic. 17.

del podestà, dell'auditore⁵⁰⁰ (governatore) e dei consoli. Si confermavano quindi, le modalità di conduzione stabilite con i capitoli del 1484, si ribadiva che «de sententiis criminalibus in consilio generale ferendis»⁵⁰¹. La sentenza del podestà doveva essere letta in consiglio generale, coloro che venivano condannati erano registrati dal camerario e dal difensore⁵⁰², le somme restavano assegnate per il salario del podestà, l'appello per i malefici non poteva essere accettato se prima non fosse stato versato il deposito al camerario. Il consiglio generale doveva riunirsi mensilmente per pubblicare le sentenze criminali del podestà, avvenuta la «solutio directi», il camerario registrava l'esecuzione del processo. La gestione delle somme ricavate dai malefici era saldamente nelle mani del difensore: nel 1490 i consoli dell'agricoltura, il notaio della custodia e del danno dato, nonché il podestà dovevano adempiere le norme stabilite in proposito. In settembre⁵⁰³ fu nuovamente richiamata l'osservanza dei capitoli i quali, oltre ad essere conservati in cancelleria, vennero trascritti sullo statuto. Contemporaneamente furono adottati provvedimenti sulle «impunità» che consentivano di omettere i pagamenti dovuti, e riformati gli «statuti de tormentis et questionibus reductio ad ius comune». Pertanto alla fine del secolo XV l'ufficio del podestà aveva assunto una fisionomia meno articolata rispetto a quella prevista dagli statuti e operante nel primo cinquantennio. Come risulta da numerosi capitoli riportati nelle riformanze, appartenevano alla sua curia un giudice, un socio milite, un notaio dello straordinario e uno del criminale. Questi ultimi rilasciavano al camerario o depositario, le ricevute delle pene incassate, solo dopo la loro registrazione da parte del «defensor»⁵⁰⁴. Una quota del suo salario serviva per retribuire il notaio civile che egli aveva l'obbligo di scegliere tra i membri del collegio notarile reatino. Allo stesso modo dei consoli dell'agricoltura, degli ufficiali del guardianato della custodia e del danno dato, il podestà doveva consegnare le sue entrate al difensore, il quale agiva sotto la responsabilità della magistratura cittadina e del governatore. Il ridimensionamento della famiglia, la decurtazione dello stipendio, il controllo stringente nella gestione delle entrate tramite il difensore, attestano il decadimento della figura podestarile come menzionato in precedenza.

Le scelte finanziarie adottate dai pontefici in quei decenni, come quella di appaltare gli uffici indusse⁵⁰⁵ il priorato e la credenza, con l'accordo del governatore, a vendere l'ufficio del danno dato ad Alessandro della Casa de Parisinis, mercante fiorentino e soci.

Volendo confrontare le misure adottate da Francesco Maria, vescovo di Viterbo e Tuscania, governatore legato, nei confronti del podestà, con gli ordini impartiti nel 1499 dal cardinale Giovanni Borgia⁵⁰⁶, legato di Perugia, Umbria, e Patrimonio, in merito all'osservanza degli statuti reatini sulle confische dei beni, si possono fare alcune brevi riflessioni.

⁵⁰⁰ Il governatore nei periodi di assenza si faceva sostituire dal luogotenente, tale funzione veniva concessa tramite breve. Si citano: nel 1490 «Olivio de Olivis de Bittonio» auditore (Riformanze n. 41, c. 100), nel 1492 il «vicegerente» del luogotenente era un giudice del podestà (Riformanze n. 40, c. 168)

⁵⁰¹ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 41, c. 38 v.

⁵⁰² ASRi, ACRi, Riformanze, n. 41, c. 56 v, 1490 gen. 1, Simone de Fratta, camerario, fu eletto anche difensore.

⁵⁰³ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 41, c. 135, 1490.

⁵⁰⁴ Il «defensor» poteva essere sostituito dal notaio dei malefici.

⁵⁰⁵ ASRi, ACRi, Riformanze, n. 40, c. 97, 1489; c. 168, 1492. Nel 1493 l'incarico fu dato a Berto de Bertis, Miscellanea b. 3 n. 6. Cfr. la serie del danno dato del presente inventario.

⁵⁰⁶ ASRi, ACRi, Miscellanea, b. 3 n. 3, 1499. Il cardinale Borgia ordinava l'osservanza degli statuti riguardo le confische dei beni relativamente agli omicidi oltre alla condanna alla pena capitale.

Tra la fine del secolo XV e i primi decenni del secolo successivo, lo Stato aveva accentuato la sua trasformazione in senso accentratore, innescando cambiamenti nelle autorità periferiche⁵⁰⁷. Dopo la ricordata estensione delle costituzioni egidiane, la giurisdizione dei governi provinciali non rimarcava più le province elencate nelle costituzioni, esse amministravano aree prive di continuità territoriali, intramezzate da molteplici zone feudali⁵⁰⁸ e caratterizzate da una grande frammentazione amministrativa⁵⁰⁹, dove l'elemento unificante, era costituito da un interlocutore unico: le oligarchie cittadine⁵¹⁰. La città di Rieti gravitava nell'Umbria⁵¹¹, ma si inserì nell'aggregato provinciale in modo netto dopo il 1565, perché la classe dirigente cercò di mantenere un rapporto diretto con Roma, attuando diverse strategie per conservare uno spazio di manovra nell'amministrazione⁵¹².

Pontefici, legati e governatori, attuarono costantemente per un cinquantennio, una politica di erosione di quello che era restato del governo cittadino, con modalità all'apparenza contraddittorie, ma forse espressione di una tattica di flessibilità⁵¹³ che avrebbe consentito, da un lato la stabilizzazione sociale, dall'altro avrebbe garantito la migliore applicazione delle consuetudini locali e degli statuti, sui quali peraltro aveva il controllo⁵¹⁴. Il podestà era titolare della giurisdizione civile e criminale, ma, in

⁵⁰⁷ Per decifrare le trasformazioni istituzionali dello Stato pontificio e dei suoi territori periferici, cfr. A. GARDI, *Il mutamento di un ruolo: i legati nell'amministrazione interna dello Stato Pontificio*, in «Office set Papauté (XIV-XVII) charges, hommes, destins», a cura di A. Jamme O. Poncet, École Française de Rome, 2005.

⁵⁰⁸ In Sabina l'unica concessione formale che consentiva alle località di considerarsi come parte di una città fu il provvedimento di Leone X (1520), che concesse di far precedere al proprio nome la sigla S.P.Q.R.. Sulla storia istituzionale dello Stato della Chiesa cfr. J. SPIZZICHINO, *Magistrature dello Stato Pontificio (476- 1870)*, Lanciano, 1930; L. LONDEI, *Le magistrature dello Stato della Chiesa. Qualche nota di sintesi*, in «Le Carte e la Storia», anno V, voll. 2/1999, Bologna.

⁵⁰⁹ Per un quadro delle vicende riguardanti la centralizzazione politico-territoriale delle aree esaminate (Lazio, Umbria, Sabina, Reatino) che va oltre la configurazione geografica, cfr. R. VOLPI, *Le regioni intronabili...* cit..

⁵¹⁰ Nell'analizzare il caso di Viterbo, R. VOLPI, op. cit. pp. 60-61, afferma che l'oligarchia rappresenta per lo Stato pontificio, l'interlocutore ideale, perché attenta alla difesa dei propri privilegi nei confronti degli altri ceti cittadini, si mostra docile nei confronti del potere centrale che diventa garante del suo status. Anche nelle altre realtà provinciali la subordinazione dei comuni oltre a divenire un fatto evidente, segue le stesse modalità. Per ZENOBI, *Ceti e potere...* cit., la S. Sede non può prescindere dal consenso delle élites locali, che nel corso del Cinquecento, si trasformeranno da oligarchie informali in nobiltà formalizzate. Un ceto nuovo fusione di famiglie di origine feudale e di gruppi emersi negli ultimi secoli, praticanti diritto, mercatura, medicina, incaricato della politica fiscale, garante delle esazioni e interessato a gestirle, legato ai governatori, rappresentanti statali periferici. S. Carocci presume che in altre situazioni storico-istituzionali, come nel Reatino, questo fenomeno possa essersi manifestato più precocemente.

⁵¹¹ Nel 1497 non appariva definita chiaramente l'appartenenza di Rieti alla legazione di Perugia e dell'Umbria, ma il cardinale Borgia di fatto esercitava la sua giurisdizione e vi destinava un commissario incaricato anche di eleggere il bussolo del magistrato, ASRI, ACRi, Riformanze n. 44, 1497, cc. 85, 88, 92.

⁵¹² Silvio presbitero di S. Lorenzo in Lucina, nell'esporre al pontefice Clemente VII i capitoli consegnati da Rieti, si qualifica come «cardinale legato della stessa città», ASRI, ACRi, Pergamene, 1524 gen. 10, n. 201. Durante l'aspro conflitto tra la città e il contado, anche i comitatini cercarono continuamente una soluzione di questo tipo.

⁵¹³ Il concetto di flessibilità del sistema è espresso da C. CUTINI, *L'amministrazione della giustizia nell'Umbria*, in «Archivi per la Storia», anno IV, n. 1-2, gen.- dic. 1991, Firenze, pp. 31- 55.

⁵¹⁴ ASRI, ACRi, Miscellanea, b. 3, 1499. Il podestà, avendo proceduto in una grave causa criminale, nonostante il precetto contrario del legato, fu ammonito per aver omesso l'osservanza degli statuti in proposito. Alcuni aspetti dell'esercizio del potere temporale del papato nella prima età moderna, riguardo all'ordinamento giuridico e alle implicazioni che il rafforzamento dello stato ha operato negli organi di governo e amministrativi si trovano in P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, 1982 Bologna.

quanto nominato dal pontefice, era soggetto alla facoltà del rappresentante pontificio di avocare e sospendere i procedimenti. Si verificarono numerosi episodi di ribellione. Nel 1504 la cittadinanza non riconobbe il podestà eletto da Giulio II⁵¹⁵, perché i priori non avevano potuto esprimere la loro proposta. Successivamente lo scontro si spostò sulle modalità di versamento dei malefici, il legato⁵¹⁶ che, nel 1507, aveva inviato un commissario affinché fossero versati alla Reverenda camera apostolica, in seguito all'intervento del papa, ammise che spettavano alla camera reatina.

Tra il 1507 e il 1514 le autorità statali, accusate di intromissione dalla magistratura cittadina, indirizzarono più volte le loro indicazioni al governatore per confermare che le cause di prima istanza, civili e criminali, spettavano al podestà. Nonostante ciò i membri del consiglio continuavano a spronarlo affinché difendesse la sua giurisdizione e impedisse agli esecutori del governatore di agire in sua vece⁵¹⁷, mentre comminavano sanzioni a quanti, giudici e notai, ne intralciassero l'azione⁵¹⁸.

Una decisione più incisiva venne presa dal pontefice nel 1516⁵¹⁹, quando sospese l'ufficio del podestà per provvedere alla spesa del bargello eletto dal governatore, questo non poté assumere l'incarico perché la comunità si oppose, ma dopo una serie di eventi, il consiglio di credenza prese atto della costituzione dell'ufficio del bargello.

In questo periodo Rieti risultava incorporata nella legazione di Perugia e dell'Umbria⁵²⁰; nel 1536, Paolo III confermava i suoi privilegi e ribadiva la sua unione al capoluogo umbro che si stava configurando come punto di riferimento nel processo di centralizzazione statale⁵²¹, le cui vicissitudini portarono, dopo il 1539, all'inserimento di Rieti, Spoleto, Terni, Narni, Cesi e Visso nella legazione di Camerino⁵²², di recente fondata. I provvedimenti che ribadivano le sfere di competenza dei due ufficiali⁵²³ (governatore e podestà), non intaccavano la reale supremazia del legato, il quale stabiliva le «sportule»⁵²⁴, attraverso bandi emanati dal governatore, disponeva la ripartizione dei malefici tra la città e gli esecutori, interveniva nella composizione della famiglia del bargello, lasciando ai priori un non precisato potere di revisione. In un carteggio tra il legato di Perugia e dell'Umbria e il governatore, suo luogotenente, e gli altri ufficiali di Rieti, si avvalorava una generica osservanza dei privilegi della città, nel rispetto di quanto concesso da Pio II, in merito alle competenze giudiziarie. Ma per quanto gli amministratori cittadini si affannassero a reclamare che i governatori e i

⁵¹⁵ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 45, 1504 mar. 12, c. 21 v, breve di GIULIO II.

⁵¹⁶ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 47, 1507 gen. 19, c. 53.

⁵¹⁷ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 47, 1507, ott. 22, c. 39, breve di GIULIO II. Nel 1508 feb. 21 Giulio II emanava un breve in cui permetteva al governatore di disporre di un esecutore per le cause criminali.

⁵¹⁸ ASRI, ACRi, Riformanze, 1507-1510, c. 297.

⁵¹⁹ Il bargello fu confermato dal legato, acquisendo però l'incarico l'anno successivo.

⁵²⁰ ASRI, ACRi, Riformanze, n. 49, 1514, cc. 3, Rieti risultava incorporata nella legazione dell'Umbria e Perugia, ma con una spiegazione separata. Nel 1536 Paolo III confermava i privilegi della città e ribadiva l'unione alla Legazione di Perugia e dell'Umbria, durante la gestione del cardinale Marino Grimano (ACRI, Pergamene, 1536, gen 15). Giulio III, nel 1552, aveva concesso a Rieti di separarsi dalla giurisdizione del legato di Perugia, il breve è riportato in L. FUMI, *Cose reatine nell'Archivio segreto e nella biblioteca del Vaticano*, in «DSPU», vol. VII, fasc. III, 1901 Perugia, pp. 503- 547.

⁵²¹ Cfr. R. VOLPI, *Le regioni...cit.*, pp. 65- 81.

⁵²² Cfr. R. VOLPI, *Le regioni...cit.*, pp. 37-48. Dopo il 1539 Rieti fu compresa nella delegazione di Camerino insieme a Spoleto, Terni, Narni, Cesi e Visso.

⁵²³ ASRI, ACRi, Miscellanea, b. 3 n. 105 1532. Al governatore spettava l'amministrazione della città e del comitato, ma questi non poteva interferire con l'operato del podestà, quindi concedere grazia riguardo ai malefici, al danno dato, all'*extraordinariato*, o ricevere le cause di prima istanza.

⁵²⁴ Le cifre da pagare nei giudizi civili e criminali.

luogotenenti del legato fossero sottoposti al sindacato insieme ai loro ufficiali e fosse rispettata la separazione tra l'ufficio del podestà e del governatore, la supremazia provinciale legatizia era indiscussa. Il legato, interpellato, rispose agli ambasciatori che trovava le loro rivendicazioni «assai deboli e non molto concludenti»⁵²⁵, per di più era noto come: «i cittadini di Rieti non obbediscono, assassinano, ammazzano, rompono le mura castellane, si curano poco delle condanne del governatore e dei suoi ufficiali»⁵²⁶. Nel 1551 il pontefice reintegrò nella legazione dell'Umbria, Rieti e Terni con i loro castelli e territori annessi, staccandoli da Camerino,⁵²⁷ nominò il legato a latere⁵²⁸, ma nell'agosto dell'anno successivo concesse al governo di Rieti, comitato e distretto, una giurisdizione separata dalla legazione di Perugia⁵²⁹. Per più di un decennio si ebbe un quadro istituzionale confuso, gli episodi legati alla creazione o allo smembramento delle legazioni provocarono, fino al 1565, una fluidità nel conferimento degli incarichi, con associazione di reggenze e vice-reggenze⁵³⁰.

Nella seconda metà del XVI secolo la città di Rieti acquisì la gestione degli uffici delle cause civili e criminali, del danno dato e altri, con facoltà di creare degli archivi per conservare le scritture, secondo le disposizioni previste nel motu proprio di Pio IV del 1564. I successivi provvedimenti di conferma della gestione cittadina furono inviati, in diverse occasioni (1567, 1572), al governatore, al luogotenente e al podestà. Paolo IV, oltre a ribadire le competenze del governatore, del podestà e dei priori sulla discussione delle cause e sul pronunciamento delle sentenze, adottò provvedimenti in relazione ai notai criminali e al procuratore fiscale. Nel riconfermare le concessioni del 1564, sulla riscossione delle pene e delle confische dei beni nella città e distretto, Sisto V destinò tali somme al pagamento dei salari di governatore, podestà, procuratore fiscale, bauli, infine ai lavori pubblici più urgenti.

Allo sfaldamento progressivo dei governi provinciali che non furono però oggetto di provvedimenti sospensivi, corrispose un consolidamento del sistema dei governi per città e del sistema delle congregazioni, sia del Buon governo che della Sacra consulta, che impressero al settore giudiziario una fisionomia più stabile. Tale sistema si avvaleva di una polizia locale agli ordini del governatore e poteva contare anche su alcuni provvedimenti, come le disposizioni della bolla 1588, «Ad Romanum», che avevano abrogato le norme statutarie comunali in materia di diritto e procedura penale.

Le spinte verso una razionalizzazione degli organi centrali comportarono conseguenze anche nella periferia, dove furono stabiliti nuovi rapporti tra governo statale

⁵²⁵ ASRi, ACRi, Miscellanea, b. 3, n. 146, 1544.

⁵²⁶ ASRi, ACRi, Miscellanea, b. 3, n. 263, 1546.

⁵²⁷ ASRi, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1551, Giulio III, nel reintegrare Rieti in Umbria, specificava che quei territori erano stati smembrati in seguito alla costituzione della legazione di Camerino.

⁵²⁸ Giulio Cesarini, cardinale S. Pietro in Vincoli.

⁵²⁹ ASRi, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219, 1552 ago. 27, Giulio III concesse a Rieti di separarsi dalla giurisdizione del legato di Perugia, il breve è riportato anche da L. FUMI, *Cose reatine nell'Archivio segreto...*cit..

⁵³⁰ ASRi, ACRi, Registri di brevi e patenti, n. 219. Dalle copie dei diversi mandati riportate nel registro risulta: - *Carolus de Grassis*; governatore generale, cardinale di Urbino e legato di Perugia, cardinale di Urbino e vicelegato di Perugia (1560). - *Hieronimo Manescus*, vescovo di Nocera: vicelegato di Urbino e legato di Perugia e Umbria (1561). - *Julius Feltrinus de Ruvere*: legato a latere di Urbino e Perugia (1561). - Giannantonio Serbelloni: legato della città e ducato di Camerino, legato a latere di Camerino e dell'Umbria (1563), si definisce anche governatore di Rieti. - Giovanni Battista Doria, protonotario apostolico: governatore apostolico delle città di Camerino, Terni, Narni, Rieti e Cerreto (1564). - *Franciscus Bossius*, protonotario apostolico: governatore generale di Perugia e Umbria (1564).

e comunità periferiche, tendenti a superare la mediazione degli organismi intermedi. Nel Seicento si perfezionò una riduzione delle competenze del magistrato locale ad opera del governatore pontificio⁵³¹, il quale, diviso in quattro classi, rimase sotto il controllo della Sacra consulta che ne gestì anche le nomine. L'organo centrale provvedeva alla vigilanza sul governo politico delle comunità e sulla loro formazione nonché sull'ordine pubblico. A Rieti fu destinato un governatore di seconda classe, nominato con breve, che era responsabile dell'ordine pubblico, vigilava sulle magistrature comunali e interveniva alle loro riunioni, corrispondeva con gli organi centrali, Consulta e Buon governo. Nel territorio provinciale i legati avevano il diritto di segnatura, concedevano appelli nei casi non consentiti dal diritto comune e risolvevano i conflitti tra i tribunali ad essi sottoposti, ma tale diritto non poteva estendersi ai governatori, perché pertinenza del «sovrano» e dei cardinali. Il potenziamento degli apparati centrali esautorò queste prerogative riservate ai legati, che furono assorbite dai tribunali romani. Ciò dette luogo ad un declino della giurisdizione criminale comunale a favore dei governatori pontifici, mentre le entrate dei malefici che erano state acquisite dalla Camera apostolica, furono cedute nuovamente alla comunità.

Durante i secoli XVII-XVIII, gli organi centrali estesero il controllo su tutta l'attività giudiziaria criminale dei governatori pontifici.

La cognizione delle cause penali più gravi, delitti capitali, pena con galera da cinque anni in su, furono avocate dalla Consulta che emanava la sentenza definitiva, mentre negli altri casi il governatore svolgeva attività istruttorie, come sopralluoghi, la raccolta di prove e testimonianze, l'arresto dell'indiziato, attività che nella seconda metà del sec. XVIII cessò completamente.

Di estremo interesse risulta l'analisi delle entrate degli uffici giudiziari dal 1592 al 1768.

L'ufficio civile del podestà riceve entrate dal 1609 al 1768, quelli del danno dato e dello straordinariato dal 1592 al 1610, 1612.

Il primo ufficio civile del governatore riceve somme dal 1592 al 1768, il secondo ufficio civile dal 1601 al 1768. Le entrate per i malefici del governatore, piuttosto consistenti, sono versate dal 1592 al 1692 circa, marginali invece le somme per i malefici del podestà 1592-1601, 1738-1768.

Gli affitti riscossi dalla comunità sono riferiti al Primo ufficio civile del governatore («ufficio civile con le scritture») 1592-1614, e proseguono fino al 1768 con altre modalità. Quelli attribuiti al Secondo ufficio civile del governatore, sono valutati dal 1601, quando compare per la prima volta la voce delle entrate per «ufficio novo civile». Successivamente sono utilizzate le denominazioni «ufficio civile ed archivio», «ufficio civile nel quale era l'archivio» oppure «ufficio civile nel quale era l'archivio del governatore», fino al 1614. Dopo tale data il primo e il secondo ufficio civile, sono appaltati insieme anche se le entrate risultano separate e compaiono notai distinti.

Dal 1609 al 1692 si hanno entrate per «ufficio civile del podestà», non compare mai la dicitura archivio.

Le entrate per le pigioni dell'archivio, si suppone quello dei notai, sono riportate per gli anni 1592-1595, 1608-1768.

Tra le uscite si hanno i pagamenti per le pigioni di stanze dove si tengono gli «uffici civili» del governatore, «uffici civili» del podestà, l'alloggio dei soldati corsi, il deposito dell'artiglieria, la scuola pubblica, 1592-1768.

⁵³¹ Sull'ordinamento dello Stato pontificio dal sec. XV al XVIII, cfr. G. GIUBBONI e L. LONDEI, *L'ordinamento territoriale...cit.*. Inoltre WEBER, *Legati e governatori...cit.*.

Delle magistrature esaminate sono state conservate alcune serie documentarie piuttosto ricche, ma caratterizzate da lacune significative che non né sminuiscono l'importanza per la ricerca storica, se valutate opportunamente. I volumi e registri degli atti criminali del podestà si conservano a partire dal 1500 fino al 1621, mentre quelli degli atti civili dal 1558 al 1816, incluse le lacune provocate dalle due dominazioni francesi del 1798-1799 e 1809-1814.

Per quanto riguarda il governatore gli atti criminali sono estremamente lacunosi, un primo spezzone inizia dal 1532 al 1564, quindi dal 1593 al 1627, infine nel 1717 e 1755. L'attività della giurisdizione civile era distinta in due uffici, per il primo ufficio civile la serie completa va dal 1562 al 1816, invece per il secondo ufficio civile la documentazione inizia dal 1600 al 1816, considerando gli effetti delle due invasioni napoleoniche.

Un altro fondo importante è quello costituito dai «Libri degli atti dinanzi ai priori», dal 1531 al 1803, e i «Libri degli atti delle cause civili dei consoli», dal 1582 al 1725, collegati a quella magistratura definita come consoli dell'agricoltura, sotto il controllo priorale.

Nell'ambito del fondo denominato Miscellanea, sono stati individuati alcuni nuclei da riferire all'attività giurisdizionale dei magistrati nominati. Si tratta di numerose filze di carteggio che vanno dalla metà del 1500 al 1798; per citare quelle più consistenti: Articolati e interrogatori, Appellazioni e sentenze, Senza titolo, Diritti diversi, Istrumenti diversi, Querele,

Nel fondo giudiziario è conservato anche un «libro degli atti civili del giudice commissario, nominato dal cardinal camerlengo nelle cause di appello alle sentenze definitive del governatore e del podestà», per il periodo dal 1613 al 1642.

Infine per quanto riguarda gli ufficiali minori, si segnala il «libro del vicario del castello di Magliano», 1553- 1560, per lo stesso periodo alcuni esemplari relativi ai vicari di altri castelli, si trovano in alcune buste di contenuto molto vario nella Miscellanea.

GLI ARCHIVI GIURISDIZIONALI DELLA CITTÀ DI RIETI ED I SUOI ARCHIVISTI

LE VICENDE

Nella seconda metà del secolo XVI, avviato ormai a conclusione il processo di accentramento dello Stato pontificio, l'apparato giudiziario periferico esistente nella città di Rieti aveva dato luogo a tre nuclei documentari molto consistenti. Si trattava degli atti dell'ufficio civile del pretore o podestà e di quelli prodotti nel primo e nel secondo ufficio civile del governatore. Parallelamente si erano sedimentate le carte dell'attività dei consoli dell'agricoltura e dei priori, magistrature minori legate alla giurisdizione civile e del danno dato. Estremamente esigua invece, era quella parte costituita dagli atti «criminali» delle due magistrature principali, sottoposte alla supremazia del legato dell'Umbria e Perugia e dei dicasteri centrali. Sebbene queste avessero raggiunto una struttura istituzionale stabile, il fondo giudiziario con le sue articolazioni, assunse una fisionomia ben definita, soltanto dopo che i pontefici iniziarono ad appaltare gli archivi, pratica adottata in via subordinata dalle comunità, perché ciò rese prioritario conoscere i procedimenti pendenti. Questo fatto si traduceva in pratica nel disporre dell'archivio corrente, ma nello stesso tempo delle carte più antiche delle quali i notai reatini, consueti appaltatori, erano diventati responsabili dopo il 1564. All'inizio del secolo invece, dovendo i notai degli uffici giudiziari depositare le carte e tutti i libri, anche dei malefici, nella cancelleria comunale⁵³² per l'esazione delle

⁵³² ASRi, ACRIeti, Riformanze n. 44, 1500, c. 505v. .

pene, la conservazione era ancora caratterizzata da una commistione con gli atti prodotti dalle istituzioni cittadine⁵³³. Risale più o meno a quest'epoca la testimonianza dei primi elenchi di documentazione, registrati nelle riformanze insieme ai passaggi di consegne tra il vecchio e nuovo responsabile della cancelleria delle curie giudiziarie. Tali verbali contenevano la descrizione di tutti i bastardelli e i libri di inquisizioni, denunce, querele, fideiussioni, testimonianze, cauzioni, suppliche, atti, sentenze registrate in curia, comprese le filze di lettere, indicati nell'«inventarium librorum cancellariorum gubernatoris»⁵³⁴, cioè quella parte dell'archivio necessaria allo svolgimento dell'attività giurisdizionale e quella ancora da completare, sulla quale veniva apposto il sigillo del comune per evitare frodi. Talvolta questi verbali allegati ai capitoli, che regolamentavano la prassi dell'azione criminale e civile, venivano conservati insieme al carteggio «in filze», confluite nell'attuale Miscellanea⁵³⁵. Un esemplare redatto nel 1574 contiene l'elenco degli atti «criminali» del podestà dal 1566 al 1574 e quelli del governatore dal 1572 al 1574, denominati libri «de segurtà, de querele, de inquisizioni, de constituti, de testimoni, de informazione, de fideiussioni, de atti, de suppliche», ma anche «volumi de fasciculi de cause», «carte in filze» e una «filza di bolle». La documentazione era descritta e distinta rigorosamente secondo l'operato del magistrato e non secondo le tipologie degli atti.

Quando le esigenze di razionalizzazione portarono all'istituzione di un nuovo ufficio civile⁵³⁶, affidato al podestà (1599-1603), i priori emanarono un regolamento attuativo e acconsentirono ad unificare l'appalto del nuovo ufficio con quello del vecchio archivio, secondo i suggerimenti avanzati dal gruppo di notai che li gestiva da tempo, spostandoli nelle stanze dell'ufficio civile del governatore, dopo averlo trasferito in una bottega adiacente al suo palazzo. Il «nuovo ufficio con l'archivio» fu collocato in un locale contiguo separato da una cancellata, gestito da un notaio «idoneo» che, in via ordinaria, non poteva subappaltare l'incarico senza l'autorizzazione del consiglio. Tale organismo, in caso di necessità, poteva autorizzare l'archivista a scegliere un altro notaio esperto e fidato a cui delegare alcune mansioni. L'attuario del podestà, per evitare conflitti di interesse, non poteva rivestire lo stesso incarico per il governatore il quale, nei primi decenni del secolo XVII, esercitò le sue funzioni in due sezioni separate⁵³⁷: il primo e il secondo ufficio civile. Il sistema di gestione adottato

⁵³³ ASRieti, Pergamene recuperate dal restauro, album n. 18, n. 118/0001. Bifoglio di un libro dei malefici e sentenze criminali del podestà «Ottavianus de (Lunis) de Nobilibus» di Spoleto, notaio «Catarinus Thome» di Spoleto, 1506.

⁵³⁴ ASRi, ACRieti, Riformanze n. 63, 1556, gen. 8.

⁵³⁵ ASRi, ACRieti, Miscellanea b. 22, 1572.

⁵³⁶ ASRi, ACRieti, Miscellanea b. 103, 1599-1603. Il memoriale inviato al governatore, priori e consiglieri, era stato scritto dai notai Antonio Sanizi, Bartolomeo Manno, Paolo Corona, Domizio Feliziano, Ottaviano Pondetti, Bartolomeo (Jaco): «non meraviglia che gli antichi non abbiano pensato a fare due uffici, uno bastava, perché a guardare le scritture, non vi erano tante liti, e si usavano certe petizioni in cartacce che tutti erano attuari, ed oggi tutti son ridotti ad una sola persona e per di più ad un solo libro, che non basta a soddisfare il popolo». Nel memoriale si propone quindi di spostare l'archivio in una stanza più grande e sicura, perché adiacente al Palazzo (del governatore), e fare nella stessa sede il nuovo ufficio civile del podestà, mantenendoli separati con una cancellata. Con l'idea di acquistare la stanza successivamente, come era stato fatto per quella superiore. Fatto ciò si sarebbe affittato l'ufficio e l'archivio a persone meritevoli designate dal consiglio, come in passato. Anche i superiori sarebbe stati d'accordo perché per questi uffici non ci si poteva «fidare di ogni mano». I notai ricordano che Terni, Spoleto e tante altre città avevano più uffici civili e separati, e affermano che l'esperienza avrebbe dimostrato l'utilità di quanto proposto da loro.

⁵³⁷ Cfr. tabella delle entrate degli uffici giudiziari 1592-1768.

portò, se non proprio ad una concentrazione degli «archivi» cittadini, ad una trattazione unificata delle problematiche che li riguardavano. L'archivio notarile infatti era situato in locali attigui. Nei primi anni del secolo XVII, l'archivista e attuario del governatore e del podestà di Rieti, Scipione Transarico, espose al magistrato cittadino, ai consiglieri, al governatore una serie di questioni riguardanti la conduzione degli stessi da parte degli appaltatori. Dalle quali, secondo quanto scritto nella sua relazione, non era disgiunto il pubblico interesse della comunità⁵³⁸. Egli pose concretamente la necessità di realizzare «una separazione» tra copie e protocolli dei notai morti da quelli ancora viventi che esercitavano la loro attività nello stessa stanza dove era ubicato l'archivio, col pericolo di una commistione. Preoccupandosi in primo luogo degli atti giudiziari che quotidianamente si stratificavano, propose di collocarli in un armadio apposito, avendo già provveduto a distinguere il vecchio archivio. Il Transarico, notaio e archivista, nel chiedere che fossero effettuati con sollecitudine l'ampliamento del casellario dei notai, la realizzazione di armadi e il restauro dell'edificio, richiamava alla memoria l'utilità che ne avrebbe ricavato l'intera comunità. Riferendosi ad un interesse più generale, egli nell'espone la sua proposta rendeva esplicito il concetto che «la conservazione delle scritture, causa l'onore, la riputazione e l'utile delle Republiche e delle casate, tanto in generale, quanto in particolare», quindi senza indugio la città avrebbe dovuto farsene carico. Da un altro scambio di lettere dei prime decenni del secolo XVII, si apprende della mancata redazione di un inventario da parte del cancelliere criminale, dell'esistenza di gravi lacune documentarie provocate dall'invio di libri agli auditori della Camera e di Rota nel 1616, infine dello stato di disordine in cui versavano molti «protocolli e rogiti» dell'archivio notarile, scuciti, senza cartulazione e repertorio⁵³⁹.

Nonostante i numerosi interventi effettuati dalle autorità centrali nel corso del secolo XVII⁵⁴⁰, gli strumenti adeguati a descrivere il fondo giudiziario si compileranno solo dopo la visita del cardinale Imperiali avvenuta il 28 giugno 1705. Egli prescrisse regole e modalità per la loro redazione. Una testimonianza di questa operazione è costituita dagli inventari dell'ufficio del podestà, del primo e secondo ufficio civile del governatore che ci sono pervenuti⁵⁴¹. Nell'intestazione di uno di essi, l'attuario del podestà dichiarava di aver ricevuto dal procuratore fiscale della città di Rieti, nel marzo 1714, tutti «i libri di atti, i libri e i quinterni degli esami dei testimoni e le filze», descritti nell'elenco composto secondo i criteri definiti dal decreto del cardinale Imperiali, quindi avendo ispezionato il contenuto dei volumi, controllato il numero delle carte, verificato le lacune temporali e posto in evidenza le «mancanze» per informare il notaio entrante in carica. Per la documentazione posteriore al 1700, furono eseguite alla lettera le prescrizioni del decreto, mentre per quella più antica ciò non era stato possibile. La sommaria descrizione delle «stanze», il luogo dove le carte venivano conservate, fornisce involontariamente alcune notizie sulle pratiche adottate dai magistrati e dai loro notai per esplicitare le loro funzioni.

I libri, quaderni e volumi venivano conservati entro degli armadi appositamente costruiti e collocati negli uffici dove svolgevano la loro attività. Accanto ai banchi erano stati predisposti dei «pulpiti infilzatori delle referende», mentre per le «citazioni, jura diversa, istrumenti ed apoche, articoli, monitori, sequestri, sentenze» gli infilzatori pendevano dal muro.

⁵³⁸ ASRi, ACRieti, Miscellanea b. 127.

⁵³⁹ ASRi, ACRieti, Miscellanea b. 227, 1625-1627.

⁵⁴⁰ Antonio de Stasis nel 1606 e Giacomo Franzone, prefetto degli archivi, nel 1646.

⁵⁴¹ ASRi, ACRieti, Riformanze n. 93, c. 266v.

In ognuno degli uffici, oltre al pulpito o bancone del notaio, vi era un tavolino utilizzato dal «mandataro», probabilmente suo collaboratore nella stesura di atti processuali.

Dall'analisi delle tabelle riportate di seguito, si possono trarre ulteriori contributi per definire le istituzioni giudiziarie reatine.

Il primo ufficio del governatore che dispose di un gettito persistente già dalla seconda metà del secolo XVI, non sminuì l'importanza del secondo ufficio, i cui proventi iniziarono a partire dal 1601. L'azione civile del podestà iniziò a fornire un utile piuttosto rilevante dal 1608, sovrapponendosi, per un breve periodo, con quella dei consoli dell'agricoltura nelle materie dello straordinario e del danno dato, materia destinata ad assumere una fisionomia variamente articolata nei primi decenni del secolo XVII, parte esautorata dalle magistrature principali, parte dalla comunità che, dopo averne riacquisito la conduzione, gestì il settore utilizzando ufficiali denominati «guardiani delle porte».

Le entrate dei malefici provenienti dall'azione podestarile, furono irrilevanti e cessarono verso la fine del secolo XVI, mentre quelle prodotte dall'attività giurisdizionale del governatore costituirono un cospicuo introito fino alla prima metà del secolo XVII, nonostante fossero indirizzate dal legato dell'Umbria, destinato a perdere la sua egemonia in seguito alla suprema autorità acquisita gradualmente dai tribunali romani.

L'elemento distintivo di questa realtà istituzionale si identifica, però, con le capacità di quel gruppo di notai reatini che legarono la loro attività alla gestione del sistema degli archivi cittadini, in primo luogo quelli giurisdizionali. Alcuni di quelli che si avvicenderanno nella reggenza furono Sonanti, Corona, Transarico, Pennicchio, Palmerio, Pondetti, Sella, Vincentini, Mazzatelli, Smorzi, Flacchi.

Alla fine del secolo XVIII, al tramonto di quella società di antico regime, della quale anche lo Stato pontificio era stato espressione, quando le invasioni napoleoniche determineranno modifiche destinate a cambiare l'assetto istituzionale generale, questo settore così importante della memoria cittadina confluì nelle strutture giudiziarie di nuovo impianto. Da una relazione ispettiva del delegato apostolico di Rieti inviata alla Presidenza degli archivi, si acquisiscono preziose informazioni che suggellano in qualche modo la vicenda di questi archivi cittadini⁵⁴². Pochi anni prima dell'Unità, l'archivio notarile era conservato nel palazzo comunale, in locali adiacenti a quelli prodotti dalle magistrature giurisdizionali sorte con il governo francese e con le riforme della Restaurazione pontificia, cioè la giudicatura di pace e l'assessorato legale, la cessata pretura e il tribunale. Nello stesso luogo si trovava «il vecchio archivio dei governatori, luogotenenti e podestà di Rieti» che versava in pessime condizioni di conservazione.

Dopo il riordinamento e l'inventariazione, è stato avviato un progetto di recupero complessivo del fondo, nell'ambito del quale un discreto numero dei volumi più danneggiati sono stati sottoposti al restauro ed è stato possibile recuperare diversi frammenti di documentazione appartenente alle magistrature cittadine.

Di seguito sono state riportate alcune tabelle relative ai personaggi che si sono avvicendati nella gestione degli uffici giurisdizionali e dell'archivio, nonché la serie delle entrate ricavate dall'amministrazione della giustizia nella città e nel territorio soggetto, infine gli inventari dei tre uffici civili.

⁵⁴² ASRoma, Presidenza degli archivi notarili, 1832-1870, bb. 713-717. Rapporto del notaio Raffaele Rosati, 1858 nov. 15, n. 19372. Relazione del delegato apostolico del 1855 giu. 30, n. 3999.

I. 2. Nominativi dei notai appaltatori dell'archivio, 1592- 1768

anni	archivio	pigione della stanza
1592	Paolo Corona	non indicato
1596	4 m. , 11 g. , dal 30 sett. Giovanni Battista Corona	non indicato
1608	Mutio Pennicchio	non indicato
1609	Muzio Pennicchio	4,50
1610	Muzio e Dionisio Pennicchi	4,50
1611	Muzio Pennicchio	8
1612	Muzio Pennicchio	8
1613	Muzio Pennicchio	8
1614	Dionisio e Muzio Pennicchio	8
1615	Dionisio e Muzio Pennicchio	8
1616	Dionisio e Muzio Pennicchio	8
1617	Muzio Pennicchio	8
1618	Mario Spichetta	8
1619	Pietro Torontone	8
1620	Vincenzo Corona	8
1627	Emilio Grifone	8
1692	Giuseppe Petrongari	8
1700	Pietro Flavi	15
1717	Francesco Smorsi	15
1768	non indicato	26

Le somme sono espresse in scudi, baiocchi, quattrini, talvolta in alcuni appalti e compensi minori vengono utilizzati i giuli; raramente la somma è valutata parte in scudi, parte in giuli.

I. 3. Nominativi dei notai appaltatori degli uffici giudiziari, 1592- 1717

anni	1 ufficio civile governatore	2 ufficio civile governatore	ufficio civile podestà
1592	Alessandro Leone		
1595	Alessio Sonanti		
1596			
1601	Paolo Corona	«ufficio novo civile», Tiberio Vincentini	
1602	«ufficio civile con le scritture», Mariano Transarico	«ufficio civile ed archivio», Tiberio Vincentini	
1603	«ufficio civile con le scritture», Vergilio Palmerio, Bernardino Petrella	«ufficio civile ed archivio», Tiberio Vincentini Ridolfo Coccapano, Dionisio Vincentino.	
1604	«ufficio civile con le scritture», Vergilio Palmieri	«ufficio civile ed archivio», Baldassarre Pondetto	
1605	«ufficio civile con le scritture», Vergilio Palmieri	«ufficio civile ed archivio», Baldassarre Pondetto	
1606	«ufficio civile con le scritture», Vergilio Palmieri	«ufficio civile ed archivio»	
1607	«ufficio civile con le scritture», Giuseppe Sella	«ufficio civile ed archivio», Zaccaria Leone e Belardino Petrella	
1608	«per l'ufficio civile del governatore» Baldassarre Pondetti	«per l'altro ufficio civile del governatore», Zaccaria Leone *	«ufficio civile del podestà», Vergilio Palmerio
1609	«ufficio civile con le scritture vecchie» Giace Sella	«ufficio civile nel quale era l'archivio» Bartolomeo Giansanto, Baldassarre Pondetto.	«ufficio civile podestà» Vergilio Palmerio
1610	«per l'ufficio civile con le scritture del governatore», Paolo Corona, Giovanni Antonio di Colantonio	«per l'ufficio civile dove era l'archivio del governatore», Francesco Zanna, Vincenzo Varesio, Annibale Crispoldi	«per l'ufficio civile del podestà» Vergilio Palmerio, Feliziano di ser Feliziani
1611		Vincenzo Corona, Paolo Corona, Aurelio Iozzi	Annibale Crispoldi, Feliziano ser Feliziani
1612	Bernardino Mazzetella, Alessandro Sella	Bartolomeo Carosi, Vincenzo Corona	Paolo Corona
1613	Giacomo Sella , Bernardino Mazzetella	Silvestro Buccione	Pietro Paolo Mattei
1614	Bernardino Mazzetella, Iaco Sella	Vincenzo Corona, Pietro Paolo Mattei	Francesco Zanna, Annibale e Giovanni Bernardino Crispoldi

1615	(1 o 2 ufficio), Vincenzo Corona, Pietro Torontone, Bernardino Mazzetella	(1 o 2 ufficio), Feliziano ser Feliziani, Egidio Pasquetti	Francesco Zanna, Annibale e Giovanni Bernardino Crispoldi
1616	(1 o 2 ufficio), Pietro Tomasso Cecchino	(1 o 2 ufficio), Pietro Torontone	Mario e Giovanni Bartolomeo Spichetta
1617	(1 o 2 ufficio), Piro Transarico	(1 o 2 ufficio), Sebastiano Marcello	Mario Cocapane
1618	(1 o 2 ufficio), Piro Transarico (ufficio che teneva Sebastiano Marcelli)	(1 o 2 ufficio), Mariano Transarico	Angelo Vincentio
1619	«uffici civili del governatore», Mariano Transarico	stesso appaltatore	Pirro Transarico
162	(1 o 2 ufficio), Pietro Torontone	(1 o 2 ufficio), Sebastiano Marcello	Camillo Feliziano
627	(1 o 2 ufficio), Bernardino Mazzetelli	(1 o 2 ufficio), Francesco Zanna	Tranquillo Fascianelli
1654	Angelo Mazzetelli	Michele Flacchi	
1692	Agostino Scampati	Filippo Smorsi	Francesco Maria Oddi
1700			
1717	Pietro Flavi		

L'analisi è stata effettuata sui registri e volumi delle revisioni dei conti dei camerlenghi e tesorieri. L'analisi dell'entrata relativa alla città, diversa da quella dei castelli, si è limitata ai cespiti provenienti dall'appalto degli uffici dello straordinario, degli uffici civili, delle entrate dei malefici del governatore e dei malefici del podestà, nonché delle tasse della cancelleria criminale. Quando erano indicati, erano descritti i valori di altri affitti di «gabelles», «uffici» o compensi ai priori e ufficiali. Le somme sono espresse in scudi, baiocchi, quattrini, talvolta in alcuni appalti e compensi minori vengono utilizzati i giuli; raramente la somma è valutata parte in scudi, parte in giuli.

I. 4. Entrate degli uffici giudiziari, straordinario, danno dato, governatore, podestà. 1592-1768

anni	straordinario	danno dato	1 civile governatore	2 civile governatore	civile podestà
1592	56.25	354.00	100.00		
1593	72.75		100.00		
1594	83.37.2 ½	297	130		
1595	81.00	322.50	138.75+9.2		
1596	68.70		148.20		
1601	101.62.2		91	133.30	
1602			138	216	
1603	126.25.0	585.75	155	275	
1604	140.25	579.87	158.50	263	
1605	132.75	570	190	349	
1606		527.25	249	423.21.2½	
1607	103.12½	491.25	288.12½	407	
1608	105.65	510.75	110	126	110.50
1609	105.75	567	117+12	125+12	93+12
1610	138.45	531	104+15	118.03.4+15	139.68.½+3.75
1611		547	130.37.½+15	116.50+15	130.50+12
1612		602.25	172+12	161+12	163.58
1613			134.60+12	123+12	133.20+2
1614			108.70+15	98+15	108
1615			103.50+15	102.20+15	137+15
1616			132.40+15	132+15	152.50+15
1617			119.40+15	116.80+15	119.25+15
1618			126.5+15	131.50+15	125+15
1619			229.50+30		132.50+15
1620			129+15	106.05+15	139.60+15
1627			77.50+15	83+15	69+15
1654			38.50+20	53.00+20	13.75+20
1692			18+15	15+15	27+15
1700			145+45		
1717			11.50	11.99	13.50
1718			19+15	25+15	30+15
1737			44.60+15*		4.60+15
1738			14.55+15	5.15+15	15.82½+16
1739			25.00+15	8.00+15	35.00+16
1752			6	12.85	33
1755			18.19+15	13.01+15	29.05+15
1768			3.83.1+16	1.95+16	11.95+16

Le somme sono espresse in scudi, baiocchi, quattrini, talvolta in alcuni appalti e compensi minori vengono utilizzati i giuli; raramente la somma è valutata parte in scudi, parte in giuli.

I. 5. Entrate degli uffici giudiziari, archivio, malefici del governatore e podestà. 1592-1768

anni	archivio	malefici podestà	malefici governatore	tasse cancelleria	uscite per pigioni
1592	115.00	9.28	375.07.2 ½	13.12	14.50
1593		20.07	657.49.3 1/3		26
1594	84	6.82	805.89.2 ½		14.50
1595		3.46.2	225.49.3	13.12	
1596	15.50.12	11.30	314.91.1	13.12	
1601			255.53. ½		35.30
1602			467.02. ½		41.65.3
1603			619.23. ½		28.80
1604			277.49		28.80
1605			170.37.2 ½		35.80
1606			453.21.2 ½		31.50
1607			414.73.4		34.30
1608	125		499.29.2 ½		3.37. ½
1609	100 +4.50		313.68		69.30
1610	100 +4.50		387.86.3 ½		81.96.2/3
1611	100		398.95. 1/3		
1612	100		221.25. ½		
1613	100		574.32.3 ¼		
1614	100		382.25		
1615	100		186.50		
1616	100 +8				
1617	80 +8		365		
1618	177.10 +8		409.60		
1619	166.20 +8		159		
1620	137 +8		167.12. ½		
1627	123.50 +8		93.75		
1654			139.10		
1692	100				
1700	80 +15				
1717	46.37.21		6.87		
1718					
1737	50 +15				
1738	64.49 +15				
1739	85.15 +15				
1752					
1755	15		1.50		
1768	26				

Le somme sono espresse in scudi, baiocchi, quattrini, talvolta in alcuni appalti e compensi minori vengono utilizzati i giuli; raramente la somma è valutata parte in scudi, parte in giuli.

INVENTARI ED ELENCHI DEGLI ARCHIVI GIURISDIZIONALI

1 «Inventario dei libri di tutti gli atti di esame dei testimoni e fideiussioni» dell'ufficio del pretore della città di Rieti, descritti da Marzio Cibocchi, deputato dal conte Pietro Odoardo Vincentini, gonfaloniere da gennaio a marzo del 1714, al tempo del governatore Zosimo abate e marchese di Valignano della città di Chieti.

Registro con coperta in pergamena di cc. 34 e b. .

Riscontrato nel 1762 apr. dal segretario Paolo Consoni, su ordine di Pietro Odoardo Vincentini Vecchiarelli, gonfaloniere. Nel 1768 feb. da Pietro Monti per ordine del gonfaloniere Tullio Crispolti. L'elenco è aggiornato fino al 1774 gen. 1, da Filippo Pitoni che era subentrato a Francesco Consoni per tre anni ad iniziare dal 1774.

2 «Inventario dei libri di tutti gli atti di esame dei testimoni e fideiussioni» del primo ufficio civile del governatore, descritti da Marzio Cibocchi, deputato dal conte Pietro Odoardo Vincentini, gonfaloniere da gennaio a marzo del 1714, al tempo del governatore Zosimo abate e marchese di Valignano della città di Chieti.

Registro con coperta in pergamena di cc. 34 e b. .

Riscontrato nel 1762 apr. dal segretario Paolo Consoni, su ordine di Pietro Odoardo Vincentini Vecchiarelli, gonfaloniere. Nel 1768 feb. da Pietro Monti per ordine del gonfaloniere Tullio Crispolti. L'ultima sottoscrizione è di Carlo Zepponi del 1768 mar. 3. L'elenco è aggiornato fino al 1773


3 «Inventario dei libri di tutti gli atti di esame dei testimoni e fideiussioni» del secondo ufficio civile del governatore, descritti da Marzio Cibocchi, deputato dal conte Pietro Odoardo Vincentini, gonfaloniere da gennaio a marzo del 1714, al tempo del governatore Zosimo abate e marchese di Valignano della città di Chieti.

Registro con coperta in pergamena di cc. 33, la prima nn. , e b. .


Riscontrato nel 1762 apr. dal segretario Paolo Consoni, su ordine di Pietro Odoardo Vincentini Vecchiarelli, gonfaloniere. Nel 1768 feb. da Pietro Monti per ordine del gonfaloniere Tullio Crispolti. Ultime sottoscrizioni di Carlo Zepponi del 1762 apr. 15 e di Stefano Michaeli del 1768 mar. 6, (triennio 1763-1767). L'elenco è aggiornato fino al 1773.




Porta d'Arce (Rieti), sec. XVI. BCRieti




Castelfranco, sec. XVII. ASRI, ACRIeti, Miscellanea, b. 2



Pianta della città di Rieti divisa in sei rioni, sec. XVIII. ASRoma, Congregazione delle acque, b. 207, f. Rieti




Abbazia di S. Pastore (Contigliano, Greccio), 1672. ASRI, ACRIeti, Miscellanea, b. 2



Pianta della caduta delle Marmore, sec. XVI. BCRieti




Elevazione della caduta delle Marmore, sec. XVII. BCRieti




Palazzo del governatore (Rieti), sec. XVII-XVIII. ASRi, ACRIeti, Miscellanea n. 2, b. 146




Prospetto dell'albergo Velino (Rieti), inizio sec. XX. ASRi, ACRi, CA, b. 164



Progetto delle scuole secondarie (Rieti), 1922. ASRi, ACRi, CA, b. 472




Prospetto della cattedrale e albergo (Rieti), 1934. ASRi, ACRIeti, CA, b. 164




Prospetto Cinema-teatro Battistini, (Rieti), 1935. ASRi, ACRIeti, CA, b. 478




Prospetto delle case economiche dei postelegrafonici (Rieti), 1937. ASRi, ACRieti, CA, b. 478



Progetto per la sistemazione di porta Romana, (Rieti), 1937. ASRi, ACRieti, CA, b. 1578



Statuto del comune di Rieti, sec. XIV,
 copia del sec. XV. ASRI, ACRieti,
 Statuti, n. 1



Catasto di Rieti, sec. XIV. ASRI, ACRieti,
 Catasti, n. 389

In dei nomine amen. Infrascripta sunt statuta capi-
tula et ordnamenta Consulum artium Magnifice
ciuitatis Rheating edita sub ann^o Dni mill^o cccc^o lxxiij
Mense Julij Magnificis Johanne Laurentij Juliano
Dancette. Thoma Johanne Sabine et Cola sancte puciatuti
prioribus benemerentibus


Vntio Artium


Via vbi multitudo ibi confusio: et pp multa-
tudinem consulum non esset facilis inue-
ntio bonorū cum bonitas in raritate consistat
propterea omnes artes de pnta non habentes consules
suis reddentes vt habeant et suis reddant eas reduca-
mus ad quatuor infrascriptas pncipales et cuilibet
arti pncipali predicte vt infra vnum et aggregaz
alias artes. Et in qualibet pncipali arte et ipsi vnus
vt infra esse volum^{us} duos consules et vnuz camera-
riū et notariū de dictis artibus eligendos et pduc-
tos consules et notariū reddi sus vt infra.

Ars iudicum
Ars nobilium
Ars notariorum
Ars tabernaculorum
Aromatariorum
Ars medicorum
Ars aurificum
Ars barbitonsorū


Dns Angloctus de Angloctis } Consules
Ans de nobilib^{us} de Labro }

S B artholomeus & Marci






Decreto sulle «sportule» agli auditori, giudici, avvocati, procuratori, civili e criminali, nella provincia dell'Umbria, sec. XVI. ASRI, ACRieti, Fondo membranaceo




Breve di nomina di Bonifacio VIII al podestà di Rieti, 1298 maggio 10, S. Pietro. ASRI, ACRieti, Fondo membranaceo n. 53




Introito ed esito della camera reatina, 1526-1529. ASRi, ACRieti, Camerlengato




Registro dei revisori dei conti, 1554-1562. ASRi, ACRieti, Camerlengato, n. 344




Piatto di una filza di lettere della Miscellanea



Piatto di una filza della Cava delle Marmore



Bando del governatore sulla vendita di mercanzie, 1535 mar. 31. ASRI, ACRieti, Miscellanea, b. 3



Lettera del cardinale legato di Perugia agli oratori inviati dai priori di Rieti, Perugia, 1536 feb. 18. ASRI, ACRieti, Miscellanea, b. 3

Priori Populi & Reati
Civitas

Veneris et singulis his partes mas suas inspecturis fidem facimus et attestamus fuisse et recipi
ad unum e. Cottanello p. manus s. Joseph de deo castro duc de civit. quatuor ad rotem
decet unum pro singla duc. Et duc quatuor dea unum. solueri tenent civit. nre oct.
Pasquar. sm conuentiones de his nra fecit. De quib. tenet prium de unum. licet
absen. quietamur re. Promittentes illos amplius no peten. nec peti facer. re. In quoz
fidem partes fieri fecimus. ac sigilli nri iussimus impressione muniri: Dat
Reati in palatio nro salute confidente. die xxvij Nouem. m. d. xxxvj

1536. cast. cast. prior

cl. can. de nro

Ricevuta dei priori di Rieti ai massari di Cottanello, Rieti, 1536 nov. 27. ASRI, ACRieti, Miscellanea, b. 3

Thesaur. locumtenens
Priori Populi et sex s. d. i.
sup. bello. Civit. Reati

Ad voi massari homini di Castel franco
p. tenor de le prig. vi ordo. Comando
sotto pena de cento duc. In caso de
contraventione da applicarsi ad la cam
de Rieti. debiate p tutto il pnte mese
di aprile. hauer. fia la mfrascripta cal-
carn secudo l'ordm. mfrascripto. Et glla
Mandar. ad ultima executione fia deo
tempo. senza fallo alcuno. Et la uolemo
p uno de la nra cita. Dat. Reati die
4 april. 1536

Castel franco vna calcar. de sedici pedj.

A ppsso Comando ad li iurati di esso
Castello et debiano uenir. ad denun-
ciar. li Maleficij et si faranno. ad
si amillo ordo procurator fiscale

99

cl. can. de nro

Ordine del luogotenente di Rieti ai massari dei castelli Rieti, 1536 apr. 4. ASRI, ACRieti, Miscellanea, b. 3

Capitoli della Fiera della Mag. Città di Riete.



Lauda honore e gloria dell'Omnipotent. Iddio & della sua gloriosissima Madre Ma'ia sempre uergine ad esaltatione & felice stato della Santa Romana Chiesa & utile honore della Magnifica Città di Riete si ordina & habilita nella detta Magnifica Città di Riete una fiera per i mesi di N. S. & della Santa fida Apostolica ogni anno la qual comincii al 25. de luglio & fini per tutto li 25. de agosto alla qual fiera ognuno possi uenire stare & partire con mercanzie & senza franco & sicuro eccetto con i banditi della Santa Romana Chiesa & del re de la Magnifica Città di Riete.

Item possa ognuno uenire a detta fiera libero & sicuro da qual si uozia reprofagha etiam che fa si interesse proprio della Reuerenda Camera Apostolica & non possa essere impedito in viaggio stando & retornando durante detta fiera sia di fiera.

Item che la Comunità di Riete sia obligata li tre primi anni dare a li mercanti che a detta fiera portarano robbe da uendere le botteghe franche di pigione la qual pigione esta Comunità sia obligata pagare alli patroni delle botteghe pro rata di quello stando hoggi appigionate.

Item finiti li detti tre anni li mercanti uidebbono pagare una pigione giusta & honesta da debararsi per li sopra detti pro tempore & per dua d. me. vrcanti forastieri de qual pigione un terzo se tira la Magnifica Comunità duo terzi li patroni delle botteghe.

Item li mercanti debbono farli sigillare li pesi & le misure dalli sopraflanti quali debbono ag' uolari & sigillarli gratis senza pagamento alcuno.

Item che ognuno sia obligato pagare il peso da lib. venticinque in su cioe la meta di quello si paga in fra annuina il qual paghi il soldo & non si intenda subtracere detta fiera ma tutte altre gabelle durante detta fiera si intendano annullate in mercantie spettanti a detta fiera.

Item che detta fiera s'intenda franca dentro le mura de la Città & suo borgo.

Item che tutti be' uiam di qual si uozia uenire a detta fiera possa & sia lecito pascolare per tutto il distretto di Riete senza far danno et facedo danno paghino l' emenda.

Item che li presenti capitoli si habbino a stampare & mandar notala per la Città & terre atte a uenire a detta fiera.

Item che ogni anno un mese prima che uenzia il tempo della fiera si debbiano in consiglio generale per pallote eleggere duo cittadini & un dottore & un notario per sopraflanti di detta fiera co' autorità di dare qual si uozia cau' a apporinente a detta fiera & in altro in detto consiglio si debbiano eleggere do' doi cittadini quali habbino autorità come il consiglio generale insieme con li detti sopraflanti occorrendo alcun caso importante tanto civile come criminale con autorità di diuidere & terminare qual si uozia causa da farla le debite & necessarie prouisione.

Item che li detti sopraflanti & notario habbino ad intendere & scrivere ogni cosa che nel detto loro tribunali occorre senza pagamento alcuno di sportule ne di qual si uozia altra causa ne per qual si uozia questo colore & pigliarsi alcuna cosa casuini in pena de' soldi cento da applicarsi per la meta alla comunità di Riete all'accusatore & efecutore prorato & subito il consiglio debba procedere de' noui sopraflanti.


Item che la Magnifica comunità debba procedere & deputare un salario honesto alli detti sopraflanti dottore & notario quali debbano magnare alla tauola dell' Signori Priori durante detta fiera quali Signori prioris faccia bolletta delle spese di detti sopraflanti.

Item che detti sopraflanti possino durante detta fiera uolere & spettanti a detta fiera comandare a ognuno di Riete & suo distretto di qual grado si sia mandar bandi & far quanto li parera necessario per seruizio della fiera.


Item che la corte del Signor Governatore & del Podesta Borzello & tutti altri ufficiali della detta Città debbiano in tempi de fiera esquir quanto li fara ordinato per li sopra detti sopraflanti con efecutione & pigliarsi in fra annuina fora di fiera & non piu.

Item li detti sopraflanti hoggi prima comincia detta fiera debbiano imporre & costituire li prezzi a tutte robe atte al uenire humano come pane uino olio salatico di fieno & paglia biada & altre cose simili secondo corrono nella Città pro tempore senza alterarle d un quattrono & quelli attaccare alli cantoni & porte di la' l'aric accio ogni uno possa vedere il suo conto & chi contrafacesse cosche in pena di bandimento da farsi.

Item sia lecito alla Magnifica Comunità predetta scoddo appertarano occasione li tempi aggiungere & mimuire alli presenti capitoli per ufo seruitio & manutenzione della fiera.



Nulla osta per l'impianto di un distributore rilasciato dal prefetto di Rieti al podestà, 1938 nov. 27. ASRi, ACRi, CA, b. 1125, f. 4



Allegato al nulla osta

